


QUARTA CONFERENZA REGIONALE SULLA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

Raccolta di atti

A cura di
Devan Jagodic



Trieste, 9 e 16 maggio 2025

QUARTA CONFERENZA REGIONALE
SULLA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

Raccolta di atti

A cura di
Devan Jagodic

Trieste, 9 e 16 maggio 2025

QUARTA CONFERENZA REGIONALE SULLA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA **Raccolta di atti**

EDITO DA:

Istituto sloveno di ricerche (SLORI)

A CURA DI:

Devan Jagodic

TRADUZIONI:

Laura Castegnaro, Martina Clerici, Matejka Grgič

REVISIONE LINGUISTICA:

Martina Clerici

PROGETTO GRAFICO:

PiKa - soluzioni grafiche

TIRATURA:

200 copie

STAMPA:

Grafica Goriziana

FOTOGRAFIE:

ACON FVG

Istituto sloveno di ricerche (SLORI)

Damjan Balbi / Primorski dnevnik

Trieste, 2025

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in študijska knjižnica, Trst

323.15(450.36=163.6)(082)

342.724(450.36=163.6)(082)

341.234(450.36=163.6)(082)

CONFERENZA regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (4 ; 2025 ; Trieste)

Quarta conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena : raccolta di atti :

Trieste, 9 e 16 maggio 2025 / atti a cura di Devan Jagodic ; [traduzioni Laura Castegnaro,

Martina Clerici, Matejka Grgič ; fotografie ACON FVG, Istituto sloveno di ricerche (SLORI),

Damjan Balbi]. - Trieste : Istituto sloveno di ricerche (SLORI), 2025

ISBN 978-88-95584-28-7

COBISS.SI-ID 268001539

INDICE

<i>Prefazione</i>	
Mauro Bordin.....	7
<i>Presentazione della Conferenza</i>	
Marko Pisani.....	9
<i>Saluti istituzionali</i>	
<i>(9 maggio 2025)</i>	
Roberto Dipiazza.....	11
Tatjana Rojc.....	12
Matej Arčon.....	14
<i>(16 maggio 2025)</i>	
Pierpaolo Roberti.....	15
Vesna Humar.....	16
<i>Intervento di apertura</i>	
Sara Brezigar.....	19
<i>Prima sessione</i>	
<i>Valutazione dell'applicazione delle norme di tutela previste dalla Legge regionale 26/2007: risultati ottenuti, difficoltà registrate ed eventuali mancanze</i>	
4 <i>Relazione tecnico-scientifica</i>	
Zaira Vidau.....	26
<i>Dibattito</i>	
Valentina Repini.....	59
Marjan Drufovka.....	61
Peter Ferfoggia.....	63
Livio Semolič.....	64
Martin Lissiach.....	65
<i>Conclusioni</i>	
Marko Jarc.....	67
Pierpaolo Roberti.....	69
<i>Seconda sessione</i>	
<i>Verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale</i>	
<i>Relazione tecnico-scientifica</i>	
Helena Lupinc e Katja Canalaz.....	72
<i>Dibattito</i>	
Fabio Bonini.....	93
Igor Cerno.....	94
<i>Conclusioni</i>	
Giorgio Banchig.....	97

Terza sessione

Riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia: stato dell'arte, questioni aperte e possibili scenari

Relazione tecnico-scientifica

Maja Mezgec e Matejka Grgič	100
-----------------------------------	-----

Altri interventi

Urban Kodrič.....	123
Chiara Finocchietti.....	125
Cristina Pellini.....	127

Dibattito

Ksenija Dobrila.....	131
Katja Pasarit.....	132
Jasna Tomsic	133
Tatjana Rojc.....	135
Felice Ziza	137
Nives Cossutta	139
Peter Ferfoggia.....	141
Fulvia Premolin	142
Marija Doroteja Breclj.....	144

Conclusioni

Jadranka Cergol.....	147
----------------------	-----

Considerazioni finali

Marko Pisani.....	149
-------------------	-----

Sintesi delle risultanze della Conferenza.....	153
--	-----

Abbreviazioni e acronimi.....	163
-------------------------------	-----

APPENDICE:

Normativa	165
-----------------	-----

Comitati e commissioni.....	198
-----------------------------	-----

PREFAZIONE

MAURO BORDIN

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Signore e signori, Autorità, rappresentanti delle istituzioni, studiosi e membri delle comunità!

È per me un grande onore aprire i lavori della IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

Accogliervi oggi nell'Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in piazza Oberdan, cuore simbolico e istituzionale della nostra regione, rappresenta non solamente un momento formale, ma anche un'opportunità concreta per rafforzare il dialogo e il confronto su un tema che tocca le radici stesse del nostro territorio: la tutela delle identità linguistiche e culturali, a noi molto care. La presenza di una minoranza così significativa come quella slovena nel Friuli Venezia Giulia ci ricorda ogni giorno quanto la diversità sia una risorsa, e mai un ostacolo. La nostra regione è un esempio virtuoso di convivenza, frutto di una lunga storia di dialogo e di cooperazione. Tuttavia la tutela non può mai dirsi completata una volta per tutte, ma va monitorata, rinnovata, adeguata alle nuove sfide. Per questo motivo la Conferenza di oggi ha un valore fondamentale, perché ci permette di fare il punto sull'attuazione della Legge regionale 26 del 2007, di analizzarne i risultati, individuarne le criticità e proporre soluzioni concrete.

Ringrazio il consigliere Marko Pisani per l'impegno profuso nel coordinamento della Conferenza e tutte le strutture che hanno collaborato alla sua realizzazione, in particolare l'Istituto sloveno di ricerche (SLORI). Il contributo di esperti e rappresentanti delle comunità locali sarà fondamentale per affrontare con competenza e consapevolezza i tre grandi temi all'ordine del giorno: l'effettiva applicazione delle norme di tutela, la situazione del resiano e delle varianti linguistiche locali e il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute in Slovenia.

Concludo auspicando che i lavori di queste due giornate possano essere occasione di crescita per tutti noi, che possano rafforzare il nostro impegno a favore del pluralismo linguistico e culturale, nonché contribuire a costruire una regione sempre più inclusiva, rispettosa delle sue minoranze, orgogliosa delle sue molteplici identità.

A tutti voi auguro un buon lavoro e una proficua partecipazione.

Prima di cedere la parola al consigliere Pisani, chiamerei a un saluto alcuni illustri ospiti che abbiamo oggi il piacere e l'onore di avere con noi.

Ma, a integrazione del mio intervento, volevo ancora ricordare le parole del nuovo Pontefice che è stato eletto ieri (8 maggio 2025) e rappresenterà la cristianità per i prossimi anni. Nel suo saluto egli ha richiamato molte volte il dialogo. Credo che il dialogo sia un aspetto fondamentale per cercare di confrontarsi, crescere insieme, rispettarsi e creare le condizioni per realizzare quella pace che è stata la parola più ricorrente nel suo discorso introduttivo. Quella pace che purtroppo in questo momento, nel mondo e anche molto vicino a noi, non è cosa concreta né attuale. Credo che gli sforzi da noi messi in atto per un dialogo e un confronto continuo siano fondamentali per cercare di portare avanti questo messaggio positivo, di speranza e di rispetto reciproco. Il Friuli Venezia Giulia, da questo punto di vista, può essere ancora una volta esempio di un territorio di popoli, di comunità, d'identità che hanno saputo mettere da parte le storie del passato per creare un presente e un futuro fatti di convivenza, di pace e di dialogo costante e continuo. Credo che in quest'ottica si debba guardare con grande orgoglio alla nostra storia e prenderla come base per rafforzare il nostro futuro.



PRESENTAZIONE DELLA CONFERENZA

MARKO PISANI

CONSIGLIERE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Coordinatore della Conferenza



Un cordiale saluto a tutti anche da parte mia, grazie per essere qui oggi nell'Aula del Consiglio regionale in occasione della IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena. Estendo i miei saluti anche a tutti coloro che stanno seguendo i lavori in streaming.

Come forse saprete, qualche giorno fa ci ha lasciati don Natalino (Božo) Zuanella, parroco di Tercimonte e Savogna, che tanto si è adoperato per tenere vivo lo sloveno e salvaguardare la presenza slovena in Benecia. Proprio oggi pomeriggio si terrà l'ultimo saluto nella sua Montemaggiore, motivo per cui una parte di uditorio proveniente dalla Benecia e dalla provincia di Udine, già registrata per questa giornata di lavori, non sarà presente.

Esordisco ricordando che ai sensi dell'art. 10 della L.r. 26/2007 il presidente del Consiglio regionale del FVG è tenuto a convocare – e a farlo «almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura» – la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena quale momento di confronto con tutti i portatori di interesse e gli organismi coinvolti nella trattazione di temi e problematiche afferenti alla comunità nazionale slovena in Italia, al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni di legge, enucleare eventuali carenze ed elaborare nuove linee di indirizzo per le sfide sociali in divenire, così come per la tutela e la valorizzazione della lingua e dell'identità slovena. Questa Conferenza e le due Conferenze regionali rispettivamente sulla lingua friulana e le minoranze di lingua tedesca, in programma tra maggio e giugno, saranno seguite in autunno da una tavola rotonda delle tre comunità che si svolgerà in forma congiunta.

Anche questa IV edizione della Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena si svilupperà in due giornate in orario pomeridiano, in entrambi i casi a Trieste. L'auspicio iniziale era che almeno una parte si tenesse a Gorizia, quest'anno Capitale europea della Cultura in connubio con Nova Gorica, ma a causa di alcuni vincoli tecnici nella Sala consiliare dell'ex Provincia di Gorizia non si sarebbe potuto garantire che i lavori si svolgessero in condizioni idonee. Entrambe le giornate di lavori potranno essere seguite in presenza oppure in streaming, dal sito della Regione.

La Cabina di regia, che ha avviato i lavori preliminari già nell'estate 2024, ha optato per un'impostazione un po' diversa anche alla luce delle sfide che la nostra comunità si trova ad affrontare, specialmente i giovani.

L'odierna giornata di lavori vedrà una prima sessione incentrata sulla verifica dello stato di attuazione delle misure di tutela di cui alla L.r. 26/2007 in termini di risultati conseguiti, criticità individuate ed eventuali carenze, e una seconda sessione che verterà invece sulla verifica dello stato di attuazione degli interventi di cui agli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007 a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. Le presentazioni degli elaborati saranno seguite ciascuna da un dibattito, moderato nella prima sessione dall'avv. Marko Jarc e nella seconda da Giorgio Banchig, al quale tutti i convenuti sono liberi di intervenire.

La seconda giornata di lavori si terrà venerdì 16 maggio e sarà dedicata al riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali conseguiti in Slovenia. È questo un tema che pur non essendo di stretta competenza regionale riteniamo sia quanto mai attuale e intimamente connesso allo sviluppo e alle nuove esigenze dell'istruzione in lingua slovena in Italia, considerato che proprio nel mondo dell'insegnamento risulta essere una questione pressante e particolarmente sentita. Previa disamina dello stato dei fatti e relazioni di autorevoli esperte sarà la volta del dibattito in sala, moderato dalla prof.ssa Jadranka Cergol.

L'Istituto sloveno di ricerche (SLORI), come già in occasione delle precedenti edizioni della Conferenza, si è visto affidare il compito di predisporre gli elaborati che saranno materia di dibattito. Le relazioni sono tutte disponibili anche sul sito della Regione Autonoma FVG oltreché sul sito dello SLORI. Gli elaborati forniscono un quadro dettagliato circa lo stato di attuazione delle varie disposizioni di legge, pertanto saranno auspicabilmente di impulso non solo per il dibattito in sede di Conferenza regionale, ma anche per le decisioni politiche che ne deriveranno e per interventi concreti negli ambiti trattati.

Auguro a tutti una giornata di lavori proficua e costruttiva.

SALUTI ISTITUZIONALI

ROBERTO DIPIAZZA

SINDACO DEL COMUNE DI TRIESTE

Prima giornata della Conferenza, 9 maggio 2025



Era il 2001, parlo di questa città, e sicuramente non avevamo un bel rapporto. Cominciammo a fare delle cose interessanti. Per esempio i miei discorsi in Risiera venivano tradotti in lingua slovena: mi ricordo che fu il mio primo atto. E non possiamo certo dimenticare un momento straordinario, il concerto dei tre Presidenti (Türk, Josipovič e Napolitano) che ci ha portato veramente lontano. Per non parlare della restituzione del Narodni dom alla comunità slovena, o di Mattarella e Pahor che si danno la mano. Vi assicuro che sono stati momenti di grandissima emozione, quelli vissuti davanti alla Foiba di Basovizza e davanti al monumento dei fucilati sloveni e croati. Sono quei momenti straordinari della vita che uno non può dimenticare e sono venuto qua oggi proprio per ricordarli.

Dobbiamo andare avanti così. Da una parte o dall'altra abbiamo sempre qualcuno che cerca di ostacolarci. Avete visto le scritte che ho fatto cancellare? Anche stamattina ne abbiamo cancellata una che ovviamente non c'entrava niente con la comunità slovena, ma conferma il fatto che c'è sempre qualcuno che tenta disperatamente di metterci i bastoni fra le ruote. Io credo che quando vediamo le cose orrende che stanno succedendo nel mondo – guerre in Ucraina, Israele, Hamas, adesso anche in India, Pakistan – dobbiamo stare uniti. Sto lavorando per replicare il concerto dei presidenti in Piazza Unità, solo che stavolta i presidenti vorrei fossero cinque, penso alla data del 20 giugno. Credo che tutti insieme possiamo fare delle cose simpatiche e belle. Abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto con Marko Pisani, con tutti i sindaci, continuiamo così. Il mio messaggio di oggi è: abbiamo seminato bene, abbiamo raccolto bene, continuiamo su questa strada, sono convinto che stiamo facendo la cosa giusta per le nostre comunità. Un sindaco friulano a Trieste era già un affronto, eppure sono vent'anni che amministro questa città con grande onore. E, credetemi, stimo la vostra comunità. Poi ho grandi amicizie, con Igor Gabrovec e altre persone, con la sindaca di Monrupino e la sindaca di Sgonico. Per cui continuiamo così perché, ripeto, abbiamo bisogno di stare insieme, di lavorare insieme per la crescita del territorio e credo che lo stiamo facendo molto bene.

Grazie.

TATJANA ROJC

SENATRICE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prima giornata della Conferenza, 9 maggio 2025

Vorrei innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento per l'impegno e il lavoro che hanno reso possibile questo nostro consesso, in cui sviluppare insieme un ragionamento su ciò che potremmo definire un'istanza degli sloveni in Italia sotto il profilo nazionale, sociale, istituzionale e identitario.

Consentitemi di ricordare in questa sede un grande uomo che oggi riceverà sepoltura nella sua Benecia – don Natalino (Božo) Zuanella. Il suo nome è legato anche e soprattutto a *Mračna leta Benečije* [it. "Gli anni bui della Slavia: attività delle organizzazioni segrete nel Friuli orientale"], libro che documentò, facendole uscire dall'ombra, pressioni e vessazioni che segnarono la politica snazionalizzatrice attuata nelle Valli del Natisone negli anni del dopoguerra. Restitui dignità alla sua gente, e di questo gli siamo riconoscenti.

Il focus tematico di questa edizione della Conferenza regionale verterà su istruzione e sistema scolastico.

Due anni fa, con il determinante contributo del dott. Igor Giacomini quale dirigente dell'Ufficio scuole slovene in seno all'Ufficio scolastico regionale per il FVG, ho convocato quattro intense riunioni con dirigenti scolastici, amministratori pubblici, rappresentanti delle organizzazioni di riferimento della comunità slovena unitamente al consigliere regionale Marko Pisani, nella ferma convinzione che la situazione delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena aventi sede in Italia andasse esaminata in modo analitico anche alla luce dei radicali cambiamenti occorsi nel contesto sociale di riferimento nell'arco degli ultimi decenni. L'emigrazione giovanile, l'incertezza economica che frena i progetti familiari, i cambiamenti negli equilibri familiari e il preoccupante scenario internazionale sono tutti fattori che pesano senz'altro sul crollo demografico e, conseguentemente, sul calo delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie.

12

Anche la fisionomia etnica del nostro territorio ha visto una radicale trasformazione: la componente identitaria non è più la sola a incidere sulla scelta delle famiglie di iscrivere i propri figli alle scuole con lingua d'insegnamento slovena. Se è vero tuttavia che il quadro venuto a crearsi incoraggia i bambini provenienti da famiglie slovene e non slovene – oltreché i nati dai cosiddetti matrimoni misti – a conoscersi e scoprire la cultura l'uno dell'altro, è altrettanto vero che soprattutto su docenti ed educatori addossa una notevole responsabilità unitamente all'esigenza di ridefinire in toto l'approccio didattico, da cui deriva di rimando anche la necessità di consolidare le proprie competenze in lingua slovena. È questo un tema che definisce ogni singolo fattore della nostra comunità e che è centrale anche nell'ambito di determinate iniziative, una su tutte il programma internazionale *Beseda povezuje, prijateljstvo združuje* [Le parole legano, l'amicizia unisce], portato avanti ormai da dodici anni da scuole con sede in Carinzia, Italia, Slovenia e Croazia, e che oggi attraversa una fase di vera e propria rinascita.

Ringrazio il consigliere regionale Marko Pisani e naturalmente l'Amministrazione regionale del FVG per aver portato in evidenza una tematica quanto mai bisognosa di una riflessione corale. La scuola è la pietra angolare di ogni società: maggiore è la qualità dell'istruzione, migliore sarà il futuro della nostra minoranza nazionale slovena. Per questo ringrazio anche la Repubblica di Slovenia, che ci sostiene nelle nostre necessità e ci presta manforte tramite la sua rete diplomatica e l'Ufficio del Governo sloveno per gli sloveni all'estero, nonché per i rapporti con le comunità autoctone slovene nei paesi confinanti.

In Italia i nuovi programmi scolastici proposti dal ministero competente per l'educazione prescolare e l'istruzione primaria non includono l'insegnamento delle lingue di minoranza. È un aspetto che è stato portato all'attenzione della commissione tecnica ministeriale nell'ambito di articolati colloqui, ad opera non solo mia ma anche del CONFEMILI (Comitato nazionale



federativo delle minoranze linguistiche) e della Società filologica friulana. Dopo essermi confrontata con la commissione, su sua richiesta ho anche stilato di mio pugno una minuziosa disamina con tanto di inquadramento storico dal secondo dopoguerra a questa parte e approfondimento sulle nostre scuole, ovvero su cosa rappresentano e come funzionano. Nel farlo, mi sono soffermata sul tema della tutela giuridica delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e della scuola con insegnamento bilingue "Paolo Petricig" di San Pietro al Natisone, ribadendo altresì che lo sloveno figura tra le lingue ufficiali dell'Europarlamento e che dietro all'istanza di valorizzazione delle lingue e culture d'ambiente si cela in realtà un'occasione di arricchimento per la comunità intera, come affermato poco fa dal presidente Bordin. Per questo è prioritario includere nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi inclusi i piani di studio universitari, le lingue e culture che in virtù del loro portato sono caratterizzanti delle varie regioni della Repubblica Italiana.

Rivolgo un ultimo ringraziamento a tutti i partecipanti a questa e alla prossima giornata di lavori, con l'augurio che entrambe portino a spunti proficui ed esiti costruttivi. È una felice coincidenza che proprio oggi ricorra la Giornata dell'Europa.

Molte grazie.

MATEJ ARČON

VICEPRESIDENTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E MINISTRO PER GLI SLOVENI ALL'ESTERO, NONCHÉ PER I RAPPORTI CON LE COMUNITÀ AUTOCTONE SLOVENE NEI PAESI CONFINANTI

Prima giornata della Conferenza, 9 maggio 2025

Un cordiale saluto a tutti i partecipanti alla IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

Oggi purtroppo non posso essere lì con voi e ringrazio pertanto gli organizzatori per aver fatto in modo che possa rivolgere un indirizzo di saluto quantomeno tramite videomessaggio.

I ricercatori e gli esperti a vario titolo che prenderanno la parola ci aiuteranno a comprendere meglio le dinamiche della comunità slovena in Italia. Un aspetto in particolare mi sembra importante, ovvero che muovendo da questa fotografia della situazione attuale sarà possibile pianificare interventi e attività che guardino al futuro.

Sono convinto che la cooperazione tra la comunità nazionale slovena in Italia, la Repubblica di Slovenia e la Regione Autonoma FVG si confermerà efficace e costruttiva, sviluppandosi in un clima di rispetto, collaborazione e comprensione reciproca. È un dato di fatto che condividiamo numerosi valori e impegni comuni europei, che ci portano a prendere consapevolezza di quanto questa diversità sia per noi fonte di arricchimento.

Vi auguro pertanto una proficua giornata di lavori e rinnovo da Lubiana i miei più sentiti saluti a Trieste.



PIERPAOLO ROBERTI

ASSESSORE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Seconda giornata della Conferenza, 16 maggio 2025

In questa seconda giornata di approfondimento sui temi della Conferenza regionale per la tutela della minoranza linguistica slovena si affronterà un tema di rilevanza generale: l'equipollenza dei titoli di studio. Pur non rientrando il tema nella stretta competenza dell'Amministrazione regionale, la Regione può comunque esercitare un peso politico significativo. La questione non riguarda esclusivamente i rapporti tra Italia e Slovenia, ma si configura come un tema di carattere europeo. In quanto regione di confine, il Friuli Venezia Giulia avverte con particolare intensità le problematiche sollevate dai cittadini che scelgono liberamente di intraprendere percorsi di studio in territori diversi.



In riferimento alla prima giornata della Conferenza e alle sollecitazioni emerse, si comunica che già nella serata del primo incontro è stata data indicazione agli uffici competenti affinché, alla prossima convocazione della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, sia inserito all'ordine del giorno il tema del Piano generale di politica linguistica. L'obiettivo è avviare fin da subito il confronto in Commissione consultiva, con l'auspicio di giungere alla definizione di una norma e di un programma da sottoporre quanto prima al Consiglio regionale, al fine di fornire una risposta concreta alle istanze provenienti sia dalla presente Conferenza che da quella tenutasi nella scorsa legislatura.

VESNA HUMAR

SOTTOSEGRETARIA DI STATO ALL'UFFICIO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER GLI SLOVENI ALL'ESTERO, NONCHÉ PER I RAPPORTI CON LE COMUNITÀ AUTOCTONE SLOVENE NEI PAESI CONFINANTI

Seconda giornata della Conferenza, 16 maggio 2025



Rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti a questa seconda parte di un appuntamento di primissimo piano come la Conferenza regionale per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Sono molto lieta che il tema su cui verterà la presentazione di oggi e il dibattito a seguire sia quello in evidenza, perché è un tema che ci proietta nel futuro. Oggi davvero tocchiamo letteralmente con mano il futuro della comunità nazionale degli sloveni in Italia, e più in generale del territorio frontaliere e transfrontaliero, di questo cuore d'Europa in cui noi tutti viviamo. Credo che se gli Stati nazionali non sapranno mettere i nostri giovani realmente nelle condizioni di concretizzare nel quotidiano gli ideali europei di mobilità e superamento dei confini – attraverso il percorso di studi

16

e la carriera lavorativa – allora ci precluderemo la possibilità di far crescere e sviluppare anche quegli stessi valori europei che sono fondamento e presupposto della mobilità europea. Non si tratta semplicemente di quantificare dinamicità e titoli della comunità nazionale slovena in Italia e della comunità nazionale italiana in Slovenia; si tratta anche di capire se saremo in grado di impostare un sistema di scambio di saperi, idee, forze ed energia che è cruciale per poter evolvere non solo in uno spirito di convivenza e comprensione reciproca, ma anche di sinergia, ricercando plusvalori condivisi che scaturiscano dalla nostra diversità.

È con questo pensiero che intenderei porgere ai relatori odierni i migliori auguri per le loro presentazioni e augurare buon lavoro a chiunque interverrà al dibattito nonché a tutti i gentili convenuti: che sia una giornata di nuove e numerose acquisizioni e altrettanti spunti.

Concedetemi, in chiusura, di esprimere ancora una volta un ringraziamento agli organizzatori della Conferenza regionale e di porgere un caloroso saluto a tutti gli illustri rappresentanti delle autorità e agli stimati ospiti che onorano questo evento con la loro partecipazione.

Molte grazie.

INTERVENTO DI APERTURA

SARA BREZIGAR

PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE (SLORI)



È per me un grande onore portare i saluti a nome dell'Istituto sloveno di ricerche in apertura di questa IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

L'art. 10 della L.r. 26/2007 recante Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena vuole che il presidente del Consiglio regionale convochi almeno una volta ogni cinque anni questa Conferenza, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima e raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse.

La Conferenza regionale si configura perciò come un momento di riflessione, in cui i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche afferenti alla minoranza slovena si scambiano punti di vista, fanno un bilancio della situazione e tracciano le linee di indirizzo per il futuro.

La Conferenza che si apre quest'oggi è già la quarta in ordine cronologico e la terza a cui ho l'onore di partecipare in qualità di presidente dell'Istituto sloveno di ricerche. È con soddisfazione che prendo atto di quanto sia cambiato, dalla I Conferenza regionale ad oggi, il tenore della collaborazione messa in atto tra la Regione Autonoma FVG e la minoranza. I rapporti sono decisamente più stretti. Lo si nota a più livelli e ne danno conferma anche gli interlocutori citati nella prima relazione tecnico-scientifica, che danno risalto al miglioramento del clima di collaborazione e al maggiore impegno della Regione Autonoma FVG a favore delle questioni riferite alla minoranza.

E questo è importante. Un lavoro di squadra imperniato su professionalità e dialogo aperto si traduce in risultati concreti – oltre a rinsaldare il sentimento di fiducia, indispensabile per continuare a collaborare in modo costruttivo anche in futuro.

Un esempio di fruttuosa collaborazione viene riportato anche negli elaborati tecnico-scientifici, in cui è messo particolarmente in luce l'apporto del Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, che alle organizzazioni della minoranza presta un prezioso supporto sul piano amministrativo.

Nella giornata odierna discuteremo il contenuto di tre elaborati a cura dei ricercatori dello SLORI: il primo entra nel merito della tutela giuridica della comunità slovena in Italia, il secondo fa il punto della situazione nell'ex provincia di Udine e il terzo, che a dire il vero prenderemo in esame la prossima settimana, affronta il tema del riconoscimento di titoli e qualifiche, un tema che per noi è di importanza cruciale.

Sono elaborati che evidenziano, sì, alcuni risultati positivi registrati dall'ultima Conferenza regionale a oggi, ma che al contempo non mancano di segnalare qualche persistente nota dolente.

Posso senz'altro affermare con grande soddisfazione che l'evoluzione più significativa è avvenuta in ambito linguistico, soprattutto per merito dell'Ufficio centrale per la lingua slovena operante presso la Regione Autonoma FVG e relativi enti partner: la costituzione, il funzionamento e la costante crescita di questa struttura rappresentano senz'altro uno straordinario risultato. L'Ufficio centrale non si qualifica come semplice struttura amministrativa: è una novità assoluta, che sta creando qualcosa di nuovo, mai esistito prima nel nostro territorio, a maggior ragione se si pensa al progetto *CrossTerm* in seno al programma Interreg. In Regione è diventato un indiscutibile punto di riferimento per la lingua slovena e il fermento che ne caratterizza l'evoluzione conferma che si tratta di un cavallo vincente, nel quale vale la pena di continuare a investire per farlo crescere ulteriormente.

Come, però?

Tra i prossimi passi da intraprendere ce ne sono alcuni di portata più circoscritta, come ad esempio la proposta di integrare la L.r. 26/2007 con un articolo a sé stante che preveda un elenco ufficiale dei toponimi sloveni, sul modello dell'elenco contenente le denominazioni toponimiche in friulano già confluito nel testo della L.r. 29/2007, a favore della comunità linguistica friulana.

Le altre sfide sono di portata ben maggiore – ad esempio, come far evolvere l'Ufficio centrale in modo organico e ragionato, che porti a un ulteriore salto di qualità posizionandolo tra traduzione, revisione linguistica, formazione e ciò che fundamentalmente è il nucleo di una politica linguistica: influenzare le scelte individuali sull'uso della lingua.

Altro tema pressante è quello dei meccanismi di finanziamento. L'attuazione dell'art. 8 della L. 38/2001 in materia di uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione si finanzia principalmente con le risorse statali previste ai sensi dell'art. 18 ante. Ad eccezione dei Comuni bilingui, che già si prodigano in tal senso, l'Amministrazione regionale e gli enti locali dovrebbero farsi carico in misura maggiore degli oneri derivanti dall'uso pubblico della lingua slovena. La sistematizzazione dell'uso pubblico dello sloveno passa attraverso progetti senza precedenti nel loro genere e oltretutto di grande riscontro, che nel tempo sono andati ben oltre la loro originaria configurazione di soluzioni temporanee e vanno ora stabilizzati, in termini di finanziamento e di collocazione istituzionale. In un'ottica di longevità e futuro sviluppo, anche considerando che la minoranza non ha intenzione di andare da nessuna parte, non riesco a immaginare che tutte queste iniziative vengano meno. E proprio per questo non possiamo continuare a finanziarle con risorse ad hoc o formule a durata limitata: c'è bisogno di un'architettura chiara, che sia espressione di una visione di lungo termine e che disponga di finanziamenti continuativi da parte della Regione e degli enti locali, tali da creare i presupposti anche per un'adeguata dotazione organica, ovvero per l'assunzione in pianta stabile delle attuali risorse interinali a tempo determinato. Così facendo potremmo nutrire speranze che dette risorse inizino a lavorare anche in modo più programmatico, prospettandosi davanti a loro un orizzonte temporale di alcuni anni e non di appena dodici mesi – tale è la durata dei loro contratti. L'uso pubblico della lingua slovena e le attività annesse acquisirebbero in tal modo un'ossatura stabile, con la possibilità di diventare un fiore all'occhiello della Regione Autonoma FVG, un esempio di buona pratica da poter promuovere anche in contesti più ampi, staccandosi una volta per tutte dalla logica del progetto a scadenza andato a buon fine.

20

Dare una risposta a tale questione andrebbe anche a sollevare dal disagio che traspare dalla relazione tecnico-scientifica rispetto alle risorse per la promozione dello sloveno nella pubblica amministrazione, perché non è sempre chiaro se vengano effettivamente utilizzate per la destinazione per cui vengono erogate.

L'Ufficio centrale si sta spendendo molto anche nel campo del bilinguismo visivo, tant'è che negli ultimi anni anche il sito della Regione è stato arricchito da sezioni con contenuti in lingua slovena. Si tratta di un importante traguardo simbolico, e ringrazio l'Assessore per la sensibilità dimostrata in merito. Resta il fatto che le pagine nelle lingue di minoranza dovrebbero godere di maggior visibilità sul sito della Regione Autonoma FVG, considerato che proprio nelle minoranze trova fondamento l'autonomia regionale. Credo comunque che con il vertiginoso progresso delle tecnologie nel settore della traduzione ci sarà ampio modo di lavorare all'ulteriore consolidamento del bilinguismo visivo, e di farlo sia a livello concettuale che all'atto pratico.

Sempre in tema di bilinguismo visivo, alla precedente Conferenza regionale erano state rilevate numerose possibilità di interventi migliorativi. Tra questi si annovera anche l'azione di vigilanza sull'osservanza delle norme regionali che impongono ai concessionari di servizi di pubblico interesse l'uso delle doppie denominazioni per determinati toponimi – mi riferisco soprattutto a ferrovie, poste, aeroporto e al redivivo tram di Opicina, al momento in funzione con la sola indicazione in italiano delle varie località. Essendo già in vigore apposite norme in materia a livello regionale, e anche considerando che enti locali e strutture regionali in linea di massima vi si attengono, sarebbe opportuno incoraggiare in tal senso anche i concessionari di servizi di pubblico interesse al momento inadempienti.

Riassumendo, guardando al comparto linguistico ci sono senz'altro non pochi motivi per cui essere soddisfatti del lavoro svolto sinora, ma rimangono pur sempre delle sfide da affrontare nei mesi e negli anni a venire.

Volendo essere onesti e fare anche un po' di autocritica – com'è giusto che sia in un consesso che si rispetti – non possiamo sorvolare sul fatto che in certi ambiti ci siano stati meno progressi e che in altri non ce ne siano proprio stati: nell'elaborato sull'attuazione della L.r. 26/2007 sono troppe le sezioni in cui si ripresentano le stesse conclusioni delle precedenti Conferenze sulla lacunosa applicazione di numerosi articoli, e per alcuni oltretutto non si hanno nemmeno dati a conforto di una loro eventuale applicazione. Dall'approvazione della L.r. 26/2007 sono passati ormai quasi vent'anni, per cui sarebbe ora di affrontare la questione una volta per tutte e dare un'accelerata all'applicazione integrale della legge.

Non da ultimo, vorrei portare l'attenzione su un altro tasto dolente, che in un modo o nell'altro si ripropone puntualmente a tutte le Conferenze regionali: il tema della partecipazione politica della comunità slovena in Italia. Nell'elaborato predisposto per quest'ultima Conferenza si legge che la rappresentanza slovena negli organi dell'Amministrazione regionale non risponde ai dettami dell'art. 14 della L.r. 26/2007 in materia di tutela degli interessi sociali, economici e ambientali. Gli interlocutori coinvolti nelle interviste hanno evidenziato anche qualche punto debole legato all'operatività della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, e se permettete vorrei aggiungere al riguardo qualche riflessione, perché mi sembra che sulla questione della partecipazione politica stiamo sempre un po' a menare il can per l'aia – magari queste mie riflessioni saranno d'aiuto a comprendere non solo perché la piena operatività della Commissione consultiva abbia così tanta importanza, ma anche perché ci siano da gestire anche altre questioni legate alla partecipazione politica della comunità slovena in Italia.

Nelle varie teorie che gravitano attorno al concetto di democrazia vige un principio fondamentale, ovvero che la qualità di un sistema democratico non si misura solo in base all'efficacia con cui garantisce il principio di maggioranza, ma anche e soprattutto in base a come si pone a tutela dei diritti e a garanzia dell'inclusione delle minoranze: questa è la grande discriminante tra una vera democrazia inclusiva e una sua parvenza formale o comunque improntata alla regola della maggioranza.

Come puntualizza Robert A. Dahl, tra i più grandi teorici della democrazia,

la Democrazia è, sì, il governo della maggioranza, ma anche espressione della tutela delle minoranze e della loro effettiva partecipazione alla vita politica.

Analogamente, John Rawls rileva come la stabilità di una società democratica dipenda dalla giustizia delle sue istituzioni, intesa come equità, e dal fatto che il sistema venga percepito come legittimo anche dalle comunità di minoranza. In democrazia è spesso la maggioranza a decidere, questo è vero, ma anche la minoranza deve avere voce in capitolo – e non semplicemente in via simbolica, ma a tutti gli effetti, in modo da avere peso nelle decisioni.

Guardando alla questione dal punto di vista delle scienze politiche, gli organismi consultivi – qual è per l'appunto la Commissione consultiva per la minoranza linguistica slovena – sono strumenti imprescindibili della cosiddetta democrazia deliberativa, in virtù dei quali le decisioni politiche non sono banalmente una sommatoria di voti, bensì frutto di un dibattito ampio e condiviso, in cui tutti i portatori di interessi – minoranze incluse – hanno modo di esporre il proprio punto di vista e contribuire a delineare soluzioni.

La Commissione consultiva, dunque, non è – né deve ridursi a – una cornice in cui scambiarsi pareri individuali, a carattere non vincolante: è stata istituita in applicazione alla L.r. 26/2007 quale organismo di riferimento della Regione Autonoma FVG per quanto concerne tutte le questioni e problematiche di maggiore rilevanza legate alla minoranza linguistica slovena. In quanto tale, è chiamata anzitutto a esprimere pareri e formulare raccomandazioni su iniziativa della Regione Autonoma FVG o anche di propria iniziativa, così da contribuire alla democraticità dei processi decisionali in seno a organi e strutture dell'Amministrazione regionale con funzioni legislative, esecutive e amministrative.

Se dunque l'operato della Commissione consultiva non è quello di un organo collegiale democratico – se cioè non è luogo di discussioni corali, se non adotta decisioni, se non assume posizioni nette – allora semplicemente non sta svolgendo il ruolo per il quale è costituita: la democraticità non si esplica nel suo semplice esistere, bensì nel suo essere pienamente operativa.

L'attività della Commissione consultiva non è un cavillo tecnico da gestire internamente: è un importante indicatore della qualità dei processi democratici che caratterizzano l'Amministrazione regionale. Il modo

in cui lavora è indicativo della linea adottata dalla Regione Autonoma FVG nei confronti della minoranza, limitandosi a riconoscerla formalmente o garantendole un'effettiva partecipazione politica, come vogliono i più alti standard democratici?

Ecco perché è importante che la Commissione consultiva porti avanti il suo ruolo riaffermando le proprie prerogative in tema di raccomandazioni e decisioni, così da rivendicare posizioni e decisioni nette per quanto riguarda la comunità di minoranza – dopo tutto, è a suo nome che si esprime. Di riflesso, avendo una linea chiara e inequivocabile indurrà anche la Regione ad assumersi la responsabilità delle proprie decisioni qualora contrarie al parere espresso dalla Commissione consultiva. Per la comunità di minoranza si tratta dunque di uno strumento chiave di partecipazione democratica alla gestione delle questioni di rilevanza pubblica che la riguardano, ed è per questo che deve agire a pieno regime sfruttando tutto il suo potenziale, sia dal punto di vista operativo che delle materie trattate, facendo proprio l'ampio spettro di competenze previsto ai sensi dell'art. 8 della L.r. 26/2007.

Gentili tutti,

quest'oggi ci attende un pomeriggio intenso, ricco di contenuti e importanti confronti. Confido che l'odierna Conferenza non sia semplicemente un'occasione per fare un punto della situazione, ma che possa anzi essere di impulso per miglioramenti concreti – e che per tutti valga un obiettivo comune: che la comunità linguistica slovena in FVG possa dotarsi di un contesto di sviluppo stabile, moderno e organico. Che la cooperazione su basi democratiche sia un dato di fatto – non una formalità. E che questa regione possa essere anche in futuro un luogo di convivenza, cooperazione e rispetto tra identità diverse.

Grazie per l'attenzione.

PRIMA SESSIONE

**Valutazione dell'applicazione delle norme
di tutela previste dalla Legge regionale 26/2007:
risultati ottenuti, difficoltà registrate
ed eventuali mancanze**



RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA



1. Introduzione

La legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante «Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena» (di seguito: L.r. 26/2007) si inserisce nel quadro giuridico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: Regione Autonoma FVG) a tutela della minoranza slovena, della lingua e cultura friulana nonché delle minoranze di lingua tedesca.

A quasi vent'anni dall'introduzione della citata legge, le sinergie e la bilateralità dei rapporti venutesi a sviluppare tra l'Amministrazione regionale e la minoranza slovena sono ormai salde e consolidate, e si rilevano in particolare a livello di:

- 1) cooperazione in ambito politico tra l'assessore regionale competente per materia, il consigliere regionale espressione della comunità slovena unitamente agli eletti di lingua slovena, e le organizzazioni rappresentative della minoranza slovena in FVG;
- 2) cooperazione sul piano amministrativo tra la Posizione organizzativa afferente al coordinamento delle lingue minoritarie (di seguito: P.O. Coordinamento lingue minoritarie), in seno al Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, e le varie organizzazioni e istituzioni slovene in FVG;
- 3) cooperazione tra l'Ufficio centrale per la lingua slovena della Regione Autonoma FVG (di seguito: Ufficio centrale per la lingua slovena o Ufficio centrale) in seno al Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero e, rispettivamente:
 - a. gli enti locali aderenti alla Rete per la lingua slovena nella P.A. del Friuli Venezia Giulia (di seguito: Rete), allo scopo di potenziare l'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione;
 - b. le organizzazioni e istituzioni slovene a vario titolo con sede in FVG, allo scopo di consolidare e diffondere l'uso dello sloveno nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

La L.r. 26/2007 rappresenta lo strumento giuridico di riferimento per l'attuazione di quanto disposto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia" (di seguito: L. 38/2001) con riferimento al territorio di insediamento della minoranza di lingua slovena e a due specifici gruppi target:

- Amministrazione regionale ed enti locali;
- organizzazioni e istituzioni slovene.

In applicazione alla L.r. 26/2007, i contributi statali previsti ai sensi della L. 38/2001 vengono assegnati secondo strumenti e modalità che rientrano nelle competenze della RA FVG.

2. Finalità della relazione e inquadramento metodologico

La presente relazione tecnico-scientifica si propone un duplice obiettivo, che consiste nel delineare lo stato di attuazione della L.r. 26/2007 attraverso una sua disamina articolo per articolo e indicare di conseguenza gli orientamenti per le azioni future. Ai fini dell'analisi dello stato di attuazione si è considerato come periodo di riferimento il quadriennio 2021-2025, ovvero l'arco di tempo compreso tra la chiusura dei lavori della terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (di seguito: Conferenza regionale), svoltasi a Trieste nel 2021, e il presente. L'analisi si è focalizzata sui seguenti aspetti:

- risultati conseguiti;
- integrazioni al testo di legge;
- proposte di integrazioni al testo di legge;
- proposte per una più piena attuazione del portato normativo della legge;
- disposizioni ad oggi inattuato.

La presente relazione si pone in sostanza a sintesi di sette approfondite interviste che hanno visto come interlocutori i referenti dei soggetti a vario titolo direttamente coinvolti nell'attuazione della L.r. 26/2007 a livello politico, istituzionale, amministrativo e linguistico. Nello specifico, si sono espressi sull'argomento: l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, il titolare della P.O. Coordinamento lingue minoritarie e la titolare della P.O. Attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione (quest'ultima responsabile dell'Ufficio centrale per la lingua slovena), entrambi con relativo personale, e ancora il consigliere regionale di lingua slovena, il presidente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (di seguito: Comitato paritetico) e, infine, i due presidenti delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in Italia, ovvero l'Unione culturale economica slovena (SKGZ) e la Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO). Le interviste si sono svolte tra febbraio e aprile del 2025.

Volendo ottenere un quadro completo circa lo stato di attuazione della L.r. 26/2007, si è proceduto in modo analitico con i soggetti intervistati, passando in rassegna articolo per articolo e discutendo dell'attuazione o mancata tale delle misure previste da ciascuno, soffermandoci di volta in volta sui temi di maggiore competenza dei singoli interlocutori. A tutti indistintamente è stato chiesto di esprimere una valutazione complessiva sulla L.r. 26/2007 e sull'efficacia delle misure ivi previste, in termini sia di salvaguardia e valorizzazione della comunità slovena in FVG che di uso della lingua slovena in ambito pubblico.

Per chiarezza espositiva, visti i molti e vari contenuti del testo di legge in esame, l'analisi è organizzata in sezioni che corrispondono ciascuna ai singoli articoli della L.r. 26/2007.

Si precisa inoltre che la disamina non è comprensiva di una verifica dello stato di attuazione di quelle disposizioni che sono oggetto di relazioni tecnico-scientifiche a sé stanti, e come tali presentate nell'ambito di questa quarta Conferenza regionale, nello specifico:

- l'art. 16 – «Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena», con focus sul tema del riconoscimento di equipollenza dei titoli di studio e accademici conseguiti in Slovenia;
- le norme che riguardano organizzazioni slovene ed enti locali nell'ex provincia di Udine, ovvero: l'art. 20 – «Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale»; l'art. 21 bis – «Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone»; l'art. 22 – «Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale».

Parimenti, ai fini della presente relazione non è stato preso in considerazione il Capo VI della L.r. 26/2007, recante «Disposizioni transitorie, finali e finanziarie».

Nota linguistica: il genere grammaticale maschile è qui utilizzato quale forma neutra ovvero non marcata per indicare soggetti di ambo i generi (maschile inclusivo).

Nota terminologica: l'espressione «minoranza linguistica slovena» adottata in questa sede rimanda alla dicitura invalsa nella normativa regionale e statale, fermo restando che la comunità slovena in FVG è solita presentarsi in pubblico come «comunità *nazionale* slovena», ispirandosi in tal senso alla terminologia adottata dal Consiglio d'Europa nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

3. Valutazione dell'applicazione delle norme di tutela previste dalla L.r. 26/2007

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali

L'art. 1 della L.r. 26/2007 attribuisce la titolarità delle politiche di intervento volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della minoranza linguistica slovena alla Regione Autonoma FVG, che dando attuazione alla citata legge esercita il principio di tutela delle minoranze sancito dall'art. 6 della Costituzione italiana e sostiene altresì le diversità culturali e linguistiche presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Autonoma FVG (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Nell'adoperarsi in tal senso, l'Amministrazione regionale si richiama ai documenti internazionali fondamentali a tutela delle minoranze e dei diritti umani, segnatamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1948), la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa (1995), lo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze (1994), i documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue e, non da ultimo, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992).

La L.r. 26/2007 trova fondamento nella normativa statale in materia di tutela delle minoranze, ponendosi a sua integrazione. L'apparato normativo di riferimento è dato in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (di seguito: L. 482/1999) e dalla citata L. 38/2001, restando inteso che le competenze in capo alla Regione Autonoma FVG in materia di tutela delle minoranze derivano anche dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione».

È qui opportuno menzionare che nel 2024 il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ha sottoposto al Consiglio d'Europa il VI Rapporto di Stato sull'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (*Advisory Committee on the FCNM 2024*), uno strumento della Convenzione-quadro che vincola gli Stati parte a riferire a cadenza quinquennale in merito alla tutela delle minoranze linguistiche sui rispettivi territori. La comunità nazionale slovena in FVG si vede riservato un capitolo a sé stante all'interno del documento, in cui oltre al quadro giuridico di tutela si fa il punto sull'uso dello sloveno in ambito pubblico, con particolare enfasi sulle attività portate avanti dall'Ufficio centrale per la lingua slovena e dalla Rete. Il Rapporto prende in esame anche i media in lingua slovena, nonché l'operato della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (di seguito: Commissione consultiva) e del Comitato paritetico. Sono esposti in sintesi anche i lavori della III Conferenza regionale.

Proprio di recente Trieste ha ricevuto una delegazione di rappresentanti del Comitato consuntivo sulle Convenzioni quadro del Consiglio d'Europa, che lo scorso 8 aprile [2025] hanno incontrato gli esponenti della minoranza slovena in FVG a scopo di verifica dello stato di attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, recante «Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38». Come suggerito dal titolo, si tratta di un atto giuridico che determina i trentadue comuni del FVG in cui viene data applicazione alle misure di tutela della minoranza slovena, sei dei quali ricadono nell'ex provincia di Trieste, otto nell'ex provincia di Gorizia e diciotto nell'ex provincia di Udine – per inciso, il territorio di insediamento storico degli sloveni in FVG abbraccia in realtà un'area più ampia, che comprende un numero di comuni maggiore rispetto a quello sopra individuato (Jagodic 2016).

Il comma 3 dell'articolo in esame puntualizza che il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è da considerarsi in modo unitario, a prescindere dalle varietà della lingua slovena ivi rinvenibili e delle conseguenti dinamiche identitarie dei parlanti, che tanto denotano l'ex provincia di Udine – il riferimento esplicito è al resiano e alle varianti dialettali locali delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Art. 3 Rapporti internazionali

Il comma 1 dell'articolo in esame riguarda i rapporti di carattere internazionale, con particolare riferimento a politiche e iniziative volte a rafforzare e valorizzare lo sviluppo delle diversità culturali e linguistiche, specie in relazione alle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale.

30 | Il comma 2 attiene ai rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, orientati tanto a promuovere e sostenere le iniziative tese a garantire un innalzamento del livello di tutela della comunità slovena in FVG e della comunità italiana in Slovenia quanto a migliorare conoscenza e uso delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.

Il comma 3 prevede la possibilità di avviare forme di collaborazione tra l'Amministrazione regionale, la Repubblica di Slovenia e le due citate comunità nazionali, con annessa istituzione di organismi congiunti.

Sulla scorta delle interviste effettuate si è avuto modo di individuare alcune forme privilegiate di rapporti e collaborazioni tra Regione Autonoma FVG, Repubblica di Slovenia, comunità slovena in FVG e comunità italiana in Slovenia. Le illustriamo qui di seguito.

Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Repubblica di Slovenia

Il Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Repubblica di Slovenia (di seguito: Comitato Congiunto) è stato istituito nel 2015 allo scopo di rinvigorire le relazioni esistenti tra i ministeri sloveni e gli assessorati della RA FVG e rilanciarle anche in un'ottica di cooperazione. Quest'ultima si esplica in svariati settori di interesse, tra cui il Tavolo tecnico (già Gruppo di lavoro) Minoranze, cultura e istruzione, che vede la partecipazione stabile dei responsabili delle P.O. Coordinamento lingue minoritarie e Attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione (Ufficio centrale per la lingua slovena), dei rappresentanti di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena in FVG nonché delle organizzazioni di riferimento degli sloveni in Italia (SKGZ e SSO), i quali complessivamente contribuiscono ai lavori anche formulando contenuti e pareri.

Il 22 marzo 2024 si è tenuta a Trieste la quinta sessione plenaria del Comitato Congiunto. Nella Dichiarazione congiunta che ne è scaturita, le Parti hanno entrambe sottolineato «l'importanza del legame rappresentato dalla Comunità nazionale slovena in Friuli Venezia Giulia e dalla Comunità nazionale italiana in Slovenia per le relazioni tra la Slovenia ed il Friuli Venezia Giulia. Entrambe le comunità nazionali sono viste come attori e partner importanti nello sviluppo delle aree transfrontaliere. La Slovenia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prestano particolare attenzione alle misure per il loro progresso

e promozione, e forniscono loro il sostegno necessario per la piena attuazione dei diritti delle minoranze e per la conservazione e lo sviluppo della loro identità» (Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Repubblica di Slovenia 2024).

In un punto successivo della medesima Dichiarazione congiunta (Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Repubblica di Slovenia 2024) si legge che entrambe le Parti hanno convenuto di adoperarsi per promuovere le misure di sostegno alle iniziative previste all'art. 3, commi 2 e 3, della L.r. 26/2007, volte essenzialmente a:

- migliorare la conoscenza e l'uso delle lingue minoritarie nelle zone di confine, al cui riguardo si menziona tra l'altro l'importante ruolo svolto dall'Ufficio centrale per la lingua slovena e dall'Ufficio per il bilinguismo con sede a Capodistria;
- lavorare al continuo miglioramento della qualità dell'istruzione delle minoranze incrementando la mobilità transfrontaliera del personale docente e della popolazione studentesca, così da stimolare l'interazione giovanile e l'apprendimento reciproco di lingue, culture e storia;
- portare avanti l'introduzione sperimentale della lingua slovena presso l'Istituto Comprensivo di Tarvisio ovvero il modello di insegnamento multilingue nella Val Canale, in un'ottica di consolidamento dell'esperienza di multilinguismo e diversità culturale così avviata;
- aumentare la capacità delle organizzazioni delle minoranze a partecipare a bandi e gare europei, con riferimento specifico al progetto PRIMIS nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia e all'Ufficio progetti dell'Unione regionale economica slovena (URES), quest'ultimo preposto a fornire supporto e assistenza tecnica nel predisporre le domande di partecipazione ai bandi del Fondo per piccoli progetti della Capitale Europea della Cultura GO!2025 (di seguito: GO!2025);
- dare impulso alle iniziative culturali del Narodni dom di San Giovanni (Trieste) auspicando di farne un contesto privilegiato di dialogo e scambio, soprattutto per i giovani, che funga da traino per lanciare altrettante iniziative culturali anche presso il Narodni dom di via Filzi (Trieste) e concorra a una collaborazione di ampio respiro tra le istituzioni culturali del territorio regionale.

Cooperazione con la comunità nazionale italiana in Slovenia

L' Ufficio centrale per la lingua slovena e la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana (di seguito: CAN costiera), ente rappresentativo della comunità nazionale italiana in Slovenia, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la cooperazione in materia di traduzione della terminologia specialistica, con particolare riferimento all'ambito giuridico-amministrativo. Assieme collaborano al progetto *CrossTerm - Crossborder standardization of institutional terminology* (la cui presentazione si trova nel capitolo successivo). Questo perché proprio nel campo della traduzione gli enti locali dei comuni nel territorio di insediamento della comunità nazionale italiana in Slovenia si trovano ad affrontare sfide del tutto analoghe a quelle degli enti omologhi nel territorio di insediamento della comunità nazionale slovena in FVG.

La fruttuosa collaborazione avviata in tal senso, specialmente con il deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, è stata espressamente menzionata dal consigliere regionale intervistato.

Gruppi europei di cooperazione territoriale

Il consigliere regionale sloveno ha poi messo in evidenza anche l'importante ruolo svolto dai Gruppi europei di cooperazione territoriale (di seguito: GECT), che con la partecipazione di soggetti della comunità slovena in Italia e della comunità italiana in Slovenia si muovono nell'ambito della cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia lavorando soprattutto in un'ottica di potenziamento dello sviluppo economico. Ora come ora, per effetto di GO!2025 le luci sono giocoforza puntate sul GECT fondato dai Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, ma non bisogna dimenticare il costituendo GECT Kras-Carso, che vedrà quali soggetti aderenti diciassette comuni distribuiti sui due versanti del confine italo-sloveno. Sempre il consigliere regionale coinvolto nelle interviste fa una considerazione in merito, ovvero che la comunità slovena in FVG beneficerebbe di un GECT tra Benecia, Resia e Isontino che lanciasse il turismo in queste aree, e altrettanto strategica sarebbe la costituzione di un GECT tra la Val Canale, Tarvisio e i comuni della fascia confinaria tra Austria e Slovenia.

Dalle interviste è emersa infine la proposta di costituire dei comitati transfrontalieri locali a composizione ristretta, in cui siedano i rappresentanti della minoranza slovena in FVG e i referenti degli enti locali, improntati a forme di cooperazione sulla falsariga del comitato che riunisce esponenti della minoranza slovena in FVG e organizzatori di GO!2025.

Art. 4

Collaborazione tra le identità linguistiche regionali

L'articolo in esame sancisce il sostegno della Regione Autonoma FVG alla cooperazione e al dialogo tra istituzioni e associazioni espressione delle diverse comunità nazionali e linguistiche presenti sul territorio regionale, dando a tal riguardo particolare risalto all'importanza della conoscenza reciproca e della diffusione delle lingue minoritarie.

32

Il comma 2 prevede l'attuazione di progetti congiunti volti a valorizzare le diversità culturali e linguistiche e il concetto di interculturalità, menzionando a tal proposito anche le sperimentazioni poste in essere con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, finalizzate a incentivare la conoscenza e l'uso delle lingue minoritarie.

Quanto emerso dalle interviste ha consentito di individuare alcune forme privilegiate di collaborazione e dialogo tra istituzioni e associazioni espressione delle diverse comunità nazionali e linguistiche presenti sul territorio regionale. Le illustriamo qui di seguito.

Tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali

Il 21 ottobre 2022 il Presidente del Consiglio regionale FVG ha convocato a Udine una tavola rotonda conclusiva improntata a un duplice obiettivo, ossia condividere le risultanze emerse dalle singole Conferenze regionali delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca, e tracciare di conseguenza le linee di indirizzo per un ulteriore potenziamento delle lingue minoritarie e relative comunità in FVG. Tra le conclusioni cui si è addivenuti in tale sede è emersa anche la proposta di istituire un organismo congiunto formato dai rappresentanti delle tre citate comunità linguistiche, concepito come spazio di collaborazione e confronto su punti di vista e buone pratiche – proposta ribadita anche dagli intervistati.

Previo svolgimento di Conferenze regionali in separata sede da parte delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca, anche quest'anno è prevista una tavola rotonda conclusiva in forma congiunta.

Gli intervistati ritengono che la collaborazione con la comunità friulana si sia rinvigorita soprattutto a seguito di alcune importanti iniziative, tra cui:

- la comune adesione all'Unione federale delle nazionalità europee (FUEN);
- gli incontri tecnici congiunti in materia di L. 482/1999;
- gli incontri congiunti riguardanti la programmazione nelle lingue minoritarie da parte della sede regionale della RAI.

La collaborazione con la comunità di lingua tedesca si esplica piuttosto a livello locale, nella Val Canale, dove si ha la compresenza di realtà culturali afferenti a entrambe le comunità.

Progetto CrossTerm

Il progetto *CrossTerm* – *Crossborder standardization of institutional terminology* (www.ita-slo.eu/sl/crossterm), cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia Interreg 2021-2027, che vede l'Istituto sloveno di ricerche (di seguito: SLORI) nel ruolo di soggetto capofila, è un esempio di buona pratica quanto a cooperazione tra la Regione Autonoma FVG e le organizzazioni delle comunità nazionali presenti nell'area di confine e sul territorio regionale. Finalità del progetto *CrossTerm* è consolidare il lavoro di standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena in uso in FVG estendendo al contempo le buone pratiche da ciò derivanti anche alle aree in cui sono individuate la comunità italiana in Slovenia e la comunità friulana in FVG. A tal proposito è il caso di porre una particolare enfasi sullo spirito di cooperazione che permea il progetto, tra i cui partner figurano l'Ufficio centrale per la lingua slovena, alcune realtà del mondo accademico e della ricerca (Facoltà di Scienze informatiche dell'Università di Lubiana, Centro di ricerche scientifiche Capodistria) e le organizzazioni di riferimento delle minoranze presenti nell'area di confine e sul territorio regionale (Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF, CAN costiera).

Europeada – Campionato europeo di calcio delle minoranze nazionali

La Regione Autonoma FVG ha dato il proprio sostegno al campionato europeo di calcio riservato alle squadre delle minoranze nazionali, l'Europeada (www.europeada.eu), con uno sforzo sia organizzativo che economico, e fornendo anche aiuto materiale all'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (ZSŠDI) nonché all'omologa friulana, l'Associazione Sportive Furlane. Essendosi l'Europeada 2024 conclusa con la vittoria della squadra della minoranza friulana, la prossima edizione sarà ospitata dal FVG e vedrà la partecipazione delle delegazioni di tutte e tre le minoranze linguistiche della regione.

Istruzione plurilingue nella Val Canale

Nella Val Canale è tuttora in corso la sperimentazione di un innovativo modello di istruzione plurilingue, che vede coinvolte tutte e tre le lingue minoritarie regionali, sloveno incluso. Per una disamina approfondita si rimanda alla relazione presentata in occasione della III Conferenza regionale (Mezgec 2022).

Capo II Assetto istituzionale

Art. 5

Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena

L'art. 5 della legge in esame prevede che venga dato conto degli enti e delle organizzazioni slovene in FVG mediante l'istituzione di un apposito registro, denominato Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena (di seguito: Albo regionale).

Il comma 3 del citato articolo stabilisce che l'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con l'Amministrazione regionale e avere accesso ai contributi ex L.r. 26/2007. La procedura è disciplinata con apposito Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta del medesimo, adottato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 213.

Allo stato attuale sono 227 gli enti e le organizzazioni sloveni in FVG iscritti all'Albo regionale, complessivamente suddivisi nelle sei sezioni individuate al comma 2 dell'articolo in esame, ciascuna corrispondente a una specifica categoria di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena – si segnala a tal proposito che dieci soggetti figurano in due sezioni, motivo per cui la somma dei totali parziali dà un numero maggiore rispetto alla consistenza effettiva degli attuali iscritti all'Albo regionale (227). Nel quadriennio 2021-2025 l'Albo regionale ha visto otto iscrizioni di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, a fronte di due cancellazioni occorse nel medesimo periodo di riferimento.

Tabella 1: Enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena in FVG iscritti all'Albo regionale

SEZIONE DI ISCRIZIONE PREVALENTE	N. ENTI E ORGANIZZAZIONI DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 6 della legge in esame;	2
b) associazioni culturali, ivi incluse associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, cooperative comprese, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, unitamente alle relative organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;	148
c) associazioni sportive, ivi incluse associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;	52
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali: 1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio; 2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali ex art. 22 della L. 38/2001;	18
e) mezzi di informazione, ivi comprese le case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librerie e/o materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;	10
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria nonché editoriali svolte da enti e organizzazioni di cui al comma 2 della legge in esame.	11

È opinione degli intervistati che l'Albo regionale si ponga a garanzia dell'effettiva ammissibilità degli iscritti alle risorse finanziarie disponibili ex L. 38/2001, in quanto realtà operanti all'interno della comunità slovena allo scopo di salvaguardarla e valorizzarla. Gli intervistati reputano che il sistema di tenuta dell'Albo regionale sia efficace e utile. Sul modello di quest'ultimo l'Amministrazione regionale ha tra l'altro istituito un registro analogo, l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana.

Il vantaggio di disporre di un Albo regionale, a detta degli intervistati, è da ricercare in una gestione delle risorse pubbliche improntata a razionalità ed efficienza. Ritengono che il novero degli iscritti comprenda tutte le principali realtà slovene che svolgono attività in modo continuativo, per quanto probabilmente non si riesca comunque a sopperire alle esigenze di ogni singola realtà slovena sul campo. Si tratta in ogni caso di uno strumento flessibile, che consente di iscrivere nuovi enti e organizzazioni e cancellarne altri, garantendo in tal senso un turnover fisiologico che rispecchia le effettive esigenze sul piano sociale e culturale.

Vero è che gli intervistati segnalano un aspetto legato all'iscrizione all'Albo regionale: ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame, l'iscrizione è subordinata alla produzione del bilancio relativo all'ultimo esercizio concluso. Ottenendo l'iscrizione all'Albo regionale, gli enti e le organizzazioni facenti richiesta hanno di fatto accesso a fondi pubblici, da cui la necessità di dotarsi delle competenze tecnico-professionali necessarie per predisporre, ad esempio, domande e rendiconti: per le associazioni operanti a livello paesano, o comunque locale, questo requisito può rivelarsi uno scoglio non da poco. In FVG è dunque vitale il ruolo svolto dalle confederazioni e associazioni slovene di settore, chiamate in tal senso a continuare ad offrire opportuni servizi di assistenza tecnica e amministrativa alla propria utenza: solo così gli enti e le organizzazioni associati potranno avvalersi di una gestione professionale della documentazione normativa, amministrativa e contabile – che risponda oltretutto ai requisiti previsti dalla recente riforma del Terzo Settore – a fronte di un'operatività portata avanti essenzialmente su base volontaria.

Art. 6

Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena

Come disposto con decreto n. 2714/DIR/ASS del 14 ottobre 2011, l'Unione culturale economica slovena (SKGZ) e la Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO) sono riconosciute quali organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena.

Art. 7

Organizzazioni e attività sindacali

L'articolo in esame stabilisce che le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena siano individuate con deliberazione della Giunta regionale secondo le previsioni dell'art. 22 della L. 38/2001.

Con delibera della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 760 si è così individuata quale organizzazione rappresentativa della minoranza linguistica slovena il Sindacato Scuola Slovena, che riunisce il personale docente e a qualunque altro titolo impiegato presso le scuole con lingua di insegnamento slovena del FVG.

Altre due organizzazioni slovene stanno nel frattempo portando avanti l'iter per essere riconosciute come rappresentative della minoranza linguistica slovena, ovvero l'Associazione agricoltori/Kmečka zveza e l'Unione regionale economica slovena (SDGZ/URES). Il Comitato paritetico si è già espresso con parere favorevole in merito, ma la questione non risulta ancora all'ordine del giorno né della Commissione consultiva né degli organi regionali competenti.

Art. 8

Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena

La Commissione consultiva si configura come un organo di consulenza generale che si esprime su questioni e problematiche relative alla minoranza linguistica slovena in FVG. L'articolo in esame definisce le circostanze in cui la Commissione consultiva è chiamata a formulare pareri, specificandone altresì composizione e modus operandi.

Come emerge dalle interviste effettuate, l'operato della Commissione consultiva ha carattere continuativo: si riunisce due volte all'anno per deliberare in materia di ripartizione delle risorse finanziarie (con riferimento alla formulazione del bilancio preventivo o all'assestamento di bilancio) e allo stato attuale non è prevista la convocazione di riunioni con un diverso ordine del giorno.

Le attività di Segreteria della Commissione consultiva sono a cura della P.O. Coordinamento lingue minoritarie, che all'avvio di una nuova legislatura è altresì responsabile della procedura di nomina della Commissione consultiva sentito l'assessore competente per materia. Gli intervistati ritengono che la P.O. Coordinamento lingue minoritarie stia svolgendo un prezioso lavoro preliminare, adoperandosi per acquisire e approntare le sintesi delle varie proposte e creando così i presupposti per il normale svolgimento dei lavori.

Il funzionamento della Commissione consultiva è disciplinato da apposito regolamento. Quali lingue di lavoro figurano lo sloveno e l'italiano: sia l'una che l'altra sono ammesse alle riunioni della Commissione consultiva, con scelta subordinata ai contenuti del singolo intervento e al componente che prende la parola. Il servizio di interpretariato è a cura dell'Ufficio centrale per la lingua slovena. La Commissione consultiva si riunisce negli spazi della Regione, fatto salvo il periodo della pandemia durante il quale le riunioni si sono svolte da remoto.

36 | Gli intervistati reputano buono l'operato della Commissione consultiva. Considerando che è composta sia da rappresentanti delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena sia dagli eletti di lingua slovena negli enti locali, si tratta di uno spazio in cui trovano espressione i diversi volti e interessi della comunità slovena in Italia, nelle loro molteplici declinazioni socio-politiche – il che può anche portare a divergenze e conflitti di opinione, nel qual caso si rende necessario ricorrere a forme di mediazione.

Alcuni intervistati hanno anche avanzato delle perplessità rispetto all'operato della Commissione consultiva: dalle interviste emerge che le decisioni di questo organo dovrebbero essere adottate con voto esplicito dei componenti, com'era consuetudine nelle legislature precedenti. Così facendo si tornerebbe a tenere conto del parere di maggioranza al suo interno. Emerge decisa anche la convinzione che qualsivoglia decisione in materia di finanziamento di iniziative e progetti debba essere obbligatoriamente sottoposta al parere preliminare della Commissione consultiva: diversamente si andrebbe a pregiudicare l'autorevolezza della Commissione stessa, venendo meno al rispetto delle sue prerogative. Gli intervistati ritengono inoltre che la Commissione consultiva dovrebbe riunirsi con maggiore frequenza prima di una riunione volta a deliberare in materia di finanziamenti, così da consentire una maggiore trasparenza dei lavori e anche un confronto più articolato sulla ripartizione delle risorse. Il suo operato potrebbe essere più improntato in un'ottica di programmazione, con priorità definite anno per anno. Essendo investita in linea di principio di ampi poteri e funzioni, sarebbe il caso di estenderne l'operato elevandola a interlocutore di riferimento dell'Amministrazione regionale.

Art. 9

Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena

L'articolo in esame prevede che l'Amministrazione regionale garantisca supporto organizzativo e di segreteria al Comitato paritetico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Le funzioni di Segretario del Comitato prevedono attività di supporto ai fini dell'organizzazione delle sedute, per le quali l'Amministrazione regionale mette a disposizione opportuni spazi all'interno del Palazzo della Regione. Alle sedute presenziano anche il funzionario verbalizzante e il personale dell'Ufficio centrale per la lingua slovena incaricato del servizio di interpretariato. Oltre ad assicurare i compiti di segreteria, il Segretario del Comitato tiene anche un archivio dei verbali e della documentazione pertinente ai lavori del Comitato paritetico.

Art. 10

Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena

La Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con cadenza almeno quinquennale. È finalizzata a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge in esame, nonché a raccogliere proposte per il loro adeguamento alla luce delle esigenze emerse e impostare di conseguenza nuove linee di indirizzo. L'organizzazione delle Conferenze regionali è a cura di Consiglio regionale, P.O. Coordinamento lingue minoritarie, Ufficio centrale per la lingua slovena e SLORI, quest'ultimo nel ruolo di soggetto preposto alla predisposizione delle relazioni tecnico-scientifiche. Le Conferenze regionali non sono più convocate a fine legislatura ma a metà della stessa, al fine di agevolare la trasposizione in azioni concrete di quanto convenuto durante i lavori.

Ad oggi le varie edizioni della Conferenza regionale hanno avuto luogo con regolarità, nelle sedi e nelle date indicate di seguito:

- I Conferenza regionale – Gorizia, 12 ottobre 2012;
- II Conferenza regionale – Gorizia, 24 novembre 2017; Trieste, 25 novembre 2017;
- III Conferenza regionale – Trieste, 12 e 19 novembre 2021.

Come menzionato nella sezione dedicata all'art. 4 della legge in esame, in un'ottica di valutazione globale del quadro giuridico di tutela delle lingue minoritarie vigente in Regione è stata istituita nel 2022 la già citata Tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, volta a condividere le risultanze emerse dalle singole Conferenze regionali delle comunità slovena, friulana e di lingua tedesca. Il confronto riguarda in particolare il tema della tutela giuridica di tutte e tre le minoranze linguistiche della regione, procedendo sia in chiave comparativa che esaminando punti di forza e carenze dei singoli apparati normativi.

Gli intervistati hanno valutato positivamente le relazioni tecnico-scientifiche presentate alle Conferenze regionali, apprezzandone qualità e utilità. Si sono però detti critici rispetto alle conclusioni formulate nell'ambito delle singole Conferenze regionali, che a loro giudizio trovano esigua applicazione all'atto pratico. Lanciano pertanto un appello affinché le tematiche affrontate in sede di Conferenza regionale e le decisioni assunte godano di maggiore attenzione da parte della politica, che potrebbe beneficiarne quali basi – vere pietre fondanti – di programmi politici e linee di indirizzo. Se le analisi variamente esposte in sede di Conferenza regionale e le conclusioni tratte di conseguenza non trovano riscontro tangibile a livello istituzionale, e più in generale di comunità, allora si tratta di iniziative circoscritte in termini di valenza e impatto, e viene da domandarsi che senso abbiano.

Capo III Uso della lingua slovena

Art. 11

Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena

L'articolo in esame attiene ai diritti in capo ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena in virtù dell'art. 8 della L. 38/2001, che riconosce loro la possibilità di avvalersi della lingua slovena nei rapporti con l'Amministrazione regionale, con riferimento alle comunicazioni sia verbali che scritte, e parimenti riconosce loro il diritto di ricevere risposta in lingua slovena o, in alternativa, in lingua italiana con traduzione allegata in sloveno.

Si illustra a seguire il disposto dell'art. 11 suddiviso per commi, con annesse valutazioni degli intervistati.

Personale dell'Amministrazione regionale con conoscenza della lingua slovena

Il comma 2 dell'art. 11 prevede che gli uffici della Regione siano dotati anche di personale con conoscenza della lingua slovena. Stabilisce inoltre che nelle zone centrali di Trieste, Gorizia e Cividale vengano istituiti, a cura dell'Amministrazione regionale ed eventualmente di concerto con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici preposti alla comunicazione istituzionale anche in lingua slovena e alle relazioni con il pubblico nella stessa.

Sulla scorta di quanto emerso durante le interviste ai titolari delle P.O. Coordinamento lingue minoritarie e Attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione (Ufficio centrale per la lingua slovena), diversi uffici della Regione hanno personale con conoscenza della lingua slovena (v. Tabella 2).

38

Tabella 2: Consistenza del personale con conoscenza di lingua slovena negli uffici sotto indicati

	TOTALE	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
P.O. Coordinamento lingue minoritarie	8	4		4
Ufficio centrale per la lingua slovena	14	5	2	7
Ufficio relazioni con il pubblico	2	1		1
Motorizzazione civile (uffici di Trieste, Gorizia e Udine)	3			3

L'organico della P.O. Coordinamento lingue minoritarie comprende otto persone con conoscenza della lingua slovena, di cui quattro assunte a tempo indeterminato (incluso il titolare della P.O.) e altrettante in forza con contratto di somministrazione a tempo determinato; sette di loro sono assegnate alla sede di Trieste e una alla sede di Udine.

L'Ufficio centrale conta quattordici dipendenti con conoscenza della lingua slovena, di cui cinque assistenti amministrativo-contabili e nove tra traduttrici e traduttrici/interpreti. Delle cinque risorse di tipo amministrativo, la titolare della P.O. e un'altra dipendente sono assunte a tempo indeterminato, una è assunta a tempo determinato e due hanno un contratto di somministrazione a tempo determinato; delle nove traduttrici (incluse le traduttrici/interpreti), tre sono state stabilizzate a tempo indeterminato,

una è assunta a tempo determinato e le restanti cinque hanno un contratto di somministrazione a tempo determinato, tre delle quali a tempo pieno e due a tempo parziale (18 ore settimanali).

Altre due risorse con conoscenza della lingua slovena prestano servizio presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di Trieste, una assunta a tempo indeterminato e l'altra in forza con contratto di somministrazione. Infine, ognuno degli uffici della Motorizzazione civile (sedi di Trieste, Gorizia e Udine) si avvale tramite contratto di somministrazione di una persona con conoscenza della lingua slovena, per un totale di tre unità a livello regionale.

Le spese per il personale assunto a tempo determinato e indeterminato sono a carico dell'Amministrazione regionale, quelle per le unità in forza con contratto di somministrazione, gestite dall' Ufficio centrale, trovano invece copertura nelle risorse finanziarie di cui all'art. 8 della L. 38/2001.

Le dipendenti dell'Ufficio centrale coinvolte nelle interviste rilevano che non esiste un'anagrafe propriamente detta di tutto il personale regionale con conoscenza della lingua slovena, per quanto a loro giudizio siano molte le risorse con padronanza dello sloveno presenti negli organici delle varie Direzioni regionali. Con loro l'Ufficio centrale intrattiene rapporti diretti quando si iscrivono ai vari corsi di lingua o cercano personale con determinate qualifiche. A titolo di esempio, il gruppo di lavoro terminologico dell'Ufficio centrale per il settore urbanistico, operativo in seno al progetto *CrossTerm*, ha visto l'inserimento di una dipendente regionale competente in materia di pianificazione territoriale e con il valore aggiunto della conoscenza della lingua slovena, che ha risposto all'invito a collaborare pur non essendo tra i nominativi già noti. I contatti dell'Ufficio centrale sono particolarmente assidui con i diversi dipendenti regionali con conoscenza della lingua slovena, che vi si rivolgono per la traduzione di materiali di vario tipo.

Gli intervistati valutano positivamente l'aumento del personale regionale con conoscenza della lingua slovena, ritenendo che si tratti di risorse qualificate e con una buona padronanza linguistica. Di certo, però, mettono in evidenza la necessità di incrementare ulteriormente le assunzioni di risorse con conoscenza della lingua slovena e, ancor più, il bisogno di dare struttura all'uso dello sloveno nelle relazioni con il pubblico – il discorso vale soprattutto per gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche agricole, essendo un settore economico di primaria importanza per la comunità slovena del FVG. Gli intervistati hanno infine riportato all'attenzione la questione tuttora aperta delle risorse con conoscenza della lingua slovena in servizio tramite lavoro somministrato, una forma contrattuale controversa per almeno due ordini di ragioni: innanzitutto perché il trattamento retributivo dei lavoratori somministrati grava sulle risorse ex art. 8 della L. 38/2001 e, in secondo luogo, perché il precariato ha una ricaduta negativa sulla normale operatività degli uffici oltreché sulla programmazione di medio-lungo termine delle attività.

Corsi di lingua e di aggiornamento professionale

Il comma 3 dell'art. 11 prevede che l'Amministrazione regionale promuova l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, incoraggiando altresì la frequenza da parte del personale al fine di ampliare il bacino di risorse con conoscenza della lingua slovena.

Dal 2019 ad oggi sono più di dieci i cicli di formazione predisposti dall'Ufficio centrale di concerto con Insiel a favore di dipendenti regionali e degli enti locali, nello specifico:

- a) corsi di sloveno di livello A1 e A2 della durata singola di 40 ore;
- b) corsi di perfezionamento specifici, della durata singola di 20 ore, rivolti alle risorse di lingua slovena in forza presso l'Amministrazione regionale e gli enti locali aderenti alla Rete.

Alcuni dei corsi così organizzati sono stati pensati appositamente per traduttori e sportellisti, con svolgimento a cura dello SLORI in collaborazione con professionalità esterne. Se nel 2019 si erano tenuti in presenza, a partire dal 2020 si è passati in remoto sfruttando le piattaforme dedicate.

Attualmente è prevista anche l'organizzazione di un corso specifico sulla traduzione della Costituzione italiana in sloveno.

Si ricorda inoltre che nell'a.a. 2022/23 ha avuto luogo la prima edizione del Corso di perfezionamento in traduzione giuridica tra l'italiano e lo sloveno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) dell'Università degli Studi di Trieste in collaborazione con l'Ufficio centrale, che ha anche finanziato l'iniziativa. Si tratta di un corso post lauream pensato in un'ottica di consolidamento delle competenze in materia di traduzione e redazione di testi giuridici, e approfondimento delle conoscenze sull'ordinamento italiano e quello sloveno.

Informazioni al pubblico in lingua slovena

In base al comma 4 dell'art. 11, i Servizi e gli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti che vi fanno capo devono provvedere a che le informazioni alla cittadinanza e altre comunicazioni di particolare rilievo per la minoranza siano rese anche in sloveno, garantendo altresì che le informazioni a carattere ufficiale e promozionale circolanti sul territorio regionale vengano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

Gli intervistati ritengono che l'articolo in esame trovi riscontro all'atto pratico, fermo restando che l'elevato numero di attori regionali coinvolti in questo tipo di attività non consente di avere un quadro dettagliato circa l'entità e la tipologia delle informazioni divulgate al pubblico anche in lingua slovena.

Le notizie dell'Ufficio stampa e comunicazione escono sul Primorski dnevnik e su altri media in lingua slovena previa consueta richiesta all'Ufficio centrale di occuparsi delle traduzioni. Quanto alla decisione in sé di pubblicare o meno un certo contenuto anche in sloveno, dipende in sostanza dal tema trattato e dal gruppo target.

40 | Si riportano a seguire alcuni esempi di comunicazioni generalmente diffuse sia in italiano che in sloveno:

- informazioni sul vaccino antinfluenzale (durante la pandemia, sul vaccino anti Covid-19);
- informazioni sulle elezioni;
- informazioni su progetti europei e programmi di cooperazione transfrontaliera (es. Interreg Italia-Slovenia);
- inviti a consultazioni pubbliche.

Materiali e informazioni in lingua slovena sono disponibili anche sul portale della RA FVG. Sulla scorta di quanto riferito dagli intervistati, si riportano a seguire le pagine in sloveno di organi e strutture della Regione, oltre a servizi vari anch'essi disponibili in sloveno:

- Consiglio regionale;¹
- P.O. Coordinamento lingue minoritarie;²
- Ufficio centrale per la lingua slovena;³
- rete GNSS del Servizio gestione sistemi informativi;⁴
- guida L'Informascuole;⁵

¹ Consultabile al link: www.consiglio.regione.fvg.it/cms/multisito/sl/crfvg.html?jsessionid=7AA400119CF0829AEF365C5C6F8D660C?__locale=sl.

² Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA27/.

³ Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA25/.

⁴ Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/conoscere-ambiente-territorio/FOGLIA13/.

⁵ Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-orientatori/FOGLIA23/.

- selezione di notizie pubblicate alla voce Istruzione;⁶
- Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS (disponibile in sloveno anche il Bando unico per i benefici regionali a.a. 2023/24);⁷
- Catasto speleologico regionale;⁸
- *Plan your future*, portale di orientamento amministrato dal Servizio istruzione, università e diritto allo studio della RA FVG: aprendo una qualsiasi delle sezioni visualizzabili sulla home page e selezionando «Friuli Venezia Giulia» compaiono le icone per la selezione della lingua, ivi incluso lo sloveno (portale tuttora in fase di sviluppo con contenuti tradotti man mano);⁹
- pagina di autenticazione per connettersi a FVG WI-FI, la rete wi-fi regionale gratuita;¹⁰
- due pubblicazioni del Centro didattico naturalistico di Basovizza quale struttura della Regione, l'una intitolata *Fotografija vstopi v gozd* [La fotografia entra nel bosco]¹¹ e l'altra *Gašenje gozdnih požarov v kraškem okolju* [Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in ambiente carsico].¹²

In collaborazione con gli enti locali, l'Ufficio centrale ha inoltre messo a punto la localizzazione in sloveno di due siti che meritano di essere menzionati in questa sede per la rilevanza dei contenuti e l'ampio interesse suscitato:

- il primo è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con localizzazione in sloveno realizzata di concerto con il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina, promotore del progetto;¹³
- il secondo è il portale del Comune di Duino - Aurisina/Občina Devin - Nabrežina, la cui localizzazione in sloveno si inserisce in un più ampio progetto di revisione dell'architettura dei portali degli enti locali finanziato con fondi del programma europeo *NextGenerationEU*.¹⁴

L'Ufficio centrale traduce regolarmente anche i contenuti sul sito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Slovenia e i materiali relativi ad alcuni progetti in attuazione nell'ambito dell'Interreg – tra quelli che ricadono nell'attuale periodo di programmazione si possono citare *Adriancycletour* e *Geokarst*, mentre nel settennio precedente era stato il caso di *Crossmoby*, *Fortis* e *Primis*.¹⁵

I soggetti intervistati sull'argomento hanno sottolineato che lo sloveno è lungi dal godere di piena visibilità sul sito della Regione, da cui l'appello lanciato all'Amministrazione regionale affinché provveda a rendere accessibili in lingua slovena altri contenuti ancora, replicando a tal fine il modus operandi già adottato per le pagine ad oggi tradotte. Gli intervistati sono comunque ben consci del fatto che gestire il bilinguismo in ambito pubblico sia un compito tutt'altro che semplice, anche considerando che il lavoro di traduzione è oneroso in termini di risorse e di tempo, e che tradurre tutto non è materialmente possibile. Per fare significativi passi avanti in un'ottica di diffusione del bilinguismo non si può pertanto prescindere dalla definizione di obiettivi prioritari.

⁶ Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/news/O210.html.

⁷ Consultabile al link: www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=313.

⁸ Consultabile al link: catastogrotte.regione.fvg.it.

⁹ Consultabile al link: www.planyourfuture.eu/#intro.

¹⁰ Consultabile al link: <https://account.fvgwifi.it/fvgwifi/login>.

¹¹ Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/13082024_Fotografija_vstopi_v_gozd_2024.pdf.

¹² Consultabile al link: www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/Centro_didattico-naturalistico_di_Basovizza/FOGLIA9/allegati/SLO_operazioni_di_spegnimento_degli_incendi_boschivi_in_ambiente_carsico_finale.pdf.

¹³ Consultabile al link: www.anagrafenazionale.interno.it/home-slo.

¹⁴ Consultabile al link: www.comune.duino-aurisina.ts.it/sl.

¹⁵ Consultabile al link: www.ita-slo.eu/sl.

Formulari e modulistica in formato bilingue

Il comma 5 dell'art. 11 prevede che moduli e domande di vario tipo predisposti dagli uffici dell'Amministrazione regionale siano in formato bilingue, dunque sia in italiano che in sloveno. Dalla ricognizione effettuata per verificare lo stato di attuazione di questa specifica norma è emerso che sia l'Ufficio centrale sia la P.O. Coordinamento lingue minoritarie si avvalgono di documentazione bilingue, ad esempio per quanto riguarda bandi, moduli di domanda, formulari e sim. Vengono rese in sloveno anche le comunicazioni rivolte agli enti esterni alla Regione, come strutture, istituzioni e organizzazioni slovene oppure comuni bilingui aderenti alla Rete. Quanto agli atti di emanazione regionale (D.P.Reg., D.P.G.R. e sim.), di norma vengono redatti in italiano.

Risulta invece difficile esprimersi sull'entità del materiale in formato bilingue reso disponibile dagli altri Servizi e uffici che fanno capo all'Amministrazione regionale, perché questo richiederebbe una verifica ad hoc.

Insegne pubbliche e targhe in lingua slovena presso uffici regionali e altre strutture operative

Il comma 6 dell'art. 11 stabilisce che insegne e targhe affisse presso i palazzi in cui hanno sede gli uffici e altre strutture operative dell'Amministrazione regionale nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena debbano essere corredate di traduzione in sloveno.

A tal riguardo il personale dell'Ufficio centrale e della P.O. Coordinamento lingue minoritarie coinvolto nelle interviste rileva che, di base, le scritte su insegne e targhe non vengono riportate anche in sloveno – fanno eccezione i manifesti e altro materiale informativo sui progetti Interreg Italia-Slovenia, dove la presenza dello sloveno è prevista obbligatoriamente.

Art. 12

Nomi, cognomi e denominazioni slovene

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che gli atti della Regione garantiscano la possibilità di riportare nomi e cognomi sloveni nonché toponimi sloveni relativi a ex province, comuni e frazioni con la corretta grafia, ivi inclusi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno. L'Amministrazione regionale è pertanto tenuta ad adeguare di conseguenza la dotazione tecnica e informatica dei propri uffici.

Dalle interviste effettuate è emerso che il disposto dell'articolo in esame trova in buona sostanza applicazione quando si tratta di atti di competenza della Regione Autonoma FVG. A tal proposito, uno degli intervistati ha portato all'attenzione il caso di un dipendente regionale il cui nome e cognome sul cartellino erano entrambi riportati senza i dovuti segni diacritici, se non che la Regione, ricevuta la segnalazione, ha provveduto a fornire un nuovo cartellino con i segni diacritici correttamente inseriti.

Gli intervistati hanno puntualizzato che i problemi, in genere, sopraggiungono quando i documenti sono di competenza di ministeri, enti statali e concessionari di servizi di pubblico interesse, perché accade ad esempio che in fase di sviluppo o acquisto dei vari applicativi non selezionino la funzionalità multilingue. Oltretutto, allo stato attuale i problemi riguardano anche enti o altri soggetti che in passato erano pur in grado di produrre la grafia corretta di nomi e cognomi, ma ad ogni avvicendamento di personale o adozione di nuovi software i segni diacritici risultano puntualmente "non pervenuti".

Gli intervistati hanno indicato una casistica di documenti o simili in cui ricorrono nomi e cognomi con segni diacritici mancanti o errati:

- patente di guida – criticità risolte caso per caso interfacciandosi con l'ufficio territoriale di riferimento della Motorizzazione civile;
- documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo – ricerca di soluzioni ancora in corso con la Motorizzazione civile, essendo di competenza del servizio esterno dell'ACI;

- certificato medico per il rinnovo della patente di guida;
- app IO, per accedere ai servizi pubblici con la propria identità digitale.

I casi di grafia errata di nomi e cognomi sono attenzionati sia dal Comitato paritetico, sia dalle due organizzazioni di riferimento degli sloveni in Italia, SKGZ e SSO, anche in affiancamento al servizio di supporto giuridico-legale per i diritti linguistici *Za jezik* (www.zajezik.eu).

Art. 13

Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati

L'art. 13 prevede che associazioni e imprese ricadenti nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena abbiano facoltà di usare lo sloveno, oltre all'italiano, nelle insegne e indicazioni esposte al pubblico e così anche nelle etichette apposte su prodotti agricoli, artigianali e industriali.

Gli intervistati rilevano a tal riguardo il debole ricorso all'uso pubblico della lingua slovena da parte dell'imprenditoria, soprattutto per quanto concerne la presenza dello sloveno sulle etichette dei citati prodotti agricoli, artigianali e industriali.

Le ricerche condotte dallo SLORI sul paesaggio linguistico del FVG, e in particolare sull'occorrenza dello sloveno nelle scritte rinvenibili nello spazio pubblico, evidenziano che le scritte esposte al pubblico riferite a soggetti privati hanno un ruolo cruciale, pur constatando che la scelta della lingua è lasciata alla discrezione del singolo soprattutto a causa del carente sostegno istituzionale da parte delle organizzazioni di riferimento e della società civile, che non forniscono opportune linee di indirizzo, politiche linguistiche e iniziative (Mezgec e Vidau 2024, 94).

Gli intervistati hanno elogiato il progetto *PoslujEMO (tudi) v slovenščini* [Lavoriamo (anche) in sloveno], teso a promuovere l'uso della lingua slovena nella ristorazione e in altre attività di servizi distribuite in regione, con attuazione a cura dello SLORI in collaborazione con l'Unione regionale economica slovena, l'Associazione agricoltori, la ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia e il Primorski dnevnik.

I due rappresentanti di SKGZ e SSO coinvolti nelle interviste hanno infine dato risalto al fatto che la comunità linguistica slovena in FVG si sia dotata di una nuova immagine grafica coordinata con annesso logo, che si auspica sia di stimolo all'uso pubblico della lingua slovena anche nel mondo dell'imprenditoria.

Capo IV Azioni di settore

Art. 14

Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali

Il comma 1 dell'art. 14 stabilisce che la minoranza linguistica slovena debba godere di un'adeguata rappresentanza presso gli organi collegiali regionali consultivi competenti in materia di assetto amministrativo, utilizzo del territorio, strumenti urbanistici e programmazione economica e sociale.

Il comma 2 determina la procedura per l'elaborazione di un elenco ufficiale degli organi collegiali nella cui composizione, sentita la Commissione consultiva, debba risultare un numero congruo di rappresentanti della minoranza.

Il comma 3 dispone l'integrazione degli organi dell'Amministrazione regionale mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

I commi 4 e 5 definiscono le procedure per l'integrazione degli organi dell'Amministrazione regionale, ivi inclusa l'adozione di un apposito regolamento.

Sulla scorta di quanto emerso durante le interviste è lecito presumere che il presente articolo, ad oggi, non trovi attuazione.

I due referenti di SKGZ e SSO hanno comunque voluto spezzare una lancia a favore affermando che qualche comune e Direzione centrale della Regione, rispettivamente in concomitanza con l'insediamento di una nuova amministrazione comunale o all'avvio di una nuova legislatura, chiedono in effetti di avere una rappresentanza slovena in determinate commissioni, ad esempio in quella competente in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Hanno anche sottolineato che le modifiche istituzionali riguardanti il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena devono necessariamente coinvolgere i rappresentanti sloveni e prevedere l'uso della lingua slovena, e farlo sin dalle fasi preliminari di pianificazione delle aree di intervento e predisposizione di statuti e regolamenti. Si sono soffermati, per esempio, sulla reintroduzione delle ex province della Regione Autonoma FVG e sui nuovi organismi consultivi del Comune di Gorizia, in sostituzione dei Consigli circoscrizionali soppressi.

44

Art. 15

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena

L'art. 15 definisce il ruolo dell'Amministrazione regionale nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena. Nello specifico, prevede che il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia si avvalga della professionalità e dell'opera di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza a scopo di redazione e aggiornamento di un inventario dei beni che costituiscono il succitato patrimonio.

Alla luce di quanto emerso dalle interviste condotte non è possibile quantificare l'attuazione dell'articolo in esame: per fornire una valutazione accurata ci vorrebbe una campagna di catalogazione specifica in collaborazione con l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) e le istituzioni culturali e scientifiche della minoranza che si occupano del patrimonio storico e artistico della stessa, quali ad esempio la Biblioteca nazionale slovena e degli studi (NŠK) e altre biblioteche e istituzioni museali distribuite sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

Il sito del Catalogo regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia consente comunque già allo stato attuale di rinvenire alcune tipicità del patrimonio culturale sloveno, tra cui la Casa carsica di Repen, il Museo etnografico di Servola e testimonianze varie del carnevale in Benecia, il tutto corredato di didascalie in italiano e anche in sloveno.

Art. 17

Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena

Il comma 1 dell'art. 17 autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie per attivare e potenziare gli impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, provvedendo a tal fine alla concessione di contributi in conto capitale agli enti locali del territorio interessato. È una norma tesa a garantire la ricezione della programmazione radiotelevisiva in sloveno sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che l'Amministrazione regionale, per agevolare la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena, abbia facoltà di stipulare opportune convenzioni con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti radiotelevisive private locali.

Il consigliere regionale intervistato ha fatto presente la questione tuttora aperta dei sistemi di radiodiffusione presenti sul territorio regionale: da quando sono stati disattivati i trasmettitori in onda media, il segnale di Radio Trst A non copre più l'intero territorio di insediamento della comunità slovena in FVG, e lo stesso problema riguarda anche la programmazione RAI in lingua italiana rivolta alla comunità italiana in Slovenia. Il nuovo sistema radio digitale DAB+ dovrebbe sopperire a questa criticità, ma bisogna avere la garanzia che Radio Trst A venga inclusa nella frequenza digitale assegnata a livello regionale o in un'ipotetica frequenza transfrontaliera che integri anche i programmi di emittenti slovene, austriache e croate.

In tema di radiotelevisione pubblica sono ancora molte le questioni irrisolte, che pur non rientrando espressamente nel merito dell'articolo in esame ormai da anni, di fatto, non trovano un interlocutore. Tra queste meritano attenzione il contratto di servizio tra RAI e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la parte che concerne la programmazione slovena, da anni in attesa di rinnovo, e la mancata attuazione dell'art. 59 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in relazione alla sede regionale RAI FVG e alla programmazione slovena.

Capo V

Strumenti finanziari

Art. 18 ante

Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, l'Amministrazione regionale determina la ripartizione delle risorse statali da destinare alla minoranza linguistica slovena per le finalità di cui alla L. 38/2001. Le citate risorse statali sono definite nella legge finanziaria regionale approvata dal Consiglio regionale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale gli allegati al Documento tecnico di accompagnamento, approvato con delibera della Giunta regionale, in cui è indicata la ripartizione dei finanziamenti come da quote proposte e determinate in via preliminare dalla Commissione consultiva. Tale ripartizione delle risorse statali rimanda a specifici articoli della L.r. 26/2007, segnatamente:

- a) Art. 18 – «Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena»;
- b) Art. 19 – «Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione»;
- c) Art. 20 – «Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale»;
- d) Art. 18 ante – Quote di accantonamento.

Le risorse statali assegnate ai sensi della L. 38/2001 nel quadriennio 2021-2025 ammontano complessivamente a circa 10.000.000 di euro annui.

Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo in esame, l'Amministrazione regionale può anche prevedere delle quote di accantonamento da assegnare per eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

Fermo restando che la questione non è di competenza della Regione, gli intervistati hanno avanzato la richiesta di rivedere al rialzo le risorse statali alla luce del crollo del potere d'acquisto avutosi negli ultimi dieci anni: in base alle loro stime, la dotazione finanziaria dovrebbe essere adeguata all'inflazione e portata ad almeno 14.000.000 di euro.

Art. 18

Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena

In applicazione all'art. 16 della L. 38/2001, l'art. 18 della legge in esame disciplina le procedure per il finanziamento di attività e progetti a cura di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena riconosciuti dall'Amministrazione regionale come di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa. Il bilancio regionale prevede a tal fine il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, nel quale affluiscono le risorse statali come da riparto ai sensi dell'art. 18 ante della legge in esame.

I finanziamenti a valere sul citato Fondo sono disciplinati dal Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), adottato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246.

Gli enti e le organizzazioni della minoranza linguistica slovena ammessi ai contributi devono risultare iscritti in via preliminare all'Albo regionale di cui all'art. 5 della legge in esame.

Il citato art. 18 individua più categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica in FVG, che si illustrano nel prosieguo suddivisi per tipologia e settore di attività (v. Tabella 3).

46

Tabella 3: Tipologia e numero di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena in FVG beneficiari di risorse ai sensi dell'art. 18 della L. 26/2007.

ENTI E ORGANIZZAZIONI DI RILEVANZA PRIMARIA	N. ENTI E ORGANIZZAZIONI
Art. 18, comma 3: attività di tipo informativo ed editoriale in lingua slovena.	6
Art. 18, comma 4: servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, della cinematografia, nonché delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico.	4
Art. 18, comma 4 bis: attività di produzione e offerta nei settori del teatro e dello spettacolo unitamente all'organizzazione di palinsesti teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali.	3
Art. 18, comma 5: organismi a carattere associativo o federativo che svolgono prevalentemente attività di promozione, sostegno e aggregazione di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena, operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive su un'ampia dimensione territoriale, quantomeno ex provinciale.	4
Art. 18, comma 6: attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena.	8
Art. 18, comma 6 bis: attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena.	3

Ai sensi dell'art. 9, comma 116, della L.r. 13/2024 (Legge di stabilità 2025) si sono avute nel 2024 sette integrazioni all'elenco degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza linguistica slovena (Associazione Mladinski dom di Gorizia; Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega

vala Trieste-Gorizia; Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO); Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone; Sklad Mitja Čuk di Trieste; Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste; Centro studi - Študijski center Melanie Klein), sostanzialmente allo scopo di semplificare il sistema di finanziamento. Tutti gli enti e le organizzazioni di cui sopra sono stati infatti per anni beneficiari di strumenti straordinari di sostegno a valere sulle citate quote di accantonamento. I finanziamenti hanno assunto carattere continuativo una volta ottenuta la valutazione della Commissione consultiva circa l'importanza e la natura strategica degli enti e delle organizzazioni di cui sopra, che si rivolgono principalmente alle generazioni più giovani perseguendo il vitale obiettivo del consolidamento della lingua slovena.

Restando in tema, nel 2024 la P.O. Coordinamento lingue minoritarie ha pubblicato i seguenti due bandi:

- 1) Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena.
- 2) Bando per il finanziamento di programmi di attività extrascolastiche rivolto agli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena nelle ex Province di Trieste e Gorizia, nonché l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, finalizzato a consolidare, potenziare e ampliare l'uso della lingua slovena nonché fornire supporto a famiglie e istituti scolastici.

Gli intervistati ritengono che il meccanismo di finanziamento regionale con risorse statali ex L. 38/2001 sia efficace, in linea generale. A margine avanzano però una proposta, e cioè che si elabori un programma triennale sulla cui base definire il riparto delle risorse per un orizzonte temporale di tre anni – come del resto già previsto, ad esempio, per i finanziamenti alle organizzazioni della comunità linguistica friulana.

Art. 19

Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione

L'art. 19 della legge in esame disciplina la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui all'art. 8 della L. 38/2001. Tali risorse sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'art. 19 bis della legge in esame, nonché agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale per il FVG, e ancora agli organi della pubblica amministrazione e ai concessionari di servizi di pubblico interesse negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

Per la gestione delle procedure di erogazione dei contributi a favore delle pubbliche amministrazioni di cui sopra è dato mandato all'Ufficio centrale, che a tal fine ha istituito la Rete per la lingua slovena nella P.A., operativa dal gennaio 2019. Le attività della Rete presuppongono la stipula di un'apposita convenzione triennale tra la Regione Autonoma FVG e gli enti aderenti.

Previo recepimento delle indicazioni formulate dal Comitato paritetico nella determinazione del 12 giugno 2018, l'elenco dei soggetti inclusi nella Rete per il triennio 2019-2021 è stato formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1990 del 26 ottobre 2018, cui ha fatto seguito la deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 dell'8 ottobre 2021 riferita alla prosecuzione della Rete nel triennio 2022-2024. L'attuale composizione della Rete e il nuovo Piano triennale di riparto delle risorse destinate agli enti aderenti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 18 ottobre 2024, che stabilisce risorse pari a 1.200.000 euro annui per un totale di 3.600.000 euro complessivamente a disposizione negli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Come si evince dall'Allegato A alla D.G.R. 1536/2024, sono quaranta gli enti aderenti alla Rete, di cui:

- trentadue comuni,
- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA FVG,

- due Aziende sanitarie, nello specifico l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC),
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia (C.C.I.A.A.),
- l'Ufficio scolastico regionale,
- il Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste,
- il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- il Consorzio Culturale del Monfalconese quale ente che riunisce più amministrazioni comunali.

I comuni nell'ex provincia di Udine e anche alcuni nell'ex provincia di Gorizia sono dotati di sportelli per la lingua slovena attuati in forma associata.

I soggetti firmatari della Convenzione di adesione alla Rete hanno accesso ai servizi di consulenza linguistica forniti dall'Ufficio centrale e ai contributi finalizzati all'operatività degli sportelli per la lingua slovena. Le risorse assegnate in virtù dell'adesione alla Rete possono essere utilizzate per finalità di vario tipo, ad esempio per l'assunzione di sportellisti, la copertura dei costi derivanti dal personale in forza agli sportelli e l'esternalizzazione di traduzioni.

Alcuni enti facenti parte della Rete, come il Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste e il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, usufruiscono dei servizi dell'Ufficio centrale ma senza essere destinatari di contributi. Gode di uno status particolare anche l'Ufficio per le scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale per il FVG, che dall'Ufficio centrale riceverà dei servizi di traduzione anziché un contributo annuo. A tal fine è previsto un ulteriore ampliamento dell'organico dell'Ufficio centrale.

48

Gli enti che sottoscrivono la Convenzione di adesione alla Rete hanno facoltà di esternalizzare le traduzioni più impegnative, rivolgendosi a un'agenzia di traduzioni con cui l'Ufficio centrale abbia stipulato un apposito contratto d'appalto. Il personale dell'Ufficio centrale è dell'opinione che un modus operandi di questo tipo possa alleggerire il carico di lavoro degli sportelli per la lingua slovena, soprattutto in caso di sportellisti con conoscenza dello sloveno ma privi di competenze traduttive.

Tra i compiti dell'Ufficio centrale figurano anche l'acquisizione delle relazioni sulle attività svolte dai singoli soggetti aderenti alla Rete e il controllo della documentazione a supporto della rendicontazione delle spese sostenute con i contributi erogati, fermo restando che non spetta all'Ufficio centrale verificare i risultati conseguiti né l'impatto delle attività realizzate. Le convenzioni stipulate a partire dal 2025 contengono la raccomandazione che lo sportello per la lingua slovena debba essere visibile al pubblico. Altro punto di nuova introduzione è che gli enti aderenti alla Rete sono tenuti a tradurre internamente un determinato quantitativo di materiali propri.

L'Ufficio centrale ha mandato di concedere contributi anche sulla scorta di bandi dedicati, a favore di iniziative progettuali volte a promuovere l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione. A questo tipo di bandi possono presentare domanda gli enti locali e i concessionari di servizi di pubblico interesse ricadenti nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena anche se non aderenti alla Rete. Con decreto del Direttore n. 1344 del 31 luglio 2019 sono stati destinati a tal fine 770.000 euro per il triennio 2019-2021, cui hanno fatto seguito 500.000 euro resi disponibili per il triennio 2022-2024 a seguito di decreto n. 4507/AAL del 20 dicembre 2021; ad aprile [2025] è stato infine pubblicato il bando per il prossimo triennio, che vede uno stanziamento complessivo di 700.000 euro.

Dalle interviste emerge una dura critica al fatto che l'attuazione dell'art. 8 della L. 38/2001, nella Pubblica Amministrazione, sia finanziata principalmente con le risorse statali previste ai sensi dell'art. 18 ante – fanno eccezione in tal senso i comuni bilingui, in cui la conoscenza della lingua slovena è prerogativa di tutto il personale o comunque della maggior parte dei dipendenti. Riguardo a questo punto gli intervistati

ritengono che l'Amministrazione regionale e gli enti locali dovrebbero farsi carico in misura maggiore degli oneri derivanti dall'uso della lingua slovena in ambito pubblico, considerato che proprio nella diversità linguistica trova fondamento l'autonomia regionale.

Per una disamina completa del bilinguismo visivo nello spazio pubblico dei trentadue comuni del FVG in cui ex art. 10 L. 38/2001 è previsto che lo sloveno affianchi l'italiano nella toponomastica e nelle insegne pubbliche, si rimanda alla relazione presentata in occasione della III Conferenza regionale (Vidau 2022).

Art. 19 bis **Ufficio centrale per la lingua slovena**

L'articolo in esame attribuisce all'Ufficio centrale per la lingua slovena funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione, determinandone altresì compiti, struttura e funzionamento.

Considerato che l'Ufficio centrale e il suo operato sono stati oggetto di un'approfondita e articolata disamina nell'ambito di due relazioni presentate rispettivamente alla II e alla III Conferenza regionale (Grgič 2018; Grgič e Paclich 2022), in questa sede ci si soffermerà sugli aspetti di novità emersi dalle interviste.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, l'Ufficio centrale si adopera per la piena affermazione della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione, provvedendo in particolare a:

- servizi di traduzione e interpretariato per le necessità dell'Amministrazione regionale;
- formazione linguistica del personale operante nell'Amministrazione regionale e negli enti aderenti alla Rete;
- attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.

Con riferimento specifico ai soggetti facenti parte della Rete, l'Ufficio centrale fornisce principalmente servizi di consulenza linguistica, revisione delle traduzioni e assistenza nell'utilizzo del software di traduzione assistita in adozione (Trados).¹⁶

Il novero dei servizi linguistici forniti agli enti della Rete è stato ampliato, nel corso del tempo, e oggi include all'occorrenza anche servizi di interpretariato: di recente, ad esempio, il Comune di Gorizia ha richiesto all'Ufficio centrale l'interpretazione in occasione della cerimonia in programma a Gorizia il 15 marzo 2025 per il conferimento del premio "Santi Ilario e Taziano – Città Gorizia" ai presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor. Occasionalmente, poi, l'Ufficio centrale si presta a tradurre testi che possono risultare di utilità per tutte le amministrazioni comunali della Rete: così è stato nel caso dell'aggiornamento dei siti degli enti locali aderenti alla Rete secondo un unico modello di base, con un sistema di traduzioni condivise che il personale dell'Ufficio centrale reputa estremamente efficace, tanto da auspicare per il futuro maggiori investimenti in questa direzione.

Al bisogno, l'Ufficio centrale fornisce anche consulenza in ambito toponomastico, e infatti alcuni enti della Rete hanno già chiesto un parere su vari toponimi sloveni in fase di installazione della nuova cartellonistica stradale, soprattutto nell'ex provincia di Udine; anche Strade FVG, ANAS e altre realtà del settore trasporti e viabilità si sono rivolte all'Ufficio centrale per avere un parere qualificato, così come alcuni comuni della regione. L'Ufficio centrale si sta pertanto adoperando per stilare un elenco ufficiale di tutti i toponimi sloveni rinvenibili sul territorio regionale, al cui scopo è prevista la convocazione di riunioni di un gruppo terminologico per la toponomastica anche con il coinvolgimento dello SLORI. La proposta dell'Ufficio centrale è di integrare la L.r. 26/2007 con un articolo a sé stante che preveda un elenco ufficiale dei toponimi sloveni, sul modello dell'elenco recante le denominazioni toponimiche in friulano di cui all'art. 11 della L.r. 29/2007, riguardante la comunità linguistica friulana.

¹⁶ Software di traduzione assistita che consente di lavorare su una piattaforma condivisa, dotata di una memoria di traduzione comune a tutti gli utenti e di una base terminologica approvata (Grgič e Paclich 2022, 123).

Il personale dell'Ufficio centrale coinvolto nelle interviste riscontra un consistente aumento delle richieste di servizi linguistici in arrivo da Direzioni e Servizi regionali, riguardanti in particolar modo incarichi di traduzione e interpretariato. L'aumento delle richieste è senz'altro dovuto anche all'intensificazione delle relazioni bilaterali con la Slovenia nell'ambito degli eventi di GOI2025 allestiti a Gorizia e Nova Gorica – sinergie che procedono in parallelo ad altre ben più consuete, legate al Programma Interreg Italia-Slovenia, nel cui ambito è ormai consolidata la collaborazione con l'Autorità di gestione e il Segretariato congiunto.

L'Ufficio centrale effettua regolarmente servizi di interpretariato durante le sedute della Commissione consultiva e del Comitato paritetico.

Tra le varie attività portate avanti vi è anche la gestione di progetti propri in ambito linguistico: negli ultimi mesi, ad esempio, l'Ufficio centrale si è adoperato per una nuova traduzione in sloveno della Costituzione italiana, che a breve andrà in stampa e sarà distribuita a scuole e istituzioni varie.

Nel 2023 era stata la volta di un'altra pubblicazione, *La normativa di tutela degli Sloveni in Italia/Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji*, che raccoglie le disposizioni fondamentali in materia – ossia lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la L. 482/1999, la L. 38/2001, la L.r. 26/2007 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 – corredandole di traduzione a fronte in sloveno, il tutto realizzato dal Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero con la collaborazione dell'UC RA FVG e dello SLORI per il lavoro di traduzione, revisione linguistica e terminologica, e proofreading.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che all'Ufficio centrale spetti la creazione e gestione di un portale finalizzato a promuovere l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. In collaborazione con lo SLORI, l'Ufficio centrale gestisce pertanto anche *Jezik na klik* (www.jeziknaklik.it), portale ad accesso libero in cui confluiscono tutti i risultati del suo lavoro pluriennale, tra cui la Raccolta dei termini normati, documenti e modulistica varia in formato bilingue, nonché banche dati e altre risorse ancora di tipo linguistico e terminologico.¹⁷

Tutti gli intervistati hanno elogiato l'Ufficio centrale per l'esemplare e puntuale lavoro svolto sinora. Ciononostante non hanno mancato di evidenziare che soprattutto tra i concessionari di servizi di pubblico interesse l'uso dello sloveno risulta discutibile, e con esso anche una piena attuazione dell'art. 8 della L. 38/2001. Ci sarebbe da ragionare in termini di estensione della Rete anche a soggetti di questo tipo, ma l'attuale dotazione finanziaria non lo consente – sarebbe fattibile solo rivedendo al rialzo le risorse statali disponibili per le finalità di cui all'art. 8 della L. 38/2001.

Il personale dell'Ufficio centrale constata con vena critica che i corsi di formazione sull'utilizzo di Trados si sono ripagati solo in parte: se è vero che alcune delle risorse preposte ad attività di traduzione hanno accolto questo strumento con grande motivazione e se ne avvalgono regolarmente, altri Trados non l'hanno mai usato, principalmente a causa dei frequenti avvicendamenti di personale e delle esigue necessità di traduzione.

Non da ultimo, va qui rivolta la dovuta attenzione al Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno, presentato in occasione della III Conferenza regionale (Brezigar, Grgič e Jagodic 2022) e da allora rimasto inattuato. Gli intervistati avanzano la proposta che la L.r. 26/2007 venga integrata con un art. 19 ter che disciplini, per l'appunto, la politica linguistica per la lingua slovena. Il tema della politica linguistica andrebbe pertanto gestito a livello di sistema, di concerto con l'Amministrazione regionale, non fosse altro perché la comunità linguistica slovena in FVG si trova ad affrontare sfide capitali sul piano sociale – una su tutte, tra le più attuali, l'inverno demografico. Da parte di altri intervistati è emersa una certa cautela rispetto a quest'ultima proposta, sostenendo che andrebbe ripensata ulteriormente, in via preliminare, in modo da farla aderire a quelle che sono le effettive esigenze della minoranza slovena sul piano sociale e culturale.

¹⁷ Per maggiori informazioni sul portale *Jezik na klik* si rimanda alla relazione tecnico-scientifica a cura di Matejka Grgič e Fedra Pačlich (2022).

Art. 21

Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena

Il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena è istituito nel bilancio regionale. L'articolo qui in esame determina la tipologia di attività e i soggetti beneficiari di finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale con contributi a valere sul citato Fondo, segnatamente:

- a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche volte a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) iniziative tese ad approfondire la reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche sul territorio regionale;
- c) iniziative degli enti locali che favoriscano la collaborazione transfrontaliera nei settori cultura, educazione, sport e attività ricreative;
- d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti ad attività culturali, ricreative, sportive e aggregative della minoranza linguistica slovena.

Con riferimento alle iniziative di cui alle lettere a) e c), l'articolo in esame incoraggia la collaborazione con enti e amministrazioni locali della Repubblica di Slovenia.

Sin dal 2021 il Fondo regionale ammonta a 100.000 euro annui, ripartiti mediante bando tra le istituzioni scolastiche pubbliche affinché promuovano azioni volte a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa e didattica come previsto alla lettera a). Previo parere della Commissione consultiva, è la Giunta regionale a deliberare in merito alla pubblicazione del bando e alle modalità di finanziamento dei soggetti beneficiari. Gli intervistati segnalano a tal proposito che nei primi periodi di attuazione della L.r. 26/2007 la dotazione del Fondo era significativamente maggiore.

4. Conclusioni

Gli intervistati sono tutti concordi nel ritenere che la L.r. 26/2007 assicuri alla comunità linguistica slovena un quadro di tutela giuridica adeguato, a livello locale. Reputano ben avviato il lavoro della P.O. Coordinamento lingue minoritarie, impegnata a seguire tra l'altro le funzioni di Segreteria per la Commissione consultiva, la gestione dell'Albo regionale e il coordinamento delle procedure per i contributi a favore di enti e organizzazioni sloveni. Si ritiene inoltre che grazie al lavoro profuso dall'Ufficio centrale per la lingua slovena l'uso dello sloveno nell'Amministrazione regionale si sia ulteriormente consolidato ed esteso a nuovi ambiti, e ciò oltretutto con un deciso innalzamento della qualità di traduzioni e interpretazioni a uso della Regione e degli enti locali.

Dalle interviste sono emerse al contempo anche alcune criticità e carenze, che verranno esposte per punti qui di seguito con le relative proposte di intervento. Proprio questo, del resto, è lo scopo della Conferenza regionale: segnalare eventuali problematiche e prospettare soluzioni che portino a un miglioramento del quadro generale. I punti aperti sono stati portati in primo piano già in occasione delle precedenti Conferenze regionali, e volendo elaborare soluzioni ottimali occorre includerli quanto prima nei processi decisionali della politica.

Incrementare le risorse statali e regionali per l'attuazione della L.r. 26/2007

Dalla presente relazione si evince che l'Amministrazione regionale ha irrobustito e consolidato l'organico con conoscenza della lingua slovena, seppur vero che metà del personale in forza alla P.O. Coordinamento lingue minoritarie e all'Ufficio centrale è assunto con contratto di somministrazione. Va pertanto ribadito quanto evidenziato già in sede di III Conferenza regionale (Janežič 2022, 37), ovvero che i finanziamenti per l'uso della lingua slovena a valere sulle risorse disponibili ex art. 8 della L. 38/2001 erano concepiti in via transitoria, per dare impulso alle azioni messe in campo: dopo una prima fase iniziale l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i concessionari di servizi di pubblico interesse avrebbero dovuto sostenere principalmente con risorse proprie le assunzioni di personale con conoscenza della lingua slovena. Quello che invece ha preso piede è un meccanismo in cui il costo del personale assunto tramite agenzie di somministrazione del lavoro è finanziato con le risorse statali di cui all'art. 8 della L. 38/2001. Questa modalità di assunzione a tempo determinato preclude un'efficace pianificazione di lungo periodo, limitandosi alla mera gestione delle attività correnti con un orizzonte temporale che non va oltre l'esercizio in corso (Janežič 2022; Grgič e Pačich 2022). Come già menzionato nella presente relazione, è di conseguenza limitata, ad esempio, la ricaduta dei corsi di formazione promossi dall'Ufficio centrale, se si considera la dispersione del personale formato una volta sopraggiunta la scadenza del contratto.

Gli intervistati hanno perciò fatto presente la necessità di rivedere al rialzo la dotazione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena, perché ciò consentirebbe di realizzare le attività individuate alle lettere b), c) e d) dell'art. 21 della L.r. 26/2007. Così facendo, l'Amministrazione regionale potrebbe inserirsi ancora più saldamente nelle iniziative a sostegno dell'uso della lingua slovena in FVG tra i giovani e negli enti locali, consolidando al contempo le relazioni internazionali con la Slovenia e sostenendo economicamente la cooperazione tra le comunità linguistiche sul territorio regionale.

52

Stando alle valutazioni espresse dagli intervistati, l'ammontare delle risorse statali ex L. 38/2001, di cui l'Amministrazione regionale dispone a norma dell'art. 18 ante della L.r. 26/2007, va necessariamente rivisto al rialzo e portato dagli attuali 10.000.000 a 14.000.000 di euro annui, anche considerando gli adeguamenti all'inflazione. Un intervento di questo tipo consentirebbe ad esempio di incrementare la consistenza dei contributi a favore di quella parte di enti e organizzazioni cui allo stato attuale è destinata una percentuale esigua dei finanziamenti, e ancor più creerebbe i presupposti per realizzare ulteriori attività volte a consolidare l'uso dello sloveno tra i giovani. Vero è che l'Amministrazione regionale non ha voce in capitolo riguardo alla determinazione dell'importo delle risorse statali in questione, ma sembra comunque opportuno approfittare della IV Conferenza regionale per ribadire questo nodo fondamentale ancora da sciogliere.

Continuare ad ampliare e consolidare l'uso della lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali

Dalle valutazioni espresse dagli intervistati emerge che l'uso della lingua slovena in Regione è stato ulteriormente consolidato ed esteso a nuovi ambiti, e questo grazie soprattutto all'efficienza e professionalità messe in campo dalla P.O. Coordinamento lingue minoritarie e dall'Ufficio centrale.

Rimangono però da definire due punti vitali. Innanzitutto, gli intervistati propongono che l'Amministrazione regionale ampli ulteriormente la gamma di contenuti in sloveno sul proprio sito istituzionale, perché al momento non c'è sistematicità nel ricorso alla lingua slovena. Nella presente relazione sono state, sì, indicate alcune pagine o sezioni secondarie del sito della Regione consultabili anche in sloveno, ma ad esempio non ci sono riferimenti alla lingua slovena già all'apertura della home page. Gli intervistati sostengono che bisognerebbe stilare un elenco degli uffici e di altre strutture dell'Amministrazione regionale in cui è dovuto l'uso dello sloveno, come nel caso delle informazioni e dei servizi inerenti al settore agricolo di competenza della Regione.

In secondo luogo, l'Amministrazione regionale dovrebbe provvedere quanto prima a garantire un'opportuna presenza dello sloveno su insegne e targhe affisse presso uffici e altre strutture operative della Regione, perché dalla relazione emerge un uso dello sloveno molto lacunoso in questo ambito.

Un altro aspetto che si evince dalla relazione è la necessità di incoraggiare gli enti aderenti alla Rete a usufruire nella misura più ampia possibile dei materiali linguistici messi a disposizione dall'Ufficio centrale, visto e considerato che allo stato attuale i testi tradotti per le necessità degli enti locali, gli strumenti linguistici e altre risorse liberamente consultabili su *Jezik na klik* non risultano pienamente sfruttati – stesso discorso vale per Trados, il software di traduzione assistita in dotazione. Va detto comunque che le interviste danno conto anche dell'efficacia del lavoro di traduzione svolto su testi complessi fruibili in copia da più soggetti della Rete, il che porta a concludere che sarebbe opportuno proseguire in questa direzione.

Gli intervistati hanno puntualizzato che il ricorso allo sloveno è carente soprattutto in alcune amministrazioni locali e da parte dei concessionari di servizi di pubblico interesse – un tema, questo, che esula dalla L.r. 26/2007 ma che merita comunque di essere fatto presente in questa sede. A tal proposito è allarmante la situazione del Comune di Trieste, che al Consiglio comunale e anche a due Consigli circoscrizionali (Altipiano Est e Altipiano Ovest) non garantisce al momento il servizio di traduzione.

Come già rimarcato durante i lavori delle precedenti Conferenze regionali, il funzionamento degli sportelli per la lingua slovena attivi nell'ambito della Rete è caratterizzato da alcune negatività che vanno a detrimento non solo dello status della lingua slovena in ambito pubblico, ma anche dell'uso della stessa da parte dell'utenza. Tra le maggiori criticità vi è la durata delimitata dei finanziamenti, con meccanismo di erogazione impostato in trienni, cui si affiancano in alcuni casi le difficoltà a interfacciarsi con gli sportelli a causa degli orari ridotti e della loro scarsa visibilità.

Dalle interviste con i referenti dell'Ufficio centrale risulta che sarebbe opportuno integrare la L.r. 26/2007 con un articolo specifico che disciplini la toponomastica, anche corredato di un elenco ufficiale dei toponimi sloveni, essendo questo un ambito ancora non normato né dal punto di vista giuridico né linguistico. La formulazione dell'articolo in questione ricalcherebbe la norma omologa di cui alla L.r. 29/2007, valida per la comunità linguistica friulana.

Intervenire sulla mancata attuazione del Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno

Tra le risultanze dei lavori della III Conferenza regionale che non hanno avuto seguito all'atto pratico vale la pena di ricordare anche la mancata attuazione degli step proposti per la messa a punto del Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno (Brezigar, Grgič e Jagodic 2022). Essendo il concetto di fondo impostato in modo chiaro e trasparente, in chiusura dei lavori era stata presa a suo tempo la decisione di passare quanto prima alla fase attuativa.

In sede di Conferenza regionale si era specificato che la comunità slovena in Italia aveva bisogno (allora come adesso) di una politica linguistica attiva ed esplicita, concepita secondo un programma motivato e ragionato, perché solo così sarebbe potuta andare oltre la mera attuazione delle vigenti norme di salvaguardia e adoperarsi fattivamente per rafforzare lo status dello sloveno sul territorio regionale. In parallelo era stata segnalata la necessità di un ruolo più incisivo e di una maggiore presenza da parte della Regione Autonoma FVG, auspicando un *modus operandi* che si rifacesse al modello già avviato per la lingua friulana. Il Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno, così come prefigurato, prevede infatti la stesura di un Piano generale di politica linguistica strutturato su un orizzonte temporale di cinque anni, analogo a quello di cui si è dotata la comunità friulana. È questo un documento cardine, di rilevanza strategica in quanto va a definire gli obiettivi della politica linguistica, gli ambiti di intervento prioritari, i risultati attesi, nonché compiti e responsabilità dei singoli soggetti coinvolti. A livello organizzativo è prevista anche la predisposizione di un quadro di riferimento e dei meccanismi che andranno a creare le condizioni per la sistematica pianificazione e successiva attuazione degli interventi a favore dell'uso, dell'apprendimento e della promozione della lingua slovena in FVG. L'esecutivo regionale, operando in stretta collaborazione con le istituzioni di settore e le organizzazioni della società civile slovena, assumerebbe un ruolo maggiore nel pianificare le citate misure dandone mandato a un organo appositamente costituito.

Volendo dare forma concreta al Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno, il primissimo passo da compiere è procedere a un adeguamento della normativa regionale. Allo stato attuale la L.r. 26/2007 contempla, sì, nei suoi vari articoli, una serie di norme e misure volte alla tutela dello sloveno, ma andrebbe integrata con una disposizione supplementare che motivi la necessità di una politica linguistica regionale strutturata, andando al contempo a delineare gli obiettivi strategici del Programma, predisporre un iter apposito per l'elaborazione del Piano generale quinquennale, da illustrare ai lavori di ogni successiva Conferenza regionale, e che vada altresì a definire meccanismi e procedure di attuazione del Piano stesso nonché delinearne la costruzione finanziaria e l'organigramma. Imprescindibile è anche la creazione di un servizio specializzato preposto all'attuazione delle misure in questione, di competenza dell'Ufficio centrale o di una struttura (o agenzia) a sé stante. Trattandosi di misure supplementari che in quanto tali non trovano adeguata copertura nelle disponibilità dell'attuale assetto di tutela giuridica, se si vuole tradurre in realtà il Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno vanno necessariamente previste nuove risorse pluriennali ad hoc.

Il Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno è di estrema importanza in un'ottica di empowerment dei parlanti attuali e futuri della lingua slovena, come anche per una sua piena affermazione in Italia. Una politica linguistica attiva e inclusiva scaturisce dalla profonda convinzione che il plurilinguismo sia fonte di arricchimento per l'intera comunità di una data area, andando in tal senso in direzione di un progresso globale in ogni ambito della vita sociale.

Intervenire sulla grafia impropria di nomi e cognomi, e sul mancato uso dei segni diacritici

Nonostante gli appelli lanciati già in occasione delle precedenti Conferenze regionali (Janežič 2018; 2022) e a diversi tavoli istituzionali e politici, permane il tema dei nomi e cognomi riportati con una grafia impropria, come emerge dai riscontri del servizio di supporto giuridico-legale per i diritti linguistici *Za jezik* facente capo a SKGZ e SSO. Gli intervistati rilevano che i problemi sono creati soprattutto dai cambi di software o applicativi in uso presso la Pubblica Amministrazione, a livello statale, regionale o locale, specialmente se a gestirli sono dei concessionari di servizi di pubblico interesse. Eppure, anche stando così le cose non è del tutto chiara la causa a monte, se si pensa che nel mondo globalizzato di oggi la possibilità di usufruire di servizi digitali con funzionalità multilingue è ormai un dato di fatto. Si tratta di pura e semplice mancata attuazione delle norme di tutela, sintomo di scarsa attenzione, negligenza e ignoranza delle norme di salvaguardia a tutela delle minoranze. Le criticità vengono di conseguenza risolte man mano che si presentano, caso per caso, con soluzioni lasciate alla buona volontà delle persone di competenza. Gli intervistati segnalano in tal senso un vuoto normativo che riguarda sia la L. 38/2001 sia la L.r. 26/2007, perché nessuna delle due prevede a livello amministrativo la possibilità di annullare un dato procedimento qualora nomi e cognomi riportati nella relativa documentazione risultino errati per uso improprio dei segni diacritici.

Efficientare la valutazione della L.r. 26/2007

Gli intervistati ritengono che le valutazioni circa lo stato di attuazione della L.r. 26/2007, così come strutturate sotto forma di Conferenze regionali, siano sempre utili e di qualità. Va però puntualizzato che rimangono finì a se stesse nel momento in cui le conclusioni tratte a fine lavori, con annesse linee di indirizzo e decisioni, non entrano di lì in poi a far parte del dibattito politico né dei processi decisionali a livello regionale e oltre. È pertanto opportuno ribadire la proposta degli intervistati di costituire un organismo congiunto formato dai rappresentanti di tutte e tre le comunità linguistiche della regione, che sotto l'egida dell'Amministrazione regionale promuova il confronto di pareri e buone pratiche, e rinsaldi le sinergie reciproche.

Il tema della valutazione, a detta degli intervistati, si ripropone anche per quanto riguarda l'impatto delle risorse assegnate agli enti aderenti alla Rete. Allo stato attuale, infatti, l'Amministrazione regionale non dispone di strumenti adeguati in grado di verificare: a) che i contributi erogati siano effettivamente utilizzati per le finalità di consolidamento e diffusione della lingua slovena; b) che tipo di impatto hanno in termini di uso della lingua slovena nell'ambiente di riferimento di un dato ente.

Altrettanto opportuno sarebbe introdurre un sistema di valutazione del livello di sloveno conseguito dai partecipanti al termine dei corsi organizzati dall'Ufficio centrale, in modo tale da riuscire a valutare con maggiore cognizione di causa l'efficacia delle attività di formazione svolte e, più in generale, la qualità dell'offerta formativa.

Ampliare le funzioni della Commissione consultiva

Dalle considerazioni esposte nel corso delle interviste emerge una necessità di ampliamento delle funzioni in capo alla Commissione consultiva secondo il ruolo prefigurato nella L.r. 26/2007. Come già sottolineato durante i lavori della III Conferenza regionale (Blažina & Jarc 2022, 49), la Commissione consultiva si occupa principalmente della ripartizione delle risorse a favore della minoranza slovena. I poteri che le vengono conferiti a norma di legge sono tuttavia più ampi, essendo riconosciuta quale organo di consulenza generale su ogni questione e problematica riguardante la minoranza linguistica slovena in FVG. La Commissione consultiva è dunque competente per legge a fornire pareri su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale oppure di enti e agenzie regionali, e ha altresì facoltà di formulare autonomamente osservazioni e proposte legate alle finalità di cui all'art. 1 della citata legge.

Gli intervistati si dicono critici rispetto al sistema di votazione e ai processi decisionali interni alla Commissione consultiva, sottolineando a tal riguardo la necessità che le decisioni vengano adottate con voto esplicito dei componenti tenuto conto del parere di maggioranza. Altro punto rimarcato nelle interviste è che la Commissione consultiva debba approvare in via preliminare ogni decisione inerente ai finanziamenti, pena il venir meno della sua autorevolezza e del ruolo per il quale è stata concepita.

Garantire una rappresentanza della minoranza slovena negli organi regionali

In chiusura va nuovamente portata all'attenzione una questione fondamentale, benché non rientri strettamente nel merito della legge in esame, ovvero l'elezione di rappresentanti sloveni al Consiglio regionale del FVG e al Parlamento italiano. L'attuazione delle norme di tutela è infatti espressione di una complessa attività di concertazione nonché della partecipazione degli eletti di lingua slovena ai processi decisionali della politica, senza cui l'attuazione delle norme di salvaguardia a livello regionale, e non solo, risulterebbe fortemente impoverita, se non già preclusa.

Dalla presente relazione emerge al contempo che la rappresentanza slovena presso l'Amministrazione regionale non è conforme al disposto dell'art. 14 della legge in esame, in materia di tutela degli interessi sociali, economici e ambientali. L'articolo citato, di per sé, consentirebbe alla minoranza linguistica slovena di dare voce diretta ai propri interessi presso gli organi collegiali regionali consultivi che sono competenti in materia di assetto amministrativo, utilizzo del territorio, strumenti urbanistici e programmazione economica e sociale, se non fosse che, di fatto, questo articolo rimane inattuato.

Accrescere la partecipazione a bandi e gare europei

Al fine di dare attuazione agli artt. 3 e 4 della legge in esame, rispettivamente in materia di rapporti internazionali e collaborazione tra le identità linguistiche regionali, l'Amministrazione regionale è invitata a continuare a sostenere la partecipazione di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena a bandi e gare europei, sia proponendosi come partner sia con un sostegno di principio. L'esperienza positiva che si sta avendo con il progetto *CrossTerm* ha mostrato che la collaborazione tra la Regione e le istituzioni delle minoranze attive nel campo della politica linguistica e della diffusione delle lingue minoritarie nell'area di confine e sul territorio regionale è in grado di concorrere fattivamente a una risoluzione costruttiva delle problematiche comuni.

Assegnare una frequenza digitale a Radio Trst A

In applicazione all'art. 17 della legge in esame, in tema di interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua slovena, l'Amministrazione regionale è chiamata a interloquire con la RAI nelle opportune sedi per assegnare una frequenza ai programmi in lingua slovena di Radio Trst A nell'ambito del nuovo sistema di trasmissione radio digitale DAB+, in modo tale che il segnale dell'emittente copra l'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

5. Nota conclusiva

La presente relazione può concludersi con l'auspicio che l'Amministrazione regionale e gli enti locali, al di là delle carenze individuate, continuino ad adoperarsi in un'ottica di piena e continua attuazione della L.r. 26/2007, tendendo lo sguardo alla crescita dello status sociale e politico della comunità linguistica slovena in FVG e ancor più della comunità regionale tutta, quale unicum di plurilinguismo e multiculturalità, espressione di un pluralismo maturo e dello Stato di diritto – aspetti da cui nessun moderno ordinamento sociale e politico può prescindere.

Bibliografia

Advisory Committee on the FCNM - Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, 2024. *Sixth Report submitted by Italy. Pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities – received on 14 March 2024*, <https://rm.coe.int/6th-sr-italy-en/1680aef223>.

Brezigar, S., Grgič, M. e Jagodic, D., 2022. Un modello di politica linguistica regionale per la lingua slovena: premesse teoriche, obiettivi, ambiti di intervento e assetto istituzionale. In: Jagodic, D. (a cura di), *Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Trieste, 12 e 19 novembre 2021*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 141–170.

Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Repubblica di Slovenia, 2024. *V° Comitato Congiunto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Repubblica di Slovenia – Dichiarazione congiunta*, www.gov.si/novice/2024-03-26-peto-zasedanje-skupnega-odbor-a-republike-slovenije-avtonomne-dezele-furlanije-julijske-krajine/.

Grgič, M., 2018. Ufficio centrale per la lingua slovena e rete dei servizi sul territorio. Analisi dello stato attuale, aspetti teorici e modelli organizzativi. In: A. Janežič e D. Jagodic (a cura di), *Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Gorizia, 24 novembre 2017, Trieste, 25 novembre 2017*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 73–88.

Grgič, M. e Paclich, F., 2022. Ufficio centrale per la lingua slovena presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: riepilogo del lavoro svolto e sfide future. In: D. Jagodic (a cura di), *Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Trieste, 12 e 19 novembre 2021*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 119–135.

Jagodic, D., 2016. Sloveni in Italia: area di insediamento e tendenze demografiche. In: N. Bogatec e Z. Vidau (a cura di), *Una comunità nel cuore dell'Europa: gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio*. Carocci, Roma, 43–52.

Janežič, A., 2018. Dieci anni dall'approvazione della legge regionale 26/2007. I risultati ottenuti, le difficoltà nell'attuazione delle norme e le carenze dell'attuale disciplina normativa. In: A. Janežič e D. Jagodic (a cura di), *Seconda conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Gorizia, 24 novembre 2017, Trieste, 25 novembre 2017*, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 35–48.

Janežič, A., 2022. La valutazione dell'applicazione delle norme di salvaguardia della legge di tutela: difficoltà registrate e eventuali mancanze. In: Jagodic, D. (a cura di), *Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Trieste, 12 e 19 novembre 2021*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 33–45.

Mezgec, M., 2022. Istruzione plurilingue nella Val Canale: mito o scenario reale? In: Jagodic, D. (a cura di), *Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Trieste, 12 e 19 novembre 2021*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 53–76.

Mezgec, M. e Vidau, Z., 2024. Jezikovna krajina na naselitvenem območju Slovenk in Slovencev v Italiji. In: Grgič, M. (a cura di), *Slovenščina v Italiji*, SLORI, Trieste, 79–100.

Vidau, Z., 2022. Verifica del grado di attuazione delle disposizioni ai sensi dell'art. 10 della Legge 38/2001 in materia di insegne pubbliche e toponomastica. In: Jagodic, D. (a cura di), *Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica, Trieste, 12 e 19 novembre 2021*. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 81–113.

DIBATTITO

VALENTINA REPINI

CONSIGLIERA COMUNALE DI TRIESTE

In questo mio intervento farò un breve punto della situazione su quella che da parte del Comune di Trieste è un'attuazione lacunosa e discontinua della L. 38/2001, illustrando al contempo lo stato dei fatti circa l'uso della lingua slovena in Consiglio comunale.

Nel Consiglio comunale di Trieste l'uso della lingua slovena non è ancora sistematizzato. Al momento è ammesso solo nei saluti istituzionali in apertura dei lavori consiliari e in occasione delle commemorazioni legate alla comunità nazionale slovena, con l'oratore comunque tenuto alla traduzione in italiano – e già questo non è che un mero gesto di cortesia del presidente del Consiglio comunale, con l'implicito che a livello giuridico non c'è alcuna garanzia che tale diritto permanga in futuro.

Nei numerosi colloqui occorsi con il presidente del Consiglio comunale, il direttore generale e il direttore dell'area Affari generali ed istituzionali si è affrontato il tema della misinterpretazione della legge di tutela da parte del Comune di Trieste. Il Comune si è sempre richiamato al solo decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'art. 10 della legge di tutela, che disciplina le insegne pubbliche e la toponomastica stabilendo l'uso della lingua slovena solo in determinate aree – ad esempio, in specifici rioni di Trieste. A tal riguardo abbiamo ottenuto che venga rispettata l'ampia applicabilità dell'art. 9, in materia di funzionamento degli organi elettivi, in tutto l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della L. 38/2001 e al Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007.

Siccome il diritto all'uso della lingua slovena non è previsto né da Statuto comunale né dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e dei vari Consigli circoscrizionali, ci stiamo adoperando per delle modifiche in tal senso. Abbiamo messo a punto delle proposte integrative concrete, che andrebbero a creare i presupposti per l'uso ufficiale dello sloveno e gli annessi servizi di interpretariato se non altro in occasioni ufficiali e commemorative.

Il Comune di Trieste è in ritardo anche sulle attrezzature per l'interpretariato di cui dotare l'aula consiliare e all'attivo non ha nemmeno un (o un') interprete, mentre l'unica traduttrice per la lingua slovena è stata trasferita allo sportello linguistico di Esatto.

Nel marzo 2025 ha aderito in forte ritardo alla Rete per la lingua slovena nella P.A. del FVG, peraltro senza una chiara programmazione né ulteriore personale qualificato. Le circoscrizioni in cui la comunità nazionale slovena è fortemente presente, come ad esempio l'Altipiano Est, sono sguarnite dal dicembre 2024 di risorse per i servizi di segreteria e interpretariato, il che la dice lunga sulla mancanza di un approccio sistemico.

Altrettanto discontinua è l'attuazione del bilinguismo visivo laddove previsto per legge (ad esempio in caso di lavori pubblici, servizi per la viabilità, avvisi elettorali e sim. – uno su tutti, il caso del tram di Opicina senza alcun tipo di scritta in sloveno). Analogamente, le comunicazioni del Comune ai genitori degli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali con lingua d'insegnamento slovena sono rese spesso e volentieri solo in italiano. Le difformità vanno puntualmente segnalate, perché le disposizioni di legge non si attuano in automatico.

Proponiamo perciò:

1. che si apportino modifiche allo Statuto comunale nonché al Regolamento del Consiglio comunale e al Regolamento dei Consigli circoscrizionali (attualmente in esame), in modo tale da garantire sistematicità e continuità al diritto all'uso della lingua slovena nelle sedute del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;
2. che si assumano nuove risorse qualificate da adibire al lavoro di traduzione e agli sportelli per la lingua slovena;
3. che vengano attivati tutti gli sportelli per la lingua slovena previsti dalla Convenzione di adesione alla Rete per la lingua slovena FVG nel triennio 2025-2027;
4. che sia garantito un regolare servizio di segreteria e interpretariato nei Consigli circoscrizionali, specialmente nelle circoscrizioni ad elevata concentrazione di appartenenti alla comunità nazionale slovena.

Va poi sottolineato che senza volontà politica non ci saranno miglioramenti – e l'attuale maggioranza in Consiglio comunale non è propensa a una svolta in tal senso. Di nostro, pertanto, continueremo a fare pressione sia all'interno del Comune sia tramite gli organi di controllo, al che dev'essere centrale e più incisivo il ruolo rivestito dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

In chiusura vorrei accennare a un ultimo tema fondamentale. Dobbiamo tenere presente i drastici cambiamenti – demografici, sociali e tecnologici – occorsi dal 2001, anno in cui fu varata la legge di tutela. Se allora l'uso di internet era decisamente meno diffuso e i social media nemmeno esistevano, oggi proprio l'ambiente digitale va creando un grande gap tuttora incolmato dalla normativa attualmente in vigore – i servizi digitali, infatti, non sono contemplati. La cittadinanza usufruisce sempre più spesso delle piattaforme digitali, che in molti casi sono accessibili solo in italiano. Un ulteriore nodo è quello dei social media, divenuti ormai un canale imprescindibile per i Comuni per assicurarsi visibilità e riconoscibilità. Citerò a tal proposito un caso circoscritto ma eloquente: quando il Comune pubblica sui suoi profili social delle storie, delle foto o altri contenuti sul territorio, spesso e volentieri si tratta di post esclusivamente in italiano. In casi del genere sorge spontanea una domanda: è inosservanza delle norme sul bilinguismo visivo, essendo contenuti su località che ricadono nell'ambito territoriale di applicazione di tali norme, o si ha piuttosto a che fare con un vuoto normativo? E ancora: se all'ingresso in una località abbiamo un cartello bilingue e su internet la stessa località è indicata solo in italiano (per non parlare della sezione di presentazione esclusivamente in italiano), possiamo realmente dirci d'accordo con un tale *modus operandi*? Quella che all'apparenza può sembrare un'inezia mostra in realtà come il nuovo mondo digitale stia aprendo a nuove e importantissime questioni, che impongono una risoluzione a livello sia politico che legislativo.

MARJAN DRUFOVKA

SINDACO DEL COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO

Nel nostro Comune, il Comune di San Floriano del Collio, che è veramente piccolo (ha meno di mille abitanti), siamo consapevoli dell'importanza di mantenere e anzi potenziare l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione. Al momento la situazione è stabile, nel senso che tutti gli uffici hanno un'adeguata copertura di organico con conoscenza della lingua slovena, ma in passato abbiamo già dovuto fare i conti con serie difficoltà che hanno avuto ripercussioni dirette su qualità e accessibilità dei servizi per i cittadini di lingua slovena. Sono tutte esperienze che ci rinsaldano nella convinzione che sia necessario garantire una stabilità di personale a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione dei servizi in lingua slovena.

Proprio la carenza di personale con conoscenza dello sloveno è infatti una delle principali criticità. Quando vengono banditi dei concorsi spesso constatiamo che è un'impresa reclutare candidati idonei, che siano in possesso della dovuta conoscenza dello sloveno. Per questo, mossi dalla solidarietà, stiamo dando una mano al Comune di Doberdò del Lago, dove un nostro dipendente dell'Ufficio tecnico (categoria D) va ad aiutare per qualche ora alla settimana. Forse sarebbe bene ragionare in un'ottica di rete, cosicché ad esempio il dipendente di un comune possa seguire l'avanzamento delle opere edilizie nel proprio comune e in quello associato, e viceversa due dipendenti dell'altro comune, chiaramente di categoria inferiore, potrebbero provvedere per entrambi i comuni alle pratiche di ordinaria amministrazione riguardanti i rapporti con il pubblico, i sopralluoghi, l'acquisto di carburante ecc. Non è però questo l'unico ambito in cui la dotazione di personale rappresenta una sfida. Nel giro di breve tempo il nostro Comune vedrà il pensionamento dell'addetta alla contabilità e sarà necessario trovare un'adeguata risorsa che la sostituisca, in modo tale da garantire il normale svolgimento delle attività di questa importante struttura.

Un'altra questione particolarmente pressante è quella dello sportello per la lingua slovena nei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di applicazione della legge di tutela. Attualmente le assunzioni possono essere solo a tempo determinato, con i frequenti avvicendamenti di personale che ne derivano, essendo i dipendenti alla ricerca di opportunità di lavoro più sicure e stabili. Al Comune di San Floriano del Collio abbiamo già da anni delle risorse umane eccezionali. Di conseguenza spesso accade che conoscenze, esperienze e investimenti – sia dei Comuni che della Regione – vadano a finire in niente. Le risorse umane assunte presso gli sportelli per la lingua slovena frequentano regolarmente i workshop e gli altri eventi di formazione per addetti al settore organizzati dall'Ufficio centrale per la lingua slovena presso la Regione Autonoma FVG. Inoltre, utilizzano software di traduzione complessi e costosi, finanziati dalla Regione Autonoma FVG, che richiedono un'ulteriore formazione per essere maneggiati in modo efficace – il che richiede tempo, impegno e fondi. Stabilizzare gli sportelli per la lingua slovena nei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di applicazione della legge di tutela eviterebbe tutto ciò.

In ogni comune c'è poi un altro aspetto in primo piano, oltre ai problemi di personale, ovvero mantenere sul territorio almeno una scuola primaria con lingua d'insegnamento slovena. Focalizzarsi solo sul numero degli iscritti è troppo restrittivo – dopotutto, la scuola dell'infanzia e la primaria sono il cuore pulsante di ogni comunità. Dove c'è una scuola c'è vita, c'è futuro e ci sono opportunità di sviluppo. Chiudere delle scuole avrebbe conseguenze devastanti per i nostri comuni, che vantano una lunga storia e lasciano intravedere un futuro promettente. Scuole e asili formano i nostri bambini, li rendono individui responsabili e consapevoli, che andranno a costruire il futuro di queste comunità. Ogni chiusura sarebbe pertanto un duro colpo per la comunità slovena.

Intendo inoltre segnalare il problema dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, l'ANNCSU, in cui l'indicazione delle varie località non tiene conto degli eventuali toponimi in lingua slovena; non si tratta di una questione puramente tecnica, bensì di rispetto del nostro patrimonio culturale e della nostra storia. L'uso dei toponimi sloveni è di capitale importanza in un'ottica di salvaguardia dell'identità e di riconoscimento dell'apporto della comunità slovena alla ricchezza storica e culturale di questo territorio. Per questo è essenziale che le denominazioni bilingui dei comuni (es. San Floriano del Collio / Števerjan) siano adottate in modo coerente e sistematico, e che i nomi di persona vengano riportati secondo la grafia corretta, segni diacritici inclusi, in tutti i programmi e le applicazioni legati al rilascio di attestati, certificati, documenti vari ecc.

È però con una nota positiva che intendo chiudere il mio intervento. Mi fa molto piacere che l'Ufficio centrale per la lingua slovena abbia tradotto la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma FVG: si tratta di un importante passo avanti in direzione di un pieno bilinguismo, che ci fornisce degli strumenti preziosi per avvicinare la dimensione politica e civica ai giovani, futuro della nostra comunità. Se vogliamo che i giovani si sentano inclusi e pronti a plasmare il nostro futuro comune, allora dobbiamo metterli nelle condizioni di avere accesso alle fonti di diritto fondamentali in una lingua che sia loro familiare. Insieme possiamo creare un ambiente in cui lo sloveno sia una lingua vitale, rispettata e paritaria.



PETER FERFOGLIA

SINDACO DEL COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO

Innanzitutto vorrei rivolgere un sincero ringraziamento alla Regione Autonoma FVG e a tutti gli organizzatori per questa preziosa opportunità di scambio di opinioni. Per noi amministratori locali, incontri come questo non sono semplicemente un momento di valutazione del percorso compiuto, ma anche un incentivo a dare impulso alle politiche a sostegno della nostra comunità slovena.

A Doberdò del Lago la lingua e la cultura slovena sono un elemento sostanziale della nostra identità. Dare compiuta attuazione alla L.r. 26/2007 è per noi un'esigenza concreta, ma ciò di cui più di tutto hanno bisogno i comuni di piccole dimensioni come il nostro sono strumenti pratici che consentano un'efficace applicazione delle norme di tutela.

In questo senso vorrei commentare positivamente gli sforzi profusi dalla Regione Autonoma FVG ai fini del ripristino delle province: per le aree abitate dalla minoranza linguistica slovena, e a maggior ragione per i comuni meno popolosi, le province potrebbero risultare un pilastro fondamentale in termini di sostegno e integrazione.

Concordo fermamente sul fatto che ci sia da risolvere il nodo del personale degli uffici tecnici, di cui si è sentito parlare anche prima, per cui consentitemi di avanzare una proposta concreta, ovvero che a livello provinciale siano garantiti uno o più segretari comunali destinati a operare per lo più nei comuni di minori dimensioni. Queste figure dovrebbero essere a conoscenza del tema delle minoranze e, se possibile, avere anche padronanza dello sloveno, così da riuscire a seguire in modo continuato un determinato gruppo di comuni, nei quali presenziare a rotazione – anche solo una o due volte alla settimana per singolo comune, già questo sarebbe un notevole passo avanti. In questo modo si abbatterebbero i costi guadagnando al contempo in qualità e continuità dei servizi amministrativi, specie negli ambiti in cui è determinante il ruolo del segretario comunale.

Sono un po' confuso: potrebbe essere l'età, ma credo piuttosto sia per questa IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena. Pensavo fosse un'opportunità per un dettagliato punto della situazione sulla scorta delle acquisizioni fornite dalle relazioni tecnico-scientifiche – e a tal riguardo lo SLORI ha svolto un lavoro straordinario, vista l'impareggiabile disamina che abbiamo avuto modo di ascoltare sulle principali criticità. I contenuti esposti non dovrebbero però innescare un dibattito circoscritto a noi (*rappresentanti nonché esponenti della comunità nazionale slovena*), com'è di fatto oggi – questa Conferenza dovrebbe configurarsi piuttosto come un'opportunità di confronto qualificato con i rappresentanti della Regione Autonoma FVG, che però qui, purtroppo, non vedo presenti.

Come già rimarcato in apertura dell'intervento sono un po' confuso, perché è evidente che continuo a interpretare in malo modo il senso profondo di queste Conferenze regionali. O magari mi faccio delle illusioni. Al netto di tutti gli elaborati non c'è molto da scrivere e nemmeno da dire. I punti critici sono stati messi in luce con estrema precisione, e non si tratta di problemi venuti fuori stamattina né la settimana scorsa e nemmeno il mese o l'anno scorso. Sono problemi che si trascinano ormai da anni. Il quadro di riferimento è dato dalla L.r. 26/2007, che funge da pilastro per capire se le cose cambiano in meglio o in peggio. La presidente dello SLORI ha esordito con ottimismo affermando che la situazione è in miglioramento, salvo poi indicare lei stessa, nel prosieguo dell'intervento, che le cose non stanno andando nella direzione giusta. In modo analogo si è mossa anche la ricercatrice Zaira Vidau. Ci tengo a sottolineare, a titolo di esempio, che la Regione avrebbe dovuto potenziare con finanziamenti propri la dotazione finanziaria erogata dallo Stato, cosa che ad oggi non è avvenuta considerando che si limita a ripartire tra gli enti della minoranza slovena fondi provenienti dalle casse statali. Questa è una grande nota dolente, che non fa che acuirsi con il passare degli anni.

Aggiungo anche un aneddoto riguardante l'insegnamento e la promozione della lingua slovena nelle scuole italiane. Non solo non ci sono soldi per simili progetti, che dunque non trovano fonti di finanziamento, ma un mese fa è successo addirittura che la presidenza della Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale per il FVG, ha inoltrato alle scuole con lingua d'insegnamento italiana una comunicazione secondo cui ai sensi della L. 482/1999 erano a disposizione dei fondi per la valorizzazione delle lingue di minoranza presenti in regione, al che una secondaria di Gorizia con lingua d'insegnamento italiana, intenzionata a realizzare un progetto per la promozione dello sloveno, ha chiesto ulteriori informazioni. E cosa si è vista rispondere? Che la Regione Autonoma FVG ha dirottato sul friulano le risorse stanziolate dal governo italiano per la valorizzazione dello sloveno ai sensi della L. 482/1999. Non solo, dunque, la L.r. 26/2007 non si è tradotta nella creazione di un'opportuna architettura finanziaria per la minoranza slovena, come previsto dalla legge medesima, ma la Giunta regionale ha addirittura riassegnato alla minoranza friulana le risorse destinate agli sloveni ai sensi della L. 482/1999, oltretutto senza il benché minimo confronto con la Commissione consultiva né il suo coinvolgimento in fase decisionale.

MARTIN LISSIACH

MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA (SKGZ)

Sottoscriverei quanto detto dal signor Semolič. Mi scorre davanti agli occhi il 2012, quando si svolse la I Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena. A Roma, quella volta, c'era stato uno strappo. Sembrava che il personale degli enti e delle organizzazioni slovene sarebbe rimasto a casa, niente più stipendio. Ci radunammo in protesta davanti all'Auditorium di Gorizia, che ospitava la Conferenza regionale. Io da bravo mi ero preparato, per cui mi spesi in grandi paroloni e iniziai a leggere. In sala ci ritrovammo soli (*solo noi sloveni*), perché dalle fila della Regione Autonoma FVG l'unico presente era l'allora consigliere Igor Kocijančič. Di colpo battei sul tavolo dicendo che non avrei più parlato, perché era come parlare a se stessi. Noi sloveni ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, e volendo proseguire sull'onda di quanto già detto da Livio Semolič, l'obiettivo della Conferenza regionale dovrebbe essere quello di verificare ciò che è stato fatto nell'arco dei cinque anni precedenti.

Alla luce delle relazioni esaustive dello SLORI mi verrebbe da dire che possiamo anche prendere e andare a casa. Alla scorsa Conferenza regionale fui responsabile insieme alla collega Fulvia Premolin di coordinare il gruppo di lavoro per la politica linguistica. La partecipazione fu tanta, e così anche il lavoro. La relazione dello SLORI, che in quest'occasione sono andato a rileggermi, fu ritenuta impeccabile da quel gruppo di lavoro. Ci sentimmo anzi in imbarazzo, non potendo obiettare di non avere in effetti niente da aggiungere – era come essere in riunione per un bel niente. Di fatto ci trovavamo tutti d'accordo sul testo della relazione. Ciò che lo SLORI aveva predisposto andava sviluppato, e avevamo anche trovato il modo. In base allo stesso principio che aveva ispirato l'istituzione dell'Ufficio centrale per la lingua slovena, ovvero un art. 19 *ter* della L.r. 26/2007 in materia di politica linguistica. Gli step operativi erano definiti: inviare una proposta al Consiglio regionale, confrontarsi con l'assessore competente e con la Giunta regionale.

L'SKGZ ha puntualmente ribadito la necessità di dare attuazione alle conclusioni emerse dalla precedente Conferenza regionale. E nel momento in cui vogliamo portare l'attenzione degli amministratori pubblici su determinate istanze, sarebbe opportuno che almeno le sentissero, perché per il resto sembra che le relazioni della Conferenza siano in ben pochi a leggerle. Un altro punto che ricordo dall'ultima Conferenza è la relazione di Adriana Janežič, che giustamente si chiedeva come venissero finanziate le assunzioni nelle strutture della Regione; nella relazione di questa edizione lo si è scritto in modo più chiaro: con fondi della legge di tutela nazionale 38/2001. Anche questo è un aspetto su cui ci sarebbe da discutere. Domandiamoci quanto la Regione Autonoma FVG di fatto sostenga la comunità nazionale slovena mettendo mano al bilancio regionale. E in che misura le conclusioni formulate dalle precedenti Conferenze regionali, dunque anche della I e della II, trovino attuazione – e chi, eventualmente, dovrebbe occuparsene. Altrimenti, in occasioni come questa, perdiamo solo tempo.

CONCLUSIONI

MARKO JARC

PRESIDENTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA SLOVENA

Moderatore prima sessione dei lavori

Ringrazio la presidente dello SLORI Sara Brezigar per il discorso introduttivo e la ricercatrice Zaira Vidau per la relazione tecnico-scientifica, nonché tutti gli intervenuti al dibattito. A partire dal documento che ci è stato sottoposto e dalla seguente discussione sono stati enucleati alcuni punti salienti:

- 1) Anzitutto mi sembra opportuno mettere in risalto la necessità di adeguare, o di incrementare, il volume degli stanziamenti statali e regionali da destinare all'attuazione della normativa di tutela a favore della minoranza slovena in Italia. Particolarmente problematica risulta l'applicazione dell'art. 8 della L. 38/2001, concernente l'uso della lingua slovena nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In realtà il progetto di legge intendeva questi fondi quali soluzione temporanea, visto che in un secondo momento sarebbe spettato agli enti pubblici finanziare questi servizi tramite i propri bilanci. Ma così non è stato. Fintanto che i fondi saranno disponibili, gli enti pubblici consentiranno l'esercizio del diritto all'uso della lingua slovena; tuttavia avanziamo il legittimo dubbio che, qualora i finanziamenti subissero un taglio, l'utenza interessata verrebbe impossibilitata a beneficiare di questo suo diritto. Una simile prospettiva è ovviamente inaccettabile.

Oltretutto le risorse finanziarie non bastano più. Gli stanziamenti stabiliti dalla L. 38/2001 non sono mai stati adeguati all'inflazione, quindi è giunto il momento di rivedere queste dotazioni. La Rete per la lingua slovena nella P.A. del FVG continua a estendersi, richiedendo conseguentemente maggiori incentivi: se vogliamo adempiere alle disposizioni dettate dall'art. 8, ma l'importo dei finanziamenti rimane invariato, bisognerà attingere ad altre fonti. Occorre sollecitare gli enti pubblici ad assumersi l'onere di garantire il diritto all'uso della lingua slovena: quest'onere deriva essenzialmente dall'assunzione di personale qualificato.

Nella P.A. va espressamente incentivata l'immissione in servizio di impiegati che abbiano competenze appropriate e conoscenza della lingua slovena. A livello regionale la questione è abbastanza ben regolata, mentre a livello comunale la situazione è insoddisfacente, principalmente perché traduttori, interpreti e addetti agli sportelli linguistici sono precari, vengono cioè assunti con contratti a tempo determinato. Questa prassi non garantisce la qualità né la continuità dei servizi. Ribadisco dunque la necessità che siano gli enti stessi a farsi carico degli oneri relativi alla messa in pratica dell'art. 8 della L. 38/2001. La questione va risolta a livello sistemico, poiché non può essere che traduttori e interpreti continuino a lavorare da precari fuori organico.

- 2) È stata poi sottolineata la necessità di allargare e consolidare l'utilizzo della lingua slovena all'interno degli organismi elettivi. La consigliera comunale Valentina Repini ha rilevato in particolare l'esigenza di adattare i regolamenti degli organismi elettivi nel caso specifico del Comune di Trieste e delle sue Circoscrizioni. Inoltre il funzionamento del sistema degli sportelli per la lingua slovena è stato valutato come inefficace, soprattutto per le criticità relative all'assunzione di personale qualificato.



- 3) È emersa anche la necessità di adottare un Piano generale di politica linguistica per lo sloveno, nonché un sistema di controllo e valutazione del piano stesso. Un primo passo importante potrebbe essere la trasposizione di alcuni articoli della Legge regionale per la tutela della lingua friulana (L.r. 29/2007) alla Legge per la tutela della minoranza linguistica slovena (L.r. 26/2007), naturalmente fatte salve le dovute modifiche che soddisfino i bisogni specifici della comunità slovena. Bisogna cominciare a mettere seriamente in pratica una politica linguistica che va concepita in modo organico.
- 4) Di grande attualità è poi la questione della grafia corretta di nomi e cognomi, inclusi i segni diacritici, ma anche la richiesta di una maggior presenza dello sloveno su siti web istituzionali degli enti pubblici in FVG. È più che evidente che gran parte delle informazioni accessibili online non sono tradotte in sloveno, pertanto bisogna provvedere in questo senso.
- 5) Concordo anche sulla necessità di vigilare sull'applicazione delle conclusioni indicate dalle Conferenze regionali sulla tutela della minoranza slovena, il che si ricollega strettamente al ruolo della Commissione consultiva, cui la legge attribuisce più funzioni e competenze rispetto a quelle che essa esercita effettivamente. Tra queste si inserisca il controllo sulla concreta osservanza delle linee guida formulate dalle Conferenze regionali.
- 6) Un'ultima questione urgente riguarda il canale radiofonico Radio Trst A, che ancora non trasmette in digitale. Nel passaggio dal sistema analogico a quello digitale bisogna prestare attenzione che alla RAI venga assegnata una corrispondente banda di frequenza.

PIERPAOLO ROBERTI

ASSESSORE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

L'Amministrazione regionale esprime la massima disponibilità a rivedere le norme e il funzionamento della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

In merito all'adozione di un Piano generale di politica linguistica, si evidenzia che l'impianto previsto per la lingua friulana non può essere semplicemente replicato per la lingua slovena, in quanto i contesti normativi e operativi sono differenti. È pertanto necessaria una discussione più ampia, che includa anche la ridefinizione delle priorità di finanziamento e la valutazione degli impatti sull'ordinamento complessivo.

Si sottolinea che l'introduzione di un Piano generale di politica linguistica potrebbe comportare una potenziale riduzione dell'attenzione verso altre attività attualmente finanziate nell'ambito delle norme sulla tutela della minoranza slovena. Le difficoltà oggettive riscontrate in passato sono riconosciute, ma si conferma la piena disponibilità a collaborare anche con l'ARLeF, ente tecnico incaricato della redazione del Piano per la lingua friulana, al fine di estendere tale esperienza al contesto sloveno.

Riguardo all'utilizzo dei fondi statali per gli sportelli linguistici nella Pubblica Amministrazione, si conferma l'apertura al confronto. Tuttavia si evidenzia che tale scelta potrebbe incidere sui bilanci degli enti locali, già in difficoltà nel reperimento di personale, soprattutto nei piccoli comuni, dove anche l'organizzazione dei concorsi risulta complessa.

Relativamente alla Commissione consultiva, si ribadisce la disponibilità a valutare un ampliamento delle competenze, anche oltre quanto previsto dalla normativa vigente, qualora si ritenga opportuno intervenire sulla legge di tutela. Si fa tuttavia presente che l'adozione di un Piano generale di politica linguistica, come avviene per la lingua friulana, comporta una programmazione quinquennale delle azioni da intraprendere, rendendo meno compatibile una gestione flessibile delle risorse da parte della Commissione consultiva.

Infine si conferma la volontà, condivisa dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio, di apportare tutte le modifiche necessarie per rafforzare la tutela della comunità slovena. Si riconosce inoltre la complessità delle scelte da compiere e la necessità di ponderarle attentamente per evitare conflitti e garantire un miglioramento effettivo della situazione esistente. La disponibilità alla collaborazione rimane massima, come dimostrato negli anni precedenti.

SECONDA SESSIONE

Verifica dello stato di attuazione
dei provvedimenti a favore del resiano
e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone,
del Torre e della Val Canale



RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA



1. Introduzione

La presente relazione analizza lo stato di attuazione dei provvedimenti messi in atto a favore del resiano e delle varianti dialettali della lingua slovena nelle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale ai sensi degli artt. 20 e 22 della Legge regionale n. 26 del 16 novembre 2007, intitolata “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”.

I provvedimenti in questione finanziano una serie di attività e progetti che riflettono piuttosto bene l'articolata realtà della comunità slovena insediata nella provincia di Udine, caratterizzata da uno sviluppo sociale, economico, culturale e linguistico del tutto peculiare. Nelle aree di insediamento autoctono della comunità slovena in provincia di Udine, infatti, specifiche circostanze storiche hanno innescato dinamiche divergenti rispetto a quelle osservate negli altri territori italiani dov'è storicamente presente la comunità slovena (Brezigar, 2016, 28). Per esempio, la Slavia friulana è stata annessa al Regno d'Italia già nel 1866 e ciò ha precluso agli sloveni locali l'accesso alle scuole con lingua d'insegnamento slovena che erano invece attive nei territori rimasti sotto l'Impero austro-ungarico. Le vicissitudini storiche dell'ultimo secolo e mezzo hanno condizionato la presenza della lingua slovena nella provincia di Udine, cui è toccato un destino diverso da quello delle province di Trieste e Gorizia, tanto che le differenze rimangono tutt'oggi alquanto marcate. Si è così instaurata l'esigenza di un rafforzamento della tutela legislativa a favore di questa specifica comunità sia a livello statale (Legge 23 febbraio 2001, n. 38 “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia” – di seguito: L. 38/2001) sia a livello regionale (Legge regionale n. 26 del 16 novembre 2007 “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena” – di seguito: L.r. 26/2007).

Entrambe le leggi prevedono misure specifiche per la provincia di Udine, riconoscendo la necessità di sostenere lo sviluppo sociale, economico e ambientale dell'area abitata dalla comunità slovena, anche attraverso lo stanziamento di fondi espressamente rivolti al sostegno del resiano e degli altri dialetti delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. Oggetto del nostro approfondimento saranno in particolare i provvedimenti, definiti agli artt. 20, 21 bis e 22 della L.r. 26/2007.

L'art. 20 della L.r. 26/2007 prevede un contributo annuo da destinare alle finalità di cui all'art. 21, Comma 3, della L. 38/2001. In passato il finanziamento era indirizzato alle Unioni Territoriali Intercomunali (tra cui UTI Canal del Ferro - Val Canale, UTI del Torre e UTI del Natisone), poi soppresse ai sensi della L.r. 21/2019 e sostituite, a partire dal 1° gennaio 2021, con altri enti di decentramento regionale. Gran parte dei fondi ex art. 20 vengono oggi destinati a due Comunità di Montagna (Canal del Ferro e Val Canale; del Natisone e Torre), mentre in parte minore vanno ad alcune associazioni locali. L'art. 20 sostiene attività finalizzate allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei comuni che rientrano nel territorio di riferimento e facenti parte dell'area di insediamento della comunità slovena.

L' art. 21 bis della L.r. 26/2007 prevede un contributo speciale per il Comune di San Pietro al Natisone. L'articolo autorizza l'Amministrazione regionale a concedere annualmente un contributo a copertura delle spese che l'Amministrazione comunale sostiene per la manutenzione e la gestione ordinaria dell'Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e l'allestimento dei locali scolastici. L'articolo non viene più attuato da molti anni, pertanto lo abbiamo omissis dalla nostra rilevazione.

L'art. 22 della L.r. 26/2007 prevede invece contributi specifici per mettere in campo misure a sostegno del resiano e delle varianti linguistiche che si parlano nelle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. I programmi di intervento in favore del resiano possono essere presentati dal Comune di Resia, nonché da

enti e associazioni aventi sede legale nel medesimo comune. Per la promozione delle varietà dialettali delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative proposti dai comuni, nonché da enti e associazioni aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.

Gli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007 attingono a differenti fonti di finanziamento: l'art. 20 si rifà sui fondi statali (art. 21, comma 3, della L. 38/2001), mentre l'art. 22 pesca dal bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In questa sede presentiamo una verifica approfondita sull'attuazione dei provvedimenti posti in essere ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007. In primo luogo, forniremo un resoconto degli interventi finanziati negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 nei territori di insediamento della comunità slovena in provincia di Udine, anche tenendo conto delle testimonianze raccolte tra i rappresentanti degli enti beneficiari dei fondi e tra i rappresentanti degli organismi preposti all'assegnazione dei fondi. Riporteremo quindi le principali criticità segnalate, insieme ad alcuni suggerimenti volti a migliorare e ottimizzare il processo di ripartizione dei fondi in questione. Nella parte conclusiva confronteremo le nostre risultanze con quelle presentate da Ilaria Ciccone e Živa Gruden, che nel 2017 hanno svolto un'analoga rilevazione in occasione della II Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (di seguito: Conferenza regionale).

2. Metodologia

Nel predisporre la presente relazione – riguardante l'attuazione degli interventi contemplati dalla L.r. 26/2007 nella provincia di Udine – abbiamo anzitutto preso in esame i decreti regionali riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie ex artt. 20 e 22. I documenti sono stati forniti dal Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Regione Autonoma FVG, ovvero dalla sezione preposta agli interventi rivolti alla minoranza slovena. In seconda battuta si è presa visione dei contributi erogati nel quadriennio 2021-2024, vale a dire nell'arco temporale intercorrente tra la III e la IV Conferenza regionale. Infine abbiamo condotto una serie di interviste interpellando i rappresentanti degli enti e delle associazioni beneficiarie dei fondi, al fine di valutare l'efficacia delle iniziative poste in essere, ma anche eventuali criticità nelle procedure di assegnazione dei fondi e nella realizzazione dei progetti.

Su un totale di 15 enti beneficiari, soltanto 9 hanno aderito all'ultima fase di approfondimento tramite intervista.

Dei 9 enti che si sono sottoposti all'intervista:

- 2 risultano beneficiari esclusivamente dei fondi ex art. 20;
- 5 risultano beneficiari esclusivamente dei fondi ex art. 22;
- 2 risultano beneficiari dei fondi ex artt. 20 e 22.

Tabella 1: Elenco degli enti intervistati, suddivisi in base al principio territoriale e all'articolo di riferimento

	Beneficiari ai sensi dell'art. 20	Beneficiari ai sensi dell'art. 22
Val Canale e Canal del Ferro		
1	Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale	
Valli del Natisone e del Torre		
2	Istituto per la cultura slovena	
3	Istituto per l'istruzione slovena	
4		Centro ricerche culturali di Lusevera
5		Circolo culturale Rečan Aldo Klodič
6	Comunità di Montagna del Natisone e Torre	
Val Resia		
7		Comune di Resia
8		Circolo culturale resiano "Rozajanski Dum"
9		PS Krama, mercanti di storie ETS

Le interviste sono state svolte tra marzo e aprile 2025, nel periodo immediatamente antecedente alla IV Conferenza regionale. I colloqui si sono tenuti in diverse modalità: in presenza (vis-a-vis), da remoto tramite videoconferenza, o in forma scritta. Si tratta di interviste semistrutturate, composte da sette domande principali, eventualmente adattate alle singole realtà.

Agli intervistati sono state poste i seguenti quesiti:

1. Quali provvedimenti ha attuato l'ente rappresentato con i fondi previsti dagli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007?
2. Ritiene sufficienti le risorse assegnate? In caso di risposta negativa: in quali misure ritiene che si debba investire ulteriormente?
3. Come valuta la procedura di accesso e di gestione dei fondi?
4. Come hanno influito i provvedimenti concretizzati sullo sviluppo sociale, economico e ambientale, nonché sulla politica linguistica del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena?
5. Risultano esserci interventi programmati, ma non attuati? Quali difficoltà avete incontrato?
6. Come valuta la comunicazione con l'ufficio regionale competente?
7. Ha dei possibili suggerimenti da condividere in merito a quanto detto?

Per poter tracciare un quadro più completo possibile, abbiamo inoltre somministrato il questionario ad alcuni rappresentanti dell'Amministrazione regionale coinvolti nella procedura di assegnazione dei fondi. Nello specifico abbiamo richiesto un colloquio con l'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché con il titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero. Infine abbiamo raccolto il parere del componente della Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena (di seguito: Commissione consultiva) eletto per la provincia di Udine, che attualmente ricopre anche il ruolo di assessore e vice sindaco nel Comune di Drenchia.

74

3. Interventi ai sensi dell'art. 20 della L.r. 26/2007

3.1. Attività e progetti finanziati

L'art. 20 della L.r. 26/2007, che recepisce l'art. 21 della L. 38/2001, specifica che un contributo annuo disposto dallo Stato sia destinato ai territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale. Sentite le proposte della Commissione consultiva in merito alla concessione e alla ripartizione dei fondi, l'Assessorato regionale competente comunica agli enti beneficiari l'ammontare dei finanziamenti e ne determina, più o meno nel dettaglio, la destinazione.

Prima di inoltrarci nell'analisi dei dati raccolti, forniamo una rappresentazione schematica dei fondi stanziati nel quadriennio 2021-2024. Per ciascun anno di esercizio la tabella riporta l'area di intervento, l'ente beneficiario, l'entità del contributo e il piano di utilizzo.

Tabella 2: Analisi dei finanziamenti stanziati ai sensi dell'art. 20 della L.r. 26/2007 nel periodo 2021-2024

Area di intervento	Ente beneficiario	Finanziamento	Piano di utilizzo
2021			
Val Canale e Canal del Ferro	Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale	340.000 eur	Sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane operanti nei territori in cui è insediata la minoranza linguistica slovena, finalizzato all'abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute, nel rispetto delle regole europee.
		204.000 eur	Interventi di manutenzione su proprietà pubbliche; interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari utili al mantenimento del territorio.
		80.000 eur	Organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca, in collaborazione con gli istituti scolastici insediati nel territorio della Val Canale.
Totale			624.000 eur
Valli del Natisone e del Torre	Comunità di Montagna Natisone e Torre	660.000 eur	Sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane operanti nei territori in cui è insediata la minoranza linguistica slovena, finalizzato all'abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute, nel rispetto delle regole europee.
		396.000 eur	Interventi di manutenzione su proprietà pubbliche; interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari utili al mantenimento del territorio.
		200.000 eur	Valorizzazione e incremento delle produzioni frutticole autoctone e orticole di montagna.
	Istituto per l'istruzione slovena	35.000 eur	Organizzazione e gestione di un sistema di trasporto per gli alunni residenti al di fuori del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone fino alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Organizzazione e gestione di un sistema trasporto per gli ex alunni dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone che frequentano ora le scuole secondarie di secondo grado di Gorizia.
Totale			1.291.000 eur
Totale finanziamenti ai sensi dell'art. 20 per l'anno 2021			1.915.000 eur

Area di intervento	Ente beneficiario	Finanziamento	Piano di utilizzo
2022			
Val Canale e Canal del Ferro	-	-	-
Valli del Natisone e del Torre	Comunità di Montagna Natisone e Torre	80.000 eur	Lavori di adeguamento e miglioramento della struttura che ospita il Museo etnografico e il Centro culturale della minoranza slovena.
	Istituto per l'istruzione slovena	35.000 eur	Organizzazione e gestione di un sistema di trasporto per gli alunni residenti al di fuori del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone fino alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Organizzazione e gestione di un sistema trasporto per gli ex alunni dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone che frequentano ora le scuole secondarie di secondo grado di Gorizia.
Totale			115.000 eur
Totale finanziamenti ai sensi dell'Art. 20 per l'anno 2022			115.000 eur
2023			
Val Canale e Canal del Ferro	Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale	381.150 eur	Sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane operanti nei territori in cui è insediata la minoranza linguistica slovena, finalizzato all'abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute, nel rispetto delle regole europee.
		163.350 eur	Interventi di manutenzione su proprietà pubbliche; interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari utili al mantenimento del territorio.
Totale			544.500 eur

Area di intervento	Ente beneficiario	Finanziamento	Piano di utilizzo
Valli del Natisone e del Torre	Comunità di Montagna Natisone e Torre	663.300 eur	Sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane operanti nei territori in cui è insediata la minoranza linguistica slovena, finalizzato all'abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute, nel rispetto delle regole europee.
		331.650 eur	Interventi di manutenzione su proprietà pubbliche; interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari utili al mantenimento del territorio.
		110.550 eur	Prosecuzione e implementazione del progetto di valorizzazione e incremento delle produzioni frutticole autoctone e orticole di montagna.
	Istituto per la cultura slovena	450.000 eur	Implementazione e coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu".
	Istituto per l'istruzione slovena	35.000 eur	Organizzazione e gestione di un sistema di trasporto per gli alunni residenti al di fuori del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone fino alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Organizzazione e gestione di un sistema trasporto per gli ex alunni dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone che frequentano ora le scuole secondarie di secondo grado di Gorizia.
5.000 eur		Programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani, da svolgersi nell'anno 2024.	
		Totale	1.595.500 eur
		Totale finanziamenti ai sensi dell'art. 20 per l'anno 2023	2.140.000 eur

Area di intervento	Ente beneficiario	Finanziamento	Piano di utilizzo
2024			
Val Canale e Canal del Ferro	-	-	-
Valli del Natisone e del Torre	Istituto per l'istruzione slovena	40.000 eur	Organizzazione e gestione di un sistema di trasporto per gli alunni residenti al di fuori del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone fino alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Organizzazione e gestione di un sistema trasporto per gli ex alunni dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone che frequentano ora le scuole secondarie di secondo grado di Gorizia.
		5.000 eur	Programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani, da svolgersi nell'anno 2024.
Totale			45.000 eur
Totale finanziamenti ai sensi dell'art. 20 per l'anno 2024			45.000 eur
AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI NEL QUADRIENNIO 2021-2024			4.215.000 eur

Come si evince dallo schema, il totale dei contributi erogati ex art. 20 della L.r. 26/2007 per il quadriennio 2021-2024 ammonta a 4.215.000 eur. Una fetta sostanziale delle risorse è stata destinata alle Valli del Natisone e del Torre (3.046.500 eur), mentre una quota inferiore all'area della Val Canale e Canal del Ferro (1.168.500 eur). Una parte consistente dei progetti finanziati è a cadenza triennale.

I maggiori beneficiari dei fondi ex art. 20 della L.r. 26/2007 risultano essere le due Comunità di montagna: circa 2/3 dei fondi sono stati stanziati per le Valli del Natisone e del Torre, mentre 1/3 per la Val Canale e Canal del Ferro. Gli altri enti beneficiari sono l'Istituto per la cultura slovena e l'Istituto per l'istruzione slovena, entrambi aventi sede a San Pietro del Natisone.

3.2. Valutazioni degli enti beneficiari

Di seguito riportiamo le principali risultanze emerse dalle interviste con i rappresentanti degli enti beneficiari dei fondi.

3.2.1. Procedura di assegnazione dei fondi

Ad avanzare le principali osservazioni rispetto alla procedura di assegnazione dei fondi è la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, che rileva alcune criticità. L'attuale procedura prevede che i finanziamenti vengano erogati alla Comunità di Montagna, che però non ha facoltà di potersi esprimere, né di formulare indicazioni circa l'impiego delle risorse. Gli intervistati fanno presente che in passato l'impiego delle risorse era interamente demandato ai territori, consentendo così all'ente di presentare un piano di sviluppo coerente per l'area montana di competenza. La Comunità di Montagna, di concerto con i tre comuni dell'area, individuava in tal modo gli interventi prioritari e li inseriva in un programma di sviluppo territoriale, quindi li trasmetteva all'Amministrazione regionale per l'approvazione definitiva. Ultimamente

la Comunità di Montagna lamenta invece un suo scarso coinvolgimento nella fase di definizione degli obiettivi di sviluppo. La Comunità richiede inoltre di poter accedere a risorse supplementari per agevolare piccoli investimenti.

Più in generale, tutti gli enti interpellati esprimono soddisfazione riguardo alla comunicazione con l'Amministrazione regionale, valutandola ottima in tutte le fasi del procedimento.

3.2.2. *Gestione dei fondi assegnati*

Entrambe le Comunità di Montagna non hanno riscontrato particolari difficoltà rispetto alla gestione dei contributi erogati, con qualche parziale eccezione. La Comunità di Montagna Natisone e Torre, per esempio, lamenta alcune criticità nell'ambito delle opere di manutenzione pubblica; in particolare denunciano la carenza di personale e le continue modifiche alle normative, due fattori determinanti che rallentano l'attuazione delle iniziative programmate.

Merita qui evidenziare il *Progetto Benečija* che fa capo all'Istituto per la cultura slovena. Trattasi di un importante progetto triennale, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico di 15 comuni che si estendono dalle Valli del Natisone fino alla Val Resia. Tra le altre cose il progetto si propone di raccordare tutti i portatori di interesse (enti pubblici, ristoratori, albergatori e imprese locali) per facilitarne il dialogo e la collaborazione, così da promuovere un effettivo sviluppo economico in ambito turistico. Considerata la complessità del progetto, l'ente gestore rileva delle criticità riguardo ai tempi di accreditamento dei fondi sul conto del beneficiario. E cioè: l'acconto, equivalente all'80% del finanziamento annuale, viene liquidato all'ente beneficiario soltanto nel mese di aprile, successivamente all'approvazione del rendiconto delle spese per l'anno precedente. Ciò limita, o addirittura preclude, la possibilità di programmare le attività progettuali nei primi mesi dell'anno. Un'ulteriore difficoltà si riscontra nella stessa procedura di rendicontazione che deve riguardare l'importo complessivo del finanziamento annuale, motivo per cui l'ente beneficiario si vede costretto a richiedere un fido bancario a copertura del restante 20% delle spese. Il tutto contribuisce a creare una situazione di instabilità e incertezza, non solo in termini di programmazione e attuazione degli interventi, ma anche per quanto concerne il pagamento del personale attivo sul progetto o l'assunzione di nuovi collaboratori.

Non si segnalano invece criticità nelle attività progettuali gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena, che con le risorse ricevute riesce a far fronte agli impegni programmati. Questi prevedono principalmente l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto per gli alunni che frequentano l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, nonché di un ulteriore sistema di trasporto per gli ex alunni che hanno deciso di proseguire gli studi in lingua slovena nelle scuole secondarie di secondo grado di Gorizia.

3.2.3. *Impatto delle misure sullo sviluppo economico del territorio e osservazioni aggiuntive*

In linea di massima tutti gli enti si dicono soddisfatti dei risultati prodotti dagli interventi attuati.

Le Comunità di Montagna apprezzano soprattutto i finanziamenti erogati a sostegno delle piccole imprese locali, stimandone il grande valore. Negli ultimi anni le stesse imprese hanno riconosciuto la bontà di tali interventi. La Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale chiede tuttavia un consolidamento e un incremento dei finanziamenti, che consentirebbe di avviare alcuni piccoli investimenti per potenziare lo sviluppo economico e del territorio.

Significativi sono altresì gli interventi mirati alla valorizzazione e all'incremento delle produzioni frutticole autoctone e orticole di montagna. In particolare la Comunità di Montagna Natisone e Torre li giudica di notevole utilità per lo sviluppo dell'economia locale, con ricadute positive anche nel comparto turistico.

Anche l'articolato progetto di promozione e crescita turistica coordinato dall'Istituto di cultura slovena pare produrre i primi risultati soddisfacenti. Molti sforzi sono tesi alla creazione di una rete di collaborazioni con i maggiori enti turistici a livello regionale e internazionale.

3.3. Valutazioni delle autorità competenti per le procedure di assegnazione

A integrazione di quanto esplicitato dagli enti beneficiari, riportiamo le osservazioni di alcuni rappresentanti delle autorità competenti in materia di pianificazione e attuazione delle procedure di assegnazione dei contributi. Come specificato nelle premesse metodologiche, presso la Regione Autonoma FVG abbiamo interpellato due rappresentanti: 1) l'Assessore alle autonomie locali con delega alle lingue minoritarie; 2) il titolare di P.O. per il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero. Abbiamo inoltre sentito il componente della Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena eletto in rappresentanza della provincia di Udine.

Il titolare di P.O. per il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero ha illustrato nel dettaglio la procedura di ripartizione dei finanziamenti ex art. 20. Vi svolge un ruolo chiave la Commissione consultiva, che risulta così composta: a) assessore regionale competente, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) sei membri – due per ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine – designati dalle due organizzazioni di riferimento della minoranza slovena; c) tre membri, uno per ciascuna delle tre province, scelti dall'Assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali; d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Il titolare di P.O. per il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero spiega che l'ammontare delle risorse da ripartire non è fisso, ma viene definito di volta in volta dalla Commissione consultiva. La ripartizione del budget viene rivista annualmente, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali e degli indirizzi prioritari della stessa commissione. L'Assessore regionale chiarisce inoltre che la commissione, pur animata dalle migliori intenzioni e pur cercando le soluzioni più proficue, non è sempre riuscita a soddisfare tutte le richieste.

80 | L'Amministrazione regionale ha comunque un occhio di riguardo per gli enti locali, soprattutto per quelli che amministrano le Valli del Natisone e del Torre. Questi ultimi faticano a reclutare personale qualificato, principalmente a causa dei flussi migratori in uscita che interessano le giovani generazioni, senza contare che il fenomeno dello spopolamento generale colpisce duramente l'intera area di riferimento. L'Assessore individua nel Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) un possibile strumento di supporto nella promozione del turismo locale, in particolare nelle Valli del Natisone, anche al fine di contrastare l'abbandono delle aree interne e contenere l'esodo delle risorse umane.

Il componente della Commissione consultiva eletto per la provincia di Udine sollecita invece una riflessione approfondita sulla destinazione delle risorse erogate ai sensi dell'art. 20 alle Comunità di Montagna, segnalando la necessità di un maggiore sostegno finanziario alle piccole imprese che operano sul territorio e che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo socio-economico delle valli.

La seguente tabella propone una sintesi degli importi annuali andati a sostegno degli interventi finalizzati allo sviluppo sociale, economico e ambientale della Val Canale e Canal del Ferro, nonché delle Valli Natisone e del Torre, ai sensi dell'art. 20 della L.r. 26/2007. Risulta evidente che nell'ultimo biennio 2023-2024 il volume dei finanziamenti erogato alle Valli del Natisone e del Torre è aumentato rispetto al biennio precedente 2021-2022 (+ 234.000 Eur), mentre il volume dei finanziamenti stanziati per la Val Canale e la Valle del Ferro è diminuito (- 69.500 eur).

Tabella 3: Fondi erogati nel periodo 2021-2024 ai sensi dell'art. 20 della L.r. 26/2007

	Fondi erogati nel 2021	Fondi erogati nel 2022	Fondi erogati nel 2023	Fondi erogati nel 2024
Val Canale e Canal del Ferro	624.000 eur		554.500 eur	
Valli Natisone e Torre	1.291.000 eur	115.000 eur	1.595.500 eur	45.000 eur
Importo totale	1.915.000 eur	115.000 eur	2.140.000 eur	45.000 eur
Totale 2021-2024: 4.215.000 eur				

Sebbene la tabella evidenzi alcune fluttuazioni negli importi erogati, gli enti beneficiari si proclamano relativamente soddisfatti dei contributi ricevuti; tuttavia fanno presente che incentivi più cospicui andrebbero a consolidare e stimolare un ulteriore sviluppo delle loro attività istituzionali, che puntano a una sempre maggior professionalità e qualità dell'offerta.

4. Interventi ai sensi dell'art. 22 della L.r. 26/2007

4.1. Progetti e attività finanziate

I contributi per interventi a sostegno del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale sono previsti dall'art. 22 della L.r. 26/2007. A stabilire i criteri e le modalità di finanziamento dei programmi d'intervento a favore del resiano è la Giunta regionale che, mediante apposita delibera, definisce anche l'importo a sostegno di tali programmi. Vengono inoltre finanziati interventi per promuovere e consolidare l'uso delle varietà dialettali delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale che vengono proposti dai comuni, nonché da enti e associazioni dei medesimi territori.

Tra il 2021 e il 2024, ai sensi dell'articolo in questione, sono stati versati contributi annuali a destinazione vincolata (2021: Decreto 1663/AAL; 2022: Decreto 2088/AAL; 2023: Decreto 35436/GRFVG; 2024: Decreto 32856/GRFVG).

Gli interventi pianificati e realizzati sono di varia tipologia e piuttosto diversificati. La Tabella 2 riporta una sintesi cronologica delle attività e dei progetti realizzati nel periodo 2021-2024, indicandone l'area di riferimento, l'ente beneficiario e l'importo del finanziamento.

Tabella 4: Rassegna cronologica (2021-2024) degli interventi e dei rispettivi contributi erogati, suddivisi per ente beneficiario e area di intervento.

Area di intervento	Ente beneficiario	Intervento	Finanziamento
Anno 2021			
Val Resia ¹	Comune di Resia	<i>Grammatica resiana</i>	15.000,00 eur
Totale			15.000,00 eur
Valli del Natisone e del Torre ²	Circolo culturale Rečan Aldo Klodič	<i>Piha čez doline</i>	15.000,00 eur
	Istituto per la cultura slovena	<i>Zlate roke</i>	15.000,00 eur
	Comune di Pulfero	<i>Lingua e tradizioni delle Valli del Natisone</i>	15.000,00 eur
	Centro ricerche culturali di Lusevera	<i>Quattro sentieri. Sulle tracce delle donne dei boschi</i>	15.000,00 eur
	Centro culturale Jacopo Stellini	<i>Marve</i>	5.000,00 eur
Totale			65.000,00 eur
Val Canale	-	-	-
Totale			-
Totale intera area di intervento 2021			80.000,00 EUR

¹ Nel 2021 sono stati presentati altri tre progetti a favore del resiano: 1) *Skrite baside*, 2) *Trak-piccola audioteca* e 3) *Po nas za te mlade - Il resiano per i millennials e la generazione Z*. I primi due non sono stati finanziati per mancanza di fondi, mentre il terzo è stato escluso dal finanziamento ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, lettera c) del Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

² Nel 2021 a favore delle varianti dialettali delle Valli del Natisone è stato presentato anche il progetto *PotiDoVasi 2.0* che è stato però escluso dal finanziamento ai sensi dell'art. 5, lettera g) del Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Area di intervento	Ente beneficiario	Intervento	Finanziamento
Anno 2022			
Val Resia ³	Istituto Zones contenuti culturali (IZCC)	<i>Trak_2022</i>	5.000,00 eur
Valli del Natisone e del Torre	Istituto per l'istruzione slovena	<i>Piha čez doline 2</i>	15.000,00 eur
	Centro ricerche culturali di Lusevera	<i>Quattro sentieri. Sulle tracce delle donne dei boschi</i>	15.000,00 eur
	Istituto per la cultura slovena	<i>Zlate roke</i>	15.000,00 eur
	Wild Routes APS	<i>Divje korenine - Radici selvagge - Wild roots</i>	15.000,00 eur
	Comune di Pulfero	<i>Lingua e tradizioni delle valli del Natisone</i>	13.800,00 eur
	Istituto Zones contenuti culturali (IZCC)	<i>Trak_2022</i>	5.000,00 eur
	Circolo culturale Jacopo Stellini	<i>Piuramaura</i>	1.200,00 eur
Totale			75.000,00 eur
Val Canale	-	-	-
Totale			-
Totale intera area di intervento 2022			80.000,00 eur
Anno 2023			
Val Resia ⁴	Circolo culturale resiano "Rozajanski dum"	<i>Na stujmo zabit naš jazek</i>	14.125,50 eur
	Comune di Resia	<i>Ti stari za te mlade / Gli anziani incontrano i giovani</i>	13.500,00 eur
Totale			27.625.50 eur
Valli del Natisone e del Torre	Istituto per la cultura slovena	<i>Dikle zgodovina spominov / Dalla memoria alla storia</i>	15.000,00 eur
	Istituto per l'istruzione slovena	<i>Piha čez doline 3</i>	15.000,00 eur
	Centro ricerche culturali di Lusevera	<i>Quattro sentieri. Sulle tracce delle donne dei boschi. Terza edizione</i>	15.000,00 eur
	Circolo culturale Jacopo Stellini	<i>Biela Uodà</i>	7.374.50 eur
Totale			52.374.50 eur
Val Canale	-	-	-
Totale			-
Totale intera area di intervento 2023			80.000,00 eur

³ Nel 2022 a favore del resiano è stato approvato anche il Progetto sulla grammatica resiana che però non è stato finanziato per mancanza di fondi.

⁴ Nel 2023 a favore del resiano è stato approvato anche il progetto Lis'icica che però non è stato finanziato per mancanza di fondi.

Area di intervento	Ente beneficiario	Intervento	Finanziamento
Anno 2024			
Val Resia	APS Krama, mercanti di storie ETS	<i>Shakespeare po näs</i>	15.000,00 eur
	Comune di Resia	<i>Ti stari anu ti mladi wkop - Anziani e giovani insieme</i>	13.000,00 eur
	Circolo culturale resiano "Rozajanski dum"	<i>Na stujmo zabit näs jazek 2</i>	5.110,00 eur
Totale			33.110,00 eur
Valli del Natisone e del Torre ⁵	Istituto per l'istruzione slovena	<i>Piha čez doline 4</i>	15.000,00 eur
	Wild Routes APS	<i>Divje korenine - Radici selvagge - Wild roots</i>	15.000,00 eur
	Centro ricerche culturali di Lusevera	<i>Terska Diskografija</i>	15.000,00 eur
	Associazione Pro Loco Alta Val Torre - Lusevera	<i>Le vie dei contrabbandieri - Tihotapske poti</i>	1.890,00 eur
Totale			46.890,00 eur
Val Canale		-	-
Totale			-
Totale intera area di intervento 2024			80.000,00 eur

4.2. Valutazioni degli enti beneficiari

4.2.1. Procedura di assegnazione

I rappresentanti dei sette enti beneficiari che hanno aderito all'intervista valutano la procedura di assegnazione dei fondi come piuttosto semplice e snella; anche le informazioni sono chiare e facilmente accessibili. Tutti hanno inoltre espresso soddisfazione rispetto alla comunicazione con l'Amministrazione regionale.

Tre enti hanno segnalato alcune criticità relativamente alle tempistiche di erogazione dei fondi. L'APS Krama, mercanti di storie ETS lamenta il ritardo nell'erogazione dei contributi che intralcia l'organizzazione delle attività e degli eventi progettuali, impossibilitandola nei mesi estivi, quando le valli sono più affollate: in questo modo si limita la partecipazione di un pubblico più vasto alle iniziative. In estate le valli si rianimano: molti emigranti rientrano per le vacanze e ripopolano i paesi, che sono inoltre frequentati da turisti e visitatori occasionali. Una revisione delle tempistiche, che anticipi l'erogazione dei contributi a inizio anno, contribuirebbe indubbiamente ad accrescere il numero dei fruitori delle iniziative, migliorando di riflesso la visibilità dei progetti.

Traggono conclusioni analoghe anche l'Istituto per la cultura slovena e l'Istituto per l'istruzione slovena. Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione dei contributi, i due enti cercano comunque di portare avanti i progetti previsti; rimane comunque il fatto che l'esclusione dal finanziamento di altre proposte progettuali ha un impatto negativo sul loro operato generale. L'Istituto per la cultura slovena puntualizza che la vivace attività dell'ente richiede un impegno continuo. Tale impegno produce dei costi, sia per la realizzazione delle iniziative sia per i compensi del personale, che abbisognano

⁵ Nel 2024 a favore delle varianti dialettali delle Valli del Natisone è stato approvato anche il progetto *Isica Bisica* che però non è stato finanziato per mancanza di fondi.

di copertura costante. Questo aspetto è stato rilevato anche presso l'Istituto per l'istruzione slovena, che sottolinea l'apporto essenziale dei volontari. Il regolamento impone una precisa pianificazione delle risorse umane da impiegarsi nei progetti, cosa assai ardua, considerata la disponibilità discontinua dei potenziali collaboratori, in particolare dei volontari.

L'APS Krama, mercanti di storie ETS rileva invece il problema che sollevano i vincoli sui partenariati, secondo cui un ente può figurare come partner in un solo progetto. Dato il modesto numero di enti e associazioni operanti nel territorio di riferimento, questo vincolo intensifica la sensazione di una scarsa cooperazione reciproca. Anche il circolo culturale Rozajanski dum rileva le difficoltà nel creare partenariati locali; fa inoltre notare che ad alcuni progetti si assegnano punteggi più alti proprio perché coinvolgono partner in diverse province. In linea di principio questo approccio dovrebbe promuovere la cooperazione tra le varie realtà della comunità slovena, ma di fatto le distanze geografiche, niente affatto trascurabili, tra i vari partner rendono l'implementazione delle attività piuttosto impegnativa. La nostra intervistata sottolinea inoltre che prima dell'abolizione delle province le procedure di assegnazione dei fondi erano molto più semplici, mentre in seguito la mole di lavoro è aumentata considerevolmente, soprattutto a causa della complessa gestione dei progetti.

Il sindaco del Comune di Resia ha individuato un potenziale ostacolo nell'interpretazione soggettiva di alcuni requisiti previsti dal regolamento. Per esempio, nel 2022 il Comune aveva presentato un progetto di ricerca per approfondire lo studio della grammatica resiana. Il progetto è stato respinto per "mancanza di innovatività", seppur i promotori ritengano che una ricerca di questo tipo sia assolutamente doverosa e altamente innovativa. Può darsi che – così ipotizza il sindaco – all'interno della comunità di minoranza la percezione delle priorità di intervento differisca da quella della popolazione maggioritaria. Stando al suo parere, è un peccato che i progetti vengano accantonati a causa di tali discrepanze.

4.2.2 Gestione dei fondi

Pressoché tutti gli enti beneficiari interpellati ritengono per lo più adeguata l'entità dei contributi ricevuti. Viceversa, l'APS Krama, mercanti di storie ETS sostiene che le risorse non siano sufficienti a coprire i costi degli interventi, tant'è vero che i partner tendono spesso a cofinanziare le attività progettuali attingendo a fondi propri. Anche dal Comune di Resia dichiarano che con un contributo più sostanzioso si potrebbe migliorare la qualità delle proposte progettuali, garantendone la sostenibilità nel medio-lungo termine. L'Istituto per l'istruzione slovena ritiene che l'aspetto finanziario sia rilevante soprattutto nella gestione delle risorse umane: contributi più consistenti consentirebbero di assumere personale da destinare espressamente alla gestione dei progetti. L'Istituto per la cultura slovena rimarca invece che i contributi erogati non consentono la piena realizzazione di alcuni progetti più impegnativi. In generale, gli enti beneficiari stanno sviluppando un'offerta che, avvalendosi di criteri sempre più elevati in termini di qualità e innovazione, abbisogna di ulteriori incentivi.

Tutti i progetti finanziati sono stati portati a termine.⁶ In questo contesto va tuttavia evidenziato il caso dell'Istituto per la cultura slovena, che nel 2022 ha ricevuto un contributo per il progetto *Zlate roke*. A progetto ormai ultimato, l'Amministrazione regionale ha preteso la restituzione dell'intero importo erogato, in conformità ai Capi VII e VIII del Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.⁷ La revoca del finanziamento era da imputarsi alla tardiva pubblicazione sul sito web dell'ente degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto e all'insufficiente numero di incontri finalizzati alla divulgazione dei risultati. Di questi due criteri nel Regolamento non vi è esplicita menzione né al Capo VII (Revoche, verifiche e controlli) né al Capo VIII (Obblighi per i soggetti beneficiari). Gli impiegati presso l'Istituto per la cultura slovena si sono prodigati in ogni modo per tentare di risolvere la situazione, ma niente è valso a fermare la procedura.

⁶ Per una rassegna dei progetti non approvati o non finanziati si vedano le note a margine della Tabella 3.

⁷ Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)

4.2.3 *L'impatto degli interventi in termini di politica linguistica*

Tutti gli enti interpellati riconoscono l'enorme potenziale che gli interventi a valere sull'art. 22 della L.r. 26/2007 possono sprigionare, soprattutto nell'incentivare lo sviluppo delle comunità locali e delle loro varietà dialettali.

Per quanto riguarda la politica linguistica, il Comune di Resia riferisce che la questione del resiano viene spesso trascurata per far fronte ad altre problematiche, principalmente legate allo spopolamento e ad altre questioni sociali e territoriali che interessano la valle. La comunità resiana ha radici profonde e vuole affrontare le difficili sfide con spirito di unità. L'art. 22 offre tutta una serie di possibilità che stimolano la vitalità delle comunità, mettendole in grado di tutelare le loro tradizioni, nonché di pianificare il presente e una prospettiva futura.

I rappresentanti dell'Istituto per la cultura slovena sottolineano che alcuni dei principali progetti realizzati negli ultimi anni hanno potenziato la cooperazione transfrontaliera, incentivando l'attività dell'ente e aumentandone la visibilità. L'Istituto dedica molte attività alla promozione della cultura e delle varietà linguistiche del territorio, integrandole nello sviluppo economico e sociale della comunità.

L'Associazione culturale Rečan Aldo Klodič e il Centro ricerche culturali di Lusevera, oltre a riconoscere l'utilità di questi contributi, li giudicano addirittura indispensabili per sensibilizzare la popolazione sulle varietà dialettali, fornendo così un ulteriore sostegno alla coesione della comunità slovena locale.

4.2.4 *Raccomandazioni generali*

Il circolo Rozajanski dum richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere gli esperti conoscitori del resiano e di altre varietà linguistiche locali nella stesura di bandi e regolamenti. Il loro apporto professionale gioverebbe alla salvaguardia di queste varietà linguistiche, promuovendone uno sviluppo più mirato.

86

Il Comune di Resia fa presente che eventuali finanziamenti supplementari potrebbero produrre enormi benefici.

L'Istituto per l'istruzione slovena esorta a semplificare i criteri del regolamento che costringono gli enti a investire tempo e risorse nella minuziosa compilazione delle proposte progettuali, talvolta trascurando le reali esigenze legate all'esercizio delle loro funzioni ordinarie. Le eccessive formalità rischiano di eclissare lo scopo dei finanziamenti. L'Istituto caldeggia inoltre una maggior sinergia tra enti, ritenendo opportuno sfruttare questi interventi anche per creare reti e rafforzare così i legami tra i vari soggetti del territorio.

L'Istituto per la cultura slovena propone di modificare la pianificazione dei tempi di progetto, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione dei contributi. Sarebbe estremamente utile liquidare i contributi a inizio anno, così da permettere agli enti di programmare gli interventi con maggior agio. Proposte analoghe sono state avanzate anche dall'Istituto per l'istruzione slovena e dall'APS Krama, mercanti di storie ETS.

L'Associazione culturale Rečan Aldo Klodič e il Centro ricerche culturali di Lusevera non hanno espresso particolari esigenze o proposte.

4.3. *Valutazioni delle autorità competenti per le procedure di assegnazione*

L'art. 22, comma 3, della L.r. 26/2007 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei rendiconti, siano previsti da uno specifico regolamento regionale. In riferimento alle critiche mosse da alcuni enti beneficiari, che sollecitano un adeguamento delle tempistiche di erogazione dei fondi, abbiamo sentito il titolare di P.O. per il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Regione Autonoma FVG. A suo parere, la pubblicazione di bandi annuali per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 22 non è la soluzione più adeguata, risultando questa procedura piuttosto difficoltosa per gli enti beneficiari, poiché le date dei bandi cambiano di anno in anno. Per garantire ai beneficiari una maggiore stabilità, la Regione ha disposto un termine fisso per la presentazione delle domande. Rimane inoltre invariato il termine di presentazione dei rendiconti, proprio per garantire una maggiore continuità alle attività progettuali.

Di seguito si riassume la dinamica di erogazione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 22 in una prospettiva cronologica. Le prime due colonne della tabella riportano i dati che Ilaria Ciccone e Živa Gruden hanno presentato nel 2017 in occasione della II Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena. Le due autrici avevano riscontrato che nel periodo da loro esaminato, ovvero negli anni antecedenti la Conferenza, l'ammontare degli stanziamenti era andato progressivamente diminuendo. I fondi stanziati nel periodo 2012-2016 erano infatti molto più modesti rispetto a quelli del periodo precedente (2008-2011). Va da sé che la decurtazione aveva provocato una certa insoddisfazione tra i beneficiari allora interpellati.

Tabella 5: Dinamica di erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 22 in una prospettiva temporale

	Dati raccolti in occasione della II Conferenza regionale (2017)		Contributi erogati nel periodo 2021-2024
	Contributi erogati nel periodo 2008-2011	Contributi erogati nel periodo 2012-2016	
Val Canale	108.800 eur	76.000 eur	0 eur
Val Resia	128 800 eur	81.000 eur	80.735 eur
Valli del Natisone e del Torre	158.000 eur	122.440 eur	224.264 eur ⁸
Importo totale	395.600 eur	279.440 eur	305.000 eur

Prendendo in considerazione i dati più recenti relativi al quadriennio da noi esaminato (2021-2024), si nota che nell'ultimo periodo il volume dei finanziamenti è aumentato rispetto al quinquennio 2012-2016, con un incremento di 25.560 euro. Salta agli occhi che nell'ultimo quadriennio, per la prima volta, non risultano contributi assegnati agli enti della Val Canale, poiché da quell'area non sono arrivate richieste di finanziamento. Se ne deduce che le fluttuazioni nell'ammontare dei contributi erogati dipendono anche dagli indirizzi programmatici degli enti territoriali e dalla loro effettiva intenzione di presentare proposte progettuali. Per contro, è giusto ricordare che nel periodo 2021-2024 si sono verificati casi di progetti approvati ma non finanziati per mancanza di fondi.

5. Conclusioni

Questa nostra verifica sui provvedimenti in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale si conclude con alcune osservazioni, emerse soprattutto dai colloqui con i rappresentanti degli enti promotori dei progetti finanziati. Gli enti beneficiari dei contributi (sia a valere sull'art. 20 sia a valere sull'art. 22) hanno espresso una generale soddisfazione riguardo alle procedure di assegnazione dei fondi. Le interviste non hanno evidenziato problematiche insormontabili, bensì alcune criticità minori e/o proposte di miglioramento, come si vede nella tabella riassuntiva qui sotto.

⁸ La somma non tiene conto dei 15.000 euro che l'Istituto per la cultura slovena ha dovuto restituire all'Amministrazione regionale nel 2022.

Tabella 6: Criticità e/o proposte di miglioramento rispetto ai finanziamenti ex artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007

Criticità rispetto ai finanziamenti ai sensi dell'art. 20 della L.r. 26/2007
<ul style="list-style-type: none"> • Un insufficiente coinvolgimento degli stakeholder locali, in particolare delle Comunità di montagna, sulla destinazione da dare ai fondi e sul loro utilizzo. • Le tempistiche di assegnazione dei fondi non collimano con le esigenze degli enti. I contributi andrebbero erogati a inizio anno, in modo da consentire una pianificazione mirata dei progetti, un'adeguata distribuzione degli interventi e la continuità delle attività svolte dai singoli enti. • La carenza di personale qualificato che, a fronte di una normativa in costante trasformazione, rallenta l'attuazione dei progetti.
Criticità rispetto ai finanziamenti ai sensi dell'art. 22 della L.r. 26/2007
<ul style="list-style-type: none"> • In alcuni casi l'importo dei contributi concessi non basta ad ammortizzare tutte le esigenze finanziarie, soprattutto per i progetti più impegnativi. • Le tempistiche di erogazione dei contributi non soddisfano alcuni enti, in quanto non consentono un'attività continuata né la copertura dei costi (per attività e collaboratori) durante tutte le fasi del progetto. • Nella presentazione delle domande si esigono informazioni dettagliate che non sempre sono disponibili, ma la cui incompletezza può compromettere il buon esito del finanziamento. Per es: talvolta è impossibile determinare in anticipo il numero dei collaboratori progettuali, soprattutto se si tratta di volontari disponibili a intermittenza. • La procedura di presentazione delle domande implica molte formalità che costringono i richiedenti a trascurare le reali esigenze dei progetti e degli enti stessi. • I vincoli sulla composizione dei partenariati limitano la cooperazione tra gli enti e rafforzano il senso di scarsa cooperazione e coesione. • Il requisito di innovatività dei progetti, considerato prioritario dal regolamento, può dar luogo a interpretazioni diverse nell'ambito delle comunità locali rispetto ai contesti maggioritari. Questo scarto interpretativo fa sì che alcuni progetti vengano respinti, benché potrebbero dare un contributo fondamentale allo sviluppo delle comunità linguistiche e delle loro parlate. • Alcuni enti segnalano la necessità di coinvolgere esperti linguistici per il resiano e per le varianti dialettali nella stesura di bandi e regolamenti, in quanto potrebbero contribuire a una migliore identificazione dei bisogni e a una maggiore qualità dei progetti stessi.

I pareri raccolti confermano la necessità di perfezionare la procedura di assegnazione dei fondi. Alcune proposte sono già state presentate e discusse in occasione della II Conferenza regionale, per es.: a) la necessità di ottimizzare il sistema di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 20 della L.r. 26/2007, che andrebbero incrementati o integrati, in linea con gli obiettivi strategici definiti per l'intera area di riferimento; b) una maggiore flessibilità nella pianificazione delle procedure e dei regolamenti, compresa la possibilità di integrare i progetti con elementi innovativi o complementari inizialmente non previsti. A queste due esigenze prioritarie se ne aggiunge una terza, anch'essa già avanzata otto anni fa, ovvero: c) l'adeguamento delle tempistiche di erogazione dei contributi, per venire incontro alle reali esigenze degli enti.

La nostra rilevazione ha messo in luce la vivace attività degli enti operanti in provincia di Udine che beneficiano dei contributi previsti dagli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007. Nel contesto minoritario le progettualità messe in campo risultano essenziali per lo sviluppo del territorio e delle sue varietà linguistiche, da perseguirsi attraverso interventi mirati in ambito sociale, economico e linguistico. Le priorità di intervento e le modalità di attuazione dei progetti vengono inevitabilmente percepite in modo diverso dai due fronti in causa: da un lato le autorità preposte all'assegnazione dei fondi, dall'altro gli enti promotori dei progetti nonché destinatari dei contributi. Per questo motivo risulta essenziale un confronto costante tra i vari soggetti interessati per agevolare una programmazione strategica ed efficace di interventi che possano contribuire in modo sostanziale allo sviluppo sociale, economico e ambientale delle aree in questione, nonché alla conservazione della loro peculiare diversità linguistica.

Bibliografia

Brezigar S. (2016), *Comunità slovena in Italia tra passato e presente*. In: N. Bogatec e Z. Vidau (a cura di), *Una comunità nel cuore dell'Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio*. Trieste: Carocci Editore.

Ciccione I. e Gruden Ž. (2017), *Verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale*. In: A. Janežič e D. Jagodic (a cura di), *Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, Gorizia e Trieste*. Consiglio regionale FVG e Slori. https://www.slori.org/wp-content/uploads/2021/10/de%C5%BEelna_konferenca_referati_slori.pdf

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2023), *La normativa di tutela degli sloveni in Italia: Statuto della Regione autonoma FVG, Legge 482/1999, Legge 38/2001, Legge regionale 26/2007, DPR 12 settembre 2007*. II. edizione, Trieste: Centro stampa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA25/allegati/La_normativa_di_tutela_degli_sloveni_in_Italia_2_ed._2023.pdf

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2023), *Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)*. https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA32/allegati/Regolamento_Pravilnik_DEF.PDF

Basi giuridiche dei contributi concessi ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 26/2007:

Anno 2021:

Legge regionale n. 26/2020, art. 10, c. 123-133, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2020&legge=26>

Anno 2022:

Legge regionale n. 24/2021, art. 10, c. 26 e 29, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2021&legge=0024>

Anno 2023:

Legge regionale n. 13/2023, art. 9, c. 25-31, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=0013&id=art6&fx=art>

Legge regionale n. 22/2022, art. 10, c. 12 h), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2022&legge=0022&id=art6&fx=art#art6-com24>

Legge regionale n. 22/2022, art. 10, c. 22, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2022&legge=0022&id=art6&fx=art#art6-com24>

Anno 2024:

Legge regionale n. 16/2023, art. 9, c. 113 h), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=16&fx=art&lista=O&lang=ita#art12>

Legge regionale n. 16/2023, art. 9, c. 116, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=16&fx=art&lista=O&lang=ita#art12>

DIBATTITO

FABIO BONINI

MEMBRO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ELETTI DI LINGUA SLOVENA NELL'EX PROVINCIA DI UDINE

L'Assemblea degli eletti di lingua slovena nell'ex provincia di Udine intende esporre alcuni pareri approvati giorni fa. Li leggerò io a nome del nostro rappresentante in seno alla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, che è trattenuto altrove.

Le misure a favore delle varianti dialettali locali sono di grande valenza culturale, oltreché fonte di ricchezza culturale e storica per il nostro territorio. Al di là della lingua parlata nel contesto domestico va comunque incoraggiata anche la conoscenza dello sloveno standard, perché sapere lo sloveno standard significa contribuire anche alla conservazione delle forme dialettali.

La conoscenza della lingua slovena va incoraggiata anche nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana. Sarebbe auspicabile che lo sloveno e annesse varianti dialettali venissero inclusi nell'offerta didattica di tutte le scuole dell'area di insediamento storico della minoranza slovena, e a maggior ragione nelle scuole secondarie di secondo grado di San Pietro al Natisone. Lì sarebbe fondamentale attivare una scuola secondaria di secondo grado (anche un liceo) con insegnamento bilingue. In Benecia, infatti, l'istruzione bilingue termina con la terza media, perché scuole di grado superiore che offrano due lingue di insegnamento non ce ne sono, al momento. Abbiamo urgente bisogno di interventi che rafforzino il percorso di istruzione in lingua slovena dei nostri giovani, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado – fino all'università, perché no, dopotutto è solo con competenze solide nella propria lingua che la nostra piccola comunità sarà in grado di salvarsi. Perdere lo sloveno equivarrebbe a perdere la nostra comunità. È nostra responsabilità fare il possibile per salvaguardare e promuovere la lingua slovena – pena la definitiva assimilazione.

Se vogliamo che la minoranza slovena rimanga vitale dobbiamo anche fare in modo che le famiglie, e le persone in generale, non lascino il territorio. Per questo sono necessari degli interventi in un'ottica di cooperazione economica tra Benecia, Val Canale e Isontino sloveno, nel settore del turismo ma anche in altri comparti dell'economia, senza tralasciare nemmeno le opportunità offerte da programmi europei come Interreg. La nostra speranza è che il territorio di insediamento della minoranza slovena sia beneficiario di numerosi progetti di sostegno all'economia. Invitiamo la Regione Autonoma FVG a predisporre un piano organico ed efficace per la rinascita del nostro territorio che la guerra fredda ha spinto in una profonda crisi sociale ed economica da cui non si è mai veramente risollevato. Nello scenario prospettato le comunità montane del nostro territorio dovrebbero avere l'opportunità di avviare opportuni investimenti. Invitiamo inoltre la Regione a chiedere al governo l'adeguamento delle procedure di assegnazione delle piccole dotazioni previste dalla L. 38/2001, di cui si è parlato nella relazione tecnico-scientifica. Usufruire di queste e altre risorse aventi una ricaduta sul nostro territorio presuppone infatti che venga puntualmente rispettato il parere degli eletti di lingua slovena, unici rappresentanti formali della comunità slovena locale.

Ci terrei a sottolineare un ultimo aspetto. Dalla relazione si evince che sono beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007 numerosi enti tra cui, ad esempio, anche il Circolo culturale Jacopo Stellini, pur essendo quest'ultimo tutt'altro che incline alla lingua e al dialetto sloveni. Mi domando: è mai possibile? C'è da ragionarci – e bene – quanto prima.

IGOR CERNO

CONSIGLIERE COMUNALE DI LUSEVERA

Sono Igor Cerno, consigliere di opposizione a Lusevera, comune montano della Benecia di cinquecento abitanti. Dalle nostre parti la struttura di riferimento è il Comune, da cui deriva un preciso dovere dei relativi vertici di adoperarsi per lo sviluppo sociale della comunità e per la promozione del patrimonio culturale locale nel rispetto delle diverse componenti della cittadinanza. Da un anno a questa parte così non è, poiché la classe politica del Comune, con il sindaco Mauro Pinosa in testa, porta avanti politiche datate e superate che stanno ricreando un clima pesante, simile a quello che negli anni Settanta del secolo scorso opprimeva le zone di confine della Benecia. Così facendo, vanificano l'importante lavoro svolto dai precedenti rappresentanti politici sul fronte delle sinergie, della cooperazione e delle relazioni di amicizia, che tanta speranza aveva infuso nella comunità rispetto a una rinascita culturale ed economica delle nostre montagne.

Elenco a seguire giusto qualche esempio:

- il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui vietava la processione dell'Assunta in un determinato momento della giornata, non essendogli congeniale l'orario previsto;
- durante l'incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, ha negato la presenza di una minoranza slovena nel nostro Comune;
- le associazioni che non godono della sua approvazione si sono viste negare arbitrariamente la possibilità di usufruire dei centri di ritrovo di Lusevera e Pradielis, donati alla nostra comunità dalle città tedesche di Stolberg e Lemgo dopo il terremoto del 1976, affinché gli abitanti del posto avessero dei luoghi di aggregazione;
- senza alcun tipo di atto ufficiale sono state installate delle catene che impediscono di utilizzare lo spazio pubblico esterno antistante al centro di ritrovo "Stolberg";
- le tre associazioni più attive del Comune, evidentemente non gradite dal sindaco, sono state oggetto di discriminazione: nonostante il calendario fitto di eventi e attività hanno ricevuto un contributo simbolico di 200 euro a fronte dei 12.000 euro complessivamente disponibili per le attività delle associazioni locali, il tutto senza ricevere la benché minima motivazione;
- mi si consenta un ultimo accenno al discorso pronunciato dal sindaco nella ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, un discorso inaccettabile che da noi giustamente ha suscitato indignazione pubblica.

Quelli appena elencati sono solo alcuni episodi che esemplificano quanto l'attuale dirigenza del Comune di Lusevera, con il suo operato, stia isolando, dividendo e indebolendo la comunità locale, già di suo impegnata ad affrontare le sfide della vita in ambiente montano.

Mi sento in dovere di dire che la nostra comunità di Lusevera merita di più. Abbiamo dei giovani che vogliono lasciarsi alle spalle questa politica ormai obsoleta di contrapposizione, che non porta mai a niente di buono. Abbiamo famiglie e associazioni che vogliono preservare il tessuto sociale e migliorare le condizioni di vita creando contatti, collaborazioni e legami in un contesto culturale al passo con i tempi e di respiro europeo.

Per questo chiedo ai rappresentanti della Regione Autonoma FVG e ai colleghi qui presenti di esprimere con fermezza il proprio disaccordo rispetto all'attuale linea politica del Comune di Lusevera e di rivolgere la dovuta attenzione alle esigenze della nostra comunità, che non desidera né più né meno che presentarsi al meglio.



CONCLUSIONI

GIORGIO BANCHIG

PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA (ISK)

Moderatore seconda sessione dei lavori

I due articoli della L.r. 26/2007 qui oggetto di disamina, gli artt. 20 e 22, sono entrambi molto importanti per la nostra comunità – della Benecia, della Val Resia e della Val Canale. Da un lato tengono conto della specificità della nostra comunità, dall'altro la mettono in raccordo con l'intera comunità di minoranza in Italia nonché con il contesto culturale sloveno in senso lato.

In queste mie considerazioni finali non aggiungerei particolari riflessioni di ampio respiro, essendo i contenuti esposti dall'elaborato tecnico-scientifico già di per sé molto chiari e articolati – ringrazio a tal proposito lo SLORI e le due relatrici per averci fornito una relazione così dettagliata.

Ci terrei solo a tornare su due punti in tema di finanziamenti.

Il primo riguarda un'esigenza rimarcata in sede di intervista proprio dall'Istituto per la cultura slovena, per quanto riferibile anche ad altre realtà, ed è l'auspicio che i finanziamenti siano stabili e vengano assegnati già a inizio anno, evitando così l'incombenza di chiedere degli affidamenti bancari per poter pagare il personale, che nel nostro caso è quello che succede ogni anno. Questa criticità vale più che altro per enti e associazioni con personale assunto in pianta stabile.

Il secondo punto riguarda invece quanto dichiarato dall'assessore regionale sulla fuga dei giovani dalle Valli del Natisone e del Torre. L'assessore segnala la potenziale forma di sostegno fornita dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che specialmente nelle Valli del Natisone potrebbe rivelarsi uno strumento di sviluppo turistico andando a trattenere la forza lavoro locale ed evitare che emigri altrove. È un'eventualità di cui si parla già da molto. Le relazioni con gli enti e gli istituti pubblici della Valle dell'Isonzo sono estremamente proficue, i sindaci della zona appoggiano questo progetto improntato allo sviluppo delle nostre valli. Esorto pertanto la Regione ad attivarsi per la costituzione di un GECT tra Benecia, Val Resia, Val Canale e comuni del versante sloveno – da Bovec (Plezzo) a Kobarid (Caporetto) fino a Tolmin (Tolmino). Penso davvero che sia una prospettiva valida, non solo in termini di sviluppo economico e progresso sociale, ma anche di crescita culturale, perché se le comunità sui due lati del confine facessero rete si avrebbe una notevole ricaduta positiva anche sulla conoscenza della lingua slovena nelle nostre valli.

Per concludere, vorrei ribadire quanto detto da Fabio Bonini rispetto alla domanda di sloveno nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana. È una tendenza in aumento anche nei comuni misti di Torreano, Faedis, Nimis e Attimis, ed è ormai ora che anche questo tema si affronti, perché l'art. 12 della legge nazionale di tutela 38/2001 prevede apposite misure per l'insegnamento della lingua slovena anche nelle scuole italiane. Ritengo che l'amministrazione regionale dovrebbe iniziare a lavorare anche su questo punto.



TERZA SESSIONE

Riconoscimento dei titoli di studio
e delle qualifiche professionali
conseguiti in Slovenia:
stato dell'arte, questioni aperte e possibili scenari



RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA



1. Introduzione

Nell'ultimo decennio del secolo scorso il confine tra Italia e Slovenia è diventato più permeabile e lo si attraversa anche per motivi di studio o lavoro¹. Il fenomeno può essere interpretato come conseguenza di una reazione a catena innescata da una serie di svolte importanti, connesse soprattutto ai processi di integrazione europea a partire dall'Indipendenza slovena (1991), dall'adesione della Slovenia all'Unione europea (2004) e dalla sua successiva entrata nell'area Schengen (2007). Le ricerche attestano che nella fascia confinaria il numero di lavoratori transfrontalieri è in costante aumento (Mezgec 2008), così come le compravendite e gli investimenti nell'immobiliare (Jagodici 2014); si registra anche una crescita della delocalizzazione produttiva, mentre tra gli abitanti della fascia transfrontaliera vi è un incremento degli attraversamenti ordinari della frontiera in ambo i sensi per svariati motivi (Bufon 2014).

Importanti sviluppi si osservano anche nel campo dell'istruzione. Fino a tempi recenti l'offerta formativa slovena era attrattiva soprattutto a livello universitario, ma attualmente sta crescendo sempre più l'interesse nei confronti dei nidi, delle scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. In questo senso gli appartenenti alle minoranze su entrambi i lati del confine, ovvero i cittadini bilingui residenti a ridosso del confine, hanno dei vantaggi. Attraversare il confine è un'azione naturale che rientra nella loro quotidianità; essendo bilingui, hanno la possibilità di istruirsi in entrambe le lingue e conoscono entrambi i sistemi.

Passando in rassegna le ricerche sul tema, val qui la pena segnalare quella che analizza la scelta del nido, della scuola d'infanzia e della scuola primaria in Slovenia (Mezgec 2023). In ambito universitario le ricerche si sono concentrate soprattutto sulle professioni in ambito educativo e formativo² (Baloh e Mezgec 2017, Krmac et. al. 2019, Mezgec et. al. 2019). Sono state altresì precisate le differenze concettuali tra i termini *studenti transfrontalieri* (slo. *čezmejni študenti*, ingl. *cross border students*³) e *studenti internazionali* (slo. *mednarodni študenti*, ingl. *international students*) che generalmente si usano come sinonimi: in realtà il fenomeno degli studenti transfrontalieri è specifico delle regioni confinarie e ancora poco indagato (Mezgec 2019). A livello accademico è stato condotto un caso di studio tra gli studenti della Facoltà di Studi educativi dell'Università del Litorale di Capodistria (Krmac et. al. 2021). Non disponiamo di altre ricerche specifiche sull'attraversamento della frontiera italo-slovena per motivi di studio, tuttavia alcune ricerche toccano vari aspetti dei sistemi e delle carriere scolastiche nello spazio transfrontaliero agevolando comunque la comprensione del contesto in cui si inserisce il problema da noi indagato (Čok e Pertot 2010; Sossi 2015 e 2017; Bogatec e Zudič Antonič 2014; Bogatec 2019; Cavaion 2019 e altre).

Il diritto alla mobilità è una delle libertà fondamentali garantite dall'UE ai propri cittadini. L'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'UE prevede per chi abbia cittadinanza nell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualunque degli Stati membri. Il diritto alla mobilità transfrontaliera comporta però numerose sfide, che includono la questione del riconoscimento dei titoli di studio o delle qualifiche professionali acquisiti nel Paese confinante. Spesso un individuo frequenta le scuole in un dato Paese, ma poi va a lavorare in un altro; oppure capita che abbia già ottenuto la qualifica professionale in un Paese, ma vorrebbe esercitare la professione anche in un altro. Nelle aree di confine il bisogno di veder riconosciuto il percorso formativo portato a termine o di far valere le licenze professionali conseguite nello Stato limitrofo risulta più cogente che mai.

¹ Costituisce un'eccezione il periodo della pandemia da Covid-19, durante la quale la frontiera è stata chiusa.

² Vedi anche il progetto *EDUKA2* (www.eduka2.eu).

³ Gli studenti transfrontalieri sono quelli che studiano nello Stato confinante e rientrano nello Stato di appartenenza quotidianamente o settimanalmente.

Le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero si differenziano a seconda dello scopo per cui vengono attivate (motivi di studio o di lavoro). In linea di massima evidenziamo due tipi di procedura:

- *riconoscimento accademico* (slo. *akademsko priznavanje*, ingl. *academic recognition*): si effettua per poter proseguire gli studi o per ottenere il diritto all'utilizzo del titolo accademico (per es. dottore / dott. in Italia)
- *riconoscimento professionale* (slo. *strokovno priznavanje*, ingl. *professional recognition*): consente l'accesso al mercato del lavoro.

Per facilitare l'accesso alle informazioni e per fornire assistenza in materia sono state istituite due reti europee che collegano tutti i centri informativi nazionali degli Stati membri EU e di qualche altro Stato esterno: la rete ENIC (*European Network of Information Centres*) è promossa dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES, mentre la rete NARIC (*National Academic Recognition Information Centres*) è nata su iniziativa della Commissione europea.

Sulla base delle indagini effettuate, per quanto riguarda la fascia transfrontaliera tra Italia e Slovenia abbiamo riscontrato due criticità ricorrenti: il riconoscimento dei titoli di studio, in particolare dei diplomi di laurea e il riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare nel settore dell'istruzione e della formazione.

La presente relazione si propone di illustrare le procedure di riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia dagli appartenenti alla minoranza slovena in Italia. Lo scopo è quello di contribuire a formulare soluzioni pratiche più idonee a consentire, specie alle giovani generazioni, di attraversare più agevolmente il confine interno anche a scopi lavorativi. Con questo spirito ci siamo soffermati sul procedimento che sottende al riconoscimento delle lauree e delle qualifiche professionali slovene. Abbiamo condotto anche una serie di interviste con gli operatori implicati e altri interlocutori qualificati. A completamento della nostra indagine forniamo una fotografia dello stato di fatto in materia tra Italia e Austria, trattandosi di un analogo esempio di gestione di uno spazio transfrontaliero dove sia insediata una minoranza. Abbiamo infatti individuato una serie di buone pratiche basate sull'accordo bilaterale denominato Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento di titoli e gradi accademici (di seguito: Scambio di note): esso fornisce, soprattutto alla minoranza tedesca in Italia, un valido strumento giuridico che velocizza il riconoscimento delle lauree austriache. In conclusione riportiamo i suggerimenti che i nostri interlocutori hanno espresso in sede d'intervista. Tali indicazioni possono essere utili nell'individuare ed eliminare gli ostacoli che gli appartenenti alla minoranza slovena in Italia si trovano a dover affrontare quando in Italia richiedono il riconoscimento delle lauree e delle qualifiche professionali conseguite in Slovenia.

2. Inquadramento del problema

La regione transfrontaliera Italia-Slovenia è uno spazio segnato da una frontiera interna che non impedisce alla popolazione di entrambi i lati di valicarla con una certa assiduità, anche per usufruire dei servizi oltreconfine. I processi di integrazione europea con una base normativa condivisa, hanno dato un notevole impulso alla soluzione delle questioni transfrontaliere. Per quanto attiene al settore dell'educazione e della formazione – nello specifico il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali – lo Stato contermino è attualmente equiparato a qualunque altro Stato membro UE. Mentre la Slovenia, che è subentrata alla Jugoslavia, ha attuato alcune specifiche norme per agevolare l'istruzione in territorio sloveno dei membri della minoranza slovena in Italia e le ha recepite nel *Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja* [Legge sulle relazioni della Repubblica di Slovenia con gli sloveni che vivono al di fuori dei confini nazionali]. L'art. 34 stabilisce che gli sloveni residenti oltreconfine, sia negli Stati limitrofi o nel mondo, possono iscriversi ai programmi di studio degli istituti sloveni di istruzione superiore a condizioni agevolate e, a condizioni ugualmente agevolate, accedono alle borse di studio. A fronte di un'ampia offerta formativa, della possibilità di studiare nella propria madrelingua e delle condizioni di studio economicamente più vantaggiose (a differenza dell'Italia l'iscrizione è praticamente

gratuita per tutti, inoltre gli studenti della minoranza slovena in Italia possono attingere a borse di studio), ogni anno un dato numero di diplomati sloveni del Friuli Venezia Giulia opta per l'università slovena. A termine della loro carriera universitaria, però, nelle procedure per il riconoscimento della laurea o della qualifica professionale si ritrovano in una posizione uguale ai colleghi che si sono laureati in un qualsiasi altro Stato UE. Di fatto esiste l'accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dei titoli accademici che la Slovenia ha ereditato dalla Jugoslavia, che però risulta sorpassato e disusato. Le complicazioni con le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali aumentano il rischio che i giovani, una volta laureatisi in Slovenia, non rientrino in Italia. In questo senso la minoranza è più vulnerabile alla c.d. fuga dei cervelli, ovvero all'esodo delle giovani generazioni.

Occorre tuttavia tener presente che studiare in Slovenia, cioè nella propria lingua madre, apporta numerosi benefici anche a livello linguistico, fatto non trascurabile, poiché la lingua è un elemento significativo dell'identità della minoranza slovena in Italia. Il valore aggiunto della formazione in lingua slovena riveste particolare rilevanza nelle professioni in ambito scolastico: va da sé che, rappresentando gli insegnanti il modello linguistico per le giovani generazioni, è compito precipuo del personale docente saper padroneggiare la lingua. Ecco perché abbiamo dedicato a quest'ambito una maggior attenzione, prendendo le mosse da alcuni assunti sociologici e sociolinguistici, emersi da ricerche condotte presso le comunità di minoranza transfrontaliere, come la minoranza slovena in Italia (e la minoranza italiana in Slovenia). Nelle comunità insediate nelle aree confinarie del Friuli Venezia Giulia e nei Paesi limitrofi si osservano alcuni fenomeni di regressione linguistica (erosione), che andranno affrontati seriamente nel prossimo triennio, specie tenendo conto della rapida diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale.

2.1 Implicazioni sociolinguistiche del problema indagato

102

Gli studenti appartenenti alla minoranza slovena in Italia e alla minoranza italiana in Slovenia si trovano spesso in condizioni di fragilità linguistica simili. Il loro ambiente linguistico quotidiano, infatti, non consente (e nemmeno richiede) un utilizzo coerente e vario della lingua minoritaria in tutto il ventaglio di situazioni comunicative. Studiare nello Stato confinante offre quindi l'occasione ideale per immergersi in un ambiente dove una data lingua è il codice comunicativo prevalente: rientra quindi tra i fattori chiave nella definizione di strategie a lungo termine per preservare e potenziare le competenze comunicative.

Una delle prerogative dello studio universitario oltreconfine è la possibilità di esposizione continuativa ai vari usi della lingua in un ampio spettro di situazioni comunicative, da quelle formali (linguaggio accademico, comunicazione con la Pubblica Amministrazione, documentazione burocratica) a quelle informali (interazioni sociali, attività quotidiane, partecipazione alla vita culturale). Nell'ambiente in cui una data lingua è il codice prevalente, gli studenti entrano in contatto con la pratica spontanea e autentica dei diversi registri comunicativi, il che impatta direttamente sullo sviluppo delle loro competenze pragmatiche e sociolinguistiche. Per stimolare lo sviluppo delle abilità linguistiche e delle capacità comunicative, soprattutto per i parlanti più giovani, è fondamentale vivere nell'ambiente in cui l'uso effettivo della lingua in questione non sia solo "possibile" (fatto garantito in virtù del livello attuale di tutela anche nel loro Paese di provenienza), ma anche "atteso" in tutti i contesti. Ciò significa che i parlanti, oltre a essere esposti alla lingua, vengono motivati a utilizzarla nelle più svariate situazioni (non solo nel contesto formale-istituzionale o a livello locale e familiare), rafforzando così la loro flessibilità e il loro adattamento linguistico. Chi studia oltreconfine, oltre alla lingua d'uso standard, conoscerà anche le diverse varietà regionali, i substandard e altri gerghi; di conseguenza comprenderà meglio le dinamiche e la variazione linguistica.

Le ricerche dimostrano che l'apprendimento di una lingua in contesti didattici strutturati non basta ad acquisire elevate capacità espressive (Grgič, 2019). Inoltre il suo utilizzo, anche continuativo, in un contesto essenzialmente locale non consente lo sviluppo di tutte le competenze richieste ai parlanti dalle complesse dinamiche sociali che caratterizzano il mondo d'oggi. Nei soggetti che sono quotidianamente in contatto con un repertorio linguistico ristretto (limitato al registro "scolastico" o ai dialetti locali) si osservano infatti fenomeni di riduzione funzionale della lingua (erosione, attrito linguistico), che implica conseguenze a lungo termine negative, poiché si ripercuote non solo sulle abilità comunicative in sé, ma anche sulla consapevolezza linguistica e sulla percezione del continuum linguistico.

La pratica dei diversi registri e livelli linguistici assume un ruolo significativo nell'acquisizione delle capacità comunicative e nello sviluppo della consapevolezza linguistica. Malgrado la tutela legale più o meno efficace e il diritto garantito all'uso della propria madrelingua, le comunità minoritarie sono di fatto spesso limitate nell'uso della loro lingua, circoscritte a specifici domini (non necessariamente solo informali!). Ne possono derivare lacune nell'uso delle varianti più moderne d'uso comune. Questi fenomeni, che sono insieme causa ed effetto di dinamiche complesse (per es. diglossia classica e diglossia inversa; arcaizzazione delle varianti linguistiche marginalizzate; ideologie linguistiche conservatrici che promuovono la tradizione piuttosto che l'innovazione), si riscontrano soprattutto in quelle comunità che godono di una discreta tutela legale e di prestigio sociale. In breve (e con un filo di esagerazione): può capitare che un appartenente a queste comunità sappia recitare un sonetto di Petrarca o di Prešeren, ma non ordinare un gelato, per lo meno non senza sforzo e qualche espressione maldestra, per es. *tri žogice v stožcu* (traduzione letterale dell'italiano *tre palline in cono*) o *tre grumi nel pentolino* (traduzione letterale dello sloveno *tri kepice v lončku*).

Studiare oltreconfine diventa quindi una strategia di politica linguistica, tesa a irrobustire le competenze linguistiche, l'identità culturale e l'integrazione sociale. Ma, in un'epoca caratterizzata dal rapido sviluppo delle tecnologie linguistiche, produce benefici anche in termini di capacità cognitive, abilità sociali ed esperienze interculturali. Nelle regioni confinarie questi fattori non contano unicamente per le comunità minoritarie, ma hanno valenza generale, in quanto promuovono la diversità linguistica e culturale di interi territori, supportando al contempo i processi di integrazione e coesione all'interno dell'UE.

3. Chiarimenti metodologici e terminologici

Per analizzare il problema indagato siamo partiti dai testi specializzati e dai siti internet istituzionali ad essa dedicati. Abbiamo esaminato la cornice normativa vigente in materia nello spazio europeo e non solo, quindi ci siamo concentrati sulle procedure italiane per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali rilasciati in Slovenia. Ci preme specificare che non si tratta di uno studio comparativo. Il focus della nostra indagine riguarda il trasferimento dalla Slovenia all'Italia dei diritti già acquisiti dai possessori di titoli di studio o qualifiche professionali. A tal scopo abbiamo condotto una serie di interviste con interlocutori qualificati. Nello specifico abbiamo raccolto il parere dei responsabili che gestiscono le procedure di riconoscimento presso gli enti di seguito elencati:

- CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), che rappresenta l'Italia nella rete ENIC - NARIC
- Università degli Studi di Trieste
- Università degli Studi di Udine
- Libera Università di Bolzano
- Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
- Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito: Ufficio scuole slovene)
- Sindacato scuole slovene

Le interviste si sono tenute dal vivo o tramite sistemi di videoconferenza e, in via eccezionale, per iscritto tramite posta elettronica. Nello studio abbiamo incluso anche i pareri che studenti e laureati transfrontalieri avevano espresso per una precedente indagine condotta nell'ambito del progetto Interreg *EDUKA 2* (Krmac, Kovačič e Mezgec 2021).

Fatto il punto della nostra situazione, abbiamo inserito anche un confronto con le procedure attivate ai sensi dell'accordo bilaterale Italia-Austria, in uso prevalentemente nella Provincia autonoma Bolzano – Alto Adige, che regola il riconoscimento reciproco dei titoli accademici ottenuti nell'altro Paese. Si tratta di un esempio di governance dello spazio transfrontaliero tra Italia e Austria, che hanno siglato uno

Scambio di note, introducendo una procedura semplificata per il riconoscimento di molti titoli di studio accademici. Tale accordo si attesta, specie tra gli appartenenti alla minoranza tedesca in Italia, quale preziosa base normativa per facilitare ed agevolare il riconoscimento delle lauree austriache.

Nel prosieguo il termine *laurea* si utilizza in linea generale per i diplomi di laurea di primo e secondo livello. Il termine *qualifica professionale* si utilizza per l'attestato formale che certifica l'abilitazione a svolgere una determinata professione, generalmente regolamentata. Il riconoscimento formale delle qualifiche professionali garantisce infatti il diritto allo svolgimento di una professione regolamentata. La sigla CFU indica i crediti formativi universitari, ovvero l'unità di misura che quantifica il carico di lavoro svolto mediamente da uno studente.

4. Riconoscimento accademico o riconoscimento dei titoli di studio

L'ordinamento europeo demanda il settore della scuola e dell'università alla competenza di ciascun Stato membro. Pertanto il riconoscimento reciproco delle lauree non è automatico. Per far valere il titolo conseguito all'estero insieme ai diritti che ne derivano bisogna attivare una specifica procedura.

Il riconoscimento dei titoli di studio fonda su due fonti giuridiche:

- a) Convenzione di Lisbona;
- b) accordi bilaterali o intergovernativi.

La Convenzione di Lisbona (1997) sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'istruzione superiore nella Regione europea è una convenzione internazionale elaborata dal Consiglio d'Europa con il patrocinio dell'UNESCO. Risulta essere il documento fondante per le procedure di riconoscimento⁴. Gli Stati firmatari e i relativi organi competenti (tra cui gli istituti di istruzione superiore) sono tenuti a rispettare i principi sanciti dalla convenzione. Le disposizioni della Convenzione di Lisbona sono state ratificate da ciascuno Stato firmatario e recepite nelle rispettive legislazioni nazionali (in Italia Legge 148/2002, in Slovenia Legge 45/99).

La Convenzione di Lisbona supera la prassi dell'equipollenza che al fine di valutare gli studi svolti all'estero comparava i piani di studio, per cui ogni elemento del programma straniero doveva trovare un corrispettivo adeguato nel programma dello Stato a cui veniva indirizzata la richiesta di riconoscimento. La mancanza di corrispondenza e di elementi comparabili impossibilitava il riconoscimento del titolo accademico. Partendo invece dal presupposto che sussisteranno sempre naturali differenze tra sistemi formativi e corsi di laurea, la Convenzione di Lisbona si basa sul concetto di "accettazione", poiché tali differenze non devono mai essere intese come ostacolo al riconoscimento dei titoli e alla mobilità interuniversitaria. Tali presupposti segnano un importante passo avanti nelle procedure di riconoscimento accademico. Oggetto del riconoscimento diventa l'intero percorso formativo e non i suoi singoli elementi. Il principio di accettazione è diventato prassi diffusa nelle procedure di riconoscimento e rappresenta un valore aggiunto, teso a favorire l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore.

Secondo le disposizioni della Convenzione di Lisbona, le procedure di riconoscimento si dividono in tre categorie secondo la loro finalità:

1. riconoscimento al fine dell'accesso a un corso o alla prosecuzione degli studi
2. riconoscimento di un periodo di studio svolto all'estero
3. riconoscimento del certificato conclusivo, ovvero conseguimento del corrispondente titolo italiano.

Nei primi due casi si tratta di riconoscere la formazione estera per consentire il proseguimento degli studi. L'ordinamento italiano prevede che a farsi carico di questa procedura sia l'istituzione presso cui il titolare del documento voglia proseguire la propria formazione. È possibile richiedere il riconoscimento di anche solo una parte del percorso di studi svolto in un altro Paese (per es. un semestre o un anno accademico). In questi due casi si verifica che il candidato possieda i requisiti richiesti per proseguire gli

⁴ L'intero testo della convenzione è disponibile al link <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/politiche-internazionali/convenzione-di-lisbona#sezXbis>

studi: scuola primaria, secondaria o istruzione superiore/universitaria. Il titolo in possesso non è oggetto di riconoscimento: si verificano e si riconoscono solamente le condizioni necessarie al proseguimento degli studi. Un esempio che rientra nella fattispecie è il riconoscimento del diploma di maturità italiano per quanti intendano iscriversi alle università slovene. Questa procedura non comporta alcuna difficoltà, poiché il diploma italiano di istruzione secondaria superiore consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria in Italia e all'estero, di conseguenza anche in Slovenia. Bisogna però ricordare che alcune facoltà slovene prevedono degli sbarramenti.

Il terzo punto presume invece il riconoscimento del titolo accademico a ciclo di studi concluso e porta all'acquisizione del relativo titolo italiano (es. dottore o dottore magistrale), con tutti i diritti che ne derivano. Si configura come una procedura puramente accademica che non conferisce alcun diritto per il riconoscimento della qualifica professionale. Un tempo la si definiva equipollenza, tuttavia questa denominazione è stata superata. I titolari di certificati esteri (cittadini EU o di Stati terzi) inoltrano richiesta di riconoscimento presso un'istituzione universitaria che svolga un programma di studio analogo o simile a quello completato all'estero. La procedura può portare al conferimento diretto del titolo italiano (*riconoscimento diretto*), oppure obbligare il richiedente a sostenere esami integrativi e/o a soddisfare altri vincoli necessari (*abbreviazione di percorso*). In tal caso il percorso formativo svolto all'estero non si riconosce in toto, bensì solo in parte. Per ottenere il titolo di studio e la laurea italiani il richiedente che abbia già terminato gli studi in Slovenia deve perciò iscriversi in Italia a un indirizzo di studi uguale o simile, in modo da poter colmare le lacune riscontrate (esami, tirocinio e/o tesi finale). Perché il riconoscimento sia effettivo, il richiedente deve sostenere le spese per l'iter burocratico e in caso di esami integrativi anche per la tassa di iscrizione. Poiché il riconoscimento avviene in base alla compatibilità del piano di studi, la procedura può dar luogo a esiti diversi a seconda dell'istituto in cui si scelga di inoltrare la domanda di riconoscimento. In virtù dell'autonomia gestionale e didattica degli atenei italiani, infatti, tra università e università possono insorgere differenze nei piani di studio pur affini che rientrano nella stessa classe di laurea. Nel prosieguo abbiamo verificato l'andamento di queste procedure nelle università della regione Friuli Venezia Giulia, dove è insediata la minoranza slovena.

4.1. Riconoscimento dei diplomi di laurea presso le Università degli Studi di Trieste e Udine

Per raccogliere informazioni abbiamo intervistato i responsabili della Segreteria studenti – Ufficio ammissioni e immatricolazioni delle Università degli Studi di Trieste (di seguito: Università di Trieste) e dell'Ufficio mobilità e relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Udine (di seguito: Università di Udine), preposti a questo genere di procedura.

Tanto per cominciare l'Università di Trieste ci ha fatto notare che questa prassi è sempre meno frequente, perché esistono altre forme di riconoscimento più funzionali all'utente. Ragion per cui certi atenei hanno lasciato cadere in disuso questa pratica per lo più fine a sé stessa, tranne che nel caso di alcuni profili professionali regolamentati, per es. nel settore dell'istruzione e della formazione. Il provvedimento di riconoscimento di tali titoli è di competenza esclusiva delle singole Università nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e didattica, in base ai loro regolamenti, e/o ad accordi intergovernativi. Il riconoscimento diretto prevede il conseguimento di un titolo accademico italiano, dotato di valore legale, analogo a quello estero già posseduto. Si tratta di un provvedimento definitivo, la cui validità è riconosciuta in tutto il territorio italiano.

La possibilità di vedersi riconosciuti gli studi svolti in Slovenia presso le Università di Trieste e di Udine è limitata ai corsi di laurea simili a quelli proposti effettivamente in dette università, ovvero alle lauree che vi si conferiscono.

Nell'inoltrare la richiesta è necessario rispettare i termini di scadenza e le finestre temporali indicate nel sito istituzionale (solitamente da maggio a fine novembre per l'Università di Trieste e da aprile a settembre per l'Università di Udine). La procedura così avviata deve concludersi entro lo stesso anno accademico, perché possono essere riconosciute solo le lauree relative ai corsi di studio attivi nell'anno accademico in corso o, nel caso di ordinamenti non più attivi, se sono ancora presenti degli iscritti fuori corso. Il richiedente deve presentare l'intera documentazione riguardante il suo percorso di

studi, che va tradotta e legalizzata in italiano o resa disponibile almeno in lingua inglese. L'Università di Trieste evidenzia che il candidato deve aver concluso un ciclo di studi che prevede anche la stesura di un elaborato finale (tesi di laurea triennale o magistrale). Insieme alla richiesta è quindi tenuto a consegnare la tesi tradotta in italiano o in inglese, o una copia della tesi in lingua originale, corredata da una sinossi dettagliata in italiano e in inglese. Il procedimento può durare qualche mese. Dapprima l'ufficio competente verifica l'idoneità della domanda e della documentazione allegata; in questa fase i documenti rilasciati in Slovenia non producono grosse difficoltà. Dopodiché il fascicolo viene trasmesso al dipartimento che offre un corso di laurea analogo a quello già svolto all'estero. Il Consiglio di Dipartimento – o, su delega dello stesso, il Consiglio del Corso di Studi – esamina la domanda e delibera tenendo conto di 5 fattori:

- livello del titolo accademico posseduto
- carico di lavoro, quantificato in CFU
- qualità dell'istruzione, certificata da un'agenzia statale o da altro soggetto accreditato alla valutazione della qualità degli studi superiori
- profilo del candidato, equivalente al diploma di laurea finale e al titolo definitivo che deve essere accademico e non professionalizzante
- risultati dell'apprendimento: insieme di conoscenze che lo studente ha appreso (conoscenze e abilità, sia teoriche che pratiche, nonché le competenze in un determinato settore).

In caso di decisione positiva, la delibera passa al Senato accademico per l'approvazione. L'atto finale è il Decreto rettorale che consente il rilascio del diploma di laurea (pergamena) al candidato che ne abbia fatto richiesta. Questa tipologia di procedura non prevede il riconoscimento di singoli esami, poiché oggetto del riconoscimento è il risultato finale del percorso formativo (laurea) e non i suoi singoli elementi (esami o altri obblighi previsti dal programma di studio). Nel caso in cui la valutazione non preveda il riconoscimento diretto del titolo accademico, al candidato viene recapitata la deliberazione del Dipartimento contenente le integrazioni richieste (per es. esami da sostenere) per l'abbreviazione di percorso. Se il candidato decide di completare il percorso universitario, deve effettuare l'iscrizione al corso di studi indicato entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

106

Le spese per la procedura di riconoscimento dei diplomi di laurea sono abbastanza elevate. L'Università di Trieste richiede un versamento iniziale di 150 Euro per la valutazione del titolo, cui se ne aggiungono altri 400 Euro per l'indennità di equipollenza a conclusione del procedimento. Bisogna inoltre mettere in conto eventuali esborsi per traduzioni e asseverazioni/legalizzazioni. Invece per il percorso abbreviato il candidato paga una tassa di 150 Euro per la valutazione della domanda e poi gli importi previsti per l'iscrizione ai singoli esami per il completamento degli studi.

L'Università di Trieste fa notare che per accedere alle professioni afferenti al campo educativo e formativo il semplice riconoscimento della laurea non è sufficiente, in special modo per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole secondarie. Va infatti dimostrato il raggiungimento dei CFU negli ambiti disciplinari prescritti per ogni classe di concorso. In questi casi il riconoscimento della laurea non basta a dimostrare di aver conseguito tutti i requisiti necessari. L'esperienza insegna che la miglior soluzione sia iscriversi nuovamente in regime di abbreviazione di corso. In questo caso il candidato si iscrive a un corso di studi italiano analogo a quello già sostenuto all'estero e richiede il riconoscimento degli obblighi già assolti in Slovenia. In questo modo a conclusione del percorso gli verrà rilasciato un certificato che attesta i CFU maturati per ciascun settore scientifico disciplinare. Pertanto il candidato inizia l'iter inoltrando la richiesta di riconoscimento del percorso svolto all'estero e una volta espletate tutte le formalità e conclusa la valutazione della carriera accademica, il candidato viene informato dell'esito e gli viene comunicato l'elenco degli esami da integrare. Il Consiglio di Dipartimento, o il Consiglio del Corso di Studi, preposto al riconoscimento si riunisce una volta al mese. Capita che i tempi si allunghino perché la documentazione è incompleta e va perfezionata. Ogni caso viene valutato singolarmente.

L'Università di Trieste non ha ancora maturato alcuna esperienza con il riconoscimento delle lauree che abilitano direttamente alla professione di insegnante della scuola d'infanzia e primaria: essendo il corso

di studi avviato da poco, non sono ancora stati attivati tutti gli anni di corso previsti (non c'è ancora un ultimo anno), pertanto non è possibile riconoscere lauree che l'ateneo stesso ancora non conferisce.

Simili procedure si attivano anche nell'Università di Udine, dove la commissione competente si pronuncia sul possibile riconoscimento delle lauree conseguite all'estero. Presso l'Università di Udine è possibile richiedere il riconoscimento della laurea e degli esami sostenuti con i relativi CFU. Rifacendosi all'esperienza, i responsabili fanno comunque notare che i laureati in possesso della laurea slovena che forma docenti per la scuola primaria non possono ottenere un riconoscimento diretto del titolo italiano equipollente (Scienze della formazione primaria). Possono comunque iscriversi al relativo corso di studi italiano richiedendo il riconoscimento degli obblighi già assolti in Slovenia. I costi della procedura ammontano a 316 Euro per la presentazione della domanda, cui si aggiunge un'ulteriore indennità di 330 Euro qualora la richiesta venga accolta.

Di fatto la procedura di riconoscimento accademico delle lauree conseguite in Slovenia non è così semplice né automatica. E neanche l'esito è scontato: il procedimento produce esito positivo solo se esiste un corso di studi compatibile e se tutti gli elementi combaciano.

4.2. Accordi bilaterali

La Convenzione di Lisbona si applica qualora due Stati non abbiano stipulato accordi bilaterali per normare il settore. Se fra due Stati esiste un accordo bilaterale per il riconoscimento dei titoli di studio, allora esso prevale. Gli accordi tra Stati nel settore dell'istruzione superiore facilitano generalmente l'accesso agli studi e il riconoscimento dei titoli di studio.

In questo senso l'Italia può avvalersi di tre importanti accordi bilaterali: con il Vaticano, con la Repubblica di San Marino e con l'Austria. Un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dei certificati universitari era stato sottoscritto anche con la Jugoslavia nel 1983. Nel 1995 la Slovenia è subentrata in tale accordo quale successore della Jugoslavia⁵, in attesa di stringere nuovi accordi che tengano conto delle riforme avvenute. Infatti, in seguito al processo di Bologna, gli Stati membri UE hanno ricalibrato il sistema di istruzione universitaria istituendo cicli di studio sul modello 3 + 2 (laurea triennale di primo livello e laurea magistrale biennale) o programmi di laurea magistrale a ciclo unico. Il summenzionato accordo bilaterale Italia-Slovenia comprende un elenco di lauree che i due Paesi contraenti riconoscono in automatico, tuttavia si tratta di lauree e percorsi di studio antecedenti il processo di Bologna. In virtù della riforma, i corsi di studio hanno cambiato denominazione, mentre le lauree si distinguono in diplomi di primo e secondo livello. Ad oggi i due Paesi contraenti non hanno aggiornato l'elenco, né si sono accordati sull'equiparazione dei vecchi programmi a quelli attualmente in vigore. L'accordo non è mai stato revocato, tuttavia, alla luce di quanto evidenziato, le disposizioni in esso contenute risultano inapplicabili.

Le Università di Trieste e di Udine prevedono una procedura *ope legis* per quegli Stati con cui l'Italia abbia siglato degli accordi intergovernativi. In tal caso la richiesta di riconoscimento può essere inoltrata in qualsiasi momento, la procedura risulta più snella e l'esito favorevole, poiché si configura come un semplice iter amministrativo. Le spese rimangono invariate. L'Università di Trieste fa presente che quando si poteva ricorrere a questa soluzione per il riconoscimento delle lauree slovene, tutto si svolgeva più speditamente poiché nell'accordo erano esplicitate le lauree direttamente riconoscibili. Purtroppo, non essendo l'accordo mai stato aggiornato, esso risulta inapplicabile benché, come detto, non sia mai stato revocato.

⁵ Memorandum di intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, 10 luglio 1995 https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/55/zn94_01_755.html

4.3. Bolzano, esempio di buone prassi: procedura ordinaria per il riconoscimento dei titoli accademici esteri e procedura speciale per il riconoscimento dei titoli accademici austriaci

L'accordo bilaterale, denominato Scambio di note e tuttora in vigore, regola il riconoscimento in Italia delle lauree conferite in Austria. In questo modo si garantisce il diritto all'istruzione nella lingua madre, si promuove la mobilità degli studenti e si facilita il riconoscimento reciproco dei titoli accademici. Ai fini del riconoscimento presso la Libera Università di Bolzano possono essere avviate due distinte procedure:

- la procedura ordinaria: si applica per tutti i titoli accademici esteri (non solo quelli austriaci) ed è la stessa che si attiva presso tutte le università italiane;
- la procedura speciale: poggia su base normativa specifica, cioè lo Scambio di note sottoscritto da Italia e Austria, e vale esclusivamente per i titoli di studio conseguiti in Austria.

Allo Scambio di note è allegato l'elenco dei titoli accademici per cui è previsto il riconoscimento reciproco automatico. Attualmente è in vigore l'accordo aggiornato nel 2007, dopo il Processo di Bologna. Poiché in virtù dell'autonomia universitaria possono subentrare variazioni nelle denominazioni dei corsi di laurea afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare, nell'accordo si è evitato di specificare nominalmente i singoli corsi di laurea, ma per l'Italia si è preferito optare per l'elenco delle classi di laurea, mentre per l'Austria si riporta la classificazione numerale ivi adottata.

Il titolare di laurea austriaca può inoltrare per e-mail la domanda di riconoscimento alla Segreteria studenti dell'ateneo bolzanino in qualsiasi momento durante tutto l'arco dell'anno, vale a dire che non esistono scadenze stabilite. Riceverà, sempre via mail, una conferma di avvenuta ricezione e di avvio procedimento. Tale ricevuta è valida per l'iscrizione a esami di Stato, per la partecipazione con riserva ai concorsi pubblici e simili. Il certificato definitivo verrà poi trasmesso a procedimento concluso. Le domande pervenute vengono verificate nel corso di una conferenza di servizio che si riunisce mensilmente. La commissione, composta da due rappresentanti universitari e un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige facente capo alla Ripartizione diritto allo studio, esamina la documentazione e formula un parere giuridico: oggetto della discussione è la conformità dei documenti presentati, non il contenuto dei corsi di studi. Se il corso di studi che ha dato accesso alla laurea austriaca è incluso nell'elenco allegato all'accordo Italia/Austria, il riconoscimento è automatico e diretto. La Libera Università di Bolzano verifica direttamente l'autenticità dei documenti rilasciati dal corrispondente istituto austriaco. Una volta accertata la correttezza della documentazione presentata, la richiesta di riconoscimento viene approvata tramite un decreto firmato dal rettore. In virtù di questo atto conclusivo, la laurea austriaca assume valore legale in Italia con effetto immediato e il suo titolare acquisisce tutti i diritti associati. Dopo il riconoscimento del titolo accademico, in Italia è consentito l'utilizzo sia dell'originale qualifica austriaca sia della corrispondente qualifica italiana (dottore), mentre in Austria si ammette unicamente l'utilizzo della qualifica accademica austriaca.

La Libera Università di Bolzano evade annualmente circa 500 domande di riconoscimento di lauree austriache. Il riconoscimento può essere richiesto anche presso un'altra università italiana. In realtà i riconoscimenti dei titoli accademici austriaci si effettuano per lo più presso l'ateneo bolzanino per una questione se non altro pratica, non essendo necessario far tradurre in italiano né asseverare la documentazione. Inoltre, tenuto conto del ruolo da essa svolto nel garantire alla popolazione germanofona l'esercizio dei propri diritti, la Libera Università di Bolzano gode di uno status particolare ed è abilitata a riconoscere tutti gli studi austriaci contenuti nell'elenco allegato allo Scambio di note, compresi i corsi di laurea non previsti dalla sua offerta formativa (caso inammissibile con la procedura ordinaria).

L'accordo bilaterale fissa in quattro mesi la durata massima della procedura, ma nella pratica il riconoscimento avviene in media entro un mese, massimo due. Le spese ammontano a 150 Euro. Oltre alle procedure fin qui descritte, lo Scambio di note prevede una Commissione mista di esperti, per la quale i due Paesi firmatari nominano i propri rappresentanti, e che si riunisce ogni due o tre anni, per esaminare tra l'altro l'eventuale necessità di modificare o integrare i contenuti dell'accordo, in particolare di aggiornare l'elenco di corrispondenza dei corsi di laurea a esso allegata. La parte italiana è rappresentata da due delegati della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e un delegato del centro ENIC-NARIC.

L'accordo bilaterale Italia/Austria contribuisce in modo sostanziale a un rapido riconoscimento delle lauree incluse nelle allegare tabelle di comparazione, mentre la Commissione di esperti italo-austriaca assicura un dialogo costante tra le parti contraenti, garantendo le necessarie modifiche e gli opportuni aggiornamenti.

5. Riconoscimento professionale o riconoscimento delle qualifiche professionali

La libera circolazione delle persone, sancita fin negli Accordi istitutivi dell'Unione Europea, oltre alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e ai diritti civili, implica anche il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Ciascun Stato, infatti, ha una lista di c.d. professioni regolamentate, il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. Possono esercitare tali professioni solo i soggetti in possesso di tutti i requisiti specifici previsti per legge. La legge stabilisce sia il titolo d'accesso indispensabile (titolo professionale o accademico⁶) sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l'abilitazione professionale), nonché le norme di deontologia professionale. Vi sono anche professioni non regolamentate che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici. Chi, in Italia o in Slovenia, intende svolgere una professione non regolamentata e possiede un titolo estero non ha bisogno di un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro.

Le professioni regolamentate pongono invece un ostacolo alla libera circolazione di profili professionali nell'UE, poiché i requisiti richiesti per esercitare una stessa professione possono differenziarsi da Paese a Paese. Ragion per cui le istituzioni europee hanno introdotto alcune regole che semplificano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. A tal fine è stata approvata la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (perfezionata dalla Direttiva 2013/55/CE), che regola le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali e consente ai cittadini europei un più facile accesso alle professioni regolamentate, nonché la facoltà di fornire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale, in condizioni di parità con i cittadini del Paese presso il quale intendono esercitare l'attività.

Un elenco indicativo delle professioni regolamentate subordinate alla Direttiva 2005/36/CE è reperibile in database sull'apposita pagina web della Commissione europea⁷. Alcune professioni sono disciplinate da direttive settoriali specifiche e pertanto esigono procedure di riconoscimento diversificate.

Nel prosieguo proponiamo una descrizione generale delle procedure di riconoscimento, per poi focalizzarci sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore educativo-formativo, cioè della scuola.

Se un soggetto intende esercitare la professione in uno Stato membro UE diverso da quello in cui ha acquisito la qualifica professionale, che sia sottoforma di lavoro autonomo o dipendente, deve innanzitutto verificare se la professione rientra tra quelle regolamentate. Se lo è, per poter esercitare la professione legalmente, deve ottenere il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalla competente Autorità dello Stato membro ospitante. In linea di massima a ciascun Ministero compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero per le professioni su cui esercita la vigilanza (es. Ministero della salute per i profili professionali della sanità, Ministero dell'istruzione per la professione docente, ecc.). Di norma la procedura ha una durata massima di tre mesi. Si valutano l'idoneità del candidato e le sue competenze professionali, non si mette in discussione il percorso formativo svolto all'estero. In definitiva viene riconosciuta l'abilitazione alla professione e non il livello di istruzione conseguito.

⁶ In alcuni Paesi al termine della carriera accademica si conferisce un titolo professionale (es. in Slovenia), in altri invece un titolo accademico (es. in Italia).

⁷ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions>

La Direttiva 2005/36/CE istituisce un regime di riconoscimento basato su tre diversi procedimenti:

- il riconoscimento automatico per le c.d. professioni settoriali, le cui condizioni minime di formazione sono coordinate a livello europeo e recepite nella legislazione nazionale (*armonizzazione dei percorsi formativi*). Es.: medici, infermieri diplomati, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti.
- il riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale per determinate occupazioni. Es.: attività artigianali, commerciali e industriali (citate nell'allegato IV alla Direttiva 2005/36/CE).
- il sistema generale per tutte le altre professioni che non rientrano nel regime di riconoscimento automatico, che si basa sul principio della fiducia reciproca tra Stati membri. Se il soggetto interessato è stato autorizzato a esercitare una determinata professione nel proprio Paese d'origine, può richiedere il riconoscimento sulla base della comparabilità tra abilitazioni. Il riconoscimento non è automatico. Se le autorità del Paese ospitante riscontrano differenze significative tra la formazione acquisita nel Paese di origine e quella richiesta per la medesima attività nel loro Paese, possono richiedere misure compensative (tirocinio di adattamento o esame attitudinale).

Va rilevato che nell'ambito delle professioni regolamentate il riconoscimento professionale è limitato ai profili che trovino corrispondenza nel sistema italiano (professione corrispondente).

La Direttiva 2005/36/CE prevede anche la mobilità temporanea. Nella fattispecie un professionista può fornire i propri servizi in un altro Stato membro in modo temporaneo e occasionale senza doversi sottoporre a procedure di riconoscimento. Se nel Paese d'origine la professione è tra quelle regolamentate, l'Autorità competente del Paese ospitante richiede un semplice documento giustificativo, in caso contrario l'interessato dovrà produrre un certificato che ne attesti l'esperienza professionale.

5.1. Procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell'istruzione e della formazione per l'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia

Il riconoscimento delle qualifiche professionali per il settore dell'istruzione e della formazione rientra nel regime di sistema generale, che fonda sul principio di reciproca fiducia. Ciò comporta che un professionista legalmente abilitato a esercitare una determinata professione nel Paese d'origine deve vedersi riconosciuto un uguale diritto a esercitare la stessa professione in un altro Paese, a meno che non vi sia una differenza sostanziale tra la formazione professionale richiesta dal Paese ospitante e quella posseduta dall'interessato.

Di seguito verrà descritta la procedura per il riconoscimento della professione docente in Italia per quanti abbiano ottenuto l'abilitazione all'insegnamento in Slovenia e intendano insegnare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena oppure nella scuola bilingue in Friuli Venezia Giulia. In definitiva si tratta di riconoscere legalmente i professionisti che si sono formati in Slovenia e che vi abbiano sostenuto l'esame abilitativo.

Competente per quest'area è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. È possibile chiedere il riconoscimento per le professioni che in Italia rientrano tra quelle regolamentate, come per esempio: docente di scuola dell'infanzia, docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di I grado, docente di scuola secondaria di II grado. Pertanto qualsiasi cittadino comunitario in possesso di rispettivo titolo rilasciato da un Paese membro dell'UE che voglia esercitare le summenzionate professioni in Italia può inoltrare istanza di riconoscimento professionale presso l'Autorità competente. Nel caso in cui, nell'esaminare la documentazione presentata, il Ministero dovesse riscontrare una difformità tra i requisiti previsti dalla normativa italiana e quelli posseduti dall'interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane, nella fattispecie presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia).

Per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dalla Repubblica di Slovenia, limitatamente all'esercizio della professione docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia, è stato delegato l'Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio Scolastico

Regionale per il FVG (decreto direttoriale n. 53 del 2017 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca). Il titolo professionale rilasciato dallo Stato sloveno, previo superamento di un esame di stato, equivale all'abilitazione all'insegnamento italiana, pertanto il possessore di titolo professionale per l'insegnamento acquisito nella Repubblica di Slovenia può, al fine di esercitare la professione docente nelle scuole slovene in Italia, richiedere il riconoscimento del suddetto titolo presso l'Ufficio scuole slovene FVG. Normalmente sono previste verifiche compensative e integrative tese a perfezionare le conoscenze del candidato, per adeguarle ai requisiti fissati dal Paese ospitante. In genere si richiede la conoscenza del sistema scolastico italiano, dei programmi ministeriali e della normativa settoriale.

La procedura di riconoscimento si attiva su richiesta dell'interessato, che deve sostenere una spesa di 32 Euro. La modulistica è disponibile sul sito dell'Ufficio scuole slovene FVG. Alla domanda va allegata la specifica dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Istruzione sloveno, attestante il valore legale del titolo professionale conseguito. Nell'attestato è espressamente indicata la posizione lavorativa per cui il candidato ha ottenuto l'abilitazione, nonché le materie che può insegnare e le fasce d'età alle quali può insegnare.

Dopo aver esaminato la domanda e la documentazione prodotta a corredo, nel rispetto della normativa interna l'Ufficio scuole slovene FVG può:

- rilasciare il decreto di riconoscimento della qualifica professionale;
- rilasciare un'abilitazione temporanea con riserva (in caso di attuazione di misure compensative);
- respingere la domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

Il decreto di riconoscimento del titolo di formazione professionale estero consente di svolgere a tutti gli effetti la corrispondente professione regolamentata in Italia, ovvero le attività professionali citate nel medesimo decreto. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento della loro qualifica professionale possono accedere ai concorsi pubblici banditi dal Ministero per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato. Ne consegue che nel sistema scolastico italiano il riconoscimento del titolo professionale estero è un prerequisito per l'immissione in ruolo. I soggetti che non hanno ottenuto il riconoscimento vengono inseriti nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze (GPS seconda fascia), godendo così di condizioni meno favorevoli. I requisiti richiesti per il riconoscimento professionale finalizzato alla docenza variano in base agli insegnamenti e al grado scolastico per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo.

Chi possiede una laurea in Scienze della formazione primaria (slo. *razredni pouk*) e abbia già superato l'esame abilitativo in Slovenia viene comunque sottoposto a verifica attraverso misure compensative. Il contenuto e/o la durata di tali misure dipendono anche dall'esperienza eventualmente maturata e debitamente documentata dal candidato. In genere la prova finale verte sull'organizzazione del sistema scolastico italiano, sulla normativa settoriale, nonché sui programmi ministeriali per la scuola primaria e, nello specifico, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena. Talora il problema è dato dall'inglese, il cui insegnamento in Italia è introdotto nella scuola primaria in tutte e cinque le classi, mentre in Slovenia alcuni corsi di studio che pur formano gli insegnanti per la scuola primaria non prevedono quali materie obbligatorie né la lingua inglese né la didattica della lingua inglese. In questi casi, al fine di attestare la conoscenza dell'inglese, si valutano anche altre certificazioni linguistiche. In alcuni casi il problema può derivare invece dalla conoscenza della lingua italiana. Per poter insegnare in Italia nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e nelle scuole con insegnamento bilingue italiano/sloveno è infatti richiesta la conoscenza delle lingue slovena e italiana. Il possesso del diploma di scuola superiore ottenuto in Italia rappresenta di per sé titolo di conoscenza della lingua italiana, ma i candidati sloveni che non abbiano frequentato la scuola con lingua d'insegnamento slovena in Italia, devono superare un ulteriore scoglio, cioè dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Una volta superato l'esame o il tirocinio di adattamento, l'Autorità competente rilascia il decreto di riconoscimento della qualifica professionale, che intanto consente ai candidati in attesa di accedere ai concorsi pubblici banditi dal Ministero per i posti di ruolo, di inserirsi nella c.d. graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze (GPS prima fascia), venendo così equiparati ai compagni che hanno

compiuto gli studi in Italia. I soggetti che in Slovenia hanno conseguito una laurea in Scienze della formazione primaria, ma non hanno sostenuto l'esame di abilitazione all'insegnamento, non possono accedere ai concorsi banditi dal Ministero per i posti di ruolo, però vengono inseriti nelle c.d. graduatorie provinciali di seconda fascia (GPS seconda fascia), dalle quali si pesca esclusivamente per le supplenze, ovvero per un impiego a tempo determinato. I candidati appartenenti alla minoranza slovena in Italia possono svolgere le ore di praticantato, previste per l'accesso all'abilitazione in Slovenia, sottoforma di supplenze nelle scuole italiane con lingua d'insegnamento slovena.

Anche i laureati in Scienze dell'educazione prescolare o della prima infanzia (slo. *predšolska vzgoja*) devono, ai fini del riconoscimento professionale, presentare il certificato sloveno di abilitazione all'insegnamento e la specifica dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Istruzione sloveno, attestante il valore legale del proprio titolo professionale, la posizione lavorativa per cui il candidato ha ottenuto l'abilitazione, nonché le materie che può insegnare e le fasce d'età alle quali può insegnare. Di norma sono richieste misure compensative e integrative, anche tenuto conto del fatto che in Italia il corso di studi in questione dura cinque anni, mentre in Slovenia tre. In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento, i candidati in attesa di concorso possono subito inserirsi nelle GPS prima fascia e sono così parificati ai compagni che si sono laureati in Italia. Il riconoscimento legittima all'insegnamento nelle scuole d'infanzia statali con lingua d'insegnamento slovena o a insegnamento bilingue italiano/sloveno. Gli asili comunali, invece, vengono gestiti e coordinati direttamente dai singoli comuni, che stabiliscono anche i requisiti d'accesso.

Diversa è la situazione quando i candidati, già abilitati all'insegnamento su materia in Slovenia, chiedono il riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie italiane (di primo e secondo grado) (slo. *predmetna stopnja*). Per accedere ai concorsi banditi dal Ministero italiano per i posti di ruolo devono essere in possesso sia del riconoscimento del diploma di laurea (vada capitolo 4.1) sia del riconoscimento della qualifica professionale. In questo contesto, tra l'ordinamento scolastico italiano e quello sloveno, subentrano notevoli differenze che causano parecchi inconvenienti nelle procedure di riconoscimento e nell'immissione in ruolo del candidato. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado italiana le cattedre non sono collegate a una materia specifica, bensì a classi di concorso che aggregano più materie affini. Ciò significa che in Italia un candidato potrebbe dover insegnare più materie rispetto a quelle per le quali ha l'effettiva abilitazione in Slovenia. Le classi di concorso divise per settori scientifico disciplinari e i requisiti necessari per accedervi sono stabiliti dal Decreto ministeriale 255/23. Spetta agli interessati assicurarsi di essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso selezionata. Pertanto si consiglia di verificare già durante gli studi universitari se si stanno acquisendo sufficienti CFU relativamente alle materie che subordinano l'accesso a una determinata classe di concorso.

Chi in Slovenia abbia superato l'esame di abilitazione ottenendo la qualifica professionale può richiederne il riconoscimento. L'Ufficio scuole slovene esamina la domanda e la documentazione allegata, quindi confronta i piani di studio con i requisiti imposti dal Ministero e, qualora vi siano i presupposti, procede al riconoscimento della qualifica professionale attribuendola a uno o più classi di concorso e, se necessario, stabilisce le misure compensative. Poiché ciascuna classe di concorso accorpa più materie affini, le misure compensative sono finalizzate a verificare le conoscenze di quelle materie che, pur confluendo nella classe di concorso prescelta, non sono rappresentate idoneamente nel piano di studi del candidato (mancano esami o CFU). Tale riconoscimento è valevole per l'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o a insegnamento bilingue italiano/sloveno in Italia. Una volta ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale e del diploma di laurea il soggetto può partecipare ai concorsi banditi dal Ministero per i posti di ruolo o iscriversi nelle GPS di prima fascia, senza dover sostenere il corso di abilitazione in Italia.

Chi in Slovenia non abbia invece ottenuto la qualifica professionale deve sostenere uno dei percorsi abilitanti all'insegnamento in Italia. Ciò significa che prima dell'immissione in ruolo deve frequentare il c.d. Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di I e II grado, attivato presso le università accreditate dal Ministero. Una delle principali novità è l'introduzione dei 60 CFU obbligatori, requisito di accesso imprescindibile al concorso ordinario. I costi dei percorsi abilitanti sono a carico dei partecipanti; la tassa d'iscrizione, stabilita di anno in anno

dal Ministero, va dai 1.600 ai 2.000 Euro. Per accedere al corso occorre essere in possesso di una laurea riconosciuta (vale a dire che il candidato deve prima sottoporsi alla procedura di riconoscimento del titolo accademico sloveno), del riconoscimento degli esami con l'indicazione dei relativi settori scientifico disciplinare e CFU. Il Sindacato scuole slovene fa notare che non tutte le università attuano questa forma di riconoscimento. Pertanto il candidato deve prestare molta attenzione nella scelta dell'ateneo presso il quale intende inoltrare la richiesta di riconoscimento. Infatti, una volta ottenuto il riconoscimento del titolo accademico, ma non dei singoli esami del piano di studi, non potrà più attivare una nuova procedura, poiché è impossibile richiedere due volte il riconoscimento della stessa laurea. L'Università degli Studi di Trieste riconosce unicamente il certificato finale, non l'elenco degli esami né i CFU. All'Università degli Studi di Udine, invece, così come presso qualche altro ateneo italiano, si può richiedere il riconoscimento della laurea e dei CFU. Se il candidato non possiede i CFU fondamentali per la classe di concorso scelta, è tenuto a sostenere gli esami integrativi presso un'università di sua scelta.

Il percorso di formazione in pedagogia e andragogia svolto in Slovenia non equivale al corso di abilitazione all'insegnamento che si richiede in Italia.

Sia l'Ufficio scuole slovene FVG sia il Sindacato scuole slovene fanno presente che lo studio universitario all'estero, combinato ai requisiti previsti dal sistema italiano per l'insegnamento presso le scuole secondarie, basato su classi di concorso, rappresenta una grande sfida. L'Ufficio scuole slovene FVG dichiara che la procedura di riconoscimento di per sé non è complicata e la prassi dimostra che in genere l'esito è positivo. Tuttavia, non essendoci molte richieste, le commissioni di valutazione si riuniscono solo un paio di volte all'anno. A tal proposito i laureati in Slovenia lamentano un'eccessiva lentezza delle procedure, a loro parere penalizzante, e si sentono svantaggiati rispetto ai loro compagni che hanno scelto di laurearsi in Italia.

Dai colloqui con le varie parti interessate risulta anche una carenza di informazioni preliminari riguardo alle opzioni di studio, la cui scelta può condizionare, o addirittura compromettere, la possibilità di insegnare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia. Difficile che gli studenti ottengano in tempo utile tutte le debite informazioni da fonti attendibili; più che altro funziona il passaparola tra compagni di studio. Non essendo disponibile un servizio di consulenza istituzionale come quello attivato a Bolzano, gli interessati si rivolgono al Sindacato scuole slovene o all'Ufficio scuole slovene FVG. Sarebbe bene sviluppare un modello di consulenza mirato che coinvolga i diversi soggetti implicati nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'insegnamento.

113

5.2. Bolzano, esempio di buone prassi: riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dell'istruzione e della formazione.

Presso la Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige è attivo il servizio Informazione Universitaria Alto Adige che investe molte risorse nell'informazione degli studenti che optano per intraprendere gli studi universitari in Austria. La campagna informativa parte tempestivamente all'ultimo anno delle superiori, per poi proseguire in ambito universitario. Lo scopo è fornire agli studenti informazioni il più precise possibile in materia di riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali, anche attinenti al settore dell'istruzione e della formazione. Di fatto, se in Austria uno studente sceglie un indirizzo abilitante alla professione docente, gli viene rilasciata anche la qualifica professionale. In Italia può farsi riconoscere la qualifica professionale e conseguentemente l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della regione, ovvero per le classi di concorso previste in quelle scuole. Al tal fine presso la Direzione Istruzione e Formazione italiana della provincia di Bolzano – Alto Adige è stato nominato un gruppo di esperti ad hoc. Qualora invece lo studente non scelga un indirizzo di studi austriaco direttamente abilitante alla docenza, a termine del suo percorso accademico dovrà richiedere il riconoscimento della laurea e frequentare in Italia il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di I e II grado. Tale programma non rientra attualmente nell'offerta della Libera Università di Bolzano.

I servizi di informazione e orientamento sono colonna portante e strategia chiave nella gestione delle scelte riguardanti le carriere accademiche e professionali nella regione frontaliere, visto che

scelte sbagliate possono allungare notevolmente le procedure per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale o l'abilitazione alla professione in Italia. Anche le Università di Innsbruck, Graz e Salisburgo impiegano personale dedicato a questo genere di informazione e consulenza. Gli studenti che prima di scegliere l'indirizzo di studi si informano adeguatamente sanno di dover essere molto attenti e previdenti nell'abbinare la scelta di studiare nella propria madrelingua nel Paese confinante al rispetto dei requisiti che il Ministero italiano impone per l'accesso alla professione docente. La notevole diversità dei due sistemi pone delle grandi sfide. Tanto più a livello di scuola secondaria, considerando i requisiti stabiliti per ogni classe di concorso. A vantaggio degli studenti si organizzano riunioni regolari, durante le quali si cerca di comprendere insieme quali siano gli indirizzi di studio più adatti a fornire uno sbocco nell'insegnamento e quali sono i requisiti che lo studente deve acquisire in funzione delle diverse classi di concorso per potersi poi inserire nel sistema italiano. In questo modo si aiutano gli studenti a prendere decisioni più consapevoli e a inserire puntualmente tra gli esami tutte le materie necessarie (per es. sottoforma di esami a scelta libera o opzionali sovranumerari). A tal fine sono state stilate delle linee guida che riassumono i requisiti previsti per ogni classe di concorso. Qualora gli studenti non includano questi esami nel loro piano di studi, dovranno comunque sostenerli in seguito come misure compensative, ovvero quando richiederanno il riconoscimento professionale. La consulenza individuale si svolge sia dal vivo che a distanza. Si ritiene che nella regione confinaria questa politica di sensibilizzazione, informazione e orientamento sia indispensabile, a prescindere dal fatto che facilita in modo sostanziale le procedure di riconoscimento. A tal fine si è instaurata una stretta collaborazione con la Direzione Istruzione e Formazione italiana della provincia di Bolzano – Alto Adige e altri soggetti interessati.

Per altri profili professionali del settore dell'istruzione e della formazione le cose sono un po' più semplici. Agli insegnanti di sostegno viene riconosciuta la qualifica professionale di didattica inclusiva rilasciata in Austria, tuttavia gli insegnanti sono vincolati a insegnare per almeno cinque anni nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca.

114

La Libera Università di Bolzano ha attivato nella sede distaccata di Bressanone il corso di studi Scienze della formazione primaria, volto a formare insegnanti per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, con la particolarità di una specifica sezione in lingua tedesca. Chi voglia comunque optare per l'università austriaca e in Austria acquisisca la qualifica professionale per l'insegnamento nella scuola primaria, può richiederne il riconoscimento in Italia e, con un minimo di compensazioni, viene legittimato a insegnare nelle scuole primarie con lingua d'insegnamento tedesca. Con questa procedura al candidato non si riconosce la laurea, bensì unicamente la qualifica professionale per l'accesso alla professione docente.

Per quanto riguarda l'educazione prescolare il corso di studi austriaco è più breve, tuttavia con le dovute misure integrative si riconosce la qualifica professionale in Italia.

Il lavoro della commissione mista per il riconoscimento reciproco dei titoli accademici e delle qualifiche professionali ha contribuito molto a rafforzare la fiducia reciproca e a snellire le procedure.

L'esempio di Bolzano indica due misure importanti. L'importanza strategica delle attività di informazione e orientamento agli studenti, affinché possano compiere la scelta giusta nel loro percorso formativo e nella successiva carriera professionale. In questo modo si contrasta anche la fuga dei cervelli, poiché gli interessati sanno quali sono i passi da compiere per poter trovare impiego in Italia una volta terminati gli studi in Austria. Secondo elemento di rilievo è il lavoro della commissione mista, che si riunisce regolarmente, favorendo il dialogo e la comune ricerca di soluzioni alle sfide che comporta l'accesso alle professioni regolamentate, in special modo nel settore dell'istruzione e della formazione, che in Italia è soggetto a continue riforme e riorganizzazioni strutturali.

6. Raccomandazioni degli esperti e degli addetti

In sede d'intervista gli interlocutori hanno formulato con cognizione di causa anche pareri, punti di vista e suggerimenti che offrono spunti preziosi nella ricerca di soluzioni rispetto al riconoscimento delle lauree e delle qualifiche professionali rilasciate in Slovenia. Abbiamo raccolto le loro riflessioni in questa sezione distinta, separandole per singolo intervistato, poiché i contenuti si riferiscono ad aspetti sostanzialmente diversi, a seconda del ruolo, delle competenze e delle esperienze degli intervistati, esperti nel proprio ambito d'azione.

CIMEA

Due esperti del centro CIMEA ribadiscono che Italia e Slovenia, insieme ad altri Stati membri UE, partecipano attivamente agli intensi processi di internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Entrambi gli Stati sono firmatari della Convenzione di Lisbona e hanno provveduto al riassetto del loro sistema universitario in attuazione del Processo di Bologna, ponendo delle ottime basi per una più proficua collaborazione nelle procedure di riconoscimento. Informazioni sul sistema di istruzione e formazione sloveno nonché sui titoli sloveni sono disponibili anche nel database ARDI (reperibile sul portale del centro) che permette di ottenere un primo parere sulla corrispondenza del proprio titolo di studio.

Italia e Slovenia cooperano inoltre nell'ambito di varie iniziative multilaterali, come per es. la rete transnazionale ADREM che collega i Paesi del Mar Adriatico, membri o non membri UE. In aggiunta a queste azioni multilaterali, che apportano soluzioni e approcci tra i più innovativi, i due Stati si avvalgono anche di iniziative bilaterali. In Italia si registrano tre esempi molto attuali di buone prassi tra Stati limitrofi, ovvero gli accordi per il riconoscimento delle lauree siglati con la Santa Sede, la Repubblica di San Marino e l'Austria. Va detto che ciascun accordo è nato sulla spinta di esigenze diverse, derivanti da concetti un po' superati, quali l'ex equipollenza, più che un riconoscimento finalizzato. Questa forma di accordi risulta oggi superata. Molte volte si parte dal presupposto che l'equipollenza sia la soluzione migliore, tuttavia è la più insidiosa e impegnativa, perché bisogna far quadrare più elementi. Più interessanti e attuali risultano le procedure che consentono al titolo di produrre direttamente gli effetti accademici o professionali (accesso a concorsi o professioni regolamentate). In questo caso le procedure sono più snelle. Possiamo pertanto spostarci da concetti come l'equipollenza a concetti che prevedono procedure più agili e facilitano la mobilità dei professionisti. Lo stesso Scambio di note tra Italia e Austria non produce effetti sul riconoscimento professionale, imponendo determinate limitazioni. Oggi sarebbe auspicabile inserire i nuovi accordi nei processi di internazionalizzazione, per valorizzarli ed elaborare procedure più snelle, che vadano a produrre direttamente degli effetti. Si tratta in sostanza di predisporre accordi bilaterali nella cornice più ampia di azioni multilaterali per cui i due Stati abbiano già dimostrato un interesse comune. Ci sono delle specificità territoriali che vanno trattate come tali. Nel cercare una soluzione si consiglia di muoversi all'interno delle azioni multilaterali, che offrono un contesto più ampio in cui inserirsi. Pertanto si suggerisce di partire dall'afferenza dei due paesi a questi processi internazionali. In questo contesto i paesi si sono già impegnati.

Gli accordi a livello bilaterale dovrebbero quindi poggiare sugli accordi internazionali che farebbero da base giuridica. Le università si avvalgono già di accordi sul reciproco riconoscimento delle lauree, che tuttavia sono sempre compresi in un più ampio accordo di collaborazione internazionale e mai limitati al reciproco riconoscimento delle lauree. Esistono corsi di laurea che rilasciano il doppio titolo (ing. *double degree*), nell'ambito dei quali gli atenei sviluppano un programma integrato di studio comune e a termine degli studi rilasciano un doppio titolo, o meglio due titoli di laurea.

Per quanto riguarda le lauree che in Italia danno accesso diretto alla qualifica professionale (lauree abilitanti) bisogna considerare che prevedono un tirocinio di durata considerevole, caratteristica che può ostacolare il riconoscimento dei titoli esteri. Il riconoscimento diretto delle lauree estere non è possibile se non includono un tirocinio. Tale decisione spetta tuttavia ai singoli atenei. Il riconoscimento delle lauree abilitanti non è impossibile. Di recente è stato siglato l'accordo con la Santa Sede per il riconoscimento delle lauree in psicologia rilasciate dalle Università pontificie. Poiché in Italia questo diploma di laurea è abilitante, il soggetto che ha conseguito il titolo di licenza in psicologia presso determinate istituzioni

accademiche afferenti alla Santa Sede, facendo riconoscere il titolo in Italia, viene automaticamente abilitato anche all'esercizio della professione.

In merito alle lauree richieste per l'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena bisognerebbe impostare un'efficace procedura condivisa.

Va comunque specificato che il riconoscimento è un diritto personale: si usa la procedura più adeguata, più vicina al possessore del titolo.

Università degli Studi di Trieste

I referenti dell'Ufficio ammissioni, ovvero dell'ufficio preposto al riconoscimento dei titoli accademici esteri, ritengono che gli accordi bilaterali forniscano indicazioni e riferimenti molto utili nell'agevolare il loro lavoro. Pertanto, al fine di automatizzare il più possibile le procedure, consigliano di aggiornare l'accordo tra Italia e Slovenia. A loro parere simili accordi sono strumenti preziosi per disciplinare un microcontesto come lo spazio transfrontaliero e nelle procedure di riconoscimento azionano un valido meccanismo che semplifica parecchie operazioni. Credono, però, che l'accordo in vigore sia obsoleto e inefficace; bisognerebbe adottarne uno nuovo, fondato su presupposti più attuali. Per es.: sarebbe bene considerare le classi di laurea e non più le denominazioni dei singoli corsi di laurea. Inoltre, tenendo conto dei frequenti cambiamenti, l'eventuale accordo non dovrebbe avere una formulazione troppo rigida; determinate problematiche, mettiamo, verrebbero trattate strada facendo da una commissione mista di esperti che lo stesso accordo dovrebbe prevedere. Un'altra difficoltà da risolvere è data dal fatto che l'accordo vigente non prevede il riconoscimento degli esami, ma del solo certificato di laurea; ciò rappresenta un ostacolo per l'accesso alla professione docente. Il riconoscimento ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado solleva parecchi problemi che si potrebbero ovviare prediligendo il riconoscimento professionale al riconoscimento accademico: se un soggetto è abilitato all'insegnamento in Slovenia, dovrebbe poterlo essere anche in Italia. Alla luce di quanto evidenziato, è opportuno impostare un accordo più mirato, perché in quest'ambito l'ordinamento italiano si rivela estremamente limitante per i possessori di certificati esteri.

116

Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige e Libera Università di Bolzano

Gli esperti e gli addetti di questi due enti sottolineano la necessità di investire molto nei servizi di consulenza e orientamento per quegli studenti che optano di studiare nello Stato confinante. Questa loro scelta non deve in alcun modo penalizzarli al loro rientro in Italia dopo aver conseguito la laurea. L'accordo bilaterale regola il microcontesto dello spazio transfrontaliero. Nelle procedure burocratiche bisogna cercare soluzioni pertinenti, in modo tale che lo Stato limitrofo non venga considerato come estero tout court.

Fanno inoltre presente che l'ultima versione dello Scambio di note, approvata nel 2007, non prevede più gli esami integrativi, prima obbligatori per alcuni corsi di laurea. Gli esami integrativi sono stati spesso d'inciampo, specie perché non erano sempre attivati, senza contare che nel frattempo sono variate le denominazioni delle singole materie. Pertanto nella revisione della normativa è sembrato opportuno abolirli.

Sindacato scuola slovena

Il Sindacato scuola slovena fa tra l'altro notare che nel 2002, su iniziativa della Regione Autonoma FVG, è stata firmata una convenzione tra le Università di Lubiana e Maribor per parte slovena e le università di Trieste e Udine per parte italiana. Tale accordo verte sulla cooperazione nell'ambito dell'istruzione universitaria finalizzata alla formazione di personale docente destinato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia. Questa convenzione potrebbe fungere da base per la risoluzione di alcune criticità nella procedura di riconoscimento di titoli e qualifiche. I tavoli di confronto favoriscono una più rapida soluzione degli inconvenienti. La ripartizione dell'ex MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) e MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) ha complicato il dialogo. In Italia le procedure per il reclutamento e l'immissione in ruolo del quadro docente

sono di per sé molto macchinose, senza contare che i possessori di titoli e qualifiche esteri devono prima sottoporsi alla procedura di riconoscimento.

7. Possibili scenari di sviluppo e raccomandazioni finali

Dopo un'attenta disamina della questione, in chiusura di relazione, proponiamo alcune riflessioni che possono essere di supporto alle parti interessate nella ricerca e nella formulazione di soluzioni pertinenti.

Come dimostrano le prassi sviluppate dalla minoranza tedesca nella Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige, il superamento delle difficoltà in materia di riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali richiede una più stretta collaborazione tra operatori coinvolti, che si concretizza anche in regolari tavoli di discussione bilaterali e altre iniziative simili.

Gli accordi bilaterali e le commissioni miste permettono di organizzare lo spazio transfrontaliero in modo tale che nelle varie procedure lo Stato confinante non sia equiparato e messo sullo stesso piano di qualsiasi altro Stato membro UE, ovvero a uno Stato estero. Per una corretta governance dell'area confinaria occorre sviluppare procedure ad hoc più calzanti e snelle, ma soprattutto cambiare prospettiva: per uno studente della minoranza slovena in Italia l'iscrizione a un'università slovena può configurarsi come una scelta naturale che deve equivalere allo studio accademico in Italia. Questa scelta lungo il suo percorso formativo non può penalizzarlo, ovvero porlo in una situazione di svantaggio, rispetto ai compagni che scelgono di laurearsi in Italia. Pertanto le istituzioni e i servizi preposti devono cercare soluzioni adeguate, che gli consentano un rientro agevole e un altrettanto agevole trasferimento dei diritti acquisiti. Uno studente appartenente alla minoranza slovena in Italia che termina la sua carriera accademica in Slovenia non può essere trattato alla stregua di un collega che si è laureato in uno qualsiasi degli altri Stati membri UE. Si tratta di regolamentare il microcontesto dello spazio transfrontaliero tra Italia e Slovenia (ed eventualmente Croazia, dove è insediata una minoranza italiana) entro il macrocontesto dell'Unione europea.

Sulla scorta del nostro studio proponiamo di creare due commissioni miste di esperti: una per l'elaborazione di un accordo bilaterale tra Italia e Slovenia che funga da base giuridica generale, da stilarsi seguendo gli approcci più moderni in materia di riconoscimento accademico e professionale; l'altra più specifica, dedicata alla risoluzione delle questioni inerenti al riconoscimento di titoli e qualifiche per la professione docente. Ricordiamo che il settore della scuola risulta di importanza strategica per la minoranza slovena. Sarebbe inoltre opportuno arginare la fuga dei cervelli, ovvero il non rientro dei laureati che in Slovenia trovano buone opportunità di impiego; molti di loro decidono di non rientrare in Italia anche a causa dei problemi sollevati dalle procedure di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche acquisiti. Come dimostra l'esperienza maturata da Austria e Italia, l'istituzione di una commissione mista che si riunisca regolarmente offre un valido aiuto nell'individuazione dei problemi e contribuisce ad appiarli.

Altra misura indispensabile è l'attivazione di attività specifiche di informazione e orientamento per gli studenti che scelgono di formarsi in un'università slovena. Quest'attività di supporto va accuratamente pianificata, anche individuando un'istituzione di riferimento. Per poter compiere una scelta consapevole, i giovani hanno bisogno di informazioni precise, affidabili ed esaustive, anche per quanto riguarda il riconoscimento delle lauree e delle qualifiche professionali, in particolare nel settore dell'istruzione, dove tutte le professioni sono regolamentate. Per giunta il sistema scolastico italiano è piuttosto complesso e passibile di frequenti modifiche e riforme, soprattutto a livello di scuole secondarie.

Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, i processi di internazionalizzazione dell'istruzione superiore, la Convenzione di Lisbona e le indicazioni della Commissione europea, tese a un riconoscimento dei titoli il più automatico possibile, sono degli ottimi punti di partenza e costituiscono la cornice entro la quale bisogna perfezionare qualitativamente i processi di riconoscimento reciproco di titoli e qualifiche che si attivano nell'area frontaliera tra l'Italia e la Slovenia.

La collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore su entrambi i lati del confine è sempre benvenuta, tuttavia occorre ricordare che si tratta di accordi e scelte che rientrano nella competenza dei singoli atenei. Gli accordi pur preziosi che le università siglano autonomamente non hanno lo stesso valore di un accordo diplomatico tra due Stati né lo possono sostituire. Per semplificare il riconoscimento dei

titoli accademici e delle qualifiche professionali risulta pertanto necessario predisporre una solida base giuridica a livello più alto, di accordo intergovernativo tra i due Stati.

Non da ultimo bisogna considerare l'aspetto della lingua. Sebbene le opportunità di studio oltreconfine vengano sfruttate primariamente dagli appartenenti alle rispettive minoranze, esse producono effetti importanti anche per le comunità maggioritarie delle regioni confinarie. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua del Paese confinante contribuiscono allo sviluppo della diversità linguistica, della sensibilità culturale e della coesione regionale. Nello spazio europeo del XXI secolo – quando la tecnologia, se non la politica, supera i confini tra le lingue – il plurilinguismo e la consapevolezza interculturale spiccano quali competenze importanti nei rapporti tra popoli, comunità, Stati e regioni.

Favorire esperienze di studio universitario nel Paese confinante può contribuire all'abbattimento delle barriere linguistiche e culturali, nonché al rafforzamento del dialogo interculturale. Gli studenti della componente maggioritaria, ritrovandosi in situazioni ove sia loro richiesto l'uso attivo della lingua che nel loro contesto familiare è minoritaria, acquisiscono preziose esperienze linguistiche che influiscono sulla loro concezione del plurilinguismo e della comunicazione interculturale.

L'esposizione diretta a differenti pratiche comunicative, la totale immersione linguistica e l'interazione con parlanti diversi forniscono le condizioni ottimali per garantire consapevolezza e competenza linguistica, che nei prossimi decenni, anche considerato il rapido sviluppo delle nuove tecnologie, saranno qualità sempre più ricercate.

Per questa ragione le istituzioni politiche ed educativo-formative dovrebbero, a livello di sistema, incentivare programmi di istruzione transfrontaliera in tutti i gradi e in tutte le forme, programmi di mobilità a breve e lungo termine, nonché tirocini, concorrendo così allo sviluppo della diversità linguistica e culturale nelle regioni frontaliere.

Bibliografia

Baloh, B. e Mezgec, M. (2017): Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. In: Rutar, S. et al.: Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education. Capodistria, Založba Univerze na Primorskem, 93–107.

Bogatec, N. (ed.) (2019): Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Trieste, SLORI.

Bogatec, N. e Zudič Antonič, N. (ed.) (2014): Vzgajati k različnosti: interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo. Capodistria, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.

Bufon, M. (2014): Spatial and social (re)integration of border and multicultural regions: creating unity in diversity?. In: Bufon, M., Minghi, J. V. e Paasi, A. (ed.): The new European frontiers: social and spatial (re)integration issues in multicultural and border regions. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2–23.

Cavaion, I. M. (2019): Priročnik didaktike jezikov v stiku. Capodistria, Znanstveno-raziskovalno središče.

Čok, L. e Pertot, S. (2010): Bilingual education in the ethnically mixed areas along the Slovene-Italian border. *Comparative education*. 46, 1, 63–78.

Grgič, M. (2019): Slovenian in Italy: questioning the role of rights, opportunities, and positive attitudes in boosting communication skills among minority language speakers. *Europäisches Journal für Minderheitenfragen* 12, ½, 126–139.

Jagodić, D. (2014): Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland: a transnational laboratory for the creation of European space or a new hotbed of national tensions?. In: Bufon, M., Minghi, J. V. e Paasi, A. (ed.): The new European frontiers: social and spatial (re)integration issues in multicultural and border regions. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 173–195.

Krmac, N., Kovačič, M. e Mezgec, M. (2021). Čezmejni študentje na UP PEF : izkušnje in izzivi = Cross border students at UP PEF : experiences and challenges. In: Omelčenko S. (ed.). Škil'ni perspektivy. Bakhmut: Donbaskyj deržavnyj pedagogičnyj univerzitet: Horlivs'kyj instytut inozemnih mov, 155-176.

Krmac, N., Kovačič, M. e Mezgec M. (2019). Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente = Modello di informazione e orientamento rivolto agli studenti transfrontalieri. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta; = Capodistria: Università del litorale, Facoltà di studi educativi; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI); = Trieste: Istituto sloveno di ricerche (SLORI), Eduka 2 - čezmejno upravljanje izobraževanja. <http://www.eduka2.eu/slv/didakticno-gradivo/model-informiranja-in-svetovanja-za-cezmejne-studente/>

Mezgec M., Kovačič M. e Krmac N. (2019). Priročnik za čezmejne študente. Trieste: SLORI, 2019. <http://www.eduka2.eu/slv/didakticno-gradivo/prirocnik-za-cezmejne-studente/>.

Mezgec, M. (2019): Cross-border higher education for primary school teachers: the case at the italo-slovene border. *Razprave in gradivo*, 83, 21-34.

Mezgec, M. (2023). Slovensko-italijanski obmejni prostor : dejavniki vpliva na izbiro šole in vrtca v sosednji državi. *Annales: Series historia et sociologia*. 33 (1), 167-180.

Sossi, N. (2015): Posebnosti inkluzivnega pouka v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Tesi di laurea. Capodistria, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem.

Sossi, N. (2017): Inkluzivni pouk v osnovnih šolah v Sloveniji in v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Tesi magistrale. Koper, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem.

Interviste

Intervista con il responsabile dell'Ufficio Ammissioni dell'Università degli studi di Trieste del 21.3.2025

Intervista con il referente dell'Ufficio post lauream - Formazione insegnanti dell'Università degli studi di Trieste del 3.4.2025

Intervista con il responsabile dell'Ufficio Mobilità e relazioni internazionali dell'Università degli studi di Udine del 9.4.2024

Intervista con il rappresentate del Sindacato delle scuole slovene del 20.3.2025

Intervista con il responsabile della Segreteria Studenti e Studentesse dell'Università libera di Bolzano del 24.3.2025

Intervista con il referente per l'Informazione universitaria Alto-Adige, Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige del 28.3.2025

Intervista con il referente dell'Ufficio scuole slovene dell'Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia del 11.4.2025

Intervista con il direttore generale CIMEA del 26.3.2025

Intervista con il direttore CIMEA- Naric Italia del 9.4.2025

Pagine web

<https://portale.units.it/it/studiare>

<https://www.provinz.bz.it/diritto-allo-studio/info-studenti/1030.asp?ID=32>

<https://www.unibz.it/it/services/recognition-foreign-qualifications/special-procedure/bachelor-und-masterstudien/>

www.eduka2.eu

<https://www.uniud.it/it/international-area/equipollenze>

<https://sindikat.it/>

<https://www.enic-naric.net/page-homepage>

www.cimea.it

<https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/>

Leggi e altri riferimenti normativi⁸

Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, legge 9 agosto 1954, n. 844

Convenzione di Lisbona

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/politiche-internazionali/convenzione-di-lisbona#sezXbis>

Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Università degli studi di Trieste e di Udine, le Università degli studi di Lubiana e di Maribor per un iniziativa di collaborazione in materia di formazione universitaria degli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nella regione Friuli Venezia Glulia.

Decreto legge n. 115/2022 »Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali«

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;115~art33terlvig~art10>

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036>

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») Testo rilevante ai fini del SEE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1456832364020&uri=CELEX:32013L0055>

⁸ Denominazione in lingua originale/lingue originali

Legge n. 79/2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/SG>

Memorandum di intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, 10 luglio 1995 https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/55/zn94_01_755.html

Scambio di note Italia Austria

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=000G0374&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-08&art.progressivo=0

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja

<https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO4387>

ALTRI INTERVENTI

URBAN KODRIČ

DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ PRESSO IL MINISTERO PER L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA SCIENTIFICA E L'INNOVAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

In merito al riconoscimento dell'istruzione superiore conseguita all'estero ciascun Paese europeo dispone di una propria normativa e di diverse procedure, comunque basate sulla Convenzione di Lisbona. Gli Stati firmatari di detta convenzione sono tenuti ad accettare/considerare valido un titolo estero, a meno che non si accerti una sostanziale differenza rispetto a quello rilasciato dal sistema nazionale di istruzione. La Repubblica di Slovenia non ha voce in capitolo sul genere di procedure poste in essere dalla Repubblica italiana, né può incidere sui loro eventuali esiti, o sulle eventuali misure compensative previste per legge. In Slovenia, di contro, non si riscontrano criticità nei vigenti processi di valutazione dei titoli accademici rilasciati in Italia: l'istruzione italiana viene accolta, valutata e confrontata per livello con quella slovena (senza prescrizione di misure integrative). Nel nostro caso vengono accolti integralmente i risultati di apprendimento certificati in Italia. Nel contesto internazionale, che punta al riconoscimento automatico dei titoli esteri (ing. *acceptance*), questa nostra procedura è ritenuta un esempio di buona prassi a passo con i tempi. Una ripetuta disamina della questione ha invece fatto emergere le difficoltà cui vanno incontro gli sloveni che vogliono trovare impiego in Italia, derivanti nello specifico dalla mancata applicazione del diritto, pur riconosciuto, a una piena qualifica professionale nell'ambito delle professioni regolamentate (la Direttiva EU 2005/36/EC demanda il settore delle professioni regolamentate alla competenza dei rispettivi ministeri: per es. la competenza per la professione docente spetta al Ministero dell'istruzione, per le professioni mediche al Ministero della salute, ecc.). In applicazione della legislazione in materia di lavoro, i soggetti pienamente qualificati (qualifica professionale ottenuta in Slovenia e integralmente riconosciuta in Italia) che intendano proporsi in Italia per un lavoro a tempo indeterminato devono sottoporsi ad altre procedure particolareggiate presso gli istituti di istruzione superiore italiani, che passano al vaglio i contenuti dell'istruzione slovena e generalmente non la riconoscono in toto, anzi impongono ulteriori obblighi (esami integrativi per il recupero dei CFU o tirocini). Più volte è stato esposto il caso del reclutamento di insegnanti ed educatori. Nella fattispecie il riconoscimento della qualifica professionale procede senza ostacoli: se il laureato in Slovenia possiede l'abilitazione all'insegnamento, essa è valida per svolgere la professione docente anche in Italia. Con il trasferimento della qualifica professionale, il docente/l'educatore può essere assunto in Italia a tempo determinato e svolgere solo mansioni limitate; ma qualora volesse iscriversi a un concorso pubblico per l'immissione in ruolo, il requisito obbligatorio è un'istruzione specifica, erogata esclusivamente dalle università italiane.

Nel passato, a sbrogliare la situazione, in molti casi è intervenuto l'accordo bilaterale Italia-Slovenia (ereditato dall'ex Jugoslavia e tuttora in vigore, pur non trovando più applicazione da oltre un decennio) che verte sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici; tale accordo contiene un allegato che fornisce un elenco di lauree e titoli equipollenti ante Processo di Bologna (38 lauree). In fase di riformulazione dei programmi di studio, si è anticipata la necessità di un nuovo accordo bilaterale. A entrambe le parti sono state fornite informazioni adeguate sui corsi di studio riformati che, soprattutto in Slovenia, hanno subito una notevole diversificazione. Poiché in Slovenia, conseguentemente alla riforma del sistema di istruzione superiore, si è appunto registrato un considerevole incremento nel numero di programmi accreditati, un aggiornamento o un'integrazione dell'accordo bilaterale non sono così scontati. Negli anni scorsi sono state attentamente esaminate varie opzioni. Una speciale commissione di esperti, chiamata a valutare i programmi post-riforma, avrebbe dovuto predisporre una tabella di equipollenza sul vecchio modello pre-riforma, tuttavia il compito è stato giudicato troppo impegnativo in relazione all'efficacia pratica minima e all'ambito di applicazione meramente occasionale. Oltretutto la comparazione dei titoli avrebbe evidenziato discordanze che, allo stato delle cose, impongono esami integrativi al fine del riconoscimento in Italia. Da parte slovena, quindi, è stato più volte espresso il parere che la compilazione di una simile tabella di equipollenza non è pertinente. Senza contare che richiederebbe una revisione ogni qualvolta venissero accreditati nuovi programmi di studio in entrambi gli Stati. Attualmente non sono soddisfatte nemmeno le condizioni per procedere al riconoscimento reciproco ai sensi dell'accordo siglato con l'ex Jugoslavia. La vigente legislazione slovena contempla sistemi di valutazione di carattere informativo-consultivo che precludono procedure di riconoscimento reciproco simili a quelle previste dal vecchio accordo bilaterale che portavano all'asse-

gnazione di titoli sloveni equipollenti. L'omissione del diritto al conferimento di titoli sloveni è il risultato delle modifiche alla normativa settoriale presso le autorità di regolazione in Slovenia, dove l'equivalenza dei titoli (quello straniero a quello sloveno) non è più un requisito per l'assunzione. L'accordo bilaterale, con annessa tabella di lauree e titoli pre-riforma, è ancora in vigore, ma nella pratica (per l'ingresso nel mercato del lavoro sloveno) non lo si applica da oltre un decennio (è decaduto il fondamento giuridico).

È stato esaminato nel dettaglio anche l'accordo Italia-Austria (Libera Università di Bolzano) riguardante il riconoscimento reciproco facilitato dei livelli accademici e dei titoli equiparandoli per specifiche aree o classi di laurea. I due Stati aggiornano l'accordo periodicamente tramite scambio di note diplomatiche. Ciò nonostante gli studenti che hanno concluso un ciclo di studi in Austria devono comunque attivare in Italia un procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo conseguito. Un buon numero di titoli accademici sottoposti a regime agevolato di riconoscimento afferisce al personale docente. Anche gli sloveni hanno accesso a un'analoga possibilità di riconoscimento semplificato nel settore pedagogico presso l'Ufficio scuole slovene, operante nell'ambito dell'Ufficio regionale scolastico del FVG. Dopo essere stato in visita alla Libera Università di Bolzano nel novembre 2024, il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste Gregor Šuc ha valutato che il riconoscimento delle lauree tra Italia e Austria non è poi così semplificato come si è propensi a credere. In effetti non si tratta di un automatismo, bensì di una rigorosa procedura amministrativa che si avvia su impulso degli studenti. Il console generale ha paragonato questa procedura a quella che l'Ufficio scolastico regionale FVG applica per gli studenti che conseguono un titolo in Slovenia. Parimenti – stima lo stesso Šuc – la maggior parte dei titoli accademici a riconoscimento facilitato tra Italia e Austria concerne il settore della scuola e la professione docente.

124 | Occorre inoltre far notare che l'integrazione del vecchio accordo bilaterale Italia-Jugoslavia o la sottoscrizione di un nuovo accordo Italia-Slovenia (sul modello dell'accordo Italia-Austria) implicherebbe da parte slovena modifiche legislative e una riattivazione delle procedure vigenti antecedentemente alla ratifica dell'attuale normativa che regola la valutazione del livello d'istruzione. Anche il *Programma attuativo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per gli anni 2024–2029*, firmato il 29 ottobre 2024, pone in evidenza l'opportunità di promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di istruzione universitaria, nonché dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado per consentire il prosieguo della carriera accademica da entrambe le parti, dando così seguito alle linee guida definite dall'UE.

I due competenti ministeri sloveni (*Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije*; *Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje*, quest'ultimo competente per l'abilitazione professionale dei docenti) hanno analizzato la problematica nel dettaglio e si sono attivati nella ricerca di soluzioni. In quanto alle criticità riscontrate, che si manifestano soprattutto nel mercato del lavoro – nel concreto quando si tratta di impiegare gli insegnanti a tempo indeterminato –, entrambi i dicasteri stabiliscono che il problema di fondo risiede nelle competenze attribuite ai ministeri di entrambi gli Stati che si occupano delle normative in materia di lavoro (per la Slovenia il *Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti*; per l'Italia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Anche la senatrice italiana Tatjana Rojc, esponente della comunità slovena eletta al Parlamento di Roma, ha posto il mercato del lavoro al centro del proprio impegno. La senatrice precisa che questa difficoltà non affligge i soli laureati sloveni, ma tutti i laureati appartenenti alle restanti minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano (francese e austriaca). La sua proposta di legge promuove l'ingresso al mondo del lavoro per i laureati di tutte le minoranze summenzionate che, pur essendosi istruiti nel Paese d'origine, vogliono trovare un'occupazione in Italia.

La risposta più appropriata va quindi individuata nella collaborazione attiva dei ministeri competenti per la legislazione in materia di lavoro e nella ricerca di soluzioni specifiche per la professione docente (insegnanti ed educatori).

CHIARA FINOCCHIETTI

DIRETTRICE CIMEA-NARIC ITALIA

Non mi dilungherò molto sull'aspetto normativo, già ampiamente illustrato. Mi concentrerò piuttosto sulle informazioni e sugli strumenti disponibili che tornano utili ai fini del riconoscimento dell'istruzione superiore e sulle procedure relative al riconoscimento automatico.

Il CIMEA (Centro Informazioni su Mobilità ed Equivalenze Accademiche) rappresenta l'Italia nei network ENIC-NARIC, costituiti dai Centri di informazione di 56 Paesi, tra cui compare anche il Centro ENIC-NARIC sloveno. Dal 1984 CIMEA si occupa di: a) promuovere la mobilità accademica in tutte le sue forme; b) informare sulle opportunità di riconoscimento dei titoli di studio esteri, nonché sulle tematiche collegate ai sistemi d'istruzione superiore italiano e internazionale; c) favorire il riconoscimento dei titoli anche instaurando una rete di relazioni e attività di cooperazione internazionale. L'impegno di CIMEA si concretizza inoltre sul fronte della digitalizzazione, tesa a facilitare il riconoscimento dei titoli accademici nella logica della trasparenza e della verifica di autenticità.

Il riconoscimento dei titoli di studio esteri è tema rilevante a livello internazionale. La crescente mobilità per motivi di studio o lavoro ha portato negli ultimi anni all'adozione di vari quadri giuridici, tra cui le convenzioni regionali sul riconoscimento degli studi superiori universitari e post-universitari. La Convenzione di Lisbona, già citata in altri interventi, appartiene alle cd. convenzioni di "seconda generazione" e riguarda il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea. Convenzioni simili sono già state adottate in altre regioni del mondo, precisamente: in Africa, America Latina e Caraibi, Asia-Pacifico. A queste si aggiunge la Convenzione per il riconoscimento di studi, diplomi e titoli di istruzione superiore valida per i Paesi Arabi, il cui testo è stato approvato, ma per l'effettiva entrata in vigore si attende di raggiungere il numero minimo di ratifiche. La più recente convenzione, entrata in vigore a marzo 2023, è la Convenzione globale dell'UNESCO circa il riconoscimento degli studi superiori in tutto il mondo, già sottoscritta da 38 paesi.

Altro tema che tiene banco negli ultimi anni è quello del riconoscimento reciproco automatico. Il dibattito in tal senso è stato incentivato dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 26 novembre 2018, riguardante la promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore, dell'istruzione e della formazione secondaria superiore, nonché dei risultati dei periodi di studio all'estero. La Raccomandazione è corredata di un glossario terminologico, la cui prima locuzione è proprio "riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio", che viene così definito: "diritto dei possessori di un titolo di studio di un certo livello rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l'accesso a un programma d'istruzione superiore di livello successivo in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta".

Il CIMEA, in linea con le proprie attività e in applicazione della Convenzione di Lisbona, fornisce informazioni e consulenza su modalità e procedure relative al riconoscimento dei titoli esteri, più diversi servizi, tutti accessibili sul sito ufficiale del Centro.

Restrungendo il campo al riconoscimento dei titoli accademici tra Italia e Slovenia, elenchiamo di seguito una serie di strumenti consultabili:

- 1) Sito web congiunto delle reti ENIC-NARIC (www.enic-naric.net). Le reti ENIC-NARIC facilitano la collaborazione continua tra i Centri nazionali di informazione sul riconoscimento delle qualifiche accademiche estere. Coinvolge 56 Paesi della Regione UNESCO Europa-Nord America che hanno ratificato la Convenzione di Lisbona; naturalmente vi figurano anche l'Italia e la Slovenia. Sul sito si possono reperire: informazioni sulle istituzioni accreditate, sui rispettivi sistemi educativi e sui titoli erogati; database consultabili; strumenti di verifica e comparazione; certificazioni di garanzia di qualità.
- 2) Il database Q-ENTRY (www.q-entry.eu). Sviluppato nell'ambito dei progetti Q-ENTRY e qENTRY+ cofinanziati dall'UE attraverso il programma Erasmus+, mette a disposizione del pubblico informazioni su circa 60 sistemi educativi (tra cui quelli italiano e sloveno) e una lista di 121 qualifiche di scuola secondaria superiore che danno accesso alla formazione superiore. Il database Q-ENTRY rappresenta una fonte primaria di informazioni che vengono inserite direttamente dalle autorità competenti.

- 3) Attività di ricerca. La cooperazione tra istituzioni si realizza anche attraverso lo sviluppo di ricerche e analisi. Tra quelle riguardanti Italia e Slovenia ne segnaliamo un paio.
- *Scuole estere in Italia e scuole italiane all'estero – Normativa, caratteristiche e riconoscimento dei titoli di studio* (CIMEA, 2021). La pubblicazione si pone un duplice obiettivo: offrire una panoramica delle varie tipologie di scuole estere presenti sul territorio italiano e presentare le scuole italiane (o in lingua italiana) all'estero. Il fulcro della ricerca sono comunque i titoli finali di scuola secondaria superiore per l'accesso alla formazione superiore. Viene trattata quindi la fattispecie delle 'scuole di frontiera'. Per verificare la correttezza delle informazioni sono stati coinvolti i colleghi degli altri centri ENIC-NARIC.
 - *Accordo Italia-Austria sul riconoscimento automatico dei titoli di studio. Storia, attuazione e impatto sociale* (Laterza, 2023). La pubblicazione, frutto di una collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e Libera Università di Bolzano, esplora le prassi di riconoscimento automatico dei titoli precedenti a quella correntemente in uso, a partire dall'Accordo culturale Italia-Austria (1952), che nasceva alla fine della Seconda guerra mondiale proprio nella logica di facilitare la mobilità e la cooperazione tra i due Paesi.
- 4) Tabelle di comparazione che mostrano l'eventuale corrispondenza tra titoli rilasciati dai vari sistemi nazionali di formazione. Sono pensate per lo studente o per il possessore della qualifica che voglia valutare la corrispondenza del proprio titolo in un diverso sistema educativo. Queste tabelle, pur verificate dalle autorità competenti e pur fornendo un parere autorevole sulla corrispondenza dei titoli, non sanciscono in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale né determinano alcun effetto giuridico. In effetti gli attestati di comparabilità non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo per l'amministrazione chiamata a riconoscere il titolo. Ne sono un esempio le tabelle di comparabilità realizzate dai progetti AdReN (riferito ai Paesi della regione adriatica: www.adren.info) e MAREN (riferito ai Paesi della regione mediterranea: marenetwork.info). Si sottolinea che per questi progetti è disponibile una tabella di comparabilità dei titoli pre-Bologna e Bologna nei diversi paesi partner con riferimento al QF-EHEA (quadro dei titoli dello Spazio europeo della formazione) e al più evoluto EQF (European qualifications framework). Un ulteriore strumento di verifica comparativa è il "match your qualification" che, essendosi sviluppato nell'ambito del progetto AdReN, si riferisce esclusivamente alla Regione adriatica e mediterranea, includendo quindi Italia e Slovenia.
- 5) Database ARDI (*Automatic Recognition Database Italia*: ardi.cimea.it/it). È uno strumento gratuito sviluppato dagli esperti di CIMEA, in linea con quanto richiesto in ambito europeo in tema di digitalizzazione e riconoscimento automatico. ARDI descrive le principali qualifiche accademiche e finali di scuola secondaria superiore afferenti ai Paesi firmatari della Convenzione di Lisbona e suggerisce una corrispondenza di livello con i titoli di studio italiani. È uno strumento di carattere informativo e fornisce un parere tecnico non vincolante. Raccoglie informazioni riferite a 55 Paesi per un totale di 426 titoli di studio, di cui 318 qualifiche della formazione superiore e 108 qualifiche scolastiche per l'accesso alla formazione superiore.

Risulta evidente che la digitalizzazione delle certificazioni sta assumendo un ruolo sempre più importante anche per quanto riguarda la verifica di autenticità dei titoli. Da molti anni CIMEA sta lavorando all'utilizzo della tecnologia *blockchain*. La *blockchain* è un registro di informazioni la cui integrità è garantita da sistemi crittografici avanzatissimi che impediscono la violazione dei dati e la loro manipolazione. L'ultima frontiera è rappresentata dall'intelligenza artificiale che apre tutto un ventaglio di possibilità, cui si affiancano però i rischi legati alla sicurezza, alla protezione dei dati personali e all'equità; una recente pubblicazione del CIMEA tratta proprio questa problematica.

CRISTINA PELLINI

REFERENTE PER L'INFORMAZIONE UNIVERSITARIA ALTO-ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE – RIPARTIZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

Nel 2022 l'Accordo di cooperazione culturale Italia-Austria ha compiuto 70 anni: la sua prima versione risale infatti al 1952, mentre l'ultima Commissione mista di esperti si è riunita a marzo di quest'anno. Esso trae fondamento dall'accordo De Gasperi-Gruber del 1946, con il quale il Governo italiano e il Governo austriaco si impegnavano, tra le altre cose, a garantire ai cittadini di lingua tedesca l'insegnamento nella loro lingua materna, da cui discende l'opportunità di proseguire gli studi con le stesse modalità anche a livello accademico.

Negli anni il sistema universitario ha subito modifiche non indifferenti. Fino alla riforma del 1999 vigeva il cd. vecchio ordinamento, mentre nei primi anni del 2000 è subentrata la formula 3+2: in Italia si rilascia una laurea triennale o una laurea magistrale (specialistica) che in Austria corrispondono al *Bachelorstudium* e al *Masterstudium*.

La principale qualità di questo accordo è forse la sua valenza sociale. Al di là del fatto che lo si applichi a cittadini italiani e austriaci tout court, ha un impatto maggiore sui cittadini della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige che, dopo aver scelto di compiere gli studi nella propria madrelingua, si vedono riconoscere i titoli conseguiti in modo automatico. In commissione con la Libera Università di Bolzano valutiamo formalmente i requisiti, verifichiamo cioè che i titoli siano compresi nelle tabelle di comparazione approvate. Un dato statistico per rendere l'idea della nostra attività: all'11 aprile di quest'anno la Libera Università di Bolzano aveva evaso un totale di 12.103 richieste di riconoscimento.

A garantire la spendibilità di questo accordo interviene la nostra attività di orientamento e consulenza. Per quale motivo? Gli studenti e le studentesse possono rivolgersi ai nostri uffici in maniera del tutto gratuita per capire se il titolo che intendono conseguire presso un ateneo austriaco – Innsbruck, Salisburgo o Vienna – possa essere automaticamente riconosciuto. Allo stesso servizio ha accesso chi svolge un *Lehramtsstudium*, cioè un percorso di studi per diventare insegnante, che in Austria conferisce una laurea cd. abilitante o professionalizzante: in questo caso l'abilitazione austriaca può essere riconosciuta in Italia.

Disponiamo di due strumenti fondamentali.

Il primo è la *consulenza*. Chiaramente il sistema austriaco ha una sua offerta accademica e non conosce le classi di concorso italiane. Perciò cerchiamo di assistere e consigliare lo studente, cosicché scelga una laurea spendibile anche sul nostro territorio. E forniamo indicazioni per aiutarlo a gestire il piano di studi in modo che il titolo finale abbia quanti più requisiti tra quelli richiesti dalla normativa italiana e possa essere riconosciuto, se non automaticamente, nel modo più diretto possibile. In Alto Adige vi è una tripartizione del sistema scolastico in base alla lingua d'insegnamento: abbiamo scuole di lingua italiana, di lingua tedesca e, nelle valli ladine, anche la scuola di lingua ladina. In ogni caso tutte le scuole hanno carattere statale o paritario; pertanto, sono parte del sistema educativo di istruzione e formazione italiano. Va da sé che i titoli di accesso, le loro caratteristiche e i crediti da presentare per lavorare in queste scuole sono gli stessi richiesti da una scuola italiana tout court. Fulcro della nostra attività è proprio la comparabilità dei sistemi scolastici austriaco e italiano, con particolare riguardo per il sistema universitario. Negli anni abbiamo anche cercato di affinare gli strumenti a nostra disposizione. Un aspetto importantissimo in questo senso è la costante collaborazione con i competenti Ministeri sia di Roma sia di Vienna e con i vari atenei austriaci. Abbiamo ottimi rapporti e stipuliamo accordi con alcuni referenti presso le università austriache, ma in particolare con quella di Innsbruck, geograficamente la più prossima a noi, che immatricola circa 3300 studenti e studentesse provenienti dalla nostra provincia.

Altro strumento essenziale è l'*informazione*. L'attività informativa ci consente di avvicinare gli studenti e le studentesse con eventi dedicati almeno una volta all'anno. Tuttavia, loro stessi possono sempre contattarci tramite e-mail o presentarsi in ufficio. In questo modo cerchiamo di fornire tutte le informazioni utili a compiere scelte efficaci.

Per ciò che concerne il riconoscimento finalizzato a esercitare la professione docente nell'ambito della scuola tedesca, i nostri studenti hanno una doppia possibilità: 1) il riconoscimento accademico tramite procedura speciale prevista dallo Scambio di note; 2) il riconoscimento professionale, ovvero della sola abilitazione. In tal senso la Provincia di Bolzano ha avuto una delega dallo Stato – tramite Legge n. 107/2015, implementata dalla Delibera della Giunta provinciale n. 1112/2015 – che investe la Direzione Istruzione e Formazione tedesca (ex Intendenza scolastica tedesca) delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, limitatamente all'esercizio della professione docente nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca. Non chiediamo di produrre nessun tipo di traduzione, né per il riconoscimento accademico né per il riconoscimento professionale.

Il promuovere la possibilità di studiare nella propria madrelingua, nonché incentivare questa scelta, ha radici storiche. Negli anni sono stati fatti dei miglioramenti sotto tanti aspetti, per permettere anche a chi è rimasto indietro di poter recuperare. In riferimento ai famosi 60 CFU offerti dalle università italiane, per esempio, si è studiato un modo per accedere al percorso abilitante. È inoltre in discussione uno speciale percorso abilitante per le classi di concorso proprie della scuola tedesca e per le classi di concorso specifiche per l'Alto Adige.

La ripartizione provinciale presso la quale lavoro è denominata 'Diritto allo studio'. Si occupa di erogare incentivi a livello economico-finanziario, ma fornisce anche servizi di orientamento e consulenza, cui sono dedicati due diversi uffici: Ufficio Orientamento e Ufficio Informazione universitaria. I colleghi dell'Ufficio orientamento si recano nelle scuole per agevolare gli studenti nella loro scelta, sia essa rivolta al mondo accademico o a quello professionale. Qualora gli studenti pongano domande circa lo studio universitario all'estero o circa le eventuali possibilità di rientro e inserimento lavorativo, le loro richieste vengono deviate al nostro Ufficio Informazione universitaria. Diversamente dai colleghi dell'Orientamento, noi non entriamo nelle scuole. La nostra sede centrale si trova a Bolzano, ma abbiamo uffici dislocati in tutta la provincia (Bressanone, Brunico e anche in paesi più piccoli delle valli Venosta e Pusteria). Se per es. volessi laurearmi in biologia presso l'Università di Innsbruck, i colleghi dell'orientamento chiamano in causa la sottoscritta e le due colleghe che mi affiancano. Ci sono più modalità di accesso alla nostra consulenza: i ragazzi possono venire direttamente in ufficio, oppure contattarci tramite telefono o e-mail. Noi preferiamo sempre incontrare gli studenti di persona, in modo da fornire loro tutte le dritte necessarie perché possano gestire il proprio piano di studi in tutta tranquillità, senza temere brutte sorprese alla fine della carriera accademica. All'inizio di ogni anno accademico organizziamo anche un pomeriggio informativo.

Lavorando in questo settore da diversi anni, mi rendo conto che sono stati fatti dei grossi progressi. Prima dell'avvento della Libera Università di Bolzano, spesso e volentieri, insieme all'allora direttore di ripartizione, si investivano molte energie per sensibilizzare diverse università italiane al fine dell'applicazione dell'accordo. La Libera Università di Bolzano è stata fondata nel 1997 e dal 1999 può riconoscere tutti i titoli dell'accordo. Pur essendo un ateneo piccolo – le facoltà sono solo cinque –, abbiamo avuto questa delega per cui il riconoscimento può essere presentato anche online, con scansione dei vari documenti, in maniera molto agevole. Ha comunque un costo, però molto contenuto.

Il riconoscimento tramite Scambio di note – non voglio ripetermi – ha un impatto sociale notevolissimo. È ovvio che anche noi sentiamo l'esigenza di far rientrare i nostri studenti: la fuga dei cervelli è un fenomeno che danneggia anche la nostra provincia. Garantire fin da subito una sicurezza in tal senso favorisce la scelta di studiare oltreconfine, un confine che dista da Bolzano appena un centinaio di chilometri. L'accordo bilaterale è uno strumento utilissimo che, insieme a consulenza, informazione e accompagnamento, aiuta lo studente ad affrontare serenamente il proprio percorso di studi presso atenei esteri. Questa è la missione principale del nostro servizio.

A corredo degli interventi di altri relatori, tengo a sottolineare che il riconoscimento accademico – quindi la "trasformazione" del titolo austriaco o sloveno in un titolo italiano (equipollenza) – è di esclusiva competenza degli atenei. È pur giusto sensibilizzare il ministero, che però non è competente per i riconoscimenti accademici definitivi. Spettano invece al ministero, questo sì, le forme di riconoscimento non accademico per finalità specifiche, come l'accesso ai concorsi pubblici/iscrizione a graduatorie o il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. Per questi casi condivido la posizione della senatrice Rojc. Purtroppo il ministero

è sottodimensionato: gli uffici ministeriali ricevono istanze da tutta Italia. Tendenzialmente l'Italia è ancora legata al concetto di valore legale del titolo, per cui per partecipare a un concorso pubblico il riconoscimento è fondamentale. Il decreto legge del 14 marzo 2025 ha introdotto un alleggerimento, nel senso che il procedimento di riconoscimento viene concluso solo nei confronti dei vincitori del concorso. Funziona così: presentata domanda di partecipazione, si viene ammessi con riserva alla procedura di selezione; i candidati risultati idonei devono, a pena di decadenza, presentare richiesta di riconoscimento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale; solo a questo punto la competente autorità emana il decreto di equipollenza/equivalenza. Per cui, se voglio richiedere l'equipollenza, diciamo così, assoluta del titolo, che sia austriaco o sloveno, mi devo per forza rivolgere a un ateneo. Ecco perché, prima che venisse fondata la Libera Università di Bolzano, ci spendevamo così tanto per sensibilizzare le università italiane su questo tema e sulla messa in pratica dell'accordo.

Io credo che l'unica via per creare un automatismo di riconoscimento dei titoli sloveni in Italia e italiani in Slovenia sia un accordo bilaterale Italia-Slovenia. Questo è lo strumento principale e assolutamente imprescindibile di cui disponiamo in Alto Adige, applicabile a tutti i cittadini italiani e austriaci, e ora anche europei.

DIBATTITO

KSENIJA DOBRILA

PRESIDENTE DELL'UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA (SKGZ)

Il tema che trattiamo oggi è di grande pregnanza per il futuro della nostra comunità, poiché riguarda direttamente i giovani, le loro scelte di vita e di conseguenza anche la crescita del nostro territorio e della stessa minoranza. Per questa ragione i miei più sinceri ringraziamenti vanno alla Regione Autonoma FVG, al consigliere Marko Pisani e allo SLORI per aver scelto di porre in primo piano la questione.

Si tratta di una questione strategica che determina le prospettive di sviluppo. Gli interventi, che oggi ci hanno illustrato normative e procedure, sono stati molto chiari e non richiedono particolari commenti. Qualunque disquisizione sarebbe una mera variazione su un tema ben posto. Altrettanto chiaro è il percorso delineato. Ci attendono compiti concreti, specie a livello di politica e di relazioni bilaterali tra Italia e Slovenia.

Ammiro molto le procedure di riconoscimento introdotte in Provincia di Bolzano a beneficio della minoranza di lingua tedesca. Questa Pubblica Amministrazione è davvero amica dei cittadini, delle famiglie e dei giovani, li sa indirizzare, accompagnare e sostenere. Sono convinta che sia possibile organizzare qualcosa di simile anche qui da noi. Magari d'intesa con la consulente pedagogica già attiva in quest'ambito e con il sostegno della Regione Autonoma FVG, che ha maturato esperienza nel campo di consulenza e orientamento giovanile. Anche l'Ufficio scolastico regionale per il FVG è dotato di un servizio speciale a supporto di chi conclude il percorso formativo nelle nostre scuole. È in sinergia con questi attori che potremmo trovare un sistema di raccordo per poter seguire gli studenti, affiancarli e dare indicazioni circa le possibilità, sia nella scelta di studiare in un'università slovena sia al momento del loro rientro a casa.

In passato abbiamo saputo far fronte a queste difficoltà. Fatico a comprendere il motivo per cui il processo si sia interrotto impossibilitando un aggiornamento delle intese già raggiunte. Un accordo c'era, era efficace e consentiva a medici, ingegneri, architetti e altri che avevano conseguito la laurea in Slovenia di avviare una professione anche in Italia. Perché la questione non si può disciplinare in UE, dove peraltro esiste una chiara direttiva del 2005? Non dobbiamo far altro che inserirla nel quadro delle relazioni tra Italia e Slovenia, entrambe Stati membri.

Penso che queste questioni vadano aggiustate senza indugi. Per il riconoscimento delle lauree abbiamo bisogno di un iter chiaro ed efficace che poggi sulla legislazione europea, ma anche su accordi intergovernativi Italia-Slovenia. È molto importante creare una cornice stabile che consenta ai giovani di programmare le loro scelte e pari opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro. Non è una questione riguardante i singoli, ma è un investimento strategico nel capitale umano e nel futuro della comunità slovena in Italia.

KATJA PASARIT

SEGRETARIA REGIONALE SINDACATO SCUOLA SLOVENA

Innanzitutto un grazie ai promotori e agli organizzatori della IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, in particolare alle dott.sse Maja Mezgec e Matejka Grgič per il lavoro svolto, considerato che la stesura di simili relazioni è compito tutt'altro che facile.

Il sistema di scuole slovene in Italia poggia su una solida base normativa, garantita da accordi internazionali (Trattato di pace del 1947, Memorandum di Londra del 1954, convenzioni da essi derivanti) e dal diritto interno italiano. Il principio dell'istruzione pubblica in lingua slovena, stabilito in via definitiva già nel 1945 dal Governo militare alleato, non ha più subito modifiche (il carattere bilingue della scuola di San Pietro al Natissone rappresenta una deroga riconducibile alla storia specifica della Benecia), mentre le norme giuridiche e amministrative introdotte successivamente sono per lo più correlate alla questione del personale e alle modalità di reclutamento. Questa problematica interessa tutte le scuole italiane, ma è tanto più rilevante per la scuola di una minoranza: nella fattispecie il personale docente non solo si pone al centro dell'intero processo educativo, ma ne rappresenta anche il valore aggiunto, ovvero la sua specificità slovena.

I problemi legati al reclutamento dei docenti che affliggono la scuola slovena in Italia non scaturiscono unicamente da norme e atti amministrativi che talvolta non ne tengono in piena considerazione le specifiche. Intervengono altresì le complicazioni generate dal riconoscimento dei titoli di studio richiesti per insegnare nelle scuole statali italiane, conseguiti però nella Repubblica di Slovenia. Di questo problema abbiamo sentito poc'anzi: le difficoltà non si presentano tanto a livello di procedure amministrative, quanto piuttosto a livello di contenuti veri e propri. In numerosi casi i titoli di studio che la Repubblica di Slovenia prescrive per l'insegnamento di una determinata materia non valgono per l'insegnamento della stessa materia in Italia e viceversa.

132 | Eviterò di ripetere ciò che è già stato esposto, vorrei piuttosto lanciare una piccola provocazione. Non mi è chiaro, infatti, perché rimanga lettera morta la Convenzione siglata nell'ormai lontano 2001 tra la Regione autonoma FVG, le Università degli Studi di Trieste e di Udine (IT) nonché le Università di Lubiana e Maribor (SLO) per un'iniziativa di collaborazione in materia di formazione universitaria degli insegnanti per le scuole con lingua di insegnamento slovena presenti in FVG.

Forse perdiamo di vista il fatto che dietro a ogni procedura di riconoscimento accademico, qualunque sia il titolo di studio estero, c'è una persona, una persona che ha intrapreso un percorso di formazione investendo tempo ed energie. Una persona che desidera mettere la propria conoscenza a disposizione della comunità, della gioventù che si istruisce. E non aspira ad altro che le venga concessa l'opportunità di esercitare la professione per cui si è preparata. Per quanto mi riguarda direi che non si tratta neanche di un'opportunità, bensì di un diritto.

Vorrei spendere una parola sulle nuove direttive nazionali riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori che di questi tempi sono materia di discussione a più livelli. Il 15 aprile scorso si è tenuta a Roma una seduta plenaria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), durante la quale si è discusso il documento relativo alle Nuove indicazioni per la Scuola dell'infanzia e il Primo ciclo d'istruzione. Insieme ai colleghi delle altre comunità minoritarie rappresentate in seno al CSPI abbiamo ricordato all'intera assemblea le specificità delle minoranze. Nel memorandum, consegnato al presidente del CSPI, chiediamo che le indicazioni nazionali vengano integrate da un allegato che introduca linee guida specifiche per le scuole afferenti a tutte le minoranze presenti sul territorio statale.

JASNA TOMSIC

VICEPRESIDENTE DEL CLUB DEGLI STUDENTI D'OLTRE CONFINE (KZŠ)

È un grande onore per me partecipare a questo evento, dedicato al riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali acquisiti in Slovenia e in altri paesi esteri.

Lasciate che mi presenti: sono Jasna Tomšič, vicepresidente del Klub zamejskih študentov (Club degli studenti d'oltre confine), e oggi sono qui in compagnia della nostra presidente Tina Hussu.

Il Klub zamejskih študentov è un'associazione studentesca di volontariato, apolitica e non governativa. Riunisce gli studenti di nazionalità slovena che, pur essendo residenti al di fuori dei confini della Slovenia, frequentano le università slovene. Il club, che lo scorso aprile ha festeggiato i 10 anni di fondazione, accoglie i giovani appartenenti alle quattro minoranze slovene di Italia, Croazia, Austria e Ungheria che scelgono di formarsi in Slovenia. Gli studenti provenienti dall'Italia rappresentano la grande maggioranza. Reputando lodevole l'opzione di svolgere gli studi universitari in Slovenia, supportiamo ciascuno studente fuorisede che scelga questa strada e lo accompagniamo lungo tutto il percorso.

In 10 anni di attività abbiamo affrontato diverse sfide. Una per tutte la pandemia da Covid-19: per noi, nati negli anni in cui le frontiere sono cadute, la loro rinnovata chiusura ha comportato un grosso ostacolo che ha compromesso la partecipazione alle esercitazioni laboratoriali e cliniche, o al lavoro sul campo. L'obbligo di esibire il 'lasciapassare' ai valichi confinari è stato un colpo di mannaia calato sui diritti fondamentali garantiti dall'UE: la libertà di movimento e lo scambio di conoscenze.

Negli ultimi anni è poi emersa un'ulteriore questione spinosa che procura serie difficoltà ai possessori di una laurea slovena. Mi riferisco al mancato riconoscimento dei titoli accademici conseguiti, ragion per cui siamo qui riuniti oggi. Abbiamo ripetutamente segnalato questa problematica in svariate occasioni, nel corso dei nostri eventi e delle nostre riunioni, durante gli incontri tematici, ma anche al XX. *Vseslovensko srečanje*, l'importante assemblea dei rappresentanti degli sloveni d'oltreconfine e nel mondo che si tiene a cadenza annuale presso il Parlamento sloveno.

Il club monitora attentamente tutte le novità in questo campo. In febbraio il Primorski dnevnik ha dato notizia che l'Università del Litorale di Capodistria (Facoltà di studi educativi) e l'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di studi umanistici che gestisce i corsi di studio a indirizzo pedagogico) stanno tentando di istituire una doppia laurea (ing. *double degree*) in Scienze della formazione primaria. Il riconoscimento agevolato delle lauree dovrebbe funzionare in questo modo: agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di studi presso l'Ateneo triestino verrebbe concessa la possibilità di completare il quinto anno alla Facoltà di studi educativi di Capodistria; viceversa i loro colleghi sloveni frequenterebbero le lezioni a Trieste. Questo progetto incontra il nostro pieno favore: gli eventuali laureati otterrebbero di fatto una laurea congiunta, che favorirebbe senz'ombra di dubbio l'inserimento lavorativo nelle scuole materne ed elementari con lingua di insegnamento slovena attive in Italia.

Tuttavia sorge un interrogativo: è davvero questa la soluzione definitiva? La risposta ce l'ha fornita una studentessa frequentante la Facoltà di scienze della formazione primaria a Trieste che, intervistata per il Primorski dnevnik, ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio l'opportunità di sostenere parte degli esami universitari in Slovenia. In questo modo gli studenti triestini possono anche perfezionare la conoscenza della lingua slovena che poi utilizzeranno per insegnare ai bambini." Questo ragionamento coglie il punto: perché i giovani appartenenti alla minoranza slovena dovrebbero trasferirsi a studiare in Slovenia? Certo per farsi alfieri della loro condizione, cioè per sensibilizzare i loro coetanei, e non solo, sul significato dell'essere sloveno al di fuori dei confini sloveni, ma soprattutto perché un periodo di formazione in Slovenia consente loro di arricchire e consolidare la conoscenza della lingua materna attraverso il contatto con la lingua viva e parlata, di modo che possano impratichirsi e specializzarsi nei rispettivi ambiti di azione attingendo a una terminologia corretta. Al rientro possono trasmettere le conoscenze acquisite al loro ambiente e alla loro cerchia. Questo è tanto più importante per gli insegnanti e tutti coloro che intendano lavorare in Italia nelle scuole per l'infanzia, nelle scuole del primo ciclo e nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, poiché per poter educare e formare le giovani generazioni è in effetti indispensa-

bile un'ottima padronanza della lingua slovena. Ciascun studente che, una volta concluso il ciclo di studi in Slovenia, vorrebbe tornare in Italia rappresenta una preziosa risorsa per l'intera comunità slovena. Se però al rientro risultiamo in possesso di un titolo accademico non valido, non c'è da meravigliarsi se poi decidiamo di emigrare, o se altri scartano a priori l'idea di studiare in Slovenia. Quanti insegnanti e professori, giornalisti, medici e operatori sanitari, nonché altri molteplici profili professionali che padroneggiano fluentemente la lingua slovena rischia di perdere potenzialmente la comunità slovena in Italia nei prossimi anni proprio a causa del mancato riconoscimento delle lauree? Se già l'anno scorso abbiamo sintetizzato simili considerazioni al Narodni dom di Trieste – simbolo dell'unità degli sloveni in Italia – in occasione della nostra tradizionale giornata delle porte aperte, non è tanto più triste doverne riparlare quest'anno che a Gorizia si celebra la Capitale europea della cultura GO! 2025, nel cui ambito Slovenia e Italia condividono agli occhi dell'opinione pubblica europea l'onore e l'onere di promuovere la convivenza, la collaborazione e la fratellanza?

Per concludere: purtroppo, allo stato attuale, la nostra associazione non dispone né delle risorse umane né delle risorse finanziarie per adoperarsi attivamente nella soluzione del problema. Nelle nostre possibilità rientra però la raccolta di informazioni relative alle procedure previste, informazioni che aggiorniamo costantemente sul nostro sito. Possiamo altresì fornire assistenza ai nostri ex tesserati che stanno affrontando pastoie burocratiche e complicazioni finanziarie, poiché va detto che dal mancato riconoscimento della laurea deriva una spesa non indifferente. Stiamo inoltre facendo il possibile per comunicare ai decisori politici le nostre esperienze e per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste difficoltà. Umilmente ci sentiamo di poter affermare che oggi siamo qui non *a causa nostra*, bensì *per noi* e per il nostro futuro.

TATJANA ROJC

SENATRICE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ringrazio per la parola, ma in primo luogo per l'approfondita introduzione al tema, che risulta di estrema rilevanza non solo per noi sloveni, anzi, è sentito in tutta Italia.

Ho riferito più volte che in merito al riconoscimento delle lauree ho dibattuto e preso accordi con i rappresentanti della maggioranza governativa, con i rettori di diversi atenei italiani e, naturalmente, con gli interlocutori sloveni. Sono infatti persuasa che questo sia un problema risolvibile solo a livello politico.

I rettori denunciano le difficoltà che insorgono con il riconoscimento delle lauree europee quando si tratta di selezionare e assumere nuovo personale, sicché la faccenda ci tocca un po' tutti. Sono intercorsi anche molti colloqui tra la maggioranza governativa e le forze di opposizione, nonché tra rappresentanti diplomatici. E abbiamo individuato due possibili soluzioni avanzate dai giuristi.

La problematica è parecchio complessa e riguarda da vicino tutti i laureati e i dottori di ricerca che rientrano in Italia dopo aver terminato gli studi in prestigiose università internazionali. Eppure il sistema universitario italiano non riconosce automaticamente i titoli accademici conseguiti all'estero. A tal riguardo ho conferito più volte con i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei (SVP), in particolare con la collega Julia Unterberger, presidente del Gruppo parlamentare 'Per le autonomie', eletta al Senato in rappresentanza della minoranza tedesca altoatesina. E ho incontrato anche i rappresentanti della minoranza francese in Valle d'Aosta. Sta di fatto che a Roma, presso l'ufficio governativo competente in materia, regna una gran confusione. Per l'equipollenza delle lauree estere sono incaricati solo due funzionari, i quali devono evadere migliaia di istanze provenienti da tutta l'Italia, che conta 60 milioni di abitanti. Ne ho discusso in maniera approfondita con il ministro Anna Maria Bernini, che appoggia in pieno la richiesta di regolamentare la questione. E sono tornata sull'argomento anche a margine dell'incontro, tenutosi l'anno scorso a Roma, tra lo stesso ministro Bernini e il suo omologo sloveno.

Per quanto concerne il riconoscimento a tutti gli effetti di legge del titolo 'dottore di ricerca', il Senato ha già discusso e votato per l'equipollenza automatica del dottorato rilasciato da 60 prestigiose università estere. Il ddl è stato depositato dal sen. Andrea Crisanti.

In quanto a me, insieme ai rappresentanti della SPV e di comune accordo con le ambasciate slovena e austriaca, ho invece depositato due proposte come prima firmataria.

La prima iniziativa è un *disegno di legge* per il riconoscimento delle lauree estere ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente. Infatti il possessore di laurea estera che si presenti a un concorso per lavorare nella Pubblica Amministrazione non ha garanzia che il suo titolo di studio venga riconosciuto entro i tempi previsti e utili. Questo ci ha indotti a depositare il ddl, sostenuto dalla sen. Unterberger e dal sen. Luigi Spagnolli, vice-capogruppo vicario 'Per le autonomie', eletto per il Partito Democratico nel collegio uninominale Trentino-Alto Adige 4 (Bolzano). Questo ddl prevede che i selezionati al concorso ottengano il riconoscimento automatico della documentazione accademica. La stessa proposta era stata presentata come emendamento al Testo unico sul pubblico impiego emanato in seguito alla riforma della P.A.: essendo stato l'emendamento respinto dalla maggioranza, abbiamo pensato di riproporlo sotto forma di ddl.

L'altra iniziativa è una *mozione parlamentare* sulla scorta della L. 482/99 che disciplina la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Anche in questo caso ho incassato il sostegno della sen. Unterberger, del sen. Spagnolli e di tutti i membri PD della 7a Commissione permanente del Senato. La proposta, depositata ai primi di aprile 2025, sollecita la stipula di accordi bilaterali intergovernativi, che paiono una soluzione pertinente per tre specifiche minoranze: un accordo Italia-Francia per la minoranza francese in Valle d'Aosta, un accordo Italia-Austria per la minoranza tedesca in Alto-Adige, un accordo Italia-Slovenia per la minoranza slovena in FVG. Naturalmente tutto prende le mosse dalla Convenzione di Lisbona. Lasciatemi aggiungere che ne ho parlato in una riunione straordinaria con il Capo di gabinetto del ministro Bernini; la funzionaria non si capacitava di come sia possibile che gli Stati membri UE non abbiano ancora introdotto il mutuo riconoscimento delle lauree. Quindi, in linea di massima, la mozione suggerisce la stipula di accordi bilate-

rali conformi alla Convenzione di Lisbona. Spero che i cofirmatari sollecitino il governo italiano ad avviare i necessari negoziati con Slovenia, Austria, Francia al fine di giungere alla stipula di intese bilaterali.

Se permettete, vorrei aggiungere alcune considerazioni sulla professione docente, visto che in Senato abbiamo trattato anche questo aspetto. Durante la discussione in aula è stato citato l'appello che Igor Giacomini, Dirigente dell'Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale FVG, ha indirizzato su mia proposta alla Commissione competente in materia. Il documento evidenzia le difficoltà che i laureati in studi educativi incontrano al momento di farsi riconoscere i titoli accademici e le qualifiche professionali conseguiti in Slovenia. Questa è naturalmente una grande carenza del sistema scolastico italiano. Personalmente ribadisco la necessità di una fattiva e continua cooperazione tra le Università di Trieste e Udine con le università slovene. È giusto, allora, promuovere gli accordi intergovernativi, ma dobbiamo anche vigilare affinché lo Stato italiano non trascuri il diritto costituzionale che garantisce a noi, cittadini italiani appartenenti a una minoranza, un'istruzione nella propria lingua materna a tutti i livelli, compreso quello accademico.

FELICE ZIZA

DEPUTATO ALLA CAMERA DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA – RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Ringrazio il consigliere regionale Marko Pisani, rappresentante della Comunità nazionale slovena in Italia, i suoi collaboratori e tutti i rappresentanti della minoranza slovena per aver collaborato con successo a questa iniziativa. Questa sera stiamo raccogliendo informazioni utilissime a pianificare un'azione condivisa tra Italia e Slovenia. In particolare ringrazierei la comunità slovena che l'anno scorso, anche attraverso il lavoro del Consolato a Trieste e dell'Ambasciata a Roma, ha avviato un'approfondita discussione sul tema del nostro dibattito, sfociata poi nell'incontro bilaterale tra i ministri omologhi Bernini e Papič, il cui valore è stato sottolineato anche dalla sen. Rojc. Credo che un incontro analogo fosse già avvenuto un anno e mezzo prima, quando il titolare del dicastero sloveno era il ministro Felda. All'epoca il Ministero dell'istruzione sloveno non era ancora stato suddiviso in Ministero per l'educazione e l'istruzione (*vzgoja in izobraževanje*) e Ministero per l'Istruzione universitaria (*visoko šolstvo*).

L'odierno dibattito assume grande rilievo, considerato che anche noi stiamo portando avanti le nostre istanze in quest'ambito dall'ormai lontano 1999, anno in cui è decaduto l'accordo Italia-Jugoslavia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici.

È quasi un trentennio che inseguiamo un risultato oltremodo indispensabile, ma che tarda a venire. I nostri studenti, che siano appartenenti alla Comunità nazionale italiana in Slovenia o alla Comunità nazionale slovena in Italia, hanno bisogno di studiare nella propria madrelingua per mantenere il più alto livello possibile di conoscenza e padronanza della lingua stessa, nonché della relativa terminologia professionale e settoriale. Siamo sicuramente in ritardo ma, se continueremo a unire le nostre forze, potremo tentare di colmare questa lacuna. Sono obiettivi che vanno raggiunti rapidamente. Abbiamo sentito la vicepresidente del Circolo degli studenti d'oltreconfine (*Klub zamejskih študentov*): la laurea congiunta (*double degree*), che venga riconosciuta sia in Italia che in Slovenia, è certamente un passo in avanti, benché si tratti di una soluzione temporanea e non definitiva. La strada è stata aperta, ora bisogna proseguire su questo percorso.

I risultati ottenuti dall'accordo bilaterale Italia-Austria, che oggi sono stati ben descritti, erano previsti anche per l'accordo Italia-Jugoslavia, che però non è stato successivamente implementato. Bisogna pertanto proseguire in questa direzione. Sta a noi, alle nostre rispettive minoranze – gli italiani in Slovenia e gli sloveni in Italia –, continuare a perorare la causa presso il Governo della Repubblica di Slovenia, con il Ministro per l'Università in prima linea. Dobbiamo unire gli sforzi, affinché il Governo sloveno stipuli un accordo con la controparte italiana per ripristinare le commissioni, da tempo non più operative, che lavorino sul tema dei riconoscimenti accademici e professionali, inclusi gli esami di Stato. Credo che si possa fare in tempi brevissimi, sempreché agiamo compatti. Ne abbiamo discusso anche durante la seduta della Commissione per i rapporti con gli sloveni all'estero (*Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu*) presso il Parlamento della Repubblica di Slovenia. Ribadisco: bisogna proseguire su questa strada, tenere alta l'attenzione e collaborare.

La collaborazione dei due governi sloveno e italiano è fondamentale per la protezione delle rispettive minoranze, quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. Di fatto il Governo sloveno ha sottoscritto alcuni impegni con la Comunità nazionale italiana in Slovenia, impegnandosi a portare avanti certi progetti, tra cui l'istituzione di un fondo per lo sviluppo della base economica delle due Comunità nazionali. In tre anni il Governo sloveno non è ancora riuscito a raggiungere quest'obiettivo, nonostante le nostre pressioni. So che voi potete esercitare una grande influenza sulle istituzioni slovene. Per questo motivo chiedo alla Comunità nazionale slovena in Italia di interagire, per smuovere le acque. Credo che il governo sloveno possa avviare una o più consultazioni con il governo italiano per raggiungere diversi obiettivi, non solo il mutuo riconoscimento delle lauree. Uno di questi è l'accordo bilaterale Slovenia-Italia, di cui si è discusso recentemente a Capodistria durante un tavolo di lavoro; si pensi che questo accordo è previsto in base al Memorandum d'intesa tra Croazia, Italia e Slovenia, firmato ancora nel 1992. Tante sono le questioni aperte, perciò è importante far incontrare i nostri due governi. Se riusciremo in quest'intento, i risultati giungeranno di conseguenza, rapidi e veloci, anche perché l'accordo Italia-Austria indica quale sia la strada da intraprendere.

Ecco, mi auguro che questa riunione contribuisca a velocizzare il percorso, ma resta il fatto che dobbiamo lavorare tutti insieme perché le cose si concretizzino nei prossimi mesi, non nei prossimi anni. Rimandare al prossimo anno significa rimandare al prossimo mandato, e questa sarebbe un'altra occasione persa. Infatti non è detto che le persone qui presenti stasera saranno ancora attive tra un anno o due. Bisogna quindi approfittare del momento e insistere, per non buttare via anche i risultati già conseguiti fin qui.

NIVES COSSUTTA

PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE ALTIPIANO EST – COMUNE DI TRIESTE

Il tema che trattiamo mi sta particolarmente a cuore. Anche perché, avendo lavorato per 26 anni nell'Università degli Studi di Trieste (UNITS), me ne sono occupata in prima persona. Ero impiegata presso il Dipartimento scienze mediche chirurgiche e della salute. Prima del 1999 il mio ufficio era direttamente incaricato del riconoscimento dei titoli accademici conseguiti in Slovenia; all'epoca, infatti, era ancora valido l'elenco delle lauree equipollenti di cui oggi si è fatto un gran parlare. Dopodiché questa prassi si è interrotta.

Mi sento di contraddire il fatto che oggi non disponiamo di strumenti utili: gli strumenti ci sono, vanno solo aggiornati. Ho l'impressione che, negli anni in cui la situazione della minoranza slovena era molto più complicata, le istituzioni affrontassero certe questioni con maggior serietà. Non a caso gli accordi originari sono lungimiranti e di ampia portata. Già nel 1983 abbiamo assistito alla firma dell'Accordo Italia-Jugoslavia, cui sono seguite le intese con la Slovenia del 1995, del 2001 e del 2006. Vi è poi la Legge del 17 ottobre 2017, n. 164 (riguarda la ratifica di alcuni accordi con vari Paesi) che contiene l'Allegato 6 – Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Slovenia. Questo accordo, entrato in vigore nell'aprile del 2018, all'art.6 recita come segue: "L'equipollenza dei diplomi è regolata, fino all'entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d'Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni del 10 luglio 1995 [omissis]. Le Parti contraenti confermano l'esigenza e l'impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie." Se ne deduce che da 40 anni possiamo contare su una base giuridica che apre a varie possibilità di intervento in questo settore, consentendoci di mettere in campo azioni idonee. La difficoltà sta più che altro nell'aggiornamento, un aggiornamento che deve essere continuo. Abbiamo appurato che la stessa difficoltà è stata affrontata a Bolzano, eppure loro hanno saputo rimanere al passo coi tempi.

Occorre ribadire che il settore degli studi educativi per la formazione del personale docente evidenzia problemi piuttosto complessi, non soltanto dal punto di vista del riconoscimento delle lauree. Quest'ambito è piuttosto ostico anche per gli studenti italiani. E per quanto riguarda il reclutamento del personale docente sono state introdotte diverse riforme. La situazione rimane tuttora farraginoso, poiché non è ancora stato messo a punto un sistema chiaro e definitivo per l'assegnazione delle cattedre. Questo è un problema grave. In effetti la questione è molto ampia e, a mio avviso, riguarda tutti i corsi di studio. Possiamo ancora giustificare le difficoltà che insorgono con i diplomi di I e II livello (laurea triennale o laurea magistrale 3+2 e laurea quinquennale a ciclo unico), ma non possiamo tollerare gli inciampi con i diplomi di III livello, considerato che i corrispondenti titoli di studio sono omologati a livello europeo e internazionale. Ciò significa che il dottorato di ricerca dovrebbe avere valenza universale ed essere spendibile ovunque. Purtroppo si osserva, anche in UNITS, che i costi associati al riconoscimento di questo titolo sono indebitamente eccessivi. Forse con l'insediamento della nuova governance dopo il cambio al vertice di UNITS si ripresenterà l'occasione di riesaminare tutte queste problematiche.

Vorrei ricordare ancora la questione della reciprocità, già evidenziata in più interventi. Le minoranze slovene di Italia e Slovenia si trovano a dover affrontare esattamente gli stessi problemi, perciò si apprezzerrebbe una collaborazione tra i due Paesi, se non altro a livello tecnico. Le convenzioni in vigore ribadiscono regolarmente quanto siano importanti la cooperazione e la pianificazione congiunta. Anche in quest'ambito, quindi, disponiamo delle premesse ottimali. Il succitato accordo con la Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione – ratificato nel 2017, pertanto ultimo in ordine cronologico – parla di collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza dei rettori delle università slovene. Non so, se la Slovenia abbia un organo omologo, tuttavia ritengo che in questo campo si possa fare molto in ogni caso. Per il momento si rimane nella sfera dei buoni propositi.

Mi preme citare un altro punto essenziale, ovvero la realizzazione di dottorati di ricerca congiunti e corsi integrati fra atenei italiani e sloveni. Ritorna un tema già affrontato nel 2001. L'UNITS, insieme ad altre università, si era impegnata per la formazione universitaria degli insegnanti da inserire nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e la Regione Autonoma FVG aveva anche finanziato il progetto; poi tutto si è fermato.

Penso valga la pena di proseguire con gli sforzi comuni. I tempi stanno cambiando, il nostro spazio si riduce. Mantenere quattro o cinque atenei in un territorio così piccolo diventa una sfida sempre più ardua. Va da sé che assumono la massima importanza azioni come la programmazione comune, il fare squadra e la ricerca di soluzioni condivise in settori come l'ambiente, le fonti energetiche, ecc. La cooperazione tra due o più atenei che attivino programmi di studio condivisi o integrati scavalcherebbe la questione del riconoscimento dei titoli, poiché il titolo rilasciato avrebbe automaticamente validità nell'uno e nell'altro Paese.

Qui concludo e ringrazio per tutti i contributi. Spero che l'odierna riunione abbia rotto il ghiaccio e aperto nuovi scenari. È ora di colmare questa lacuna e di disciplinare la questione al più presto.

PETER FERFOGLIA
SINDACO DEL COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO

Nelle mie vesti di primo cittadino di Doberdò del Lago, ma prima ancora da docente e libero professionista, desidero avanzare una proposta nata dalle esperienze quotidiane della nostra comunità di confine, dove è assolutamente naturale e frequente che i giovani optino di frequentare l'università in Slovenia (o in Austria) per vicinanza geografica, per i legami culturali e linguistici, ma anche per la qualità dell'offerta formativa. Eppure, terminati gli studi, si ritrovano spesso in una posizione incerta e precaria, specie per quanto concerne le procedure selettive per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni italiane. Non sempre risulta chiaro se possano effettivamente candidarsi ai concorsi pubblici banditi dai Comuni o dalla Regione, ovvero a quali condizioni. Benché esistano cornici normative europee e internazionali, come la Convenzione di Lisbona e la Direttiva Europea 2005/36/ES, i percorsi che portano al concreto inserimento di questi laureati nell'impiego pubblico italiano rimangono vaghi e confusi.

Pertanto invito la Regione Autonoma FVG, regione avanzata e interconnessa a livello transfrontaliero, a stabilire norme chiare nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione superiore, ovvero a far valere il diritto di chi si è laureato nei Paesi confinanti (es. Slovenia e Austria) ad accedere a tutti i concorsi pubblici di carattere comunale e regionale, a prescindere dai singoli statuti comunali, regolamenti o interpretazioni interne. Un simile provvedimento si configurerebbe come un approccio a livello sistemico e sovracomunale che consentirebbe a tutti gli Enti locali – da Tarvisio a Doberdò del Lago – di attingere al più ampio bacino di candidati altamente qualificati che questo nostro spazio comune europeo ci mette a disposizione.

Mi preme precisare: la preparazione tecnica e professionale di ciascun candidato viene in ogni caso verificata e valutata in sede concorsuale. Perciò le lauree estere non minacciano né compromettono la qualità dei servizi pubblici, possono anzi contribuire a una loro maggiore efficienza e apertura alla cittadinanza, nonché al loro ammodernamento.

Una soluzione di questo tenore rientrerebbe nello spirito dei valori europei, quali mobilità e inclusione. Al contempo, fornendo un esempio per appianare in modo pratico e responsabile questa importante questione, la Regione Autonoma FVG si affermerebbe quale apripista a livello nazionale.

Esorto dunque alla riflessione e all'azione nell'interesse delle nostre comunità nel loro complesso, delle giovani generazioni e dei servizi pubblici, che si meritano i migliori impiegati indipendentemente dal Paese che rilascia la laurea. Si potrebbe così segnare un concreto passo avanti nel percorso verso il riconoscimento automatico dei titoli accademici e delle qualifiche professionali.

FULVIA PREMOLIN

SEGRETARIO DEL PARTITO SLOVENSKA SKUPNOST, INSEGNANTE IN PENSIONE
ED EX DIRGENTE SCOLASTICO, EX SINDACO

Ringrazio le relatrici Maja Mezgec e Matejka Grgič per l'interessante relazione che illustra le procedure applicate in Italia al riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia. A più di qualcuno tra noi risulta oggi più chiaro quali siano gli ostacoli che negli ultimi anni hanno intralciato il riconoscimento delle lauree ottenute nella vicina Slovenia. Soprattutto noi insegnanti ed ex dirigenti scolastici chiamati a lavorare negli istituti di frontiera abbiamo sempre faticato a comprendere le ragioni dei frequenti impedimenti, dal momento che alle nostre scuole serve personale di ricalzo e si sarebbe naturalmente portati a pensare che nelle fasce confinarie dello spazio comune europeo le procedure siano agevolate e il riconoscimento reciproco.

Vorrei riferirmi al recente passato, al tempo in cui la frontiera tra Italia e Slovenia è stata definitivamente abbattuta. Oserei dire che, malgrado la cortina di ferro – simbolo di due tragiche guerre mondiali che per molti caratterizzava un'area di tensioni reciproche –, questa barriera è stata per lunghi decenni il confine più permeabile tra l'Est e l'Ovest. Dopo il 1954 si è intrapresa la logica strada dei rapporti di buon vicinato che ha prodotto il rilascio dei lasciapassare agli abitanti della fascia confinaria: lunghe colonne di veicoli si spostavano nell'una e nell'altra direzione per acquisti, per le vacanze, ma anche per motivi di istruzione e di lavoro. Perciò, a maggior ragione, stupisce il fatto che quel confine scomparso continui a esistere in vari modi, invisibile ma palpabile. Infatti non si è ancora formato un concreto spazio transfrontaliero perfezionato nello spirito europeo.

Negli ultimi 25 anni l'UE ha effettivamente raggiunto alcuni obiettivi storici che, risolvendo tutta una serie di questioni confinarie, hanno modificato radicalmente la quotidianità dei residenti nell'area di confine. Tra le principali misure rientra senz'altro l'introduzione del libero flusso di persone, servizi, merci e capitali entro l'area Schengen, che è stata una notevole conquista per tutti. Tuttavia questa mobilità, che è uno dei diritti fondamentali garantiti dall'UE ai propri cittadini, nonché i sistemi d'istruzione e plausibilmente qualche altro aspetto rimangono vincolati, come stiamo accertando quest'oggi, alle diverse direttive dei singoli Stati membri, il che ha sollevato non poche difficoltà, specie nel periodo del lockdown per la pandemia da coronavirus.

Fino a poco tempo fa, per quanto riguarda l'istruzione nella vicina Slovenia, a destare interesse era soprattutto il sistema universitario che prevede criteri di accesso più convenienti: non sono previste tasse universitarie e si assegnano più borse di studio. Inoltre, specie per le professioni docenti, ovvero per insegnare nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, torna molto utile la formazione in lingua slovena e in un ambiente dove la lingua si parli correntemente. In simili circostanze i parlanti sono incentivati e più motivati a utilizzare la lingua in contesti differenti, ne conoscono le forme colloquiali e dialettali, di conseguenza ampliano il vocabolario e affinano le abilità linguistiche. A tal proposito le relatrici citano un classico esempio di calco in cui incappano gli sloveni di queste zone e che io stessa ho sentito spesso (*tri žogice sladoleda, prosim*). Vorrei aggiungere un altro, altrettanto significativo, verificatosi quando un gruppo di giovani sloveni appartenenti alla nostra comunità si è recato in Slovenia, nella regione Gorenjska, per partecipare a un contest musicale. Entrati in un bar, i ragazzi hanno ordinato "en panin in eno birco" (un panino e una birretta, nella varietà dialettale slovena locale). Il cameriere, spiazzato, ha chiesto cosa intendessero. E i ragazzi hanno ribattuto perplesso: "Ma qui non conoscete lo sloveno?"

Di questi tempi aumentano anche le iscrizioni agli asili nido in Slovenia, perché il Carso triestino ne è purtroppo sprovvisto. Le giovani famiglie su ambo i lati del confine sono attratte anche dalle scuole materne, dalle scuole primarie e secondarie. Va comunque specificato che il calo delle iscrizioni nelle scuole slovene in Italia è da attribuirsi soprattutto al calo delle nascite, piuttosto che all'emorragia di scolari e studenti che prediligono gli istituti della vicina Slovenia. Sono convinta che le giovani famiglie vorrebbero poter disporre di servizi e infrastrutture vicino a casa, tuttavia continua a crescere il numero degli universitari pendolari, specie da quando è stata istituita l'Università del Litorale a Capodistria. Alla luce di questi fatti si aggrava sensibilmente la questione del riconoscimento dell'istruzione acquisita: se non si trova una soluzione alla problematica in questione, i laureati sono impossibilitati a circolare liberamente in cerca di lavoro nell'uno o

nell'altro Paese, come sarebbe invece loro diritto. In linea di principio le lauree, gli attestati o altri certificati di istruzione andrebbero riconosciuti in quanto tali, eppure la normativa UE non contempla un elenco di lauree da potersi riconoscere automaticamente all'interno dello spazio europeo. A stabilire le regole del caso sono i singoli Stati membri con direttive interne e con accordi intergovernativi o tra istituzioni universitarie. Accade con sempre maggior frequenza che i laureati si stabiliscano in Slovenia, dove trovano lavoro più facilmente. Sta di fatto che la nostra comunità si vede privare di una buona parte di docenti che padroneggiano pienamente lo sloveno. E questo ci penalizza tanto più, visto che questa conoscenza linguistica, si sa, è in declino. La lingua e il consolidamento dell'identità sono elementi imprescindibili per lo sviluppo della minoranza slovena, il cui regresso implica un impoverimento di tutta l'area frontaliera.

Tornando al merito della nostra discussione, la relazione presentata oggi dallo SLORI indica chiaramente dove vada cercata la causa degli intoppi nel riconoscimento delle lauree estere inerenti al settore dell'educazione e dell'istruzione, che "è competenza esclusiva dei singoli atenei nell'esercizio della loro autonomia, in base ai loro regolamenti e/o ad accordi intergovernativi." Oltre alla vigente Convenzione di Lisbona del 1997, di natura più generale, esiste l'accordo bilaterale Italia-Slovenia del 1995, inclusivo di una tabella di corrispondenza per il riconoscimento reciproco delle lauree tra i due firmatari. Purtroppo la cd. riforma di Bologna ha reso l'accordo obsoleto, vale a dire che non è più consona alle mutate circostanze e va quindi rinnovato. Mi chiedo perché non si sia già provveduto, come hanno fatto per es. Italia e Austria nel 2007.

Presso l'Ufficio Diritto allo studio della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige è attivo un servizio di orientamento e informazione universitaria che offre consulenza a chi opti di studiare in Austria. Vi è inoltre una commissione mista di esperti che, riunendosi periodicamente, risulta della massima importanza per l'aggiornamento dell'accordo bilaterale e per risolvere le criticità che si presentano strada facendo. La Libera Università di Bolzano accoglie ogni anno circa 500 richieste di riconoscimento di lauree austriache; la procedura si conclude in media in meno di due mesi.

Un po' più semplice è il riconoscimento delle qualifiche professionali che rientrano nell'elenco delle cd. professioni regolamentate, per cui il singolo deve soddisfare specifici requisiti stabiliti per legge. Stando così le cose, a mio parere, già si limita la mobilità dei loro possessori, essendo i sistemi di formazione differenti da Paese a Paese, per non parlare del fatto che il numero di professioni regolamentate diverge parecchio: in Italia sono 95, mentre in Slovenia sono 211. Lo stesso vale per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel campo dell'educazione e dell'istruzione, quando invece oggetto del riconoscimento dovrebbe essere l'abilitazione alla professione e non l'istruzione acquisita. Qualora una professione non sia collegabile a un titolo di studio specifico, per ottenere il riconoscimento il candidato deve rivolgersi all'organo statale competente. Le procedure di riconoscimento per la professione docente fanno capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito; in FVG è invece delegato l'Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale FVG, perciò i richiedenti sono in qualche misura agevolati. Ma essendo poche le istanze inoltrate, la commissione si riunisce di rado, il che può portare a lungaggini e causare disagi agli interessati, ai quali si trasmette l'impressione che la loro qualifica ottenuta in Slovenia sia considerata di valore inferiore e venga perciò sottoposta alle verifiche più disparate invece di essere accettata automaticamente.

In conclusione direi che tocca alla politica. Il problema sussiste e non grava solo sui possessori di titoli accademici esteri, bensì anche sulle istituzioni della minoranza che abbisognano urgentemente di un'iniezione di nuove energie, di nuovo personale. È risaputo che la burocrazia italiana è piuttosto macchinosa e si fatica a uscire dai suoi meandri, però abbiamo il dovere di provarci. Innanzitutto bisogna proseguire al massimo livello – un bilaterale Italia-Slovenia – sull'esempio già rodato dall'Alto Adige/Südtirol. Esorto la Giunta regionale FVG a compiere il primo passo presso il Governo italiano affinché promuova un aggiornamento dell'Accordo Italia-Slovenia del 1995, dando così ulteriore prova dell'impegno investito nello sviluppo della minoranza slovena residente in regione. Da parte nostra, con il prezioso supporto dei rappresentanti altoatesini eletti al Parlamento italiano, lavoreremo per ottenere udienza con il Ministro per l'Università e la Ricerca, cui chiederemo di ripristinare solide relazioni tra i due atenei regionali e la Slovenia. Per finire invito la sen. Tatjana Rojc a interessarsi perché si addivenga a una rapida soluzione della situazione venutasi a creare in seguito al superamento dell'Accordo Italia-Slovenia, che compromette il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia. L'intera comunità slovena in Italia le sarà grata, nella convinzione che tutti i cittadini europei abbiano il diritto a istruirsi nella propria lingua e a pari opportunità di lavoro.

MARIJA DOROTEJA BRECELJ

VICEPRESIDENTE PROVINCIALE PER TRIESTE DELLA CONFEDERAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SLOVENE (SSO)

Consentitemi di partire da alcune considerazioni generali. La Conferenza regionale è sicuramente un'importante occasione di confronto con i decisori regionali, ma anche tra noi stessi. Capita di rado di essere radunati in così tanti e, diciamo così, tutti qualificati. In genere questi confronti sono stereotipati, retorici, ma oggi abbiamo vissuto uno scenario differente, il che è di per sé positivo. Difficilmente ci facciamo un esame di coscienza e, mettendoci una mano sul cuore, parliamo con la massima onestà. Quando per es. discutiamo di diritti linguistici – e parecchi sono già contemplati dall'ordinamento giuridico – sarebbe il caso di chiederci in quale misura ce ne avvaliamo noi stessi membri della comunità slovena. Alcuni esempi: quanti di noi richiedono la carta d'identità bilingue? I rappresentanti da noi eletti utilizzano lo sloveno nell'esercizio delle proprie funzioni, specie dove questo diritto è garantito? Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione utilizziamo lo sloveno con coerenza? Oltre a preoccuparci dei toponimi, che ovviamente sono importantissimi, ci impegniamo a restituire alla forma originaria anche i nostri nomi e cognomi italianizzati? Potrei porre molte altre domande simili e probabilmente otterremo risposte piuttosto deludenti, purtroppo. In sintesi: il nostro compito è di continuare a rivendicare i nostri diritti, ma dobbiamo anche darci da fare per esercitarli con coerenza in tutti gli ambiti possibili.

E un altro po' di autocritica: spesso parliamo in modo generico, senza un serio approfondimento della situazione reale. È quindi apprezzabile il fatto che il tema odierno sia stato analizzato nel dettaglio facendo chiarezza su molti punti. Ritengo particolarmente rilevanti alcune indicazioni avanzate da diversi interlocutori e riportate nella relazione: è anzitutto necessario fornire informazioni corrette a quanti optino per l'università slovena, prassi che in Alto Adige è più che consolidata. Occorre poi mettere in campo tutte le energie – e sono qui presenti molti rappresentanti istituzionali che possono contribuire alla buona riuscita dell'impresa – per rinnovare e aggiornare l'accordo intergovernativo Italia-Slovenia, visto che mi sembra questa la strada più appropriata per sciogliere parecchi nodi. Come abbiamo sentito, il Ministero dell'istruzione superiore della Repubblica di Slovenia ha espresso alcune riserve che vanno comprese ed esaminate. Concordo con l'istituzione di due commissioni miste di esperti che consentano verifiche più rapide ed efficaci. Ma a mio parere vi è un'altra possibilità (in effetti mi pare che qualcosa si stia già muovendo in questa direzione): l'istituzione di alcune lauree doppie (*double degree*), cioè programmi di studio integrato, tra le due università italiane del FVG e le Università slovene, sarebbe un bel passo avanti.

Concludo rivolgendo un invito a tutti noi, affinché compiamo ogni sforzo per mettere a terra le idee scaturite da questa IV Conferenza regionale; in questo senso risulta prezioso l'impegno della sen. Tatjana Rojc. Al contempo, però, dobbiamo attuare anche il capitolo sulla politica linguistica, frutto della III Conferenza regionale. A tal proposito l'assessore Roberti ha annunciato che il tema verrà posto all'ordine del giorno nella prossima riunione della Commissione consultiva, fatto di non poco conto. Tuttavia c'è bisogno di fare di più. Se non vado errata, tra le numerose proposte elencate nel documento finale di allora è stata parzialmente realizzata solo quella del bilinguismo visivo nei locali di ristorazione e nei negozi, il cui merito va allo SLORI che ha lanciato la campagna *PoslujEMO (tudi) v slovenščini*. Ed è proprio questa la strada da percorrere, non possiamo limitarci a elemosinare con il cappello in mano, anzi, dobbiamo rimboccarci le maniche almeno per quelle cose che sono alla nostra portata e realizzarle in prima persona. Questo ci infonderà maggior fiducia e consapevolezza, aumenterà l'entusiasmo, ci darà nuovo slancio. Così eviteremo che la rassegnazione della nostra comunità si trasformi nella pratica di assimilazione più efficace, come ha scritto oggi David Bandelj sul Primorski dnevnik. E neppure, aggiungo io, l'apatia e l'indifferenza.



CONCLUSIONI

JADRANKA CERGOL

PROFESSORE ASSOCIATO – DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA,
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI, UNIVERSITÀ DEL LITORALE DI CAPODISTRIA

Moderatrice terza sessione dei lavori

Ringrazio i numerosi intervenuti che hanno contribuito al dibattito. È stato appurato che il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenuti in Slovenia è un tema molto attuale per la minoranza slovena in Italia. La questione assume rilievo poiché i giovani appartenenti alla minoranza spesso decidono di frequentare l'università in Slovenia – fatto peraltro vitale per l'intera comunità. Questa loro scelta, infatti, consente loro di corroborare le competenze linguistiche e culturali, elemento di gran conto nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione, ma non solo. Molti di questi giovani trovano poi impiego in Slovenia, comportando un conseguente impoverimento della minoranza slovena in Italia che, di contro, trarrebbe maggior beneficio da procedure di riconoscimento più efficaci che consentissero un più facile rientro dei giovani, affinché possano contribuire alla crescita della loro comunità originaria.



Qui di seguito riassumo alcune idee espresse dai relatori, anche prendendo spunto dalla relazione tecnico-scientifica.

A ulteriore conferma dell'importanza del problema, è stato osservato che sono stati compiuti alcuni passi avanti. Abbiamo accertato che esistono già alcune intese, come per es. la convenzione stipulata nel 2001 tra la Regione Autonoma FVG e quattro università, di cui due italiane (Trieste e Udine) e due slovene (Lubiana e Maribor), pertanto non partiamo dal nulla. È stata ricordata la lodevole iniziativa della sen. Tatjana Rojc tesa a facilitare l'accesso ai concorsi pubblici, ma anche l'idea, molto apprezzata, delle lauree congiunte (*double degree*). Tutti questi sforzi mirano a risolvere un'unica problematica, tuttavia si è riconosciuto che questi temi andrebbero affrontati a un livello superiore, in modo da abbracciare tutti i settori, non solo quello relativo al mondo della scuola. Gli stessi studenti fanno presente la necessità di disciplinare anche altre aree professionali: le professioni della sanità, del giornalismo, della traduzione/interpretariato...

Dalla discussione emerge che un aggiornamento dell'accordo bilaterale Italia-Slovenia sembrerebbe la soluzione più plausibile e convincente, perciò bisognerebbe provvedervi quanto prima. Questo è un passo da compiere a livello politico, dove la Regione Autonoma FVG può esercitare un ruolo di primo piano. Invitiamo pertanto la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso, a farsi cioè promotore di un rinnovato accordo bilaterale tra Italia e Slovenia.

Vorrei comunque evidenziare un altro punto saliente della relazione tecnico-scientifica, ovvero l'importanza dei servizi di consulenza. Gli stessi studenti hanno dichiarato che in effetti non sanno a chi rivolgersi per ottenere informazioni sicure e veritiere, o indicazioni su come muoversi. La referente della Provincia di Bolzano ha ribadito che informazioni e orientamento facilitano la scelta del corso di studi, poiché in tal modo i giovani sanno in anticipo a cosa andranno incontro e cosa li aspetta al momento in cui richiederanno il riconoscimento dell'istruzione conseguita. La creazione di un servizio di consulenza rientra nelle competenze della minoranza slovena, ovvero delle sue istituzioni che, in accordo con la Regione Autonoma FVG e altri attori, sono chiamate a fornire agli studenti questa forma di sostegno.

In conclusione ribadirei il fatto che per risolvere la questione è necessario che si attivi il Governo regionale, facendosi mediatore tra il governo italiano e il governo sloveno al fine di stipulare un nuovo accordo bilaterale tra i due Stati. Le istituzioni slovene, invece, dovrebbero avviare un servizio di consulenza per fornire agli studenti informazioni precise, verificate e coerenti.

CONSIDERAZIONI FINALI

MARKO PISANI

CONSIGLIERE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Coordinatore della Conferenza



Non riprenderò nel dettaglio le conclusioni dei singoli filoni tematici trattati in questa Conferenza regionale. Ritengo, infatti, che i moderatori abbiano già fornito un quadro esauritivo a chiusura di ciascun dibattito innescato dalle relazioni tecnico-scientifiche. Consentitemi di soffermarmi piuttosto su alcuni contenuti specifici.

Il futuro della comunità slovena in Italia dipende principalmente dall'ammmodernamento e dall'organizzazione del nostro sistema d'istruzione: lo ha sottolineato la sen. Tatjana Rojc nel suo saluto iniziale e lo ha rilevato più di qualche relatore. Lo sviluppo del sistema di scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia (preferisco adoperare il termine

'sviluppo' piuttosto che 'razionalizzazione') si basa su tre fattori: 1) un'approfondita analisi dello stato attuale; 2) le proiezioni dell'andamento demografico della comunità di minoranza per i prossimi vent'anni; 3) le mutate esigenze del mercato del lavoro, che impongono il conseguente adattamento dei piani di studio e dei programmi di formazione. Penso che il terzo focus tematico, ossia il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia, non sia che un primo abbozzo di questa analisi più che necessaria, che dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti interessati e riguardare tutti gli aspetti della scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia, al fine di valorizzarla e svilupparne le potenzialità. L'anno prossimo ricorreranno i cinquant'anni dal convegno sulla scuola slovena in Italia che lo SLORI organizzò nei primi anni di attività e che ebbe una vasta eco. A distanza di mezzo secolo e con il patrocinio delle istituzioni primarie, sarebbe opportuno organizzare un'iniziativa analoga per esaminare altri aspetti che qui non siamo riusciti a trattare.

Del primo blocco di interventi, riguardanti la verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti di tutela ai sensi della L.r. 26/2007, vorrei evidenziare alcuni provvedimenti che si potrebbero attuare rapidamente, ma soprattutto la possibilità di allargare il raggio d'azione della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. In effetti la legge attribuisce a quest'organo competenze più ampie, che sorpassano la mera produzione di pareri in merito alla ripartizione delle risorse da destinare alla comunità slovena. I pareri, le opinioni e le posizioni di quest'organo consultivo possono influire in modo importante sulle decisioni del Governo regionale e dei suoi organi in relazione alle scelte riguardanti la comunità slovena. Pertanto sarebbe bene ripensare il funzionamento di questo corpo e rivalutarlo a dovere.

Le organizzazioni operanti in provincia di Udine, che proprio in virtù del contesto in cui sono inserite, possono vantare un'attività vivace e articolata, meriterebbero maggior ascolto e, soprattutto, il supporto di personale tecnico preparato, che – tenendo conto delle specifiche esigenze locali – contribuisca a ottimizzare la distribuzione e l'impiego dei fondi nell'ambito dei diversi progetti strategici. Inoltre la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) in rete con l'Isontino sloveno (Posočje) darebbe nuovo impulso all'economia locale, riducendo l'emigrazione della popolazione più giovane.

L'ultimo punto a cui voglio dare risalto si riferisce allo stesso concetto di Conferenza regionale. Essendo stato stabilito venticinque anni or sono, avrebbe bisogno di una revisione almeno parziale. In sede di dibattito è stato più volte ribadito che le conclusioni della Conferenza non trovano concreta applicazione nella prassi politica, ragion per cui molti si interrogano sul senso della stessa Conferenza regionale. Occorre quindi riflettere su adeguati metodi di valutazione che permettano di verificare l'attuazione degli indirizzi dettati dalla Conferenza, il che le conferirebbe un maggior peso.

Nei prossimi mesi sarà pubblicata la raccolta di tutti gli atti della nostra Conferenza. Seguirà una Conferenza congiunta delle tre minoranze regionali che confronterà i risultati delle rispettive Conferenze. La minoranza tedesca si riunirà a Tarvisio il 23 maggio, mentre i primi di giugno è prevista la convocazione della Confe-

renza sulla lingua friulana a Gorizia. La Conferenza finale congiunta potrebbe proporre l'istituzione di un organo comune, che offrirebbe ai rappresentanti delle tre minoranze l'opportunità di incontrarsi, scambiare esperienze e buone prassi, programmare azioni condivise.

In chiusura permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a ideare e realizzare questa IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena: la Cabina di regia per la programmazione degli indirizzi e per la cernita dei contenuti; lo SLORI, guidato dalla presidente Sara Brezigar e dal direttore Devan Jagodic, cui la Regione ha nuovamente affidato il compito di supportare l'organizzazione della conferenza dal punto di vista tecnico-scientifico, nonché tutti i ricercatori che hanno steso gli elaborati, fornendoci spunti di riflessione per il dibattito e indirizzi utili al proseguimento dell'attività. Un ringraziamento va anche ai funzionari della Regione, agli impiegati e al personale tecnico del Consiglio regionale, nonché agli interpreti. Con la loro presenza ci hanno onorati il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, la sen. Tatjana Rojc, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, il console generale della Repubblica di Slovenia Gregor Šuc, il console Peter Golob, il ministro sloveno Matej Arčon e il segretario di Stato della Repubblica di Slovenia Vesna Humar, che ha presenziato a entrambe le giornate della conferenza accompagnata da Irena Vadnjal e Breda Zalašček, il deputato sloveno Felice Ziza, la presidente dell'SKGZ Ksenija Dobrila e la vicepresidente dell'SSO Marija Doroteja Breclj. Un sentito grazie al presidente del Consiglio regionale del FVG Mauro Bordin, che mi ha affidato la cabina di regia della IV Conferenza regionale, nonché all'avv. Marko Jarc, a Giorgio Banchig e alla prof.ssa Jadranka Cergol per aver moderato le varie sessioni tematiche. Un grazie anche agli esperti che oggi hanno partecipato ai lavori. Ho apprezzato molto anche la presenza di numerosi sindaci e consiglieri comunali. Uno speciale ringraziamento va ai media e ai giornalisti che hanno seguito e raccontato la Conferenza, nonché all'agenzia di stampa ACON per la copertura tempestiva. Grazie a voi tutti che avete presenziato e partecipato ai lavori. Un grazie di cuore anche a Roberta Bortolato, a Petra Bandi e al mio collaboratore Miloš Čotar per il prezioso aiuto.

SINTESI DELLE RISULTANZE DELLA CONFERENZA

INTRODUZIONE

- Ai sensi dell'articolo 10 della L.r. 26/2007 il Presidente del Consiglio regionale FVG convoca, con cadenza almeno quinquennale, la *Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena*. La Conferenza è finalizzata a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge in esame, nonché a raccogliere proposte per adeguarli alla luce delle esigenze emerse ed eventualmente impostare nuove linee di indirizzo. Le Conferenze regionali vengono ora convocate a metà legislatura (non più alla scadenza della stessa) con lo scopo di agevolare la trasposizione in azioni concrete di quanto convenuto durante i lavori.
- La *IV Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena* si è tenuta nelle giornate del 9 e del 16 maggio 2025 nell'Aula del Consiglio regionale FVG (Trieste, piazza Oberdan 6). A entrambe le giornate hanno partecipato numerose autorità, istituzioni, enti e organizzazioni della minoranza slovena che hanno dato vita a un vivace dibattito. I rappresentanti della comunità slovena esprimono una nota di rammarico, poiché anche in questa edizione hanno notato una modesta presenza di Consiglieri e Assessori regionali di lingua italiana.
- All'*organizzazione della Conferenza* hanno collaborato il Consiglio regionale, la P.O. Coordinamento lingue minoritarie, l'Ufficio centrale per la lingua slovena e le principali organizzazioni rappresentative della minoranza slovena. Il compito di predisporre le relazioni tecnico-scientifiche è stato nuovamente affidato all'Istituto sloveno di ricerche (SLORI), incaricato inoltre di redigere e pubblicare gli Atti della Conferenza.
- La Cabina di regia, che ha avviato i lavori preliminari nell'estate 2024, ha optato per un'impostazione leggermente diversa rispetto alle precedenti edizioni, anche tenendo conto delle sfide che la comunità slovena si trova ad affrontare, specialmente per quanto riguarda i giovani. Il dibattito si è articolato in *tre sessioni tematiche*. La prima giornata ha visto una prima sessione incentrata sullo stato di attuazione delle misure di tutela previste dalla L.r. 26/2007: si sono discussi i risultati conseguiti, le criticità individuate e le eventuali carenze; in seconda battuta è stato esaminato nello specifico lo stato di attuazione degli interventi ex artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007 a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. La seconda giornata di lavori è stata invece dedicata al riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti in Slovenia: è questo un tema che, pur non rientrando nella stretta competenza dell'Amministrazione regionale, è quanto mai attuale e strettamente connesso alle problematiche dell'istruzione in lingua slovena in Italia, poiché il riconoscimento dell'istruzione e formazione estera è questione pressante e particolarmente sentita nel mondo della scuola.
- Nei loro *indirizzi di saluto* le autorità intervenute hanno sottolineato come la diversità linguistica della Regione Autonoma FVG sia un patrimonio da salvaguardare e valorizzare. Le minoranze linguistiche costituiscono una ricchezza per la comunità regionale nel suo complesso, non solo per i diretti interessati. Il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha definito la Regione Autonoma FVG come un esempio virtuoso di convivenza, frutto di una lunga storia di dialogo e di cooperazione. Tuttavia la tutela non può mai dirsi completa una volta per tutte, ma va monitorata, aggiornata e adeguata alle nuove sfide. La Conferenza regionale assume quindi un valore fondamentale, perché permette di fare il punto sull'attuazione della L.r. 26/2007, di analizzarne i risultati, di individuare le criticità e di proporre soluzioni concrete.

1. Valutazione dell'applicazione delle norme di tutela previste dalla Legge regionale 26/2007: risultati ottenuti, difficoltà registrate ed eventuali mancanze

- Rispetto alle precedenti conferenze, la IV Conferenza regionale riconosce *alcuni progressi* nell'attuazione delle norme di tutela a favore della minoranza slovena. Il risultato più significativo riguarda il consolidamento e lo sviluppo dell'Ufficio centrale per la lingua slovena, che dà un impulso fondamentale all'utilizzo e alla diffusione della lingua slovena nella P.A., favorendo al contempo un generale salto di qualità nei servizi di traduzione e interpretariato. Un giudizio positivo è stato formulato anche in relazione al Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, che offre un prezioso supporto sul piano amministrativo agli enti della minoranza.
- Malgrado i confortanti progressi la Conferenza ha tuttavia evidenziato una serie di *carenze e criticità*, che procediamo qui a riprendere nei punti principali.

Necessità di incrementare le risorse statali e regionali da destinare all'attuazione della L.r. 26/2007

- Stando alle valutazioni di numerosi relatori, l'ammontare delle risorse statali ex L. 38/2001, di cui l'Amministrazione regionale dispone a norma dell'art. 18 ante della L.r. 26/2007, va necessariamente rivisto al rialzo, considerando anche gli adeguamenti all'inflazione. Benché la Regione non abbia voce in capitolo nella determinazione dell'entità delle risorse statali in questione, in più momenti la Conferenza ha comunque ribadito che questo è un nodo fondamentale ancora da sciogliere.
- Si avverte inoltre la necessità di incrementare la dotazione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena al fine di sostenere la realizzazione delle attività individuate alle lettere b), c) e d) dell'art. 21 della L.r. 26/2007.

Necessità di ampliare e consolidare l'uso della lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli Enti locali

- Si esorta l'Amministrazione regionale ad ampliare la gamma di contenuti in sloveno sul proprio sito istituzionale, nonché a garantire un'opportuna presenza dello sloveno su insegne e targhe affisse presso uffici e altre strutture operative della Regione. Gli enti aderenti alla Rete per la lingua slovena FVG andrebbero incoraggiati a usufruire nella misura più ampia possibile dei materiali linguistici che l'Ufficio centrale per la lingua slovena mette a disposizione.
- Il ricorso allo sloveno risulta carente soprattutto in alcune amministrazioni locali e da parte dei concessionari di servizi di pubblico interesse – un tema, questo, emerso più volte in sede di Conferenza pur esulando dalla L.r. 26/2007. A tal proposito desta particolare sconcerto la situazione del Comune di Trieste che non garantisce il servizio di traduzione in sede di Consiglio comunale e in due Consigli circoscrizionali (Altipiano Est e Altipiano Ovest). Si è poi sottolineata l'esigenza di adeguare i regolamenti degli organismi elettivi, in modo da predisporre le condizioni per un più efficiente utilizzo della lingua slovena e un maggior ricorso agli annessi servizi di interpretariato, se non altro in occasioni ufficiali e commemorative.

- I finanziamenti per l'uso della lingua slovena a valere sulle risorse disponibili ex art. 8 della L. 38/2001 erano stati concepiti in via transitoria per dare l'abbrivio alle azioni da mettere in campo: superata la fase iniziale, era previsto che l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i concessionari di servizi di pubblico interesse provvedessero all'assunzione di personale con conoscenza della lingua slovena attingendo principalmente a risorse proprie. In realtà ha preso piede un meccanismo in cui si continua a coprire i costi del personale – tra l'altro assunto tramite agenzie di somministrazione del lavoro – con le risorse statali di cui all'art. 8 della L. 38/2001. Questa modalità di assunzione a tempo determinato preclude un'efficace pianificazione di lungo periodo, limitandosi alla mera gestione delle attività correnti con un orizzonte temporale che non va oltre l'esercizio in corso. Occorre pertanto predisporre un piano chiaro che espliciti una visione di lungo termine e che possa contare su finanziamenti continuativi da parte della Regione e degli Enti locali, così da poter garantire un'adeguata dotazione organica, ovvero l'assunzione in pianta stabile delle attuali risorse interinali a tempo determinato.
- Come già riscontrato durante le precedenti Conferenze regionali, il funzionamento degli sportelli per la lingua slovena attivi nell'ambito della Rete evidenzia alcune criticità, in primis la durata limitata dei finanziamenti con meccanismo di erogazione impostato in trienni, cui si affianca la difficoltà a interfacciarsi con gli sportelli stessi a causa del ridotto orario di apertura e della loro scarsa visibilità.

Mancata attuazione del Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno

- Tra le risultanze della III Conferenza regionale che non hanno avuto seguito all'atto pratico spicca la mancata concretizzazione degli step proposti per mettere a punto il Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno. Durante i lavori si era allora specificato che la comunità slovena in Italia aveva bisogno di una politica linguistica attiva ed esplicita, concepita secondo un programma motivato e ragionato: questo strumento fondamentale consentirebbe di spingersi oltre la mera attuazione delle vigenti norme di salvaguardia e di adoperarsi fattivamente per rafforzare lo status dello sloveno sul territorio regionale. In parallelo si invocava un ruolo più incisivo da parte della Regione Autonoma FVG, auspicando una procedura che si rifacesse al modello già avviato per la lingua friulana. In questo senso si suggeriva un primissimo passo da compiere che presume nel concreto un adeguamento della normativa regionale.
- La IV Conferenza ha in più momenti ribadito che il tema della politica linguistica andrebbe gestito a livello di sistema di concerto con l'Amministrazione regionale. Alcuni relatori hanno espresso una certa cautela rispetto a quest'ultima proposta, sostenendo che andrebbe ripensata ulteriormente, in modo da farla aderire alle effettive esigenze della minoranza slovena sul piano sociale e culturale. Dello stesso avviso è l'Assessore regionale competente, secondo cui l'impianto previsto per la lingua friulana non può essere semplicemente replicato per la lingua slovena, essendo differenti i contesti normativi e operativi. È pertanto necessaria una discussione più ampia, che includa anche la ridefinizione delle priorità di finanziamento e la valutazione degli impatti sull'ordinamento complessivo.

Grafia impropria di nomi e cognomi, mancato uso dei segni diacritici

- Nonostante gli appelli già lanciati in occasione delle precedenti Conferenze regionali, nonché a diversi tavoli istituzionali e politici, permane la questione dei nomi e cognomi sloveni riportati con una grafia impropria. Le criticità vengono risolte man mano che si presentano, caso per caso, con soluzioni lasciate alla buona volontà dei singoli. A tal riguardo la Conferenza segnala un vuoto normativo relativamente sia alla L. 38/2001 sia alla L.r. 26/2007: nessuna delle due leggi prevede a livello amministrativo la possibilità di annullare un dato procedimento, qualora nomi e cognomi riportati nella relativa documentazione risultino errati per uso improprio dei segni diacritici.

Necessità di efficientare la valutazione della L.r. 26/2007

- Le valutazioni circa lo stato di attuazione della L.r. 26/2007, così come strutturate sotto forma di Conferenze regionali, si sono finora rivelate utili e di qualità. Va però puntualizzato che rimangono fini a se stesse, laddove le conclusioni tratte a fine lavori, con annesse linee di indirizzo e disposizioni, non entrino nel dibattito politico o nei processi decisionali a livello regionale o anche su più vasta scala. Si è ribadita la proposta di costituire un organismo congiunto, formato dai rappresentanti di tutte e tre le comunità linguistiche della regione che, sotto l'egida dell'Amministrazione regionale, promuova il confronto di pareri e buone pratiche, rinsaldando le sinergie reciproche.
- La questione della valutazione si ripropone anche relativamente all'impatto delle risorse assegnate agli enti che aderiscono alla Rete per la lingua slovena FVG. Allo stato attuale l'Amministrazione regionale non dispone di strumenti adeguati in grado di verificare: a) che i contributi erogati siano effettivamente utilizzati per le finalità di consolidamento e diffusione della lingua slovena; b) in quale misura i contributi incidano sull'uso della lingua slovena nell'ambiente di riferimento di un dato ente.

Ampliamento delle funzioni della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena

- La Conferenza richiede con fermezza un ampliamento delle funzioni in capo alla Commissione consultiva secondo il ruolo prefigurato dall'art. 8 della L.r. 26/2007. Come già emerso in sede di III Conferenza regionale, la Commissione consultiva gestisce principalmente la ripartizione delle risorse a favore della minoranza slovena. Tuttavia la legge le attribuirebbe poteri di gran lunga più ampi, essendo riconosciuta quale organo di consulenza generale su ogni questione e problematica riguardante la minoranza. La Commissione consultiva deve pertanto imporsi come strumento chiave di partecipazione democratica che coinvolga la minoranza slovena nella gestione delle questioni di rilevanza pubblica che la riguardano; per questa ragione deve essere messa nelle condizioni di agire a pieno regime sfruttando tutto il proprio potenziale.

156

Rappresentanza della minoranza slovena negli organi regionali

- La rappresentanza slovena presso l'Amministrazione regionale non è conforme al disposto dell'art. 14 della L.r. 26/2007 in materia di tutela degli interessi sociali, economici e ambientali. L'articolo – che di per sé consentirebbe alla minoranza linguistica slovena di dare voce diretta ai propri interessi presso gli organi collegiali regionali consultivi competenti in materia di assetto amministrativo, utilizzo del territorio, strumenti urbanistici e programmazione economica e sociale – rimane di fatto lettera morta.

Assegnazione di una frequenza digitale ai programmi in lingua slovena di Radio Trst A

- In applicazione all'art. 17 della L.r. 26/2007 (Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena) l'Amministrazione regionale è chiamata a interloquire con la RAI nelle opportune sedi, affinché si assegni una frequenza ai programmi in lingua slovena di Radio Trst A nell'ambito del nuovo sistema di trasmissione radio digitale DAB+, in modo tale che il segnale dell'emittente copra l'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

2. Verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale

- La Conferenza ha riconosciuto la vivace attività degli enti operanti in provincia di Udine che beneficiano dei contributi previsti dagli *artt. 20 e 22 della L.r. 26/2007*. Nel contesto minoritario le progettualità messe in campo si rivelano essenziali per lo sviluppo del territorio e delle sue varietà linguistiche, da perseguirsi attraverso interventi mirati in ambito sociale, economico e linguistico. Il dibattito ha messo in luce l'importanza di entrambi gli articoli che, pur considerando la specificità della comunità locale, la raccordano con l'intera comunità slovena in Italia e con il contesto culturale sloveno più ampio.
- Gli enti beneficiari dei contributi (a valere sia sull'art. 20 sia sull'art. 22 della L.r. 26/2007) hanno espresso *una generale soddisfazione* riguardo alle procedure di assegnazione dei fondi. Le interviste non hanno evidenziato problematiche insormontabili, bensì *alcune criticità minori e/o proposte di miglioramento*, come si evince dall'elenco riassuntivo riportato qui sotto.

Criticità rispetto ai finanziamenti ex art. 20 della L.r. 26/2007

- Necessità di ottimizzare il sistema di assegnazione dei contributi previsti, che andrebbero incrementati o integrati in linea con gli obiettivi strategici definiti per l'intera area di riferimento.
- Insufficiente coinvolgimento degli stakeholder locali, in particolare delle Comunità di montagna, riguardo la destinazione da dare ai fondi e il loro utilizzo.
- Le tempistiche di assegnazione dei fondi non collimano con le esigenze degli enti. I contributi andrebbero erogati a inizio anno, in modo da consentire una pianificazione mirata dei progetti, un'adeguata distribuzione degli interventi e la continuità delle attività svolte dai singoli enti.

Criticità rispetto ai finanziamenti ex art. 22 della L.r. 26/2007

- In alcuni casi, soprattutto per i progetti di maggiore portata, l'importo dei contributi concessi non basta ad ammortizzare tutte le esigenze finanziarie.
- Sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità nella pianificazione delle procedure e dei regolamenti, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:
 - nella presentazione delle domande si esigono informazioni dettagliate che non sempre sono disponibili, ma la cui incompletezza può compromettere il buon esito del finanziamento;
 - la procedura di presentazione delle domande implica molte formalità che costringono i richiedenti a trascurare le reali esigenze dei progetti e degli enti stessi;
 - i vincoli sulla composizione dei partenariati limitano la cooperazione tra gli enti, alimentando un senso di scarsa collaborazione e coesione;
 - l'innovatività dei progetti, requisito considerato prioritario dal regolamento, può dar luogo a interpretazioni diverse nell'ambito delle comunità locali rispetto ai contesti maggioritari.
- Si propone di coinvolgere nella stesura di bandi e regolamenti esperti linguistici per il resiano e per le varianti dialettali: il loro apporto potrebbe favorire una migliore identificazione dei bisogni e una maggiore qualità dei progetti stessi.
- Alcuni enti esprimono un malcontento riguardo le tempistiche di erogazione dei contributi, nella misura in cui ostacolano un'attività continuata e non garantiscono la copertura dei costi durante tutte le fasi del progetto.

- Le priorità di intervento e le modalità di attuazione dei progetti vengono inevitabilmente percepite in modo diverso dai due fronti in causa: da un lato le autorità preposte all'assegnazione dei fondi, dall'altro gli enti promotori dei progetti nonché destinatari dei contributi. Proprio per questo il confronto costante tra i vari attori coinvolti risulta essenziale al fine di agevolare una programmazione strategica ed efficace degli interventi.
- Il dibattito ha inoltre evidenziato altre criticità e sfide:
 - *Il problema dell'emigrazione giovanile dalle Valli del Natisone e del Torre.* La Conferenza ha dato risalto al potenziale sostegno di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), che potrebbe rivelarsi uno strumento di sviluppo turistico capace di trattenere la forza lavoro locale evitando lo spopolamento del territorio. La Regione Autonoma FVG è chiamata ad attivarsi per la costituzione di un GECT che includa i territori della Benecia, Val Resia, Val Canale e alcuni comuni del versante sloveno, da Bovec (Plezzo) a Kobarid (Caporetto) e Tolmin (Tolmino). Si esorta inoltre l'Amministrazione regionale a predisporre un piano organico ed efficace per il rilancio del territorio. Si sollecita la Regione affinché chieda al Governo l'adeguamento delle procedure di assegnazione delle piccole dotazioni previste dalla L. 38/2001, che tenga espressamente conto del parere espresso dagli eletti di lingua slovena.
 - *Incoraggiare l'insegnamento della lingua slovena anche nelle scuole italiane.* Sarebbe auspicabile includere lo sloveno e le relative varianti dialettali nell'offerta didattica di tutte le scuole dell'area di insediamento storico della minoranza slovena e, a maggior ragione, nelle scuole secondarie di secondo grado di San Pietro al Natisone.
 - La Conferenza invita l'Amministrazione regionale a riflettere sui possibili *beneficiari* dei finanziamenti di cui agli artt. 20 e 22 della L.R. 26/2007. Tra gli attuali beneficiari rientrerebbero infatti anche enti tutt'altro che inclini alla lingua e al dialetto sloveni.
 - Nel Comune di Lusevera un consigliere di opposizione ha aspramente criticato la politica promossa dal sindaco in carica, tesa a rinfocolare nella valle un clima pesante che ricorda tristemente quello vissuto negli anni Settanta del secolo scorso nelle zone confinarie della Benecia. Sulla scorta di alcuni esempi poco virtuosi, ha contestato l'operato dell'attuale dirigenza del Comune di Lusevera che, a suo parere, isola, divide e indebolisce la comunità locale, già alle prese con le complesse problematiche della vita in ambiente montano.

3. Riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenuti in Slovenia: stato dell'arte, questioni aperte e possibili scenari

- A fronte di un'ampia offerta formativa, della possibilità di studiare nella propria madrelingua e delle condizioni di studio economicamente più vantaggiose, ogni anno un dato numero di diplomati sloveni del Friuli Venezia Giulia opta per l'università slovena (a differenza dell'Italia l'iscrizione alle università slovene è praticamente gratuita per tutti; per di più gli studenti della minoranza slovena in Italia possono accedere a borse di studio). Studiare in Slovenia, cioè nella propria lingua madre, apporta infatti *numerosi benefici*, in primis a livello linguistico, fatto non trascurabile, poiché la lingua è un elemento significativo dell'identità della minoranza slovena in Italia. Il valore aggiunto della formazione in lingua slovena riveste particolare rilevanza nelle cd. professioni della scuola: va da sé che, rappresentando gli insegnanti il modello linguistico per le giovani generazioni, è compito precipuo del personale docente saper padroneggiare la lingua.
- A netto dei tanti vantaggi, rimane il fatto che, una volta terminato il percorso universitario in Slovenia e dovendo sottoporsi alle procedure per il riconoscimento della laurea o della qualifica professionale in Italia, gli studenti della minoranza slovena si ritrovano equiparati ai colleghi che si sono laureati in un qualsiasi altro Stato UE. Le *complicazioni derivanti dalla difficoltà di queste procedure* aumentano il rischio che i giovani laureati non rientrino in Italia. Cresce inoltre la preoccupazione per un progressivo calo delle iscrizioni alle università slovene da parte degli studenti della minoranza.
- Effettuata un'attenta disamina della questione, la relazione tecnico-scientifica ha proposto *alcune riflessioni* che possono essere di supporto alle parti interessate nella ricerca e nella formulazione di soluzioni pertinenti:
 1. Come dimostrano le prassi sviluppate dalla minoranza tedesca nella Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige, il superamento delle difficoltà in materia di riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali richiede *una stretta collaborazione tra gli operatori coinvolti*. Gli accordi bilaterali e le commissioni miste permettono di organizzare lo spazio transfrontaliero in modo tale che nelle varie procedure lo Stato confinante non sia equiparato e messo sullo stesso piano di qualsiasi altro Stato membro UE, ovvero a uno Stato estero. Per uno studente della minoranza slovena in Italia l'iscrizione a un'università slovena può configurarsi come una scelta naturale che deve equivalere allo studio accademico in Italia. Pertanto le istituzioni e i servizi preposti devono cercare soluzioni adeguate che gli consentano un rientro agevole e un altrettanto agevole trasferimento dei diritti acquisiti. Si tratta di regolamentare il microcontesto dello spazio transfrontaliero tra Italia e Slovenia (ed eventualmente Croazia, dove è insediata una minoranza italiana) entro il macrocontesto dell'Unione Europea.
 2. Sulla scorta dello studio si è proposto di creare *due commissioni miste di esperti*: una per l'elaborazione di un accordo bilaterale tra Italia e Slovenia che funga da base giuridica generale, da stilarsi seguendo gli approcci più moderni in materia di riconoscimento accademico e professionale; l'altra più specifica, dedicata alla risoluzione delle questioni inerenti al riconoscimento di titoli e qualifiche per la professione docente. Come dimostra l'esperienza maturata da Austria e Italia, l'istituzione di una commissione mista che si riunisca regolarmente offre un valido aiuto nell'individuazione dei problemi e contribuisce ad appianarli.
 3. Altra misura indispensabile è l'attivazione di *attività specifiche di informazione e orientamento* per gli studenti che scelgono di formarsi in un'università slovena. Quest'attività di supporto va accuratamente pianificata, anche individuando un'istituzione di riferimento. Per poter compiere una scelta consapevole, i giovani hanno bisogno di informazioni precise, affidabili ed esaustive, anche per quanto riguarda il riconoscimento delle lauree e delle qualifiche professionali, in particolare nel settore dell'istruzione, dove tutte le professioni sono regolamentate. Tanto più che il sistema scolastico italiano è piuttosto complesso e passibile di frequenti modifiche e riforme, soprattutto a livello di scuole secondarie.

4. La collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore su entrambi i lati del confine è sempre benvenuta, tuttavia occorre ricordare che si tratta di accordi e scelte che rientrano nella competenza dei singoli atenei. Gli accordi pur preziosi che le università siglano autonomamente non hanno lo stesso valore di un accordo diplomatico tra due Stati né lo possono sostituire. Per semplificare il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali risulta pertanto necessario predisporre una solida base giuridica a livello più alto, sotto forma di *accordo intergovernativo tra i due Stati*.
5. Lo *Spazio europeo dell'istruzione superiore*, i processi di internazionalizzazione dell'istruzione superiore, la Convenzione di Lisbona e le indicazioni della Commissione europea, tese a un riconoscimento dei titoli il più automatico possibile, sono degli ottimi punti di partenza e costituiscono la cornice entro la quale bisogna perfezionare qualitativamente i processi di riconoscimento reciproco di titoli e qualifiche che si attivano nell'area frontaliere tra Italia e Slovenia.

- Nel corso del dibattito è stato osservato come in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenuti in Slovenia siano stati compiuti *alcuni passi avanti*. In particolare si è accertato che esistono già alcune intese, per es. la convenzione stipulata nel 2001 tra la Regione Autonoma FVG e quattro università, di cui due italiane (Trieste e Udine) e due slovene (Lubiana e Maribor). È stata ricordata l'iniziativa virtuosa della sen. Tatjana Rojc finalizzata a facilitare l'accesso ai concorsi pubblici, ma anche l'idea, molto apprezzata, delle lauree congiunte (*double degree*). Tutti questi sforzi mirano a risolvere un'unica problematica, tuttavia si è riconosciuto che questi temi andrebbero affrontati a un livello superiore, in modo da abbracciare tutti i settori, non solo il mondo della scuola.
- La Conferenza ha individuato nell'*aggiornamento dell'accordo bilaterale Italia-Slovenia* la soluzione più plausibile e convincente al problema in oggetto, perciò bisognerebbe provvedervi quanto prima. Nel 1983 l'Italia ha sottoscritto con la Jugoslavia un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dei certificati universitari. Nel 1995 la Slovenia è subentrata in tale accordo quale successore della Jugoslavia, in attesa di stringere nuove intese che tengano conto delle riforme avvenute. L'accordo comprende infatti un elenco allegato di lauree che i due Paesi contraenti riconoscono in automatico, tuttavia si tratta di lauree e percorsi di studio antecedenti il processo di Bologna. Ad oggi i due Paesi contraenti non hanno aggiornato l'elenco, né si sono accordati sull'equiparazione dei vecchi programmi a quelli attualmente in vigore. L'accordo non è mai stato revocato, tuttavia, alla luce di quanto evidenziato, le disposizioni in esso contenute risultano inapplicabili.
- Questo è un passo da compiere a livello politico, dove la *Regione Autonoma FVG* può esercitare un ruolo di primo piano. La Conferenza esorta pertanto la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso, a farsi cioè promotrice di un rinnovato accordo bilaterale tra Italia e Slovenia, proponendo in particolare un elenco di lauree equipollenti. Intervenuto nel dibattito, il rappresentante del Ministero per l'università, la ricerca scientifica e l'innovazione della Repubblica di Slovenia ha tuttavia annoverato una serie di ostacoli legati a tali procedure. Poiché in Slovenia, conseguentemente alla riforma del sistema di istruzione superiore, si è registrato un considerevole incremento nel numero di programmi accreditati, un aggiornamento o un'integrazione dell'accordo bilaterale non appaiono così scontati. Queste riserve andrebbero pertanto necessariamente comprese e approfondite per cercare così di superarle.



ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

ABBREVIAZIONI

Albo regionale = Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena

Comitato Congiunto = Comitato Congiunto Regione Autonoma FVG - Repubblica di Slovenia

Comitato paritetico = Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena

Commissione consultiva = Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena

Conferenza/Conferenza regionale = Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena

L. 38/2001 = Legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia"

L. 482/199 = Legge 15 dicembre 1999, n. 482 " Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "

L.r. 26/2007 = Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 "Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena"

Regione = Regione Autonoma FVG

Rete / Rete per la lingua slovena FVG = Rete per la lingua slovena nella P.A. della Regione Autonoma FVG

Scambio di note = Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento di titoli e gradi accademici

Ufficio centrale/Ufficio centrale per la lingua slovena = Ufficio centrale per la lingua slovena presso la Regione Autonoma FVG

Ufficio scuole slovene FVG = Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale per il FVG

Università di Trieste = Università degli Studi di Trieste

Università di Udine = Università degli Studi di Udine

ACRONIMI

CFU = Crediti formativi universitari

GECT = Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

FVG = Friuli Venezia Giulia

P.A. = Pubblica Amministrazione / PP.AA. = Pubbliche Amministrazioni

P.O. = Posizione Organizzativa

SKGZ = Slovenska kulturno-gospodarska zveza / Unione Culturale Economica Slovena

SLORI = Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche

SSO = Svet slovenskih organizacij / Confederazione delle Organizzazioni slovene

UE = Unione Europea

UNITS = Università degli Studi di Trieste

UTI = Unione Territoriale Intercomunale

APPENDICE

Normativa

LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482

“NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999)

Art. 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. (1)

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Note:

(1) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto con l'art. 1, comma 549 che "Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. (2)

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Note:

(2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".

Art. 16

168

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche. (3)

Note:

(3) La legge 23 febbraio 2001, n. 38 (in G.U. 08/03/2001, n.56) ha disposto con l'art. 23, comma 1 l'introduzione dell'art. 18-bis.

Art. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N. 38

NORME PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001)

Art. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

- a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
- b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
- c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
- d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Art. 3.

(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

- a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
- b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
- c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 4.

(Ambito territoriale di applicazione della legge)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 5.

(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

Art. 7.

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 8.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

- a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
- b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Art. 9.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi)

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mo-

zioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

Art. 10.

(Insegne pubbliche e toponomastica)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

Art. 11.

(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge.

3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 12.

(Disposizioni per la provincia di Udine)

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

3. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

Art. 13.

(Organi per l'amministrazione scolastica)

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 14.

(Istituto regionale di ricerca educativa)

1. Ai sensi dell'articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 15.

(Istruzione musicale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.

2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena "Glasbena matica" e "Emil Komel" è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.

4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall'attività di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.

5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini", di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 16.

(Istituzioni e attività della minoranza slovena)

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (1)

Note: (1) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto con l'art. 41, comma 11 che "Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia".

Art. 17.

(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)

1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

Art. 18.

(Teatro stabile sloveno)

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče" [sic!] è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

Art. 19.

(Restituzione di beni immobili)

1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica [sic!] - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza [sic!] e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij [sic!].

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretto 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinques. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.

2. [Comma abrogato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139].

3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato. (2)

Note:

(2) Il Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (in G.U. 08/10/2021, n.241) ha disposto con l'art. 8, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 19, comma 1; con l'art. 8, comma 1, lettera b) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 19; con l'art. 8, comma 1, lettera c) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 19.

Art. 20.

(Tutela del patrimonio storico ed artistico)

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

Art. 21.

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 22.

(Organizzazioni e attività sindacali)

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 23.

(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».

Art. 24.

(Norma transitoria)

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

Art. 25.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge)

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

Art. 26.

(Disposizioni in materia elettorale)

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Disposizioni finali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

Art. 29.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 16/11/2007

NORME REGIONALI PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 047 del 21 novembre 2007)

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Articolo 21 bis aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009.

2 Articolo 18 ante aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015.

3 Articolo 19 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

180

2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:

a) dall'articolo 6 della Costituzione;

b) dall'articolo 3 dello Statuto;

c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Art. 3

(Rapporti internazionali)

1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.

Art. 4

(Collaborazione tra le identità linguistiche regionali)

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale. (1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2019.

Capo II Assetto istituzionale

Art. 5

(Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale. (2)
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
 - a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
 - b) associazioni culturali, comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;
 - c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
 - d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
 - 1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
 - 2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;
 - e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librerie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
 - f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma. (3)
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie. (1)
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 9/2019.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

Art. 6

(Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)

1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:
 - a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre ex province di Trieste, Gorizia e Udine;
 - b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:
 - 1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;
 - 2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine. (2) (3)
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
 - (1)
10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 9 da art. 1, comma 29, L. R. 12/2018.

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

3 Numero 2) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

Art. 7

(Organizzazioni e attività sindacali)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'articolo 22 della legge 38/2001.

Art. 8

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena) (1) (2)

1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.⁽³⁾
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:
 - a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
 - b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
 - c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
 - d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) sei componenti, due per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
 - c) tre componenti, uno per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
 - d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.

d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita. ^{(4) (5) (8)}
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
- 8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente. ^{(6) (7)}
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013.

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019.

6 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019.

7 Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020.

8 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021.

Art. 9

(Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)

1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

Art. 10

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena) (1) (2) (4) (6) (7) (8)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore. (3)

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. (5)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017.

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019.

5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019.

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020.

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020, con effetto dall'1/1/2021.

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021, con effetto dall'1/1/2022.

Capo III Uso della lingua slovena

Art. 11

(Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena)

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.
2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.
3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.
4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.
5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.
6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

186

Art. 12

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.
2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di ex province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno. (1)(2)
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019.

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019.

Art. 13

(Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati)

1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.

Capo IV Azioni di settore

Art. 14

(Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.

Art. 15

(Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.

Art. 16

(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.
3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.

Art. 17

(Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.

Capo V

Strumenti finanziari

Art. 18 ante

(Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena) (1)

1. Ai fini della rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).

1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. (2) (3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015.

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015.

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019.

Art. 18

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena) (3)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge. (4)

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) di Trieste;
- c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
- d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone. (5) (11)

4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
- b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia. (6)

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste. (12)

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
- e) Associazione Mladinski dom di Gorizia;
- f) Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia;
- g) Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO);
- h) Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone. (7) (10) (13)

6 bis. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di premiente interesse per la minoranza linguistica slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Sklad Mitja Čuk di Trieste;
- b) Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste;
- c) Centro studi - Študijski center Melanie Klein. (14)

7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale. (8) (15)

7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza pri-

maria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8. (9) (16)

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

Note:

1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013.

2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013.

3 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014.

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015.

5 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017.

6 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017.

7 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017.

8 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017.

9 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017.

10 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018.

11 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

13 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 116, lettera a), L. R. 13/2024, con effetto dall'1/1/2025.

14 Comma 6 bis aggiunto da art. 9, comma 116, lettera b), L. R. 13/2024, con effetto dall'1/1/2025.

15 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 116, lettera c), L. R. 13/2024, con effetto dall'1/1/2025.

16 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 9, comma 116, lettera d), L. R. 13/2024, con effetto dall'1/1/2025.

Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione) (3)

1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti. (4)

2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38). (5)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 5/2013.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015.

3 Articolo sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 34/2015.

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

Art. 19 bis

(Ufficio centrale per la lingua slovena) (1)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale l'Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. (2)

2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.

3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico. (3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019.

3 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019.

Art. 20

(Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale) (1) (4)

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all'articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2. (5)
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014, convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008.
- 2 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008.
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015.
- 4 Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016.
- 5 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017.

Art. 21

(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena) (1)

1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
 - a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
 - b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
 - c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
 - d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi. (2)
3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo. (3)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009.
- 2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019.
- 3 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019.

Art. 21 bis

(Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone) (1) (2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009.

2 Parole aggiunte al da art. 6, comma 7, L. R. 12/2010.

Art. 22

(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale) (1) (2)

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.

2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 44, L. R. 34/2015.

2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 20/2019.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena. (1)

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

- a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;
- b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 12/2009.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 8 della legge regionale 46/1991;
- b) il comma 2 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991);
- c) il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991);
- d) l'articolo 5 della legge regionale 23/2001;
- e) il comma 76 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
- f) l'articolo 48 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
- g) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
- h) i commi 112, 113 e 114 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
- i) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo dell'articolo 5 della legge regionale 23/2001);
- j) la legge regionale 5 novembre 2003, n. 16 (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);
- k) il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali>>.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena>> sono sostituite con le parole <<degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole <<delle istituzioni ed associazioni>> sono sostituite con le parole <<di enti ed organizzazioni>> e infine sono aggiunte le parole <<- fondi statali>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza>>.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del

Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito <<per memoria>> il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale>>.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente>>.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione <<Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale>>.

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

APPENDICE

Comitati e commissioni

COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA SLOVENA
(composizione al 15/12/2025)

Presidente: Marko Jarc

Vice Presidente: Paolo Rovis

4 componenti nominati dal Consiglio dei Ministri:

Igor Giacomini

Domenico Morelli

Marko Jarc

Bojan Brezigar

6 componenti nominati dalla Giunta regionale:

Livio Semolič

Peter Močnik

Ksenija Dobrila

Walter Bandelj

Paolo Sardos Albertini

Paolo Rovis

3 componenti nominati dall'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli Enti locali:

Nino Ciccone

Marko Pisani

David Peterin

7 componenti nominati dal Consiglio regionale:

Marco Frandolic

Sandor Tence

Andrea Crismani

Ivo Gherbassi

Livia Lutman

Sabrina Morena

Elisabetta Pian

COMMISSIONE SCOLASTICA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA

(composizione al 15/12/2025)

Presidente: Igor Giacomini (Dirigente Ufficio scuole slovene presso l'Ufficio scolastico regionale FVG)

Componenti:

Elisabetta Kovic
(Dirigente scolastico istituti comprensivi)

Maja Lapornik
(Dirigente scolastico scuole secondarie di II grado)

Antonella Bucovaz
(I.C. P. Petricig – San Pietro al Natisone)

Dario Bertinazzi
(Scuola primaria)

Sanja Širec
(Scuola secondaria di I grado)

Sara Superina
(Scuola secondaria di II grado)

Andrea Iussa
(Personale A.T.A.)

Marija Mamolo
(Rappresentante dei genitori - Trieste)

Vesna Tomšič
(Rappresentante dei genitori - Gorizia)

Stefania Carlig
(Rappresentante dei genitori - San Pietro al Natisone)

Nik Emili
(Rappresentante degli studenti - Trieste)

Aleksija Primosig
(Rappresentante degli studenti - Gorizia)

Katja Pasarit
(Rappresentante scuole slovene nel Consiglio scolastico nazionale)

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER LA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
(composizione al 15/12/2025)

Presidente: Assessore regionale Pierpaolo Roberti, o suo delegato

Componenti:

Elisabetta Kovic, delegata dalla Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena
per la provincia di Trieste

- designati da SKGZ:
 - Ksenija Dobrila - componente effettivo
 - Martin Lissiach - componente supplente
- designati da SSO:
 - Marija Doroteja Breclj - componente effettivo
 - Tomaž Petaros - componente supplente
- designati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali:
 - Sandy Klun - componente effettivo
 - Igor Gabrovec - componente supplente

per la provincia di Gorizia

- designati da SKGZ:
 - Livio Semolič - componente effettivo
 - Marino Marsič - componente supplente
- designati da SSO:
 - Walter Bandelj - componente effettivo
 - Filip Hlede - componente supplente
- designati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali:
 - Vlasta Jarc - componente effettivo
 - Martina Valentincic - componente supplente

per la provincia di Udine

- designati da SKGZ:
 - Stefano Predan - componente effettivo
 - Antonio Banchig - componente supplente
- designati da SSO:
 - Anna Wedam - componente effettivo
 - Sandro Quaglia - componente supplente
- designati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali:
 - Michele Coren - componente effettivo
 - Claudio Garbaz - componente supplente

ENTI E ORGANIZZAZIONI DELLA MINORANZA SLOVENA

(situazione al 31/1/2025)

L'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, previsto ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 26/2007, comprende i seguenti enti, organizzazioni e associazioni:

a) 2 organizzazioni di riferimento

(art. 6, L.r. 26/2007)

- SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza / Unione culturale economica slovena
- SSO - Svet slovenskih organizacij / Confederazione delle organizzazioni slovene

b) 28 enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena

(art. 18, c. 3, L.r. 26/2007)

- DZP - Družba za založniške pobude DOO / Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l.
- Zadruga Goriška Mohorjeva / Società cooperativa a r.l. "Goriška Mohorjeva"
- Zadruga Novi Matajur / Società cooperativa a r.l. "Novi Matajur"
- Zadruga Mladika / Società cooperativa a r.l. "Mladika"
- Zadruga Most / Società cooperativa a r.l. "Most"
- ZTT - Založništvo tržaškega tiska / Editoriale Stampa Triestina s.r.l.

(art. 18, c. 4, L.r. 26/2007)

- SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche
- NŠK - Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca nazionale slovena e degli studi
- Združenje Kinoatelje / Associazione "Kinoatelje"
- Inštitut za slovensko kulturo / Istituto per la cultura slovena

(art. 18, c. 4 bis, L.r. 26/2007)

- SSG - Slovensko stalno gledališče / Teatro stabile sloveno
- Kulturni dom Gorica / Associazione "Kulturni dom Gorica"
- Kulturni center Lojze Bratuž / Associazione "Kulturni center Lojze Bratuž"

(art. 18, c. 5, L.r. 26/2007)

- ZSKD - Zveza slovenskih kulturnih društev / Unione dei circoli culturali sloveni
- Slovenska prosveta / Centro culturale sloveno
- ZSKP - Zveza slovenske katoliške prosvete / Unione culturale cattolica slovena
- ZSSDI - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji / Unione delle associazioni sportive slovene in Italia

(art. 18, c. 6, L.r. 26/2007)

- Glasbena matica / Centro musicale sloveno "Glasbena matica"
- SCGV - Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel / Centro sloveno di educazione musicale "Emil Komel"
- Združenje slovenski dijaški dom Srečko Kosovel / Associazione Casa dello studente sloveno "Srečko Kosovel"
- SDD - Združenje slovenski dijaški dom Simon Gregorčič / Associazione Casa dello studente sloveno "Simon Gregorčič"

- Associazione Mladinski dom di Gorizia

- Slovenski taborniki v Italiji / Taborniki sloveni in Italia Rod modrega vala

- SZSO - Slovenska zamejska skavtska organizacija / Associazione scout sloveni in Italia

- Zavod za slovensko izobraževanje iz Špetra / Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone

(art. 18, c. 6 bis, L.r. 26/2007)

- Sklad / Associazione Mitja Čuk

- KRUT - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje / Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali

- Študijski center / Centro studi Melanie Klein

c) 198 enti e organizzazioni minori iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena

(art. 18, c. 8, L.r. 26/2007)

